RISPOSTA
ALL'HISTORIA
DELLA SACRA
INQVISITIONE
Composta già dal R. P.
Paolo Seruita.

O sia

DISCORSO
DELL' ORIGINE, FORMA
ED' VSO

Dell' Vfficio dell' INQVISITIONE nella Città,
e Dominio di VENETIA

DEL P. PAOLO DELL' ORDINE DE' SERVI
TEOLOGO DELLA SERENISSIMA REPVBLICA.

EDIZIONE SECONDA
Corretta delli già Scorsi errori, e
cresciuta d' vn INDICE
Accuratissimo.

Agatho
apud Atheneum lib. 5. Dipnosoph.

Si vera dicam, tibi voluptati haud ero;
Si sim voluptati, haud tibi vera dixero.

AL LETTORE

L' *AVTORE di quest' Operetta non hà hauuto pensiero di tacciare la sauiezza, ò di derogare alla pietà de' Senatori della Republica di Venetia, ma solamente discoprire le falsità, e le menzogne registrate da F. Paolo Seruita nella sua Historia, affinche que' Sauij Senatori, accertati del vero, si contentino di lasciare quel ch'è di Dio à Dio, e di dare quel ch'è di Cesare à Cesare. Non hà egli affettato stile d' Historico, ma con semplicità, e chiarezza di parole procurato di suelare la verità del seguito, e di ribattere le calunnie, con le quali F. Paolo cerca di screditare vn sì Santo, e necessario Tribunale, quanto è quello della Santa Inquisitione, l' Autorità del Sommo Pontefice, e la Corte di Roma.*

Protesta di venerare non meno le resolutioni di quel Senato, che le Persone de' Senatori: bramerebbe ben sì, che in questa parte le prime fossero guernite di quella prudenza, della quale abondano le seconde; siche la Santa Fede Cattolica si mantenesse pura in quella Città, e nel suo Stato in modo tale, che potesse seruir d' esempio à gli altri Prencipi d' Italia, frà quali la Republica di Venetia occupa il luogo del sommo sapere, e d' infinita prudenza.

FRA PAOLO dell'Ordine de' Serui Teologo, e Consultore della Republica di Venetia, hebbe ordine, com'egli dice, e lo conferma l'Autore della sua vita *a*, di ridurre insieme, e di ordinare tutta la materia spettante al S. Officio dell'Inquisitione contro l'heresia. Compose egli adunque per tale commandamento vna lunga scrittura, in cui addunate tutte le ordinationi fatte in varij tempi dalla Republica negli affari del S. Tribunale, le distinse in XXXIX. Capitoli; indi hauendo accoppiato insieme vn gran numero di menzogne intorno all'origine, & istitutione dell'Officio dell'Inquisitione all'introduzione di esso nella Città di Venetia, & in altre parti del Christianesimo (stile da lui osseruato in tutte le sue Opere) aggionse a ciascheduno de' Capitoli la sua Chiosa, piena non meno di rabbia, e di veleno contro l'Autorità Pontificia, e la Corte di Roma, che d'empietà verso la Religione, e la Chiesa istessa. Ma non è merauiglia, che F. Paolo vomitasse sì fiero veleno contro vn Tribunale, a cui era stato, come miscredente, ben per tre volte da' Frati della sua Religione denunciato *b*, percioche ò vere, ò false che fossero quelle denoncie, in ogni modo egli concepì odio tale contro i Ministri del Sant'Officio, e'l Sant'Officio medesimo, che non potendolo sfogare in altro, volle sfogarlo con la penna. Si accrebbe in lui a merauiglia quest'odio all'hora, quando dalla Suprema, & Vniuersale Inquisitione furono condennati, & vietati quei libri, ch'egli

a Vita di F. Paolo pag. 130.

b Vita di F. Paolo pag. 80. 81.

haueua composti nell'occasione de' dispareri tra PAVLO V. e la Signoria di Venetia, come contenenti propositioni temerarie, scandalose, calunniose, seditiose, scismatiche, erronee, & heretiche *a*. In discredito poi della Corte di Roma egli gran tempo prima haueua scritte molte cose, e sin d'all'hora si protestò d'abhominarla *b*. Onde accoppiati questi due concetti in vn'animo peruerso, e maligno, partorirono non solamente quest'Opera, ma tutte l'altre, che sono registrate nel fine del Libro della sua vita, le quali niun'altra cosa spirano, che odio, malignità, e vendetta contro la Religione Cattolica, l'Autorità del Sommo Pontefice, e la Corte di Roma.

a Ex Decreto S. Cong. dat. die 20. 7bri s 1606.
b Vita di F. Paolo pag. 15.

Questa Scrittura, come in legna della luce, restò gran tēpo richiusa frà le domestiche mura, e frà le mani d'alcuni pochi Senatori Venetiani. Doppo la morte di F. Paolo ella fù non sò come trasportata in Gineura, e da quella empia fucina, contra i pij sentimenti della Republica vsci alle stampe prima col titolo d'*Historia dell'Inquisitione*, e particolarmente della Veneta, co' motiui, per li quali la Serenissima Republica fece già diuerse Ordinationi intorno à tal materia. Poco doppo col titolo di *Discorso, Forma, Leggi, & Vso dell'Officio dell'Inquisitione nella Città, e Dominio di Venetia*: mutatione degnamente proportionata, percioche ad vn'Opra tutta piena di menzogne, e di falsità, l'honorato, e sincero nome d'Historia non conueniua. Capitatimi i libri alle mani, ad vna semplice lettura, che io diedi loro, mi accorsi dell'arti, e delle fraudi di F. Paolo; onde mi accinsi a rintracciare la verità del fatto col ricorrere al puro,

e sincero fonte de' Registri originali riposti negli Archiuij Apostolici. L'impresa mi riuscì molto ageuole, auenga che il vero, che quasi lucidissimo oro risplende, non mi fè molto penare a ritrouare quanto bramauo.

Con questa sicura, e fida tramontana, io mi son posto a rispondere a questa Scrittura, non già con intentione di ribattere ogni minutia di essa, ma di scoprir solamente la verità nelle parti essentiali della medesima, e d'abbattere tutta la mole fabricata da Fra Paolo sopra il fondamento d'alcuni presupposti Concordati frà il Pontefice, e la Republica col dimostrare, o non esser' eglino veri, ò almeno tali, quali egli và diuisando. In fine di procurare, che questa Risposta serua di piena Istruzione sopra vn affare tanto importante alla Sacra Congregatione del S. Officio, a gl'Inquisitori del Dominio Veneto, e specialmente al Nuncio di Venetia, al cui carico principalmente conuiene di sostenere la Giurisdizione Apostolica, e le parti de gl'Inquisitori di quello Stato. Io mi persuado, che questa mia fatica, se non sarà tenuta in preggio di gemma rara, e singolare, come dall' Autore della Vita di Fra Paolo si tenta di persuadere *a*, douersi tenere quella Scrittura, & hauersi da Prencipi à procacciare non solamente a peso d'oro, come già i libri di Democrito, scoprirà almeno, che chiunque si sia, che la ritenga, e la conserui, ritiene vna gemma non punto preciosa, ma vno di que' vetri, che si lauorano in Venetia, in sembianza di veri Diamanti.

a pag. 130.

Fra Paolo sul bel principio della sua Scrittura cerca furtiuamente d'insinuare con vn mal fondato esempio,

 trat-

tratto dalle operationi de' Santi Apostoli; non esser nella Chiesa l'autorità di castigare gli Heretici almeno con pene corporali; e se, pur vi è, ella risedere ne' Prencipi secolari.

Questa opinione commune con gli Heretici antichi, e moderni, è stata rigettata da persone erudite *a*; onde io non mi dilungherò a prouare il contrario, ma comincierò questo discorso da' natali, che hebbe l'Officio della Santa Inquisitione.

a P. Suarez de fide disp. 20. sect. 3. & disp. 23. sect. 1.

Non hebb' egli l'origine, come và diuisando F. Paolo, dall'Heresie nate da dispareri frà i Papi, e gl'Imperadori, e dalla poca religiosa vita del Clero, percioche a prattici dell'Historie Sacre, e profane è noto, come Henrico II. Imperad. nell'anno di nostra salute 1056. spirò l'anima nelle braccia di Vittore II. Som. Pontefice, prima però di spirarla, raccommandò alla Sede Apostolica Henrico suo Figlio, che non era gionto in quel tempo all'età di cinque anni, e l'offerse al medesimo Vittore *b*.

b Baron. an. 1056. an. 7.

Passarono 23. anni dalla morte del Padre alla coronatione del Figlio: Frà questo tempo sorse l'Heresia di Berengario, la quale nel Pontificato di Nicolò II. s'estinse *c*.

c Baron. an. 1059. nu. 1.

Nel Concilio addunato dal Pontefice Alessandro II. in Laterano fù condennata l'heresia de Simoniaci, la quale prendédo vigore nella Chiesa di Milano, fù mirabilmente oppugnata da Sant'Arialdo huomo veramente Apostolico *d*. Ma quell'heresie non hebbero origine da dispareri frà i Papi, e gl'Imperadori, percioche a que' tempi non erano ancora nati. Nell'an. 1065. Pietro Damiano s'adoprò molto per abbattere l'heresia de gl'Incestuosi *e*: con vn miracolo della potente mano di Dio ella fù

d cap. erga Simoniacos 1. quest. 1. 1.

e Bar. 1065. n. 10.

estinta

estinta, e'l medesimo Pietro Damiano non lasciò di guerreggiare cõtro coloro, li quali asseriuano, potersi lecitamente senza vitio di Simonia comprare dalli Prencipi laici i Vescouadi, e l' Abbadie *a*. Gionse frà tanto Henrico all'anno vigesimoprimo della sua età, e per hauer denari da satiare le sue sfrenate voglie, diuenne vn pessimo mercante d' Abbadie e di Vescouadi *b*; onde e per tali colpe, e per essere stato querelato da' Sassoni, ch' egli hauesse priuato Ottone del Ducato di Bauiera, per delitto di lesa Maestà fù citato a comparire auanti alla Sede Apostolica *c*. Di quì cominciorono i dispareri frà il Papa, & Henrico, li quali ben tosto con la morte d' Alessãdro terminarono.

E se bene a Gregorio VII. che gli succedè nel Pontificato, si mostrasse sul principio Henrico molto ossequente *d*, poco doppo imperuersando alle suggestioni di Liemaro Arciuescouo Bremense, chiamato a Roma dal Pontefice a purgarsi de' mali trattamenti, ch' egli haueua fatti a' Legati Apostolici, e per la pretensione, ch' egli hebbe d' essere insieme con l' Arciuescouo di Magonza Vicario del Papa nella Germania *e*, venne a grauissime rotture con Gregorio, da cui fù scommunicato. Indi *f* a Canolsa hauendo dati segni d' humilissima penitenza, assoluto *g*; ma poco doppo inconstante essendo, ritornato al vomito obligò nuouamente Gregorio a fulminare contro di lui le censure *h*, dalle quali irritato, cadè nel fondo delle Iniquità, hauendo hauuto ardire di deporre Gregorio dal Pontificato, e di elegere in suo luogo vn sceleratissimo Antipapa *i*. Da questi dispareri ancorche grauissimi non si hà, che nascesse altra heresia, che quella, che re-

a Baron. an. 1065. n. 36.

b Baron. an. 1072. n. 6.

c Baronius. eod. an. n. 1

d Baron. an. 1073. n. 42.

e Baron. an. 1704. n. 2.

f Baron. an. 1076. n. 21.

g Baron. an. 1077. n. 10. & 11.

h Baron. an. n. 7.

i Baron. an. 1080. n. 19. n. 19. & 20

caua

caua seco lo Scisma, fomentata dalla contumace disobedienza d'Henrico, e non dalla vita poco religiosa del Clero. Nel breuissimo Pontificato di Vittore III. non si fà veruna mentione d'Heretici, ò d'heresia. Vrbano II. suo successore scommunicò di nuouo gl'Incestuosi, ò Nicolaiti, e i seguaci di Berengario *a*. Spogliato poscia Henrico dell'Imperio da suo Figliuolo Henrico, terminò nel Pontificato di Pasquale II. miseramente la vita, *b*.

a Baron. an. 1509. n. 4. e 5

b Baron. an. 1105. e 1106.

Furono empie, e sacrileghe le violenze vsate da Henrico IV. contro il medesimo Pasquale *c*; anzi Gelasio II. fù sforzato a fuggirsene in Francia, *d* hauendo pure anco Henrico creato vn'altro Antipapa. Questi grauissimi dispareri non risuegliarono alcuna nuoua heresia, trattane quella degli Scismatici. Finalmente hauendo Henrico ceduto all'ingiusta pretensione dell'Inuestiture Ecclesiastiche, conseguì la Chiesa sotto 'l Pontificato di Calisto II. la pace *e*. In quello di Honorio II. si risuegliarono alcune heresie di là da Monti, cioè a dire quella di Telenchino in Anuersa, e quella di Pietro di Bruis nella Prouincia d'Arli *f*. Il Pontificato d'Innocentio II. ancorche trauagliatissimo per lo Scisma d'Anacleto, fù nondimeno libero dalle contese con l'Imperadore; anzi Lotario II. Successore d'Henrico, ancorche sollecitato da' Cardinali Scismatici, dal Popolo Romano, e dal medesimo Anacleto, alla loro adherenza, fù sordo a tante istanze, e riconobbe per vero e legitimo Pontefice Innocentio *g*, da cui fù nell'anno 1132. coronato in Roma Impreadore: fin che egli visse, guerreggiò in difesa della Sede Apostolica, ne vi fù trà di loro altra contesa, se non quella sola, che seguì dall'hauer voluto Lotario

c Baron. an. 1111.

d Baron. an 1118.

e Baron. an. 1112.

f Baron. an. 1127. n 13. e 14.

g Baron an. 1130.

essami-

esaminar la causa di Rinaldo Abbate di Monte Cassino, del che egli humilmente si scusò appresso il Pontefic *a*.

a Baron. an. 1132, n. 19.

Nel Concilio grande di Laterano fù dannata da Innocētio, e da que' Padri l'heresia d'Arnaldo di Brescia discepolo di Pietro Abailardo *b*. Nel Pontificato di Celestino II. non si scoprì alcuna heresia; ma in quello di Lucio II. forse l'heresia de' Politici, la quale hebbe origine da gli errori d'Arnaldo *c*; ella non hebbe però i suoi natali da dispareri frà il Pontefice, e l'Imperadore, percioche in que' tempi, regnando Corrado Rè de' Romani, godeua la Santa Sede quella pace, che gli haueua partorito l'animo pio di Lotario, hauendo Corrado disprezzate le lettere, e le legationi de gli Arnaldisti *d*. E quantunque quegli empi sul principio del Pontificato di Eugenio III. ripigliassero vigore, furono ben tosto da lui con l'aiuto della militia di Tiuoli mortificati *e*.

b Baron. an 1139. n. 9

c Baron. an. 1144.

d Baron. an. 1144. n. 9.

e Baron. an 1145. n. 33

S. Bernardo abbattè in quegli anni l'heresia di Gilberto Vescouo Pictauiense: pugnò mirabilmēte contra quella degli Henriciani, e con vn gran miracolo conuinse que' miscredenti *f*. Indi condotto da' Legati, che spedì Eugenio, alla Prouincia di Tolosa, s'accinse a debellare la Setta degl' Apostolici pessimo germe delli Manichei *g*; e lo stesso Eugenio nel Concilio Remense condennò gli Euduniti, gli errori di Gilberto, e gli Arnaldisti. E se bene Arnaldo medesimo con l'aiuto del Popolo Romano ardì di trattenersi in Roma contro il diuieto di Adriano IV. fù non dimeno da quella Città discacciato, e'l Papa mirabilmente difeso da Federico Primo Imperadore da gl'insulti di quel Popolo *h*.

f Baron. an. 1147.

g Baron. an. 1147. n. 14

h Baron. an. 1155.

Es-

Essendo poi stato imprigionato da certi Masnadieri in Germania l' Arciuescouo Londonense, mentre da Roma se ne ritornaua in quelle parti, ne essendosi mosso Federico all' istanze del Papa a farne il douuto risentimento, si risoluè Adriano di spedire due Legati con lettere più sensate, dalle quali presero molto sdegno e Federigo ed i Prencipi, ch' egli haueua seco, non potendo eglino soffrire, che nelle lettere Adriano, & in voce i Legati, gli dicessero, ch' egli haueua l' Imperio dal Papa, il quale non si pentiua d' hauer pienamente sodisfatto alli suoi desiderij; e s' egli hauesse potuto, gli hauerebbe fatti beneficij maggiori *a*. Furono per ciò barbaramente discacciati dal suo cospetto, e dalla Germania i Legati, e giunti a Roma si dolsero agramente dell' ingiurie riceuute da Federico, e da' Tedeschi; e se bene Raddeuico scriua, che per questo fatto il Clero di Roma si diuise in due fazioni, l' vna adherendo alle parti del Papa, e l' altra a quelle dell' Imperadore, io non ritrouo però in alcun' altro Autore mentione di sì fatta diuisione. Adriano, per ammollire l' animo del Prencipe sdegnato, spedì nuoui Legati, interpretò le parole delle sue lettere, e fece altri atti d' amore per non turbar la pace; ma nulla giouarono sì fatte dimostrationi *b*. Seguitando adunque ne' suoi sdegni Federico, diede motiuo a grauissime contese, che trauagliarono la Chiesa nel Pontificato d' Alessandro III. successore d' Adriano, empiamente fomentando l' Imperadore lo Scisma di Vittore, di Pasquale, e di Calisto, hauendo di più hauuto ardimento di conuocare Concilij, e di far mille altre ingiurie alla Santa Sede. Frà tante turbolenze non fù

a Baron. an. 1157.

b Baron. an. 1015 8

fù vessata l' Italia da altra heresia, che da quella de' Scismatici.

Nella Prouincia di Tolosa nell' anno 1156. si scoprirono gli Heretici Albigensi già chiamati col nome d' Arriani, ma in vero perfidi Manichei: costoro ancorache in vn Conuento de' Vescoui di quella Prouincia conuinti, fossero condennati, in ogni modo perche sempre più ostinati risorgeuano, Alessandro III. nel Concilio Lateranense fulminò contro di loro censure & anatemi, e con essi scommunicò i Catari, i Patareni, i Publicani, i Brabanzoni, gli Aragonesi, i Vasconi, i Cotorelli, & i Triauerdini, Sette tutte, che hebbero origine di là da' Monti. Ne minor zelo dimostrò Innocentio III. contro que' perfidi, percioche nel Concilio addunato parimente da lui in Laterano *a* fulminò contro di loro Censure, commandando di più, che i contumaci fossero rilasciati al braccio secolare *b*. Indi per estirpare la mal nata semenza, frà molti ordini, ch' egli diede, l' vno fù d' obligare i Prencipi, & i Magistrati secolari à prestar giuramento d' esterminarla da' loro Stati, e dalle loro giuridizioni, ordinando a' Prelati della Prouincia d' ammonirli, & di sforzarli anco con le Censure, quando fossero à ciò fare disobedienti, ed incaricò a' medesimi Prelati particolarmente la cura del castigo di quegl' empi. Non furono basteuoli le ordinationi Conciliari per suellere dal Terreno di Francia le radici del male, onde il glorioso Patriarca S. Domenico, che fù presente al Concilio, & haueua dianzi nel Contado di Tolosa con l' o-

a anno 1215.

b c. 3. eiusdē Con.

pre, con la dottrina, e con l'esempio faticato, ma in vano, per conuertire quegl' infelici, stimando necessario vn Tribunale guernito d' autorità Apostolica per abbattere totalmente la loro contumacia, propose ad Innocentio la delegatione d'alcuni Giudici particolari, accioche fatti in ciò Coadiutori de' Vescoui col titolo d' Inquisitori Apostolici, al castigo loro procedessero; piacque ad Innocentio la proposta, e diè principio a tale Delegatione nella persona del Santo *a*. Piantò adunque S. Domenico in virtù della delegatione Pontificia nella Città di Tolosa, vn Tribunale, in cui come Inquisitore Apostolico processò gli Heretici; i pentiti, e dolenti raccolse al grembo di S. Chiesa, i peruersi, e pertinaci rilasciò alla podestà secolare, da cui con pena di fuoco furono castigati *b*.

a Param. de orig. Inquis. lib. 2. tit. 1. c. 1. n. 13. Cast ill. in Hist. Ord. Pręd. c. 17. Fernand. in concert. Pręedicat. pag. 16.

b Fernand. loc. cit. pag. 17.

Questa fù la vera caggione dell' origine del Tribunale della Santa Inquisitione, e non quella, che adduce Fra Paolo, percioche per quante heresie, che nascessero per li dispareri succeduti fra' Papi, e gl' Imperadori, già mai s' vdì il nome d' Inquisitione, ò d' Inquisitori. A questo errore accoppia egli la seconda bugia, cioè a dire che sino all' anno 1250. gl' Inquisitori non hebbero Tribunale, ma eccitauano alle volte qualche Giusdicente, a bandire, ò punire gl' Heretici che trouauano, percioche egli resta conuinto dalla Costitutione di Gregorio Nono publicata nell' anno 1238. *c*, in cui egli ordina al Prouinciale dell' Ordine de' Predicatori della Prouincia di Lombardia, che deputi Inquisitori del suo Ordine per procedere con-

c Pegna in collect. Bul. Apost. fol. 4.

tro

tro gl'Heretici secondo gli Ordini da lui due anni prima publicati *a*. E resta pur anco conuinto dalla Costitutione di Federico publicata non già dell'anno 1244 com'egli dice nell'Historia, ma ben sì dell'anno 1224. secondo l'emendatione fatta nel Discorso *b*, in cui s'hanno le seguenti parole; *Statuimus itaque sancientes, vt Hæretici quocumque nomine censeantur, vbicumque per Imperium damnati fuerint ab Ecclesia, & sæculari Iudicio assignati, animaduersione debita puniãtur*. E più a basso parlando de gl'Inquisitori dice.

a Pegna loc. cit. fol. 3.

b Spondan. anno 1224. n. 1.

Prętereà quicumque Hæretici reperti fuerint in Ciuitatibus, Oppidis, seu alijs locis Imperij per Inquisitores ab Apostolica Sede datos, & alios Orthodoxos Fidei zelatores, hi qui Iurisdictionem ibidem habuerint ad Inquisitorum, & aliorum Catholicorum Virorum insinuationem eos capere teneantur, & eos captos arctius custodire, donec per Censuram Ecclesiasticam damnatos damnabili morte perimant, qui fidei Sacramenta, & vitę damnabant.

E perche alcuno non dica con Fra Paolo, che gl'Inquisitori non poteano procedere contro gl'Heretici, se non per via di Scommunica, come pare che si ritragga da quelle parole: *Donec per Censuram Ecclesiasticam*, se bene questo nome di Censura importa seuera correzione, sentenza, e decreto. Seguita Federico, doppo hauer pigliato in protezione *Fratres Prędicatores de Ordine Prędicatorum pro fidei negotio in partibus Imperij nostri contra Hæreticos deputatos*, e dice.

Hęreticos verò, & quos ostenderint ipsi vobis in Iu-

risdictione vestra singuli capientes diligenti custodia detinendos, donec post Ecclesiasticę damnationis iudicium pœnam subeant, quam merentur.

Ma sfacciatissima menzogna è quella, che aggiunge Fra Paolo, mentre dice, che Federico commise la cognitione delle cause de gl' Heretici a gl' Ecclesiastici, e la condannatione a' Giudici secolari, come se i Pontefici, e Sacri Canoni, & i Sacri Concilij, e l'istesso Federico non parlassero in contrario, e chiaramente non si scorgesse, che questa delegatione fù fatta dalla Sede Apostolica a gl' Inquisitori, e l' essecutione delle sentenze, ch' eglino doueano promulgare, fù parimente dalla Chiesa commandata a' Giudici secolari.

Ne meno infelice riesce Fra Paolo nel dire, che Federico fù il primo, che imponesse la pena della morte a gl' Heretici, perciochè egli non hà vedute le Costitutioni di Teodosio, e di Valente *a*, nelle quali oltre l'altre pene, è fulminata quella della morte contra Manichei. In quelle parole: *ultimo supplicio tradendis b*. La qual pena parimente è imposta contra i dogmatizanti illecite dottrine *c*, come si vede dalle parole della Legge: *ultimo etiam supplicio coerceantur, & qui illicita docere tentauerint.*

E questa pena per la medesima ragione è stata stesa a coloro, che apprenderanno simiglianti dogmi, e dottrine *d*, anzi secondo Paolo Diacono Michaele Imperadore di Costantinopoli la decretò contra tutti gli Heritici *e*.

In si fatto errore è ancor caduto lo Spondano nelli suoi

a l. Ariani. & l. quicumq; c. de Hæreticis

b l. Ariani.

c l. quicũq; cos.

d Suarez de fide. disp. 23. sect. 2.

e Paulus Diac. lib. 14. Histor. Suar. loc. cit.

ſuoi Annali nell'anno 1224. n. 1.

Fa dunque di meſtieri di confeſſare, che ſe al tempo della Coſtitutione di Federico gl'Inquiſitori poteuano condennare gl'Heretici, eglino haueſſero il Tribunale formato, e non ſi cominciaſſe ad ergerlo ſolamente nell'anno 1250.

Dalla Prouincia di Toloſa ſi dilatarono ben toſto nell'altre Prouincie del Chriſtianeſimo gl'Inquiſitori: ma tralaſciando io per hora di ſcriuere di ciaſcheduna di eſſe, alla ſola Italia volgerò il mio diſcorſo.

L'Hereſia de' Catari, e de' Manichei, che non affatto eſtinta, tornò a riſorgere in Lombardia ſotto il Pontificato d'Honorio III. obligò quel Ponteficе a richiamare dalla Gallia Narboneſe S. Domenico a finch'egli con la ſua Santità, e con la ſua dottrina liberaſſe quella Prouincia da male sì contagioſo *a*. Accompagnato il Santo dalle commiſſioni Apoſtoliche nelle Città di Milano, di Torino, di Vercelli, di Mantoua, di Ferrara, di Bologna, di Padoua, e di Breſcia piantò il Tribunale dell'Inquiſitione *b*. Era però tanta la moltitudine di quegl'empi, e sì enormi ſceleraggini commetteuano, che per rendere più ageuole la loro debellatione, iſtituì il Santo la Militia de' Croceſignati, da cui hebbe i natali il Terzo Ordine della Religione de' Predicatori *c*. Ne gli fallì in tutto il penſiero, percioche con l'aiuto de' fedeli aſcritti in quella Militia, debellò in gran parte la loro perfidia, ma non l'eſtinſe. Morì doppo sì generoſa impreſa il glorioſo Patriarca, e quantunque per la ſua morte s'accreſceſſe

a Param. lib. 2. tit. 2. c. 30. n. 1. Fernandez Pag. 38.

b Param. loc. cit.

c Param lib. 2. tit. 1. c. 3. n. 7.

crescesse a gl' Heretici il coraggio, non furono però gl'Inquisitori d'animo sì pouero, che abandonassero l'impresa, aiutati, e protetti mirabilmente dall' Editto di Federico Imperadore, non ancora diuenuto ribelle alla Chiesa, di cui habbiamo fatta poc'anzi mẽtione. Cotali principij hebbe sotto Innocentio, ed Honorio III. Sommi Pontefici l'Officio dell'Inquisitione. Gregorio IX. che succedè ad Honorio, per dar miglior forma al Santo Tribunale, del cui vtile segni certi appariuano, destinò Gofredo di Castiglione Cardinale di S. Marco suo Legato in Lombardia, e creò Inquisitore di Milano il Padre Gualla *a*. Vniti il Legato, e l'Inquisitore col Vescouo della Città alla presenza di quel Senato formarono alcune Ordinationi, le quali da Innocentio IV. e da Alessandro IV. confermate, indi per tutta Italia s'osseruarono *b*.

Al Padre Gualla succedè Fra Guidotto da Sesto *c*. A Fra Guidotto, Fra Pietro da Verona *d*, quegli ch' empiamente vcciso sù la via, che da Como conduce a Milano, riposto frà il numero de' Santi Martiri, col nome di S. Pietro Martire volgarmente è chiamato. Fra Pietro cominciando ad esercitare la sua Carica, publicò alcune nuoue Ordinationi fatte da Gregorio IX. & aggionse ad esse vna stretta obligatione al Gouernatore della Città, di giurare la loro osseruanza, e di riceuere dal successore nel gouerno lo stesso giuramento, ch'egli hauea prestato *e*. E l'istesso Gregorio, come habbiamo accennato di sopra, diede facoltà al Prouinciale di Lombardia dell'Ordine de' Predicatori

a Coir. in Hist. Mediol. p. 2. Spond. an. 1229. n. 8. Fernand. Pag. 35.

b Param. lib. 2. tit. c. 30.

c Fernand. pag. 53.

c Fernand, pag. 52.

d Fernand, pag. 54.

e Param. d. c. 30. n. 7.

ri di eleggere nelle Città di quella Prouincia Inquisitori della sua Religione con autorità di procedere secondo il tenore delle sue Costitutioni contra i Patareni, & altri Heretici.

Innocentio IV. che doppo la Morte di Gregorio fù assonto al Pontificato, non solamente approuò tutto ciò, che dal suo Antecessore era stat' ordinato, ma deputò nuoui Inquisitori nella Romagna, e nella Marca Treuigiana *a*. (Contiene la Marca Treuigiana tutto quel tratto di paese, che si riserra fra'l Mincio, e'l Pò, s'estende sino a Capo d'Istria, e racchiude nel suo seno la stessa Città di Venetia, da cui anticamente traheua il nome tutta quella Prouincia.

a Pegna in collect. lit. Apost. f. 6.

Alla deputatione de gl'Inquisitori aggionse Innocentio Ordini, e Costitutioni da osseruarsi da' Rettori delle Città di quelle due Prouincie, e commandò, che ne' Libri de' loro Statuti registrar le facessero *b*.

b Pegna vt s. fol. 7.

Frà queste Costitutioni, vna vi è che contiene l'obligo accennato di sopra del giuramento da prestarsi da' Rettori delle Città. In oltre obligò i Rettori medesimi ad eleggere all'istanze de' Vescoui, e de gl'Inquisitori alcune persone Cattoliche e da bene, le quali con ogni diligenza douessero ricercare gl'Heretici, e ritrouati condurre alle carceri Ecclesiastiche. Aggionse Innocentio alle sue Costitutioni quelle di Federico, e commandò a gl'Inquisitori di Lombardia, della Marca Treuigiana, e di Romagna, che astringessero i Rettori delle Città sotto pena di scommunica, e d'Interdetto a registrarle ne' loro Statuti, & inuiolabil-

mente

mente ad osseruarle. Reuocò i Priuilegij, e gl'Indulti in vigore de' quali alcuni si sottraheuano al Registro, & al giuramento, & ordinò, che si procedesse contro que' Magistrati, che à ciò fare si rendessero disobedienti, e contumaci, *a*.

a Pegna loc. cit. pag. 11. & 12.

Ne fù sì tosto doppo la morte d' Innocentio eletto in Pontefice Alessandro IV., che rinouò gl' Ordini à gl' Inquisitori di procedere contro gl' Heretici secondo il tenore delle Costitutioni d' Innocentio. Rimosse alcuni dubij, che vi erano: prorogò i termini d' eseguire il contenuto in alcuni Capitoli di esse, & altri ne dichiarò, *b*. Destinò Commissarij contro il Cõmune di Mantoua, che non solamente ricusaua di far registrare frà le sue Leggi le Costitutioni d' Innocentio mà perch' egli haueua publicato alcuni Editti, co' quali la libera giurisdizione de gl' Inquisitori impediua *c*; ridusse all' obedienza Filippo della Torre Podestà di Genoua, pur anch' egli renitente in far registrare frà gli Statuti di quella Città le Costitutioni d' Innocentio, e di Federico *d*. Diede nuoui Ordini per la loro osseruanza, e concedè molte facoltà a gl' Inquisitori per la buona direzione de gl' affari della Fede *e*.

b Pegna loc. cit. fol. 24. 25. cum seqq.

c Fernand. pag. 125.

d Fernand. pag. eadem

e Pegna loc. citato

Seguitarono le pedate d' Alessandro Vrbano IV., e Clemente IV. Quegli con annullare gli Statuti, e le Leggi de' Prencipi secolari dalla dispositione de' quali potesse risultare diretto, ò indiretto impedimento alla Santa Inquisitione, e con ordinare, che i Decreti Pontificij, ed Imperiali fossero inuiolabilmente eseguiti *f*; Questi col registrarle nelle proprie Costituti-

f Pegna fol. 52.

oni

oni, e con decretare, che quelle d'Innocentio, secondo le dichiarationi d'Alessandro fossero prontamente obedite *a*. Doppo la morte di Clemente, ancorche restasse vacante la Sede Apostolica per lo spatio di 33. Mesi, procedettero nientedimeno vigorosamente gli Inquisitori al castigo de gli Heretici. L'Inquisitore di Milano fece gettare a terra, e distruggere affatto il Castello di Mozanica, asilo, e ricouro di quegli empj *b*, ed in altre parti furono con varij supplicij puniti. Sin'al Pontificato di Nicolò III. io non ritrouo nuoua Costitutione Pontificia, ò alcun'ordine dato a gl'Inquisitori nella soddetta materia. Nicolò, confermate le Costitutioni de' suoi Predecessori, diede facoltà all'Inquisitore della Marca Treuigiana d'assoluere i Veronesi, scommunicati da Clemente IV. pe'l ricetto ch'essi diedero à Corrado Venosta Reo d'hauer fatto vccidere Fra Pagano da Bergamo Inquisitore di Como, e di procedere contra il medesimo Corrado, suoi complici, e fautori *c*.

a Pegna fol. 57.

b Corius in Historia Mediol. 2. p. Fernand. pag. 56.

c Bzouius an. 1278. n. 33. Fernand. pag. 164.

I Parmigiani furono da Martino IV. e da Honorio IV. castigati pe'l tumulto *d* riferito da Fra Paolo, bench'egli col suo solito costume lo rappresenti caggionato dall'indiscretezza dell'Inquisitore, cosa molto lontana dal vero, come io mostrerò più auanti.

d Pegna loc. cit. pag. 69.

Honorio pieno di zelo in conseruare illesa la Cattolica Religione, hauend'hauuta notitia, che dal Senato Venetiano non erano state registrate le Costitutioni Apostoliche, ed Imperiali publicate contro gli Heretici, mentre ciò era stato eseguito da tutte l'altre Città

C della

della Lombardia, e della Marca Treuigiana, e veggẽdo, che l'Heresia de' Consolati s' iua auanzando in Italia, e gran parte di loro erasi ricouerata nella Città di Venetia, died' ordine à Fra Filippo di Mantoua de' Minori Conuentuali di S. Francesco Inquisitore nella Marca Treuigiana, ed in Venetia, di ammonire quel Senato à riceuere le Costitutioni mentouate di sopra, & inserirle fra' suoi Statuti. Non hebbe quest' ordine la sua esecutione nel Pontificato d'Honorio: onde Nicolò suo Successore con Breue particolare agramente sene dolse, se ne risentì, & al risentimento aggionse le minaccie. Io registrarò quiui le parole del Breue, affinche à gli occhi d'ogn' vno appaia la verità del fatto *a*.

a Ex Registro literarum de Curia Nicolai IV. f. 96.

Dilectis Filijs Nobili Viro Duci Consiliarijs, & Communi Venetorum.

Inter cæteras sollicitudinis nostrę curas, illa nec indignè prçcipua esse debet, vt circa ea studeatis Vos habere sollicitos, per quę vobis commoda salutis proueniant, & famę vestrę prçconium suscipiat incrementum. Dudum siquidem in minori officio constituti, & prouecti, postmodum Diuinæ dispositionis arbitrio ad Apicem Apostolicę Dignitatis, accepimus, quòd etsi Ciues aliarum Ciuitatum Marchię Taruisinę Constitutiones contra hęreticam prauitatem editas, ac olim deuotè, promptèque receperint, facientes ipsas in suis Capitularibus annotari, & Rectores Ciuitatum ipsarum iurauerint, se seruaturos easdem, & facere obseruari ab omnibus suæ Iurisdictioni subiectis; Vos tamen illas, quanquàm super hoc ab Inquisitoribus prauitatis eiusdẽ in Venetijs, & Marchia

chia ipsa dudum, & nouissimè per dilectum Filium Fratrem Philippum de Mantua Ordinis Minorum, Inquisitorem prauitatis eiusden in partibus sic prędictis de mãdato fel. rec. Honorij Papę IV. Prędecessoris nostri, sibi facto viuę vocis oraculo præsentibus Fratribus nostris S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, pluries requisiti fueritis, nondum recipere curauistis. Propter quod in Ciuitate præfata prauitatis ipsius pestis lethifera inualescit, multosque huiusmodi labe pollutos, qui Consolati vulgariter nuncupàntur, iam prout fide dignis reuelatur affatibus, contigit inibi reperiri: de quo tantò profundiùs perturbamur, & acerbiùs sauciamur in intimis, quantò Vos, & Ciuitatem prædictam ampliori fauore prosequimur, & sinceriùs gerimus in visceribus caritatis. Quia igitur inter alia desideria cordis nostri hoc propensius quærimus, & ardentiùs affectamus, vt hostium fidei Christianę damnatis ausibus, omninò depressis, vt ipsius fidei vigor de bono semper augeatur in melius, & extendantur, fauente Domino, fines eius, Vniuersitatem vestram monemus, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus diligentiùs attendẽtès, quod Constitutionum ipsarum prompta quamuis sera susceptio, vobis penes fidelium populos, laudum sonora præconia, & apud Deum meritorum cumulum adaugebit, eas à Dilectis Filijs Inquisitoribus, vel Inquisitore prauitatis eiusdem in Venetijs, & in Marchia memorata, promptis recipientes animis, cum super hoc requisiti fueritis, ab eisdem illas in Capitularibus vestris faciatis, difficultate submota qualibet, annotari, exinde

nũquam temporibus abolendas; Tuque Fili Dux, quòd eas seruabis, & ab omnibus tuę Iurisdictioni subiectis facies obseruari, præstes corporaliter Iuramentum, ac etiam Inquisitores prauitatis eiusdem per Apostolicæ Sedis prouidentiam in Venetijs, & eadem Marchia deputatos, & in posterum deputandos, non solum suum contra persecutores ipsius fidei permittatis in Ciuitate, & Districtu uestris liberè officium exercere, sed ut in eo efficaciùs ac fructuosius habere se ualeant, eis opportunis fauoribus, consilijs & auxilijs ASSISTATIS; ita quod perinde vobis, Altissimi Filium, cuius in hac parte negotium agitur, magis, ac magis constituatis propitium, fauorabilem, & benignum, Nosque deuotionem vestram, quam in hoc promptam, & facilem cupimus inuenire, condignis laudibus attollamus; alioquin cum circa iam dictæ negotiũ fidei feruens, & sedula nostra versetur intentio, vt illa per nostræ sollicitudinis studium, superni fauoris cooperante præsidio, amplum suscipiat incrementum, & ad confusionem suorum hostium, ac exterminium persecutorum ipsius summopere intendamus, vrgente Nos officij debito pastoralis, nequaquam pati poterimus quantumcunque vos, & Ciuitatem eandem sinceris diligamus affectibus, & libenter vobis, quantum cum Deo poßumus deferamus, Nobisque valde displiceat si vos, & Ciuitatem ipsam tantæ, tamque notabilis, & horrendę infamię turbo tenebrosus inuoluat, quin per Nos ipsos, & per Inquisitores eosdem, prout ipsis ratione officij, & ex potestate noscitur concessa, competere, contra vos, & etiam contra Ciuitatem prædictam spiritualiter, & temporaliter

ter, sicuti facti qualitas suggerit, & expediens fore putabitur, procedatur. Datum Reatę XV. Kalend. ∞bris anno primo.

In tal guisa esortaua, e minacciaua Nicolò col suo Breue, onde vditesi in Senato, e l'esortationi, e le minaccie del Papa, hebbe per bene la Republica di non dilatare più l'obedienza; e quantunque non facesse registrare frà le sue Leggi le Costitutioni publicate dalli Pontefici, e da Federico contra gli Heretici, prese tuttavia subito parte nel Conseglio de' Pregadi, con la quale stabilì, che il solo Doge, senza che vi fosse di mestieri di conuocare ogni volta il Senato, hauesse piena autorità di dare l'aiuto necessario à gl'Inquisitori, qualunque volta eglino il ricercassero: In oltre prese risolutione, che si elegesse vn Depositario all'istanze de' medesimi Inquisitori, appresso il quale si depositasse sufficiente somma di denaro per le spese necessarie al mantenimento de' medesimi Inquisitori, e del Santo Tribunale, affinch'eglino non hauessero da ricercarlo altronde, che dall'istesso Depositario, aggionse alla parte, che l'vtile dell'Officio si douesse riceuere dal Depositario à prò del Commune di Venetia. In conformità di queste rissolutioni dal Doge, e dal Consiglio fù spedito mandato di procura à Marco Bēbo, & à Nicolò Quirino, poco dianzi mandati dalla Republica Ambasciatori al Pontefice, che tuttauia dimorauano in Roma. Rappresentarono i Procuratori al Papa ciò, che haueuano in commissione dal Doge, e dal Senato, e la facoltà data loro di prommettere l'

osseruanza

osseruanza di tutto ciò, ch'era stato dalla Republica deliberato. Il Pontefice accettò l'offerte, e le promesse, & esortò il Doge, e 'l Senato al loro adempimento col seguente Breue.

Dilecto Filio Nobili Viro Duci, Consilio, & Communi Venetorum.

Ex Registro Nicolai IV. an. 2. epist. 547. f. 233.

Ascendentes ad Apostolicam Sedem dilectos Filios Nobiles Viros Marcum dictum Bembo, & Nicolaum Quirini Nuncios, & Sindicos, seu Procuratores vestros solita benignitate recepimus; & tàm quæ coram Nobis ex parte vestra proponere uoluerunt, quàm quæ continebantur in procuratorijs, siue in instrumentis, super eorum Sindicatu confectis, attentè audiuimus, & intelleximus diligenter. Porrò præfati Sindici iuxta suæ commissionis tenorem in negotio procedentes pro vobis, & nomine vestro, formiter promiserũt, quòd præsto erunt Inquisitoribus prauitatis hæreticæ ad ipsorum officium efficaciter exequẽ. Tu Fili Dux absque ulla requisitione Consilij, opportunum auxiliũ, cùm ab eis requisitus extiteris, exhibebis; quòdque depones pecuniam penes aliquem in Venetijs, à vobis cõmuniter Inquisitorum ipsorum nomine deputatum. Ita quòd quicumque Inquisitores præfati pro eiusdem executione officij pecunia indigebunt, alibi pecuniam quærere nõ cogantur, prout in Instrumento publico, super huiusmodi promissione plenius, & seriosius continetur. Nos autem deuotionem in hac parte vestram, & quantum sit vobis cordi negotium fidei experiri volentes, Vniuersitatem vestram rogamus, & hortamur attente, per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus pro Diuina, & Apo-

stolicę

stolicæ Sedis reuerentia promissionem eandem nomine, ut præmittitur, vestro factam, sic deuotè, sollicitè, & efficaciter adimplere curetis, impendendo Inquisitoribus ipsis super exequendo eorum officio consilium, fauorem, & auxilium opportunum, vt exindè à Domino primò, & à Nobis, dignum commendationis titulum consequi valeatis; nec oporteat, si secùs fieret, per Apostolicæ Sedis prouidentiam, aliud in hac parte remedium adhiberi. Tenores autem procurationum prædictarum presentibus fecimus adnotari, qui tales sunt.

In Dei Nomine Amen. Anno eiusdem Natiuitatis 1289. die 4. Augusti, secundæ Indictionis. Ex tenore huiusmodi publici Instrumenti appareat manifestè, quòd Illustri D. Ioanne Dandalo Dei gratia Venetiarum, Dalmatię, atque Croatiæ Duce, Domino quartæ partis, & dimidiæ totius Imperij Romaniæ existente, cum suo minori, & maiori Consilio Communis Venetiarum ad voces præconias, & sonum Campanæ more solito congregatis, capta fuit pars, & ordinatū, & firmatū per ipsum Ducē, & per prædicta Consilia, quòd D. Dux habeat à maiori Consilio plenam auctoritatem, vt ab eodem Consilio fuit eidem concessa, dandi solus auxilium Inquisitoribus pro officio hæreticæ prauitatis exercendo in Venetijs, quandocunque ab ipsis Inquisitoribus fuerit requisitus, sine alterius requisitione Consilij. Item quòd deponatur pecunia penes aliquem deputatum in Venetijs per Commune ad nomen Inquisitorum, ita quòd quandocunque Inquisitores indigerent pecunia pro officio, quòd non oporteret eos alium perquirere, nisi istum sic deputatum, qui teneatur,

&

& debeat quando requisierint sibi dare, & recipiat per Commune Venetorum omnem utilitatem, & prouentū, qui ex officio prouenirent, in cuius rei fidem, & euidentiam pleniorem dictus D. Dux mandauit de prædictis Instrumentum publicum per me Martinum Rauignani Notarium, & Ducatus Venet. Scribam fieri, & sua Bulla plumbea communiri. Actum Venetijs in Ducali Palatio. Ego Martinus Rauignani Imperiali auctoritate Notarius, & Ducatus Venetiarum Scriba ijs omnibus interfui, & de mandato dicti D. Ducis scripsi, & in publicam formam redegi.

Item in Dei Nomine Amen. Anno eiusdem Natiuitatis 1289. die 4. Augusti secundæ Indictionis. Illustris D. Ioannes Dandalus Dei gratia Venetiarum, Dalmatiæ, atque Croatiæ Dux, Dominus quartæ partis, & dimidię totius Imperij Romaniæ, de voluntate, atque expresso consensu sui minoris, atque maioris Consilij, & Communis Venetiarum ad sonum Campanarum, & uoces præconias more solito congregatorum, & ipsa Consilia, & Homines ipsorum Consiliorum cum eodem D. Duce simul vice, & nomine Communis Venetiarum fecerunt, constituerunt, & ordinauerunt suos Nuncios, & Sindicos & Procuratores Nobiles Viros, videlicet, Marcum Bembo, & Nicolaum Quirini Ambasciatores fideles dicti D. Ducis in Curia D. Papæ licet absentes, & quemlibet eorum in solidum, ita quòd non sit potior conditio occupantis, & quòd si vnus eorum inceperit, alter possit prosequi, & complere ad offerēdum, promittēdum, & firmādum nomine Communis Venet. D. Summo Pontifici.

tifici, & Ven. Patribus S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, vel alijs quibuscunque uidebitur, quòd D. Dux solus dabit auxilium Inquisitoribus hæreticæ prauitatis pro Inquisitionis officio exercendo in Venet. quandocunque ab ipsis Inquisitoribus fuerit requisitus, sine alterius requisitione Consilij. Item quòd deponetur pecunia penes aliquem Deputatum in Venet., & Commune Venetiarum ad nomen Inquisitorum, ita quòd quicunque Inquisitores indigerent pecunia pro officio, quòd non oporteat eos aliò perquirere, nisi istum sic Deputatum, qui teneatur, & debeat, quando requisierint, sibi dare, & recipiat pro Communi Venet. omnem vtilitatem, & prouentus, qui ex officio prouenirent, promittens firmum, & ratum habere quidquid fecerint, vel eorum alter fecerit de prædictis, sub obligatione bonorum Communis Venet. In cuius rei testimonium, & euidētiam pleniorem dictus D. Dux, & dicti de Consilio, rogauerant per me Martinum Rauignani Notarium infrascriptum fieri hoc publicum Instrumentum, quod dictus D. Dux mandauit sua Bulla plumbea communiri. Actum Venet. in Ducali Palatio, præsentibus Magistro Tanto Cancellario, Rustiduno Benintēdi, Ziliolo de Zanizo, & Gusinerio de Mandonio Notarijs, & Ducat. Venet. Scribis

Ego Martinus Rauignani *Imperiali auctoritate Notarius, & Ducatus Venet. Scriba prædictis omnibus interfui, & de mandato D. Ducis scripsi, & rogatu prædictorum in publicam formam redegi. Dat. Reate V. Kalend. Septembris anno 2.*

Questo è quello, che veramente seguì frà Nicolò

IV. Sommo Pontefice, il Doge, e la Republica di Venetia, e non que' Concordati, che con tanta iattanza, per non dir sfacciatagine hà publicati Fra Paolo, s'egli procedendo con buona fede, gli hauesse riportati come conueniua, non hauerebbe mendicate l'occasioni di riempire la sua Historia, e 'l suo Discorso di mille falsità, e d'innumerabili menzogne. E sì come egli è stato menzogniero, mentre hà voluto dare ad intendere, che l' heresie nate, ò dispareri, che seguirono fra' i Papi, e gl' Imperadori, diedero i natali all' Officio dell' Inquisitione; percioche, come habbiamo dimostrato di sopra, non fù in que' tempi ne meno sognato il nome d' Inquisitione, ò d' Inquisitori, così si conuince di bugia in ciò, ch' egli dice, che la Republica per volersi diffendere dall' herêsie, deliberasse, che fossero eletti huomini da bene, e discreti, per inquirere contra gli Heretici; che il Patriarca di Grado, il Vescouo di Castello, e gli altri Vescoui del Ducato di Venetia, da Grado sino à Cauerzere giudicassero dell' opinioni loro; e quelli, che da alcuno de' Vescoui fossero dati per Heretici, restassero poi condennati al fuoco per sentenza del Doge, e de' Consiglieri, e della maggior parte di loro, perche dall' Historie Venete raccogliamo noi tutto il contrario. Dice à questo proposito Andrea Dandolo.

Marinus Maurocenus Dux promulgatur anno Domini 1243. Nam post renunciationem Prædecessoris Ciues Veneti in electione Ducis discordiam ex parilitate votorum aliàs ortam euitare cupientes, sanxerunt, quia sicuti

ſicuti Dux à maiori parte quadraginta Electorũ eligebatur, ita nunc per maiorem partem quadraginta vnius eligi debeat, & electus Iuramentum pręſtet de conſtituẽdo probos Viros pro inquirendis hæreticis, & inuentos ad Prelatorum iudicium comburere teneantur.

Dalle parole d' vn Hiſtorico Nobile Venetiano, ſi raccoglie euidentemente, che la parte de gli huomini da bene eletti dal Doge, era di ricercare diligentemẽte gli Heretici dimoranti nella Città di Venetia, e nello Stato della Republica.

La parte del Patriarca, e de' Veſcoui, era di condẽnare giudicialmente i ritrouati Heretici.

La parte del Doge, e del Senato, era di eſeguire neceſſariamente le ſentenze de' Prelati.

Queſta Iſtitutione è apunto quella, che ſi contiene ne' Sacri Canoni, ne' Concilij generali, e nelle Coſtitutioni Apoſtoliche: ella haſſi da oſſeruare, e non quella delle Leggi ciuili, eſſendo ſtato legitimamente dalla Chieſa dichiarato, che il delitto d' Hereſia è puramente Eccleſiaſtico, e di cui la cognitione non ſi può ſeparare dal fatto, come vedremo più auanti. L' intentione adunque del Senato con queſta parte, ò deliberatione fù di dare autorità al Doge, ch' egli ſolo coſtituiſſe Huomini da bene per cercare gli Heretici dimoranti in Venetia, conforme alla diſpoſitione delle Coſtitutioni Apoſtoliche, & alle deliberationi fatte pochi anni auanti nel Concilio Vniuerſale di Laterano, in cui furono preſenti gli Ambaſciadori della Republica: e non già di voler dare facoltà al Doge,

& à Consiglieri, ò alla maggior parte di loro di promulgare sentenze contro gli Heretici dichiarati per tali da' Prelati Ecclesiastici; la deputatione di questi huomini da bene fù commandata da Gregorio, e da Innocentio, come s' è accennato di sopra, e ne sono state commendate quelle Città, le quali prestando in ciò vbidienza al Romano Pontefice, hanno eletti alcuni loro Cittadini à ricercare gli Heretici; così apunto Clemente VII. diede *a* molta lode con vn suo Breue al Commune di Brescia, mentre per diffendere quella Città dall' heresia di Lutero, haueua eletti tre Cittadini; à ricercare, à scacciare dalla medesima Città gli Heretici, & à procurar, che fossero da' Giudici Ecclesiastici puniti; Ma si come questi tre Cittadini non erano guerniti di veruna autorità giudiciale, ne Inquisitori con tale autorità poteano chiamarsi; così gli huomini da bene, eletti dal Doge, altro non doueano operare, che vsar diligenza per rinuenire gli Heretici dimoranti in Venetia, & à riceuere le notitie, che ad essi fossero date, per portarle a' Giudici Ecclesiastici, & à gl' Inquisitori. Questi formando poi processo legitimo, veniuano alla sentenza, e s' ella era di morte, era successiuamente, e necessariamente eseguita dal Doge, e dal Senato. Questa necessità importano le parole di sopra accennate: *Ad Prælatorum Iudicium comburere teneantur*.

a Pegn. coll. literar. Apost. pag. 136.

Matteo d' Afflitto huomo celebre nelle materie legali, ne' suoi dotti Commentarij, ch' egli hà fatto sopra le Costitutioni del Regno di Napoli nel lib. 1. nel

tit. de Hæreticis . & Pactarenis, rub. 1 al n. 34. dice queste notabili parole :

Iudices Laici in Regno debent etiam inquirere Hæreticos, sicut alios malefactores: quod intelligo esse verum, ad effectũ , vt remittant ad Iudices Ecclesiasticos, quia hoc crimen hæresis est crimen merè Ecclesiasticum, & sic eius cognitio , solùm ad Ecclesiam pertinet ; sed executio pœnæ corporalis spectat ad Iudicem Laicum, &c.

Sfacciata menzogna adunque è quella di Fra Paolo, mentre egli dice , che li Vescoui giudicauano, se l'opinione de gl' Inquisiti conueniua alla Fede, lo che fatto, il Doge e i Consiglieri faceuano la sentenza, non come meri essecutori , ma come veri Giudici, essendosi egli finta vna parte à suo capriccio, e non conforme al racconto, che ne fà Andrea Dandolo .

Peggiore di tutti è la falsità, e bugia, che cerca costui di persuadere , che l'Officio dell'Inquisitione nel Dominio Veneto non è dipendente dalla Corte Romana , ma proprio della Serenissima Republica, ed indipendente , eretto, & istituito per la medesima, e stabilito per contratto, e concordato con la Sede Apostolica ; e però deue reggersi con le proprie consuetudini, & ordinationi, senz'obligo di riceuere ordini d' altroue, cercando di comprouare questa sua falsissima assertione con quattro friuole ragioni .

La prima , che gli ordini fatti da Innocentio IV. e dalli Pontefici seguenri per istabilire in ogni Città l' Officio dell'Inquisitione , non hebbero luogo nella Republica .

La

La seconda, perche l'Officio dell'Inquisitione non è istituito in virtù d'alcuna Bolla Pōtificia, ma per deliberatione del maggior Conseglio.

La terza, perche il Pontefice Nicolò diede solamēte consenso à ciò, ch'era stato deliberato dalla Republica.

La quarta, perche le spese, e gli emolumenti dell'Officio, erano del publico, e non de gli Ecclesiastici.

E se bene à conuincere Fra Paolo di falsario, bastarebbe il contenuto ne' Breui registrati di sopra; tuttauia veggiamo, se il Trattato fatto frà Nicolò IV. e la Republica di Venetia, si può dire Concordato, ò Contratto.

Il Concordato suppone vna differenza, ò lite, che verta sopra vna materia dubbia *a* frà particolari persone; la renitenza, che mostra il suddito d'vdidire al Prencipe nelle cose giuste, non è lite, ma mera disobedienza.

a l. p. de transact.

Hor qual cosa più giusta poteuano commandare i Pontefici a' Prencipi secolari di quella dell'estirpatione de gli Heretici? s'eglino nelle materie di fede sono sudditi alla Chiesa, & in conseguenza al Vicario di Christo supremo Capo di essa. Commanda Innocētio IV. che i Prencipi, & i Magistrati secolari registrino ne' loro Statuti le Ordinationi, ch'egli haueua fatte per tenere netta l'Italia dalla pestilenza hereticale: il Doge, e'l Senato non obediscono, come haueuano fatto tutti gli altri Prencipi d'Italia secondo il racconto fatto da noi. I Pontefici Successori di nuouo esorta-

no, Nicolò IV. minaccia, e vuol'essere obedito. il Doge, e 'l Senato obediscono nelle parti sostantiali, contenute nelle Costitutioni d'Innocentio: e vorrà dare ad intendere Fra Paolo, che questo sia Concordato, s'egli è parto di pura obedienza?

In oltre può ben dire Fra Paolo, che la Città di Venetia non eseguì prontamente gli Ordini del Papa; ma non già le Città dello Stato, percioche molte di esse non vennero in potere della Republica, se non molti anni doppo il Pontificato di Nicolò IV.

Treuigi per opra di Mastino della Scala cadde sotto il Dominio di San Marco l'anno 1339. *a*, e da tale acquisto, hebbe origine la grandezza della Republica in terra ferma. Padoua si resse alcun tempo da se medesima, finche occupata nell'anno 1237. da Ezelino, soggiacque per molti anni, contra la fede data, alla sua tirannia; ne venne in potere del Senato Venetiano, se non dell'anno 1405. *b*, nel qual tempo egli occupò pur'anco Verona, Vicenza, Feltro, e Belluno *c*. Brescia pochi anni doppo peruenne per opra de gli Auogadri, principali Cittadini di quella Città, nel Dominio della Republica, che la sottrassero all'Imperio di Filippo Visconti Duca di Milano *d*, & ad essa furono aggregate molte Valli. Bergomo nel 1428. fù lasciato a' Venetiani nella pace fatta, per mezzo del Cardinale Santa Croce, tra essi, e 'l Duca di Milano, *e*. Tutte le mentouate haueuano di già ammessi prontamente gl' Inquisitori, e registrate le Costitutioni Pontificie, ed Imperiali ne' loro Statuti.

a Pegna Hist. di Fer. l. 4. p. 289 ancorche Pietro Giust. dica dell' anno 1332 però poco importa. Amirat. Hist. Fiorent. lib. 8. pag. 319.

b Petr. Iustinianus Hist. Venet. l. 6. pag 181.

c Iustin. vt supra

d Iustin. lib. 6. pag. 197.

e Iust. lib. 7. pag. 210. Amirat. lib. 19. pag. 713.

La secõda ragione è pur'anco falsissima; percioche l'Officio dell Inquisitione fù istituito da Sommi Pontefici, come habbiamo di sopra dimostrato, & appoggiato prima al glorioso Patriarca San Domenico, indi a' Frati del suo Ordine, & a' Minori di S. Francesco. Sono ben chiare le Bolle di Gregorio IX. e d' Innocentio IV. per le quali sono istituiti gl'Inquisitori per tutte le Città della Lombardia, e della Marca Treuigiana a, e per conseguenza nella Città di Venetia, che frà termini della Marca Treuigiana si contiene. Ciò chiaramente appare dal Breue di Nicolò IV. in quelle parole, *ac etiam Inquisitores prauitatis eiusdẽ per Apostolicæ Sedis prouidentiam in Venetijs, & eadẽ Marchia deputatos, &c.* Ne per la parte presa dal Senato Venetiano, doppo le monitioni, e minaccie di Nicolò, si può dire, che sia stato istituito dalla Republica in quella Città l'Officio dell'Inquisitione, percioche quella deliberatione fù mero parto d'obedienza, & vn obligo di dare aiuto à gl'Inquisitori già destinati, e che molto tempo prima esercitauano il loro Officio in tutta la Marca Treuigiana, se bene con qualche difficoltà nella Città di Venetia, il che diede motiuo alle minaccie di Nicolò.

a Pegna in collect. Bullarum Apost. fol. 4. 6. & 7.

La terza ragione è più bugiarda dell'altre, perciòche dal secondo Breue di Nicolò, registrato di sopra, ben si vede, che quel Pontefice, non diede il solo consenso alle deliberationi, fatte dal Senato senza di lui saputa, ma riceuè l'obedienza dalli Procuratori della Republica sopra di ciò, che gli haueua commandato

to, lodò la pietà di quei Padri, e gli esortò ad osseruar le promesse.

La quarta non riesce meno infelice delle tre prime. E'vero, che nella parte presa dalla Republica, e nel mandato di procura, registrato di sopra, vi fù questa conditione, che l'vtile dell'Officio si douesse riceuere à beneficio del publico, ma si fatta conditione non fù accettata da Nicolò, come si vede dal suo Breue, e con ragione, perch'ella non era cosa da concedere per patto, ma solamente per gratia. Vdiamo ciò, che dice in questo proposito l'Autore, che seguita l'Historia del Dandolo.

Prælibatus Dux [nimirùm Ioannes Dandalus] Patriæ libertatē, & honorē assiduè recogitans, à Summo Pōtifice priuilegium obtinuit, quòd bona damnatorum de hæresi in Commune Venetiarum debeant deuenire, ita tamen quòd Commune ob hoc teneatur omnes expensas facere Officio Inquisitionis opportunas a.

a Odericus Raynal. an. 1289. n. 55. ver. meminit.

Fù dunque Priuilegio questo, e non Contratto, tanto più, ch'era tenuta la Republica à somministrare le spese à gl'Inquisitori, senza poter pretendere l'vtile delle Confiscationi; percioche, s'egli è douere, che dell'entrate publiche si costituisca salario al Maestro di Grammatica, & al Medico, & a'Professori dell'Arti, sarà molto più conueneuole, che dalle Republiche, e da Prencipi Secolari si costituisca sopra le proprie rendite salario competente à gl'Inquisitori, Medici, e Maestri spirituali, i quali tengono purgate, e le Città, e le Prouincie de' mali humori, che posso-

 no

no rouinarle. Sentiamo ciò, che dice in questo proposito il dottissimo Pegna *a*.

a Tertia par. direct. inquis. q. 104 comm. 153.

Alit sæpè Respublica Lanistam, alit Grammaticum, alit Medicum, alit denique alios Professores, & ingenuarum artium, & Artifices mecanicarum, magnis salarijs, & stipendijs conductos, & non alet Inquisitores, qui magno labore, & maiore cum vtiltate ei inseruiunt? Alebat olim prophana Ægyptus Sacerdotes è publico ærario, quia Idolorum cultui vacabant, vt scribit Romanus Pontifex in c. Non minus. extra de Immun. Eccles. & Respublica Christiana non alet Censores fidei, per quos intacta Religio, incorrupta fides; & recta Catholicorum Dogmatum obseruatio conseruatur?

Resta adunque prouato, che ciò, che concesse Nicolò IV. intorno all'vtile dell'Officio, fù priuilegio, e non Contratto, ò Concordato, percioche l'vtile spettaua al Tribunale, e le spese doueano di ragione farsi dalla Republica à gl'Inquisitori. GODONO di questo Priuilegio, se non in tutto, almeno in parte molti Prencipi d'Italia: Ne gode la Spagna, ne gode Portogallo; ne perciò già mai si è ritrouato Autore alcuno, che si sia sognato di dire, che per tal cagione sia l'Officio dell'Inquisitione proprio di que' Prencipi, e de' i Rè, come hà temerariamente ardito di dire Fra Paolo, pretendendo col fatto seguito, dice egli, nell'anno 1301. in persona di F. Antonio Inquisitore, di prouare la sua bugia. Io non hò ritrouato trà i registri della Sacra Congregatione notitia di questo fatto. Dico bene, che da esso si può raccorre tutto il contrario di

di ciò, che pretende Fra Paolo; percioche se F. Antonio fà monitorio a Pietro Gradenigo Doge, che douesse giurare d'osseruare le Costitutioni Papali ed Imperiali, da ciò si conosce chiaramente, che l'Officio dell'Inquisitione in Venetia non è proprio della Republica. Non haurebbe hauuta autorità F. Antonio di commandare al Doge, s'egli fosse stato Padrone dell'Officio, ne meno se fossero stati ambidue vgualmente Giudici, perche *par in parem non habet imperium*. Fà dunque di mestieri di cõfessare, che l'Inquisitore vsasse dell'autorità Apostolica, con la quale in tutte le parti del Christianesimo, era stato istituito l'Officio dell'Inquisitione, e non da Prencipi secolari.

Il Doge con la sua risposta mostrò d'hauer obedito alle Costitutioni d'Innoceotio IV. mentr'egli asserì d'hauer prestato quel giuramento, che richiedeua F. Antonio nella sua assontione al Dogato. Questo apunto è quello, che haueuano commandato Innocẽtio IV. Alessandro IV., & altri Sommi Pontefici; e se F. Antonio si quietò, si quietò vedendo, che il Doge haueua obedito, e non cederte già, perch'egli hauesse mala causa. Tanto bastaua all'Inquisitore col giuramento d'eleggere huomini da bene per cercare gli Heretici, e fargli abbrugiare, doppo che fossero stati sententiati da'Prelati, perche in ciò si compliua la sostanza delle Costitutioni Pontificie. Ma si scuopre anco nel racconto di questo caso fatto da F. Paolo vna manifesta bugia: dice egli hauer risposto a F. Antonio il Doge in scrittura publica, d'hauer giurato confor-

 me

me à quanto era ſtato Concordato con Nicolò IV. e pure nelle promeſſe fatte dalla Republica à quel Pontefice non vi è obligo alcuno di giuramento, come ſi vede eſpreſſamente nella Parte preſa dal Senato, nella procura fatta à Marco Bembo, e Nicolò Querini, e ne' due Breui di Nicolò, di ſopra regiſtrati. L'obligo di giurar l'eſtirpatione de gli Heretici fù impoſto a' Dogi nell'elezione di Marino Moroſini, ſeguita nell' anno 1243. le promeſſe fatte a Nicolò IV. ſeguirono dell'anno 1289. Hora veggaſi, ſe può mai eſſere, che Pietro Gradenigo riſpondeſſe all'Inquiſitore d' hauer giurato in conformità del Concordato di Nicolò IV. ſe 46. anni prima era ſtato iſtituito quel giuramento,

Paſſa di quì F. Paolo alla materia de gli Aſſiſtenti chiamati da lui falſamēte col nome d' Inquiſitori, Titolo, e nome non preteſo già mai dalla Republica, e perche non tornaua a lui il conto di ritrouarne l'origine, và ſognando antichità immemorabili, e menzogne inuerisimiliſſime; ſpero però io di ritrouarne il vero principio, e di moſtrare quanto F. Paolo ſi allontani dalla verità nel racconto, ch'egli fà dell' aggiuſtamento, preſo ſopra gli Aſſiſtenti in tempo di Giulio III.

Fù ſempre coſpicua la pietà della Republica nel riceuere, & eſeguire i Decreti de' Sacri Concilij, e particolarmente, mentre ſi tratta della conſeruatione della fede Cattolica, vnico mezzo di mantenere, e di proſperare lo Stato. Nel Concilio Lateranenſe celebrato l' anno di noſtra ſalute 1215. ſotto Innocentio III. fù

impoſto

imposto, come accennammo di sopra, vn'obligo strettissimo a' Prencipi di giurar d'esterminare da' loro Stati gli Heretici: sono le parole del S. Concilio nel Can. 3 le seguenti.

Moneantur autem, & inducãtur, & si necesse fuerit per Censuram Ecclesiasticam compellantur, seculares Potestates quibuscunque fungantur officijs, vt, sicut reputari cupiunt & haberi fideles, ita pro defensione fidei præstent publicè Iuramentum, quòd de terris suæ Iurisdictioni subiectis, vniuersos Hæreticos ab Ecclesia denotatos, bona fide pro viribus exterminare studebunt ita; quòd, quãdocunque quis fuerit in potestatem siuè perpetuam, siue temporalem assumptus, hoc teneatur Capitulum iuramẽto firmare.

A questo Concilio, come io dissi, furono presenti gli Ambasciadori della Republica, onde come pia, & obediente a' Decreti Conciliari, obligò il Doge à prestare nella sua assontione il predetto giuramento. Ne potendosi esterminare gli Heretici, se non si ritrouauano, volle la Republica, che il giuramento cadesse sopra il deputare huomini da bene per ritrouarli in conformità di ciò, che il medesimo Concilio haueua incaricato a' Vescoui, & a gli Arciuescoui nel medesimo Canone in quelle parole:

Tres, vel plures boni testimonij Viros, vel etiam si expedire videbitur, totam viciniam iurare compellat, quòd si quis ibidem Hæreticos sciuerit, vel aliquos occultauerit, seù à communi conuersatione fidelium vita, & moribus dissidentes, eos Episcopo studeat indicare.

Da

Da questi Ordini, e Decreti Conciliari hebbe origine senza dubbio il giuramento, che presta il Doge di Venetia, d'eleggere huomini da bene per ricercare gli Heretici. In progresso poi di tempo, hauendo i Sommi Pontefici esortato, e tall'hora commandato a' Prencipi, e Magistrati secolari d'assistere con la podestà del loro braccio à gl'Inquisitori, com' appare da vna Bolla d'Innocentio, data in Perugia l'anno 9. del suo Pontificato *a*, dalle Costitutioni d' Alessandro IV. date in Anagni l'anno 6. *b*, Bonifacio VIII. cõfermando le Bolle d'Innocentio, e d' Alessandro, vsa della medesima parola d' Assistenza nel cap. *vt comissi de hæret. in 6.*

a Pegna loc. cit. f. 14.
b Pegna loc. cit. fol. 48.

Il medesimo Nicolò IV. nel primo Breue, ch'egli scrisse al Doge, & alla Republica, di sopra registrato, commanda loro, che non solamente lasci a gl'Inquisitori il libero esercitio dell' Officio, ma, affinche con più efficacia, e con più frutto l'esercitino, con opportuni fauori, consegli, & aiuti, loro assistano. Hora questo nome d' Assistenti fù assonto da quegli huomini da bene, eletti dal Doge a ricercare gli Heretici, per condurli a' Vescoui, & a gl' Inquisitori.

Questo chiaramente si scorge dalla forma, con la quale si deputauano, ed è la seguente:

Nos Franciscus Donato Dux Venetiarum & c.

Conoscendo, niuna cosa esser più degna di Prencipe Christiano, che l' essere studioso della Religione, e difensore della fede Cattolica, il che etiam n' e commesso per la commissione nostra Ducale, & e stato sempre istituito dal-

li

li Maggiori nostri; però ad honore della Santa Madre Chiesa, hauemo eletti in questi tempi col nostro minor Cōseglio voi Dilettissimi Nobili nostri Nicolò Tiepolo, Dottor Francesco Contareni, e Marco Antonio Venier Dottore, come quelli, che sete probi, discreti, e Cattolici huomini, e diligenti in tutte le azioni vostre, e massimamente doue conoscete trattarsi dell'honore del Signore Iddio. E vi cōmettemo, che dobbiate diligētemēte inquirere contro gli Heretici, che si trouassero in questa nostra Città, & etiam admettere querele contra alcuno di loro, che fossero date, & essere insime col Reuerendissimo Legato, e Ministri suoi, col Reu. Patriarca nostro, e Ministri suoi, col Venerabile Inquisitore dell'heretica prauità, sollecitando cadauno di loro in ogni tempo, & in ogni caso, che occorrerà alla formatioue de' processi: alla quale etiam sarete ASSISTENTI, & etiam procurando, che siano fatte le sētenze debite contra quelli, che saranno conosciuti Rei. E di tempo in tempo ne auisarete tutto quello, che occorrerà, perche non vi mancaremo d'ogni aiuto, & fauore, secondo la forma della Promotione nostra &c. Data li 22. d' Aprile 1547.

Primo, Questa Commissione chiaramente dà il nome à gli huomini da bene, istituiti dal Doge per cercare gli Heretici, d' Assistenti.

Secondo, Non dà loro altra facoltà, che di cercare gli Heretici estragiudicialmente, douendo poi, ritrouati che gli hauranno, anco per mezzo delle querele, portarli al Nuncio, Patriarca, & Inquisitore, che sono li soli, e veri Giudici delle cause di fede.

Terzo

Terzo, La cura loro è di sollecitare i detti Giudici a formare i processi, & a promulgare le Sentenze l'esecutione delle quali è sola del Magistrato secolare, senza ch' eglino habbian verun' altra parte nel giudicio, che d' vna mera Assistēza *a*, la quale in buon linguaggio non importa altro, che vna mera odedienza a' Decreti di quei Giudici.

a Triuisan. d.35.n.2.lib.2.

Vdiamo ciò, che dicono in questo proposito, e S. Cirillo, e Procopio commentando le parole d' Isaia al cap. 60.

Ædificabunt filij peregrinorum muros tuos, & Reges eorum ministrabunt Tibi &c.

Dice Cirillo:

Reges, hic dicit, Principes populorum, qui assistunt Ecclesiæ Christi, satellitio munientes eam, & liberos eius veluti scuto protegētes, qui summis ornati honoribus, & Regium sceptrum habentes, Ecclesię assistunt, idest, obediunt; Assistentia enim obedientiam significat, cedunt enim diuinis, ac sacrosanctis vaticinijs, & precationem Ecclesiæ summo in pretio habent,

Seguita Procopio:

Hodie Romanarum Copiarum Duces, Regumque timor, insidias ab Ecclesia propellit, vel certè, cum, astādi verbo, vt legunt Septuaginta Viri, loco illius, ministrabunt, tibi vsus est Propheta, Reges obedituros esse, significauit, parent enim diuinis oraculis; & quod iubet Ecclesia, omni ratione venerantur, & seruant.

Questo è il puro Officio de gli Assistenti non solamente di fauorire, e di proteggere gl' Inquisitori, ma

di prestar loro ogni obedienza con gli aiuti opportuni, e necessarij.

Non tornaua conto a F. Paolo di rintracciare l'origine di questi Assistenti, ne il loro Officio; e perciò si è dimostrato ignorante; ma non hà potuto sfuggire il titolo d' impudente, mentre chiama gli Assistenti col nome d'Inquisitori. Titolo, come dissi, poco anzi, non preteso dalla Republica, ancorche eglino tall' hora siansi vsurpata molt' autorità sopra gl' Inquisitori, e le cause del S. Officio; onde l'assistenza si riduceua alla superiorità, e quell' aiuto, e fauore che si doueua a gl' Inquisitori, quando l' hauessero ricercato, erasi conuertito in dannosissima distruzione del Santo Tribunale, anzi a tal segno s' auanzò vna volta il Senato, che pretese di far Cōgiudici nelle cause d' Heresia co' Vescoui, e co' gl' Inquisitori i Rettori secolari delle loro Città, come si vede dalla Parte seguente.

Franciscus Donato Dei Gratia Dux Venetiarum, &c.
Nobilibus, & Sapientibus Viris Petro Sanuto de suo mādato Potestati, & Io. Francisco Emo Capitaneo Bergomi, fidelibus dilectis salutem, & deuotionis affectum.

Hauemo inteso con grandissimo dispiacer nostro, che in quella Città si ritrouano alcuni Heretici, i quali non solamente non viuono Cattolicamente, ma publicamente disputano, e cercano di persuadere a gli altri le opinioni Luterane, cosa, che non volemo comportare per modo alcuno. Per tanto col Conseglio nostro de X. e Zonta, vi cōmettemo, che, ritrouatoui con quello Reuerendissimo Vescouo, & Inquisitore, dobbiate insieme con loro, e doi Dot-

tori de i Primarij di quella Città, che a voi pareranno prediti di buona dottrina, non ostante alcuno altr' ordine, formar' diligente processo in questa materia, nella quale vi ritrouarete presenti in tutto quello, che si operarà, ouero, se qualche fiata, per alcun necessario impedimento, nõ potete voi interuenire, farete, che vi si ritroui il Vicario di voi Podestà appresso li predetti. Et vsarete ogni diligenza, acciochè il processo sia fatto in quel modo, che si cõuiene; e Noi possiamo intendere con buon fondamento, come passano le cose nell' importantissima materia predetta, e finito che sarà, lo mandarete immediate alli Capi del Cõseglio sopradetto, il qual poi che l' hauremo veduto, vi daremo auiso di quello ne occorrerà. Datum in nostro Ducali Palatio die 29. Nouembris Indict. 7. 1548.

A Tergo:

Nobil. & Sapient. Viris Petro Sanuto Potestati, & Francisco Emo Capitaneo Bergomi.

Quì cominciarono le querele, e le minaccie di Giulio III., percioche hauendo la Republica presa Parte nell'anno 1548., che i Rettori delle Città di Terra ferma douessero insieme co' Vescoui, e co' gl' Inquisitori esser Giudici nelle cause d' heresia, fè il Papa scriuere al Vescouo di Rauello suo Nuncio in Venetia vna lettera dell' infrascritto tenore:

Quanto alla Parte presa, che li Rettori delle Terre habbiano da procedere con gli Ordinarij, da vn canto nõ hà potuto sua Beatitudine non hauere in consideratione la conseruatione dell' autorità, e libertà Ecclesiastica, e dall' altro tenendo certo, che il fine di que' Signori non sia se non buono

buono, e degno della pietà, e zelo loro verso il seruigio di Dio, e dell' esaltatione della nostra Religione, è stata così sospesa, riseruandosi à farne scriuere quest' altra volta più risolutamente l' intentione sua.

Questa sua intentione gli fù spiegata l'ordinario seguente 29. Nouembre nella maniera infrascritta:

Intorno alla materia della Parte presa da quei Signori sopra il dare l' Assistenza à i Rettori nelle cause d' heresia, il Clarissimo Ambasciadore parlò hieri lungamente à N.S. e gli lesse una longa lettera, che la Signoria gli hà scritta sopra ciò. E perche hebbe da S.B. risposta molto ampla, e giustificata, fino à mostrargli li Canoni antichi, che parlano in termine, per li quali si uede manifestamente, che ne quei Signori, ne altri possono poner mano in questa materia, la quale è meramente spirituale, senza incorrere in Censure, e mettere in pericolo la salute dell' anime loro, cõ esser etiã causa di cattiuo esempio appresso gli altri, li quali pur troppo si sforzano d' ingerirsi piu oltre, che non gli tocca in queste cose, in modo che non solo si concluse, che se ne doueano astenere, ma anco si lasciò intendere, che per sua Santità non restarebbe, che non si publicassero, & innouassero per tutto li Canoni, e Decreti antichi, sopra ciò, acciòche alcuno non ne potesse pretendere ignoranza, ben desiderãdo, che quei Signori non piglino ombra, ò pensino, che S.S. faccia tal publicatione per loro, ma uniuersale per tutti, e per debito suo con affermargli, che questa deliberatione della Santità Sua era stata presa etiam prima, che la lettera di V.S. e l' Ambasciadore fosse udito. E perche le parti di quei Signori tanto Cattolici e Religiosi, sono di far

 dar

dar braccio à gli Ordinarij per l' essecutione de i loro Decreti, e sentenze, gli essortaua à contentarsi di quello l' Ambasciadore hà promesso di scriuere tutto pienamente, onde non accaderà, che V. S. vi faccia altro, rimettendosi al detto ragionamento.

Frà tanto publicò il Papa nella Capella del Venerdì Santo dell' anno 1551. la Bolla seguente.

a Pegna in cad. collect. pag. 152.

Iulius &c. a.

Licet à diuersis Romanis Pontificibus Prædecessoribus nostris, etiam per speciales Constitutiones in corpore Iuris insertas, fuerit ritè, & salubriter sancitum, atque decretum, vt sæculi Potestates, & Domini temporales, ac Prouinciarũ, Ciuitatum, Terrarum, & Locorum quorumcunque Rectores, quibuscunque Dignitatibus, Officijs, aut Nominibus censeantur, Diœcesanis Episcopis, & Inquisitoribus hæreticę prauitatis in ipso Inquisitionis negotio faueant, & assistant; Nemoque ex prædictis Potestatibus, Dominis, & Rectoribus, eorũque Officialibus de crimine Hæresis, cum merè sit Ecclesiasticũ, quoquo modo cognoscat, vel iudicet, neque Diœcesano Episcopo, vel Inquisitori, ipsius Inquisitionis negotio incumbenti, se opponere, aut ipsum aliquatenus impedire, vel impedientibus auxilium, aut fauorem sciẽter dare audeat, perpetuæ damnationis sentẽtia in eos, qui contra prædicta facerent, promulgata: quam si per annum animo sustinuerint pertinaci, ex tunc velut Hęretici condemnẽtur. Vsque adeò tamen in omnibus ferè non solũ Italię, verum etiam alijs Prouincijs, Ciuitatibus, Terris, & Locis complurium Laicorum, vt accepimus, mundanæ glo-

gloriæ processit ambitio, vel Sacrorum Canonum inscitia, vel Ecclesiasticę disciplinæ contemptus, ut in animarũ suarum perniciem, atque interitum Diœcesanos Episcopos, & Inquisitores, à Sede Apostolica institutos, Inquisitionis Officium exercentes; alij sub iustitiæ prætextu, ne ulli scilicet fiat iniuria, impedire; alij verò sub pietatis colore, ut sontes scilicet seuerius puniantur, se ipsis Diœcesanis Episcopis, & Inquisitoribus adiungere, & unà cum eis de ipso hæresis crimine cognoscere, processus formare, formatosque suo Iudicio submittere non erubescăt. Cui sanè morbo iam nimis latè progredienti, solitam, ac salutarem Ecclesiæ medicinam pro nostra Pastorali sollicitudine afferre cupiẽtes sæculi Potestates, Dominos temporales, ac Prouinciarũ, Ciuitatum, Terrarum, & Locorum Rectores supradictos, necnon quascunque alias sæculares Personas, tàm priuatas, quàm publico quouis munere fungentes, requirimus, & monemus, ac eis Iesu Christi Redemptoris nostri [cuius vices, licet immeriti, gerimus in terris] nomine præcipimus, ne Diœcesanos Episcopos, & Inquisitores ipsos in suo Inquisitionis negotio, ullo modo impediant, seu perturbent; neq; se in hæresis crimine cognoscẽdo, vel iudicando quouis etiã Assistentiæ, & fauoris colore, causa, vel occasione [nisi quatenùs ab ipsis Diœcesanis Episcopis, aut Inquisitoribus spontanea, & libera eorũ voluntate fuerint requisiti] se ingerãt; Ordinationes, prouisiones, & leges quascũq; de ipsius hæresis cognitione latas Sacris Canonibus obsistẽtes, & Ecclesiasticã Iurisdictionẽ impediẽtes sinè mora abrogent, & deleant, prout etiã Nos eas omnes inualidas

fuiſse

fuisse, & esse decernimus, & declaramus, ac ex nunc pro abrogatis, & deletis haberi volumus, & mandamus. Qui monitis his nostris non obtẽperauerint, quiuè sciẽter in prædictis consilium, auxilium & fauorem dederint, nouerint, se non solùm per sacras dictorum Prędecessorum nostrorum Cõstitutiones, verùm etiam per hanc nostram sanctionem, siuè sententiam, & declarationem perpetuò duraturam [quam auctoritate omnipotẽtis Dei, ac Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, ac nostra in ipsos non obtemperãtes, quacunque illi præfulgeant dignitate in his scriptis proferimus] communione fidelium, & omnium Ecclesiasticorum Sacramẽtorum perceptione priuatos, ac maledictionis, & excommunicationis æternæ vinculo ligatos, anatematisque, ac maioris excommunicationis mucrone pèrcussos, vt nemo vnquam in præmissis delinquens, nisi à Nobis, & Successoribus nostris canonicè intrantibus, etiam prętextu quarumcunque facultatum, concessionum, & gratiarum, etiam cõfessionalium nuncupatarum, etiam à Nobis, & dicta Sede hactenus emanatarum, vel in posterùm emanãdarum, specificã, & expressam, ac aliàs quàm per verba generalia de præsẽtibus literis nostris, mẽtionem non facientium, præterquam in mortis discrimine, absolui possit. Quibus etiã Censuris ipsos Diœcesanos Episcopos, & Inquisitores subiacere volumus, si Laicos secum quomodocunque de ipso crimine cognoscere, aut iudicare permiserint. Vt autem præmissa omnia ad eorum notitiam, quorum interest, deducantur, nullusque de eis ignorantiam iustè prętẽdere possit, volumus, & Apostolica auctoritate decernimus,

quòd

quòd præsentes literæ per aliquos Cursores nostros, aut No tarios publicos in Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, & Ecclesiæ Lateranẽ., ac Cãcellariæ Apostolicæ valuis, nec non in acie Campi Floræ, vt moris est, publicẽtur, eorum exemplo in singulis valuis, & Acie huiusmodi affixo, & dimisso. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ requisitionis, præcepti, declarationis, mandati, prolationis, voluntatis, & decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autẽ hoc attẽtare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingẽtesimo quinto, Kalendis Aprilis, Pontificatus nostri Anno secundo.

Hauutasi in Venetia Notitia della publicatione di questa Bolla, ordinò il Senato al suo Ambasciadore, che se ne dolesse agramente col Pontefice, stimando, ch' ella in odio de' suoi Assistenti fosse stata particolarmente publicata. Il Papa per dimostrare à quei Senatori, che li loro lamenti non erano fondati sul ragioneuole, spedì à Venetia Achille de Grassi eletto di Monte Fiascone, con la seguente Istruzione.

Le Cause per le quali propriamẽte vi mandiamo, sono due, vna per pigliare qualche buon aggiustamento nelle cause d' heresia. Si tiene, che l' Assistenza della Podestà secolare in quella Città, e Dominio sia necessaria, questo non improuiamo, anzi lo desideriamo, purche sia senza ingerirsi nella cognitione, e sentenza, cosa contraria alla dispositione della ragione commune, come ap-

pare

pare per la Costitutione di Bonifacio, quæ incipit: Vt Inquisitionis negotium, de Hæret. in 6. la quale noi hauemo rinouata per vna Bolla particolare publicata, e stampata, con aggiongere solamente, e dichiarare, che l'assolutione della scommunica sia riseruata à Noi, anzi potrete vederla, pigliarne vna copia, e portarla con voi: ci cōtentaremo d'ogni forma grata à quella Republica citra cognitionem, & sententiam, al quale articolo non consētiremo mai, cum sit crimen merè Ecclesiasticum; e prima lasciaremo dormire l'Inquisitione, rimettendoci alla Prouidenza Diuina, doue non basterà la diligenza humana. L'altra causa dell' andata vostra è per fare capace la Signoria della giustificatione nostra dell'impresa di Parma.

Giunto a Venetia l'eletto di Monte Fiascone col Vescouo di Rauello Nuncio ordinario trattò sopra la materia in Senato, e diedero ambidue parte del loro negotiato al Papa. Fece egli adunare auanti di se la Congregatione del Concilio, in cui interueniuano gli Cardinali Inquisitori; e lette in essa le lettere del Nuncio fè risponder loro dal Cardinale Maffei con le seguenti parole.

Hauendo N. S. fatta chiamare la Congregatione del Concilio, nella quale interuengono anco li Reuerendissimi Inquisitori, S. S. mi commise, che io leggessi le lettere delle Signorie VV. scritte nella materia dell' heresie, le quali per esser degne di consideratione, e per la causa istessa, e per rispetto di quella Republica, e per gli auuertimenti che dāno inanzi che si venga alla risposta delle lettere, è necessario di fare alcune premesse, e presupporre, che in questo

caso

caso dell' heresie S. S. non hà mai hauuta, ne di presente hà altra mira, che l' honore, e seruigio di Nostro Signore Iddio, e di questa S. Sede; e che la Bolla, che si publicò il Venerdì Santo, non fù ad altro effetto, che per prouedere à gl' inconueniẽti, & abusi non tanto in Venetia, e di cotesto Stato, quanto de i Ministri, e Magistrati secolari d' altri Prencipi, i quali sotto diuersi pretesti impediscono di procedere cõtro gli Heretici nella loro giurisdizione. E venẽdo al particolar di Venetia, dico, che S. S. è per dichiarar la Bolla sopradetta, secondo che più volte n' hà fatta istanza in quella parte dell' Assistenza, come dirò di sotto, ogni volta che l' Illustrissi. Signoria faccia dal canto suo quel che deue, cioè di riuocar la parte presa l' anno passato di procedere contro gli Heretici, secõdo la forma della parte vecchia delli Stregoni di Brescia, essendo cõtraria alli Canoni, e Decreti de Sommi Pontefici. Fatte queste premesse vengo alle lettere delle Signorie VV. e le dico, che ancora, che vi foßero diuerse opinioni de i Reuerẽdissimi Inquisitori, nondimeno S. S. riassumẽdole tutte, e facendo distintione dalla Città di Venetia al Dominio, si risolse, che l' Assistẽza de i tre Gentilhuomini deputati al Tribunale dell' Inquisitione insieme con l' Inquisitore, & altri Ministri Ecclesiastici, sia non solo buona, ma necessaria per le ragioni, che le Signorie VV. scriuono, e per l' esperiẽza del passato; massimamẽte per il fauore, che porta all' Officio l' autorità loro, e per l' esecutione del braccio secolare, non essẽdo tanto incõueniẽte, che Persone tali intẽdano le cose, che si propongono, e dichino anco il loro parere, poiche le sentẽze, & i processi, che si fãno in nome degl' Inquisitori, e

sitori, e

e Giudici Ecclesiastici. Solo è d' auertire, che si faccia eletione d' huomini da bene, di buona coscienza, e timorati dell' honor di Dio, come s' intẽde, che sono quelli, che hora si trouano in Officio. Quanto al Dominio, S.S. non può approuare in modo alcuno la Parte presa dall' Illustrissima Signoria l' anno passato; e però hauendosi à pigliare qualche espediente, come pare, che quegi' Illustrissimi Signori inclinino, & è necessario di fare,

La prima cosa si hà da reuocare la sopradetta Parte, ò almeno moderarla, perche quando si comportasse, che v' interuenißero i Rettori delle Città, e Luoghi, che ordinariamẽte sono Gentilhuomini Venetiani, e Persone honorate, per le ragioni dette di sopra della riputatione dell' Officio, e dell' essecutione piu facile, non è però da cõportare in modo alcuno, che vi siano, ne Dottori, ne altri huomini delle Terre, i quali col riuelare i Processi, e con aderẽza de Parenti essendo interessati, sariano piu tosto per impedire, che per far bene alcuno. Oltre che l' hauer riguardo alla causa, & al tempo, che fu presa quella parte vecchia, Alla causa dico per conto de i Stregoni di Val Canonica, doue è gente ignorante, & infetti quasi tutti di superstitioni, che d' heresie. E quello fù caso particolare à tempo, che à pena si sapeua, che fossero Heretici, massime in queste parti d' Italia, & in persone potẽti d' ingegno, e di lettere sedotte dal Demonio, come hora si trouano, e le cose vniuersali, non s' hanno da regolare dalle particolari, come fù quella, alla quale prouidde la Signoria, e con quel rimedio. E tanto più hora, quanto per li peccati nostri questo veneno del Luteranismo è sparso non solo per

le

Città, ma per le Prouincie, e Regni; e conseguentemēte si hà da prouedere con rimedij vniuersali, conforme però à gli Ordini della Chiesa, & alli Canoni antichi, con quella moderatione, che ricerca la qualità de' luoghi, e la necessità de' tempi. Questo è quanto occorre à S. S. in questo proposito, parēdole, che sia vna via di mezzo, e proportionata à tempi presēti, secondo la quale le Signorie VV. che si trouano in fatto, si possano gouernare, hauēdo lume della mente di S. S. ch' è in sōma, che li tristi siano castigati, e che si conserui l'autorità Ecclesiastica, dando quella sodisfazione, che si può honestamēte, e con dignità, alli Magistrati secolari, rimettēdo il resto alla prudēza, e giuditio delle Signorie VV. dalle quali s' aspetta d' intendere quello, che hauranno negotiato in questa materia con quella Illustrissima Signoria, accioche S. S. vi possa pigliare quella rissolutione, che giudicarà espediente.

Trattorono i Nuncij secondo l'ordine del Pontefice, diedero conto del loro negotiato, e 'l Papa à 26. di Settembre del medesimo anno fece dar loro questa risposta.

Quanto alla Parte dell' heresia S. S. hà inteso con piacere, che gl' Illustrissimi Signori confrontino col volere di S. B. in moderare la Parte presa l' anno passato, e trouar forma, che i tristi siano castigati, come ricerca l' honore di Dio, e la Dignità di quella Republica: la quale lasciādo da parte ogn' altro rispetto può esser sicura, che con la mutatione della Religione, si muta anco lo Stato, come ci mostra l' esempio della Germania, e dell' altre Prouincie

 in-

infette d'heresia. In tanto staremo aspettando la venuta di Monsig. de Grassi per intendere il tutto, e pigliar quella rissolutione che sarà espediente, così in questo, come anco nel conseruare la Giurisdizione Ecclesiastica, e liberare una volta S. S. dal fastidio di tante cause priuate, per le quali le vien data ogni giorno qualche molestia.

Monsign. de Grassi arriuò à Roma, e dalla lettera seguente scritta al Vescouo di Rauello sotto li x. d'Ottobre 1551, si raccoglie la conclusione di quel negotiato.

Prima d'ogn'altra cosa FV' REVOCATA LA PARTE PRESA dalla Repablica sopra la giurisdizione, che pretendeua di dare à suoi Assistenti di conoscere co' Giudici Ecclesiastici le cause d'heresia.

Secondo, il Papa permise, e si contentò dell'Assistēza di tre Gentilhuomini di Venetia, e de' soli Rettori delle Città dello Stato; ma senza veruna sorte di Giurisdizione, e co' modi fauoreuoli al Santo Tribunale. Si dice nella lettera:

Monsig. de Grassi gionse à saluamento, & hà dato longamente conto del negotiato, così per conto di Stato, come della materia dell'heresia, à S. B. la quale resta sodisfattissima, e di Sua Signoria, e della Vostra, parendole, che il tutto si sia trattato, con dignità, e prudenza. Et hieri essendo venuto il Clarissimo Ambasciadore all'udienza, S. S. mostrò molto contētamento del riporto del sopradetto Monsignore, ringratiando l'Illustrissima Signoria DELLA REVOCATIONE DELLA PARTE DELL'HERESIE, come S. S. intende che faccia

anco

anco V.S. con la prima occasione, rallegrandosi con le loro Magnificenze della gratia, che N.S. Iddio le concede, di stabilire quello Stato, conseruando insieme con la libertà la purità della Religione nostra in tanta confusione. Sarà dunque officio di V.S. instare, che si effettui l'appuntamento fatto costì, reputandolo S.S. necessario, & vtile, e parendo a S.S., che si sia fatto non picciolo guadagno cō la REVOCATIONE DELLA PARTE, con leuare li Dottori delle Terre, e con l'addizione di quelle parole VOCATIS.

L'appuntamento che si pigliò si raccoglie da vna lettera di Monsignore di Rauello scritta alli 19. d'Ottobre 1551. al Vicario di Bergomo, e successiuamēte à gl'Inquisitori dello Stato, del tenor seguente.

N.S. mi fà scriuere per questo Corriero venuto da Roma, che S.S. si contenta dell'aggiustamento preso à questi dì con questa Illustrissima Signoria nel modo del procedere contro gli Heretici: il qual modo è che con l'Ordinario, e con l'Inquisitore v' interuenga la persona del Rettore del luogo, che pro tēpore deputarà l'Illustrissima Signoria, e non altri, se non quanto alli predetti Ordinario, & Inquisitore parerà di chiamare per Consultori secondo l'occorrenze le persone che le piaceranno. E per non incorrere contro Canoni, e la Bolla publicata vltimamēte da S.S. V.S. farà auertire, che nelli Processi, e Scritture i Decreti, che si faranno in queste materie con la presēza del Rettore, & altre persone, quando si chiameranno, si dica, ET CVM ASSISTENTIA CLARISSIMI D. N. VOCATI, SEV REQVISITI, VEL VOCATORVM,

SEV

SEV REQVISITORVM, quando fossero più, perche così si sodisfà a' Canoni, & al voler del Dominio, che u' interuẽgano li loro Magistrati, e li tristi nõ uadano impuniti. E sarà anco ben fatto, che V. S. ordini col Clarissimo Rettore vn giorno della Settimana, quale le parerà più cõmodo per conuenire, e dare vdiẽza, e fare espeditioni per questo conto, come anco hà detto l' Illustrissi. Signoria, la quale hà già di quest' ordine data notitia alli suoi Officiali: e così à laude di Dio, e sodisfazione di S. S. e di questo Eccellẽtissimo Dominio, si procederà innanzi; e si castigherà chi lo merita, senza contradizione, e rumore. E questa sarà per risposta alla lettera, che V. S. hà scritta sopra questa materia: e proceda pur gagliardamẽte contro quelli, che mangiano carne, e fanno altri disordini, & auisi quà quando gli occorrerà l' opra mia.

In tal guisa furono sopite le contese frà Papa Giulio III. e la Republica, sopra gli affari del Tribunale della Santa Inquisitione.

Prima, d'ogn' altra cosa fù reuocata la Parte pregiuditiale alla Giurisdizione del S. Officio.

Secondo, fù permessa dal Papa la semplice, e nuda assistenza de' Rettori delle Città, priua in tutto d' autorità giuditiale.

Terzo, volle, che negli atti apparisce esser' ella richiesta dall' Ordinario, e da gl' Inquisitori, e non data di propria autorità dal Senato: ch' è per l' apunto ciò, che cõmandauano Innocentio IV. Alessandro IV & altri Sommi Pontefici nelle loro Costitutioni.

Quarto, Finalmente il Papa consentì à detta Assistenza

ſtenza pe'l ſolo fauore del S. Officio; & affinche più facilmente i Decreti, e le ſentenze contra i Rei del Santo Tribunale foſſero eſeguite dal Braccio ſecolare.

Da tutto ciò ſi può chiaramẽte comprendere, come F. Paolo habbia alterato il raccõto di queſto Trattato, percioche primieramente egli non narra la vera caggione del riſentimento di Giulio III. che fù quella della Parte preſa dalla Republica, con la quale, come ſi è detto, ella preteſe di dare autorità alli Rettori delle Città dello Stato, e giurisdizione di conoſcer le cauſe d'hereſia. Ma inorpellando la ſua narratione per dimoſtrare, che il torto foſſe dalla parte de gl' Inquiſitori, dice ſolamente, che la Republica ricordò à ſuoi Rappreſentanti il loro debito, accioche per negligenza non foſſe introdotto qualche abuſo; e ſcriſſe à tutti li Rettori, che doueſſero trouarſi preſenti alla formatione delli Proceſſi nell' Inquiſitione.

Non fà mentione veruna della reuocatione della ſodetta Parte, e quello, che più importa, ei non arreca intieramente le parole dell' appuntamento preſo per le quali ſi mettono in ſaluo, e l'autorità della Santa Sede, e la coſcienza de' Senatori Veneti, facendo ſolamente mentione della Clauſula.

Cum Aſſiſtentia, & præſentia DD. NN. tralaſciando le parole *Vocatorum, ſeu requiſitorum*, vuole, che ſtia in libertà anco de' Retrori, il chiamare quei Dottori, che parerà, com' egli dice, conueniente; e pure queſta ſola libertà riſiede negli Ordinarij, e negl' Inquiſitori, come appare chiaramente dalla lettera

tera del Vescouo di Rauello, di sopra da me registrata. Aggiunge nel 3. capitolo, che occorrẽdo caso nelli Castelli, e Ville, sia spedito nella Città principale coli medesimi Ordini, cosa che, come appare da' nostri registri, ne anco fù sognata, non che proposta, e rissoluta. E' parimente caduto nel diffetto di poca sincerità in questo raccõto Andrea Morosini vltimo Scrittore dell' Historia Veneta, percioche ne pur' egli fà mentione della Parte presa, ne della riuocatione di essa. Vuol mostrare, che le rissolutioni pigliate furono parto della pietà, e della Religione del Senato; aggionge anch' egli l' articolo del caso, che può occorrere nelle Ville, e ne' Castelli; attribuisce quanto fù concluso, à legge particolare della Republica, e finalmẽte cerca d' insinuare con magnifiche parole, che l' Assistenza de' loro Magistrati alle cause del S. Officio, è non meno necessaria per la cõseruatione della Religione Cattolica, che pe'l mantenimẽto della libertà della Republica.

Quì adunque egli è necessario di fermarsi, e di ben considerare, che si come non si può chiamare Concordato quello di Nicolò IV. per le ragioni, che habbiamo addotte di sopra, così al trattato fatto in tempo di Giulio III. non si può dar questo nome. Nelle materie, e nelle cause in tutto, e per tutto Ecclesiastiche, ciò che il Pontefice cõcede, ò permette, si hà da riputare mera gratia[a]. Se tal' hora sono chiamati col nome di Concordati que' priuilegij, che da Sommi Pontefici sono stati conceduti ad alcune

[a] Rot. decis. 266. n. 1. p. 3 recent.

Pro-

Prouincie del Christianesimo, per isfuggire vn maggior male, restano tuttauia appresso l'autorità loro come semplici gratie, e priuilegij reuocabili à lor talento *a*. Non cadono le materie spirituali in commercio, ma se alcuna cosa concede di esse il Papa, tutto si spedisce per via di gratia *b*; e questo nome di Concordato ò Contratto in queste materie, è improprio, ne si può sostenere, se non solo ad effetto, che si creda rẽdersi difficile il Papa à derogarli *c*. Ma quando il Papa espressamente vuol derogare, non vi è dubbio, che lo può fare; massimamente quando il seruigio di Dio, della Religione, e della causa publica lo richiede. Essendo adunque, ciò che fù stabilito da Nicolò IV, e da Giulio III. nelle materie del S. Officio con la Republica, mera gratia, e priuilegio di que' Pontefici per confessione di F. Paolo, si potria riuocare, non che dichirare: ond' è vanità il dire, che non dourà nuocerli punto qualsiuoglia decreto, che si faccia.

a Rota vt supra.

b Puth. decis 52. n. 5. lib. 1.

c Rota vt supra.

Sarebbe veramente vn bel fatto, se l'Assistenza cõmandata da Pontefici pe'l solo fauore, & aiuto del S. Officio, non potesse essere vietata, s'ella, quasi carne ribellante allo spirito, volesse oltraggiarlo, & in vece d'aiuto, recarle danno, & ingiuria. Di già habbiamo veduto, che al tempo di Nicolò IV. la Republica non diede alcuna cosa del suo al S. Tribunale, ne alla Sede Apostolica, onde si possa chiamare quella obediẽza, che prestò per mezzo de' suoi Procuratori il Senato al Sommo Pontefice, Concordato, ò Contratto. Il medesimo fù osseruato in tempo di Giulio III. Piglia la

Republica vna Parte, contraria alla dispositione de' Sacri Canoni, e che in veruna maniera si può sostenere, volendosi per mezzo di quella vsurpare la Giurisdizione Ecclesiastica, che risiede solamente ne' Vescoui, e ne gl'Inquisitori. Il Papa se ne richiama, e la fà riuocare. Pretende il Senato, che per maggior beneficio del S. Tribunale, debbano assistere alla formazione de' Processi nelle cause d'heresie i Rettori delle Città: consentì il Papa à quest' Assistenza; ma con le conditioni prescritte dalle Costitutioni Pontificie, cioè à dire, s'ella sarà ricercata da i Prelati Ecclesiastici. E che cosa hà dato del suo in ciò la Republica al Papa? Hà fatto altro, che prestare quell'obediēza, ch'era douuta alla pietà Christiana? Hanno dunque conceduto gratiosamente e Nicolò IV. e Giulio III. del loro senza riceuere dell'altrui. E se vorrà il Senato di Venetia corrispondere all'antica sua Pietà, e conseruare nel suo Dominio la Cattolica Religione, sarà douere, ch'egli riceua con ogni sommissione, riuerenza, e rispetto i Decreti, e le Bolle de' Sommi Pontefici nelle materie spirituali, e particolarmente dell'heresia: nel giuditio della quale dichiarò con molta ragione Gregorio XIV. che non poteua intromettersi la Podestà secolare; e F. Paolo fà gran torto alla pietà della Republica in voler dimostrare, ch'ella fù contraria a' Concordati; perch' ella non hà già mai preteso, che li suoi Assistenti siano Giudici di questo delitto, ne Inquisitori guerniti d'autorità giuditiale; anzi nell'appuntamento preso con Giulio III. espressameute si dichiara, ch'

ch'eglino non habbiano veruna sorte di cognitione ne de' processi, ne delle sentenze; e lo confessa F. Paolo nel cap. 4. del suo Discorso.

Ne l'esempio, ch'egli arreca dell'Inquisitione di Spagna, fà al proposito. Primo, perch'egli è falso, che l'Inquisitione di que' Regni sia soggetta al Rè. Secondo, è parimente falso, ch'ella colà sia stata istabilita per Concordato. Terzo è pur bugia, che per niuna Bolla, ò Ordinatione fatta a Roma li Spagnuoli non habbiano voluta alteratione alcuna: onde per chiarire questi punti, fà di mestieri di ritrouare l'origine delle Inquisitioni di Spagna.

Egli è certo, che introdotta da' Sommi Pontefici nella Christianità la delegata Inquisitione, & appoggiata à Frati dell'Ordine di S. Domenico, e di S. Francesco, fino da quei primi tempi furono deputati ne' Regni di Spagna Inquisitori dell'Ordine de' Predicatori, come appare da vna Bolla di Clemente IV. spedita l'anno 1267 *a*; e da vn'altra di Clemēte VI. spedita l'anno 1350. *b*; e da altra di Bonifacio IX. spedita l'anno 1394. *c*. Nelle quali que' Pontefici diedero autorità à i Prouinciali dell'Ordine di S. Domenico di deputare Inquisitori del lor' Ordine ne' Regni di Leone, di Castiglia, e di Portogallo: & è in ciò chiarissimo il testimonio d'Alfonso Tostato Vescouo d'Auila, il quale ne' suoi dotti Commentarij sopra i Libri del Paralipomeno *d* dice:

Hi enim sunt apud Nos Inquisitores hæreticæ prauitatis qui inquirunt circa eos, qui sunt infamati de heresi.

a Param. de orig. Inqui. lib. 2. tit. 2. c. 2. n. 7.
b Param. loco cit.
c Param. loc. cit. n. 8.
d Tost. lib. Paralip. c. 17. q. 14.

H 2 Sco-

Scopertisi poi nel tempo di Ferdinando il Cattolico, e d'Isabella sua moglie, vna mano di perfidi Christiani giudaizanti, ne essendo quel paese netto dall' empietà Maometana, supplicarono quei Rè Sisto IV. all' hora Pontefice à voler deputare vn Inquisitor Generale in tutti i Regni, da essi posseduti. Condiscese alle loro istanze il Papa, e deputò senza conditione, ò patto nell' anno 1483. Tomaso da Torrecremata dell'Ordine de Predicatori. Questa deputatione fù poi confirmata da Innocentio VIII. con suo Breue dato in Roma l'anno 1484. *tertio Idus Febr.* e secondo del suo Pontificato *a*. Dal qual Breue si vede chiaramente, che il Papa non conferma alcun Inquisitore nominato dal Rè, ma lo deputa di moto proprio: e così han seguitato i Sommi Pontefici sino a questo secolo di deputare di moto proprio di certa scienza, & *non ad alicuius instantiam* gl' Inquisitori di Spagna *b*.

a Breue registr. à Param. lib. 2. tit. 2. c. 51. n. 10.

b Ex Regist. S. Officii &c.

E se bene il soggetto, che si hà da deputare, è raccommandato al Papa dal Rè, non è tenuto il Pontefice di riceuerlo, ò di confermarlo. Hora quest' Inquisitor Generale non hà veruna soggezione al Rè: anzi quando i Rè han' voluto alterare la sua giurisdizione, vi si è opposto, & è conuenuto al Rè di cedere, come manifestamente appare da vn fatto, che succedè al tēpo di Carlo V. Pretesero al principio del suo dominio i Christiani nuoui (con tal nome sono chiamati ne' Regni di Spagna i discendēti da Mori, e dagli Hebrei) d'ottenere da lui, che i nomi de' Testimonij essaminati nelle cause d'heresie, si publicassero, e propa-

palassero à i Rei, & offeriuano al Prencipe nuouo, e bisognoso, ottocento milla scudi: s'oppose all'istanza, & all'offerta F. Francesco Ximenez Inquisitor Generale; cedè Carlo alle parole di Ximenez, e si ritrasse dall'impresa *a*.

Egli è vero, che pe 'l gran beneficio, che ne risulta alla Cattolica Religione in quei Regni, hanno i Sommi Pontefici, & i Rè medesimi arricchito quel S. Tribunale di molti Priuilegij; ma non sono stati già mai i Rè, ò gl'Inquisitori così poco pij, e rispettosi verso la S. Sede, che habbiano ricusato di riceuere Bolle, e di obedire à gli Ordini de' Sommi Pontefici. Innocentio X. di sempre gloriosa memoria commandò al Vescouo di Plasençia Inquisitor Generale, che mandasse à Roma vn Processo, ch'egli haueua fabricato contro vn gran Personaggio di que' Regni, obedì, e lo mandò per vn espresso Ministro di quella Generale Inquisitione *b*. E qualunque volta i Pontefici hanno voluto ò Rei, ò Processi, ò hanno publicate nuoue Costitutioni, e Decreti nelle materie di fede, si è mostrata dall'Inquisitor Generale, e da suoi Ministri vna pronta obedienza.

a Param. lib. 2. tit. 1 c. 5. n. 4.

b Ex Registris S. Officij an. 1649

Ma ritornando al nostro principale istituto. Io non sò, con qual fronte F. Paolo voglia rimprouerare di poca fede chi hà registrato nel Direttorio stampato in Roma l'anno 1584. vn Breue di Leone X. diretto à gli Ordinarij, & Inquisitori del Dominio Veneto, Dato in Roma l'anno 1521. del suo Pontificato l'ottauo, con voler dare ad intendere, che non sia vero,

come non cauato da luogo autentico; che non fù eseguito, ne forsi veduto, perche il Breue non può essere più giustificato di quello ch'egli sia, e perciò dimostrare, io lo registrarò quì di parola in parola *a*.

a Pegn. in collect. literarum Apost. pag. 127

LEO X.

Vniuersis & singulis locorum Ordinarijs, & hæreticæ prauitatis Inquisitoribus in Dominio Venetorum consistentibus, salutem, & Apostolicam Benedictionem. Honestis petentium votis libenter annuimus, eaque fauoribus prosequimur opportunis. Alias ad petitionem Dilectorum filiorum Nobilium Virorum Ducis, & Dominij Venetorum, cùm in Brixiensi, & Bergomensi Ciuitatibus, & Diœcesibus quoddam hominum genus perniciosissimum, ac damnosissimum infectum labe hæretica, per quam susceptionē renunciabatur Baptismatis Sacramento; Dominum abnegabant, & Sathanæ, cuius consilio seducebantur, corpora, & animas conferebant, &, vt illi rem gratam facerent, in necandis Infantibus passim studebant, & alia maleficia, & sortilegia exercere non verebantur. Quod ita factum esse videbatur, vt ad eorum errorem extirpandum, opportuna adhiberentur remedia. Volentes etiam eiusdem generis nonnullos indicibili penè obstinatione omninò vitam potius perfidè amittere, quàm errorem suum cognoscere maluisse, & propterea de rigoroso nimium [vt dicebatur] vestrorum Ordinariorum contra tales processu, dubitantes, Venerabilē F. Episcopum Polensem nostrum, & Apostolicæ Sedis apud eosdem Ducem, & Dominium Nūcium, vobis adiungendum duximus, cum facultate, vel per se, vel per alium

alium, seu alios processus, per vos habitos, seu factos examinandi, & reuidendi. Et si vos Inquisitores processus prædictos ritè, & rectè, ac iuxta formam iuris habitos, fecissetis contra tale hominum damnatorum genus, vnà vobiscum procedendi, & inquirendi: necnon Procuratores, & Aduocatos, Scribas, cæterosque ad Inquisitionis præfatæ exercitium necessarios, & opportunos, Officiales, & Ministros, cum competentibus salarijs deputandi, & homines prædictos qui redire ad Ecclesiæ vnitatem vellent, clementer suscipiendi, eisque pœnitētiam salutarem iniungendi, & eos absoluendi, etiam in vtroque foro, & incorrigibiles condemnādi, & brachio sæculari tradendi, cætera quæ vos de Iure, vel consuetudine facere possetis, & deberetis faciendi, gerendi, exercendi, exequendi, prout in literis desuper confectis continetur.

Cum igitur commissionis huiusmodi vigore præfatus Nuncius Venerabilem Fratrem Episcopum Iustinopolitanum in partibus illis commorantem, ad præmissa vnà vobiscum pertractanda, & exequenda subdelegauerit, vosque & ipse subdelegatus in Valle Communica Brixiē. Diœcesis, vbi maximè huiusmodi damnati generis homines vigent, & pullulant, processeritis, & nonnullos culpabiles repertos, & Curiæ seculari tradendos, necnon etiam condemnatos habueritis, videtur, quòd per Venetorum Collegium Prætori Brixiē. mandatum fuerit, ne sententias huiusmodi exequeretur, & vobis, & eidem subdelegato, ne ad executionem illarum procederetis, inhiberet, prout inhibitum fuit; ac expēsas, & salaria pro huiusmodi

huiusmodi Inquisitionis negotio necessaria submoueret, & retraheret, necnon processus contra culpabiles prædictos habitos, & factos, eis transmitteret, seu transmitti faceret: & quod deterius est, subdelegatum prædictum ad coram eis in Ciuitate Venetiarum comparendum cogeret, & compelleret, prout coactus, & cõpulsus fuit. Et quia propter dictas literas, in quibus dictus Nuncius adiunctus fuit, ab aliquibus hæsitatur, an propter hoc facultas vestra diminuta existat, ita quod prout ante datas huiusmodi literas potuissetis procedere, non possitis, indecẽsque, & contra iuris, & Sacrorum Canonum dispositionem, ac Ecclesiasticam libertatem existat, Laicos de personis, & causis Ecclesiasticis se intromittere, nolleque iniũctam à vobis executionem adimplere, nisi processibus, ac sententijs per eos visis, & examinatis, ac si ipsi in Clericos, causasque Ecclesiasticas superioritatem, & Iurisdictionem haberent; cùm tamen in Clericos, causasque huiusmodi Laicis nulla facultas attributa sit, quos obsequendi, & exequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, propter quod inter Christifideles non modicum surgit scandalum.

Nos igitur, ne, quod ad salutẽ animarum, & dictarum causarum faciliorem expeditionem introductum est in damnum, & percellationem conuertatur, & propterea ob diuturnitatem temporis infelices animæ huiusmodi peccatis magìs grauentur, & ad omne circa hoc dubium tollendum vos prout ante datas dictas literas de Iure, & consuetudine, seu priuilegio procedere poteratis, necnõ etiam contra maleficos, & sortilegos, & à fide apostatantes

tantes

tantes, prout criminis postulauerit qualitas procedere posse, & debere, auctoritate Apostolica tenore præsentium decernimus, & declaramus. Vobis committentes, & mãdãtes, vt eosdem Venetos, & illorum Ducem, & Officiales suos, ne ipsi vlterùs in huiusmodi causis se intromittant, sed quod iniunctas sibi executiones, & fortè iniungendas, postquam requisiti fuerint, sine aliqua processuũ, per dictos Ecclesiasticos Iudices factorum, visione, vel examinatione, prõptè exequantur, moneatis, & hortemini. Et si hoc facere neglexerint, vel recusauerint, vos eos per Censuras Ecclesiasticas, & alia iuris opportuna remedia, appellatione postposita compellatis. Præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, Statutisque, & Consuetudinibus Ciuitatum, & Diœcesum prędictarum Iuramento firmatis Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, cæterisque contrarijs non obstantibus quibuscunque. Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 15. Februarij 1521. Pontificatus nostri anno 8.

Queste sono parole del Breue: Vediamo hora, chi lo stampò, in che peccò contra la buona fede.

La buona fede non vuole, che si faccia vn Breue, ò Bolla, che sia contraria à i patti, & alle conuentioni; Consideriamo, se negli appuntamenti presi sotto Nicolò IV. e sotto Giulio III. quando si potessero chiamare Cõcordati, hauendo noi dimostrato non esser tali, se vi sia alcun capitolo, nel quale si conceda al Senato Veneto, & à suoi Magistrati alcuna sorte di giurisdizione nelle cause del S. Offitio. Certo è, che nella Pro-

cura fatta dal Doge à Marco Bembo, & à Nicolò Quirino & in tutto quel trattato, che non fù, che di mera obedienza, & osseruanza verso il Pontefice, e'l S. Tribunale, non vi è alcuna parola, ò inditio veruno di tal cosa; anzi dalla Parte presa dalla Republica nell'anno 1243. di sopra registrata, si vede chiaramente, che il Doge non haueua altra parte nelle cause d'heresia, che di deputare alcuni huomini da bene per ricercare gli Heretici, e di farli dare al fuoco per essecutione delle sentenze de' Prelati.

Nell'appuntamento preso sotto Giulio III. non solamente si concede à gli Assistenti autorità giudiciale, mà onninamente si toglie loro; semplicemente sono permessi per riputatione, aiuto, e fauore dell'Offitio, e per ageuolare l'essecutione delle sentēze de gli Ordinarij, e de gl'Inquisitori. Onde che peccato commise Leone à dichiarare, che nelle materie Ecclesiastiche, e particolarmēte dell'heresia, il Magistrato secolare non habbia che fare, e solo sia obligato d'eseguire la sentēza senz'altro? Non era stato ciò commandato tanti secoli prima da Bonifacio VIII? a Vdiamo le parole della sua Costitutione:

a c. Vt Inquisit. negotium de hæret. in 6.

Prohibemus quoque districtius Potestatibus, Dominis temporalibus, & Rectoribus, eorumdemque Officialibus supradictis, ne ipsi de hoc crimine [hæresis] cum mere sit Ecclesiasticum, quoquo modo cognoscant, vel iudicent, siuè captos pro eodem crimine, absque dictorum Episcoporum, siuè Inquisitorum, aut saltem alterius eorum, licētia, vel mandato, à carcere liberent, aut executionem sibi

bi pro huiusmodi crimine à Diœcesano, vel Inquisitoribus, seu Inquisitore, iniūctam, propter [prout ad suum spectat officium] facere, seu adimplere detrectent, vel alias Diœcesanorum, vel Inquisitorum Iudicium, sententiam, siue processum directè, vel indirectè impedire præsumant.

Vdiamo qual pena statuisca Bonifacio contra i Trasgressori.

Si quis verò de prædictis Potestatibus, Dominis temporalibus, Rectoribus, vel eorum Officialibus, seu Balliuis contra prædicta fecerit, aut præfato fidei negotio, sæpè fatis, Diœcesano Episcopo, vel Inquisitoribus incumbenti, se opponere fortè præsumpserit, vel ipsum aliquatenus impedire, necnon qui scienter in prædictis dederit auxilium, consilium, vel fauorem, excommunicationis se nouerit mucrone percussum, quam si per annum animo sustinuerit pertinaci ex tunc veluti hæreitcus cōdemnetur.

Non haueua confirmata la Costitutione di Bonifacio, Giulio III. nella Bolla, *Licet ex diuersis*, di sopra registrata, e dichiarata, che il Magistrato secolare non haueua che fare nelle cause d' heresia, prima che si stampasse doppo il Direttorio la Bolla di Leone?

Hora si considerino gli asserti Concordati, e si vegga se per essi sia stato derogato à questa Costitutione, ò pure se sia stata preseruata, come fù espressamēte nell' appuntamento preso sotto Giulio III. di sopra da noi registrato. Adunque se così è Leone non fece con la sua Bolla atto alcuno contrario à detti Concordati; ne si può tacciare per atto di poca buona fede la stampa della detta Bolla, ò Breue. Ben sarà atto di pessima fe-

de quello di F. Paolo in volere dare ad intendere con una mano di menzogne, che quel Breue habbia offesa la Giurisdizione de' Rappresentāti della Republica.

Il Breue è vero, e si hà ne' Registri di Leone; ne perche fosse ordinato trenta giorni doppo la data del Breue, che non ostante le sentenze date dal Vescouo di Limino fossero rifatti i Processi, si hà da dire, che il Breue non fosse eseguito, perche da vn'atto, come fù quello, se pur fù vero, non si può argomentare diffetto di Podestà nel Pontefice, e che non habbia hauuto effetto nel suo Breue, mentre e quella parte, e la fatta al tempo di Giulio III. furono riuocate, e fù ridotta l' autorità de' Rappresentanti ad vna mera Assistenza: & hoggi così si osserua, come s' osseruaua prima di quell' atto. Onde chiaramente si scorge, che il Breue di Leone nello Stato Veneto è nella sua verde osseruanza.

Di quì passa F. Paolo a persuadere al Senato Venetiano con vna man di propositioni anco hereticali, esser necessario di mantenere que' Concordati, perche la Corte di Roma non mancarà già mai di fomentare la sua pretensione, laquale è, che gli Assistenti siano meri esecutori delle sentenze de gl' Inquisitori.

Dice adunque, che la Podestà, che hà il Prencipe secolare, viene immediatamente da Dio, onde non la può lasciar diminuire.

Secondo, che questa Podestà è data per benefizio del Popolo, ma con tal conditione, che il Prencipe non hà obligo alcuno al suddito di gouernarlo, l' hà però a Dio; onde la protezione, che ne tiene verso il

suddito

suddito, è gratia, verso Iddio, è debito.

Terzo, douersi auertire da Prencipi, che l'auaritia, e l'ambitione (à suo dire de gli Ecclesiastici, e degl' Inquisitori) non dannifichi il priuato.

Quarto, che quando vn Potentato non hà la gratia di chì commanda le cose Ecclesiastiche, la Religione serue per pretesto d'opprimerlo. Per autenticare queste sue peruerse opinioni, mette in campo alcuni fatti succeduti in tempo di Giouanni XXII. narrandoli in tutto, e per tutto contrarij alla verità, come si vedrà nel vero racconto di ciascheduno.

Queste Propositioni, dettate da F. Paolo nelle scritture, ch'egli compose in altra occasione, furono non solamente riprouate da dottissimi huomini, ma condennate dalla Sacra Congregatione del S. Offitio, come da me si è accennato di sopra. Dirò ben'io, che vno delli Assiomi politici istillato dal Demonio nella mente de' Conseglieri de' Prencipi, è, che il Papa sotto pretesto della Religione cerchi d'occupare con la giurisdizione spirituale anco i loro Dominij. In questa fucina si son fabricati lo Scisma, e l'Heresia; percioche persuasi dalli poco pij Ministri i Rè e gl'Imperadori, non solamente han cercato d'atterrare la giurisdizione Ecclesiastica, ma scordatisi d'esser Pecore dell' Ouile di S. Chiesa, di cui Capo visibile è il Sommo Pontefice, han osato tall'hora di pareggiarsi seco nella Podestà, e di separarsi dalla stessa Greggia. E pure ne' tempi migliori quando, la pietà Christiana regnaua ne' cuori loro, non s'vdiuano altre voci, che d'

obe-

obedienza, e di sommissione verso i Sommi Pontefici; dalle mani de' quali gl'Imperadori, e i Rè pigliauano i Scettri, e le Corone: e la stessa Republica di Venetia ne' suoi Natali riconobbe questa suprema autorità in Deodato Sommo Pontefice, all'hora quando per mezzo de' suoi Ambasciatori lo supplicò, *Vt instituendi, eligendiq, Duces, Pontifex Apostolica auctoritate Ius Venetis perpetuò confirmaret*, come dice Pietro Giustiniano *a*.

a Petr. Iustin. Hist. Venet. l. 1. pag. 6.

Ludouico il Bauaro nemico atrocissimo della Sedia Apostolica fù vno di quelli ch'hebbe ardire di non volere riconoscere la Podestà Imperiale dal Papa; s'auanzò tant'oltre, che pretese di poterlo anco castigare. Hebbe egli i suoi Consultori non men politici di F. Paolo, i quali a piena bocca affermauano, deriuare l'Imperio immediatamente da Dio. Ma si come Giouanni XXII. represse l'ardire del Bauaro, così dannò per Heretici i suoi Consultori *b*. Nel tempo adunque che Ludouico perseguitaua la Chiesa, vsurpaua i Beni, e gli Stati alla Sedia Apostolica, molti Signori d'Italia, che seguiuano le sue parti, si ribellarano anch'essi al Pontefice. Vno di costoro fù Matteo Visconti, di cui per tralasciare ciò, che ne dice il Papa nella sua Bolla, vdiamo, come ne parla il Coiro diligentissimo Scrittore delle cose di Milano *c*.

b Oberic. Raynal. an. 1327. n. 1. & 28.

c Coir. p. 3. pag. 187.

Ne medesimi tempi (dic'egli) *Giouanni Pontefice hauendo molte volte i Tiranni d'Italia ammoniti, che volessero rimanere nella sua obedienza, e quelli più contro di lui crescendo, sotto precetto di scommunica, e d'essere*

interdetti di nuouo gli ammonì, à volere in tutto tornare, quando per la Santa Chiesa gli foße imposto, all'obedienza di quella, secondo l'antica consuetudine, altrimente come ribelli, e violatori della Christiana Religione col rigore di giustitia gli andarebbe contro; ma essi con alcune simulate parole gli risposero, che i Dominij suoi di raggione appartenenano all'Imperiale Maiestà, e che anco vacando l'Imperio veruna cosa apparteneua al Pontefice: Ancora i Vicariati, e Potestati già concessi per l'Imperadore, non si poteuano rompere, e benche gli potesse molestare, però non gli poteua estirpare. Il perche di nuouo il Pontefice col Concistoro de' Cardinali contro costoro, suscitò co' nuoui Processi, & ammonitioni, specialmente contro di Matteo Visconti, & i figliuoli, i quali secondo il costume della Chiesa fece citare, il che dilatandosi in molti termini, niuna congrua parola non rispondeuano. Per la qual cosa finalmente di cōmune Conseglio furono interdetti, e d'indi Matteo co' figlioli diuulgò per Heretci, non solo perche hauessero rotti i suoi commandamenti, ma soggiongeua, ch'erano compresi in bruttissima heresia, essendo denonciati al Pontefice d'alcuni errori per Bonifacio di Farra Giurisperito, Laurentio Gallina, e molti altri, che in què tēpi dimorauano nella Corte del Pontefice. Fù dunque opposto à Matteo, & à figliuoli, che errauano negli articoli della fede, massimamente della Risurrezione, rubbauano le cose Ecclesiastiche, le Vergini sacrate violauano, vccideuano, tormentauano d'ogni generatione di Sacerdoti; Secondo, ch'erano fautori de gli Heretici, impedendo gl'Inquisitori di quelli. Terzo, che stauano pertinaci nella

scommu-

scommunica. Quarto, che souente fiata domandaua il Nemico dell' humana natura; e tra l'altre cose gli opponeua, che haueua conseruata vna meretrice heretica, nominata Guglielma, della quale habbiamo detto di sopra. Per questi accusatori simili cose si opponeuano à Matteo, e figliuoli, del che essendone fatte alcune pruoue, rimasero dal Pontefice interdetti, e dannati con atroci scommuniche. Sin quì il Coiro.

Queste furono le vere colpe di Matteo, per le quali fù scommunicato, & interdetto; e non già perch' egli seguitasse le parti di Ludouico il Bauaro. Ma se per questa sola caggione fossero state fulminate le Censure, haurebbero seco recata la douuta giustificatione, percioche Ludouico diuenuto perfido nemico di S. Chiesa, non solamente con tirannica violenza le occupò il suo Patrimonio, e le sue Città, ma violando le Diuine leggi, e l'humane, hebbe ardire di eleggere vn' Antipapa; e diuenuto con esso Scismatico, tentò di abbattere il vero Vicario di Christo, e di rouinare la Sedia Apostolica.

Contro i Scismatici, ed i loro adherenti, hanno in tutt' i secoli i Sacri Concilij, & i Sommi Pontefici medesimi fulminate Cẽsure, & Interdetti *a*. Onde molto giustificatamente Giouanni commandò alla Republica, che non tenesse commercio con Matteo, e co' suoi sudditi. Portò seco la medesima giustificatione e 'l precetto, ò monitione fatta da Guido Rangone Vescouo di Ferrara, e da F. Buono Inquisitore alla Republica, affinche non tenesse commercio con Rinal-

a c. de Schis. c. de sequac. 25. q. 2. Bulla in Cęna Domini.

dο,

do & Obizo da Este, & i loro adherenti, e sudditi per hauerli 'l Vescouo, e l'Inquisitore condẽnati per Heretici; percioche niuno, ancorche mediocremente versato nell' Historie, vi è che non sappia le ragioni del legitimo Dominio, che hà sempre tenute, e tuttauia ritiene la Sedia Apostolica sopra la Città, e Ducato di Ferrara *a*.

a Raynald. an. 1310. n.23.

Fra Paolo con la sua maledicenza chiama i Pontefici occupatori, & i Tiranni ricuperatori. Rinaldo, & Obizo da Este, all'vso de gli altri Tiranni d'Italia, valendosi dell' occasione, che recaua loro l'assenza del Pontefice, contro 'l proprio giuramento, s'intrusero con l'adherenze de' Cittadini nel gouerno di quella Città, e la riconobbero da Ludouico il Bauaro già cõdennato per Heretico, e gli giurarano fedeltà. Ordina il Pontefice à suoi Delegati che gli ammoniscano à restituire Ferrara alla Chiesa: si dimostrano disobedienti, e contumaci, e perciò sono scommunicati. Indi dichiarati fautori d'heretici, e la Città interdetta.

Non curano le scommuniche, sprezzano l'Interdetto. Commanda il Papa al Vescouo di Ferrara, & all'Inquisitore, che contra i contumaci proceda, essendosi resi sospetti d'heresia, anzi heretici formali, mentre così temerariamente sprezzauano le Censure, & adheriuano ad vn Imperadore Scismatico, & Heretico; sono perciò come tali, sospetti d'heresia condennati *b*. Sarà dunque ragioneuole il precetto, fatto alla Republica di Venetia dal Vescouo, e dall'Inquisitore, che non hauesse commercio con esso loro.

b Raynald. an. 1327. num. 2.

Hò detto di ſopra, che ne' tempi migliori, quando la pietà Chriſtiana regnaua ne' cuori de Prencipi, non s' vdiuano ſe non voci d' obedienza.

Furono ſcommunicati i Venetiani da Clemente V. per hauer anch' eſſi occupata Ferrara: l' Hiſtoria è aſſai nota, e da gli Scrittori delle coſe Venete regiſtrata. Ricorſero alla clemenza del Pontefice, e chieſero l' aſſolutione non ſolamẽte per ſe ſteſſi, ma per i loro fautori, & adherenti. Queſte ſono le parole del mandato di procura, fatto dal Doge, e dal Senato à Carlo Quirino, & à Franceſco Dandolo:

Ad præſentandum ſe ad pedes Sanctiſſ.mi Patris, & Domini noſtri Clementis Diuina Prouidentia Papę V. & ſanctitati, & clementiæ ſuæ omnem reuerentiam exhibẽdam, & ab eius benignitate veniam, gratiam, & miſericordiam humiliter implorandam, & ad ſupplicandũ eidem humiliter, vt abſolutionis beneficium ſecundum formam Eccleſiæ à quibuſuis excommunicationum ſentẽtijs, & culpis, offenſis, exceſſibus, iniurijs expreſſis, & damnis datis, & alijs quibuſcunque violentijs perpetratis, commiſſis, & illatis per dictos Dominum Ducem, & Venetos, ac perſonas quaſcunque Ciuitatis Venetiarum, & Diſtrictus, & ſingulares perſonas ipſius Ciuitatis, & Diſtrictus, eorumque valitores, auxiliatores, complices, & fautores, vel alios de mandato ipſorum in Ciues, & Ciuitatem Ferrarienſem, Comitatum, & Diſtrictum eorum ipſorumque auxiliatores, valitores, defenſores, &c. [a]

[a] Raynald. an. 1310. n. 31.

Da che chiaramente ſi comprende, con quanta

ra-

ragione Guido Rangoni Vescouo di Ferrara, e F. Buono Inquisitore ammonirno la Republica à non dare aiuto, & non tener commercio con gli Estensi, scommunicati, per l'inuasione di quella Città, e dichiarati Heretici per la loro ostinata contumacia.

Col medesimo fondamento procedè Innocentio VI. contro la stessa Republica, accioch'ella non porgesse aiuto à i Malatesti, à gli Ordelaffi, & à i Manfredi. Erano i delitti di Francesco Ordelaffi atrocissimi, e lo sprezzo, ch'egli faceua delle Censure, sacrilego *a*. Poteuano i Pontefici contra simiglianti vsurpatori, come contra rei di lesa Maestà, e ribelli procedere anco alle pene temporali, e non solamente valersi delle spirituali; ma vollero con la loro pietà spegnere l'vsurpatione, e non gli vsurpatori.

a Raynald. an. 1355. n. 21.

Se vn Cittadino della Republica, gouernando vna Città di quel Dominio, s'impadronisse di essa, sarebbe reo di quel delitto, che commisero gli Estensi, e gli altri nominati di sopra. Se cōtro di lui si procedesse col rigore de' Bandi, e con pena capitale, e con la proscrizione, non potrebbe ciò recarsi ad ingiuria; Ma se pentito del suo fallo, ritornando all'obedienza restituisse la Città occupata al Senato, & il Senato si contētasse di concedergliela di nuouo in gouerno, dourebbe lodarsi come pietoso, e non calunniarsi, come Fra Paolo tenta di calunniare i Pontefici, i quali vsando pietà e clemenza con gli vsurpatori del Dominio delle Città della Chiesa, glie le concessero in Vicariato, come prima le teneuano.

a Bar. in tract. de Tyran. q. 10. Natt. conf. 640. n. 40.

Dottissimi Autori *a* giustificano quest' azione de' Papi, e de gl'Imperadori, di creare Vicarij i Tiranni delle Città: la qualità de' tempi, e la salute de Popoli, che finalmente è la suprema legge, moueuano l'animo de' Prencipi supremi ad vn' atto di tanta generosità, e clemenza. Non è adunque vero ciò, che dice Frà Paolo, che le condanne d'heresia andauano in fumo immediatamente, che gl' imputati si contentauano di riceuer le Terre dal Pontefice in Vicariato: da che ne caua chiaro, & indubitato documento, che l'imputatione d'heresia era solo per grauare, e costringere alle cōuersioni humane disegnate; percioche i Pōtefici non riceueuano al grembo di S. Chiesa i Tiranni infetti d'heresia, se prima non lasciauano i loro errori, ne li riceueuano in gratia, se non restituiuano l'occupato della Chiesa.

Due atti di pietà vsauano verso costoro i Papi, l'vno spirituale, l'altro temporale; e se lo spirituale non precedeua, non seguiua il temporale.

Taccia F. Paolo il Pontefice Paolo IV. il quale, com' egli dice, tanto con gli Ambasciadori, quanto in Cōcistoro, e con ogni sorte di persone, diceua, che il Rè Filippo, e l'Imperadore suo Padre erano Heretici. Io non voglio scusare quì la natura di Paolo IV. forsi più feruida di quello, che conueniua ad vn Pontefice: dirò bene, che forsi egli hebbe qualche giusta causa di prorompere in parole di sdegno, quali erano quelle, se pur son vere, ch'egli proferiua contra quei Prencipi, massimamente doppo hauer' egli hauuta notitia

delle

delle risſolutioni del Rè Filippo non conformi alla cõ-
ſueta pietà di quel Prencipe, le quali ſi poſsono vedere
nella vita di lui deſcritta da Luigi Cabrera *a*.

a lib. 2. c. 6.

Intorno poi à libri ſcritti da F. Paolo, e da ſuoi ad-
herenti nelle controuerſie giuriſdizionali, hò già det-
to à baſtanza, eſſer ſtati legitimamẽte condennati dal
S. Officio di Roma, per contenere hereſie formali,
non eſſendoſi vergognato F. Paolo di aſſerire in eſſi,
che ſe l' Eccleſiaſtico hà podeſtà, ò giuriſdizione
per correggere qualſiuoglia delitto, non l' hà da altri,
che dal Prencipe ſecolare, à cui ſolo Dio l' hà data, co-
me ſe Chriſto haueſse detto, *Paſce oues meas* à Ceſare,
e non à Pietro. In oltre, che ſe bene gli Eccleſiaſtici ſo-
no ſuperiori a' Laici nelle materie ſpirituali, nelle tem-
porali ſono ſoggetti al Magiſtrato ſecolare: propoſiti-
oni tratte dalla dottrina di Marſilio da Padoua, ò da
altri peſſimi Autori, che diffeſero lo Sciſma, la diſo-
bedienza, e l' hereſie di Ludouico il Bauaro, e caccior-
no fuori l' opinione, che i Prencipi nelle materie tem-
potali non hanno altro Superiore, che Dio. Opinione
giuſtamente dannata da Sacri Concilij, e da Sacri
Canoni, come ben proua il Cardinale Bellarminio, e
creduta non già da vna quinta parte de' Cattolici, ma
ben ſi riprouata da chì fà profeſſione di buon Cattoli-
co; eſsẽdoſi pratticata la contraria doppo che la Sedia
Apoſtolica è in piedi, e 'l Vicario di Chriſto la regge.

Ma del pericoloſo caſo, che ſucceſse in Milano cir-
ca l' anno 1580. come dice F. Paolo, io non ne hò po-
tuto rintracciar coſa veruna nè da gli Scrittori dell' Hi-
ſtorie

ſtorie di Milano, ne da quelli che ſcriſſero la Vita di S. Carlo. Anzi io ritrouo nel Giusſano, e nel Ripamonte Autori di molta fede; e particolarmente il Giusſano, che viſse al tempo di S. Carlo, fù molto ſuo confidente, e notò tutte le ſue azioni, che il Santo Prelato nel viſitar le Terre ſoggette à gli Heretici, non ſolamente non hebbe contraſto veruno, ma fù honorato da i Podeſtà anco Heretici, e da tutti indifferentemẽte. Veggaſi il cap. 26. del libro 2. della Vita del Santo, ſcritta dal Giusſano, e 'l cap. 29. del medeſimo libro, e 'l cap. 6. del lib. 6. e'l cap. 4. e 5. del lib. 7. che da eſſi ſi ſcuopre la verità de gli honori fatti a S. Carlo da' medeſimi Heretici, e del frutto, che il Santo fece in quelle Viſite, ſenza incontrare impedimento veruno. Vero è, che hauendo egli inuiato alla Dieta di Coira Monſignor Morra per operare, che i Grigioni non ammetteſſero nel loro Dominio Apoſtati, e Religioſi foraſtieri maluiuenti, ma laſciaſſero in libertà i Popoli di prouederſi di buoni Sacerdoti, ancorche non foſſero natiui del loro paeſe. Hauendo egli ottenuta molta parte di quello, che S. Carlo deſideraua, & eſſendo egli ſtat' honorato anco da Grigioni Heretici, come Miniſtro del Santo, li Predicanti ingeloſiti della miſſione, e temendo d'eſſere diſcacciati da quel Dominio, doppo la partita del Morra da Coira, ſi preſentorono a quella Dieta, e malignamente cercorno di perſuadere, che gli andamenti di S. Carlo in quelle parti, e particolarmente nella Valle Meſolcina, erano ſtati vn' atto turbatiuo della loro Giuriſdizione, onde i Me-

Mesolcini, i quali haueuanò riceuuto il Cardinale, e-
rano degni di gastigo, massime hauendo egli intro-
dotto nella Valle vn dotto Inquisitore; che il Cardi-
nale era Prencipe adherente di Spagna; che poteua rõ-
pere la Confederatione, ch'essi haueuano con Fran-
cia, e ch'egli caminaua con dissegno di leuar loro i pa-
esi di quà da Monti à nome della Corona di Spagna;
che Iacomo di Triuultio suo Zio altre volte volle ten-
tare lo stesso. Con si fatte persuasioni indussero i Gri-
gioni Heretici à far carcerare alcuni di quella Valle, i
quali poi furono liberati all'istanze del Cardinale. In-
di hauendo mandato à Chiauenna, & à Poschiauo al-
cuni Sacerdoti, hebbero anch' essi qualche contradi-
zione; ma tutto fù sedato, ne si vede già mai, che à gli
Suizzeri cadesse in pensiero di mandare Ambasciado-
re à Milano; ma quando pure fosse seguito qualche
disordine; poteua nascere, perche il mandato da Suiz-
zeri Heretici à Milano, ò non si dichiarò Ambascia-
dore, ò dichiaratosi non diede nota di se, e della sua
comitiua all'Inquisitore, come doueua fare per li Cõ-
cordati fatti tra lo Stato di Milano, e i Cantoni Here-
tici. E se il Gouernatore lo fè scarcerare senz' hauer ri-
guardo alle ragioni dell' Inquisitore, non si può im-
putar l'Inquisitore d'indiscretezza, ma il Gouernato-
re di violenza, se pur è vero che lo facesse scarcerare,
perche io credo, che il Gouernatore vsasse preghiere,
e non autorità. Ma come F. Paolo sugge dalla Medi-
cina il veleno, così vuol dare ad intendere, che tutto
ciò che si fà da Magistrati secolari in disfauore del S.

Of-

Officio, nasca da zelo di buon gouerno, e venga caggionato dall' indiscretezza de gl' Inquisitori; ma se i Prencipi, ed i loro Ministri proteggessero con la douuta Assisteza il S. Tribunale, e si opponessero alle disobedienze de' Malfattori, & à i tumulti ch' eglino, ò i Parenti, & adherenti loro, vanno suegliando per sottrarsi alle pene douute, non succederebbero scandali, ò rumori

Seguì nella Città di Parma l'anno 1279. il tumulto di cui si è fatta di sopra mentione. Haueua l'Inquisitore di Lombardia rilasciata al braccio secolare vna femina ricaduta, e rilassa in heresia: Costei fù d'ordine del Podestà condotta al luogo del suplicio. Mentre i Sergenti del Podestà stauano intenti ad accendere il fuoco per abbrugiarla, alcuni macchiati della stessa pece, e della vil plebe, tumultuosamente corsero al Conuento de' Frati di S. Domenico, ruppero le porte della Chiesa, oltraggiorno i Religiosi, anzi diedero loro molte ferite, in modo tale, che vno di essi pochi giorni doppo morì, e dato il sacco alle suppellettili sacre, e profane del medesimo Conuento, sforzarono i poueri Frati a partirsi dalla Città *a*, & a dare luogo alla nequitia di quegli empij.

a Pegna in collect. lit. Apost. pag. 69.

Dalla serie di questo racconto si vede chiaramēte, che il tumulto hebbe origine dall' insolēza del Popolo, e non dalla indiscretezza dell' Inquisitore. Perciòche altro non fece quel buon Religioso, che sententiar la femina alla pena del rilasso secondo la dispositione de' Sacri Canoni, e'l Podestà diede esecutione (com'era

m' era tenuto di dare) alla sentẽza dell'Inquisitore: e se il Popolo ribellante si oppose alla Giustitia, egli fù il delinquente, e non l'Inquisitore. Quasi nel medesimo tempo era l'erario della Republica Venetiana esausto per la guerra, ch'ella haueua nella Grecia, e nella Liguria; stimò ella necessario per mantenere l'Armate d'imporre vn nuouo Tributo in Venetia. Fattasene a pena la publicatione, furibonda la Plebe si armò, corse al Palazzo del Doge, scagliò contro la di lui persona, e sterpi, e pietre, e riuolta ad vna fiera seditione, saccheggiò le Case de' principali Cittadini, e piena di mal talento, mancò poco, che non violasse il supremo Magistrato. Finalmente fù sedato il tumulto, e fattasi dal Senato rigorosa inquisitione cõtro gli Autori di esso, furono poscia i rubelli seueramente castigati *a*. Ben sò io, che F. Paolo non haurebbe ardimẽto di dire, che quella solleuatione fosse stata caggionata dall'indiscretezza di quei Sauij Senatori, ma ben sì dall'insolenza popolare. E pure l'atto d'impor Tributi, benche sia proprio della Podestà del Prencipe, può nondimeno per molte circostanze esser' accompagnato da quell'indiscretezza, che è quasi sempre lontana da i procedimẽti di Giustitia. Non procedẽdo gl'Inquisitori contro la parte, senza ch'ella sia vdita, e difesa, e come sogliono procedere i Prencipi nell'impositione de' Tributi.

a Petr. Iustinian. lib. 3. pag. 79.

Vdiamo le caggioni del tumulto di Milano.

Nell'anno 1252. gli Heretici di Milano diuisi nelle Sette de' Cattari, de' Gazzari, de' Concorrentij,

e de' Credenti, addunati insieme, istabilirono nel loro Cõciliabolo di fare vccider F. Pietro da Verona Inquisitore di Lombardia. Succedè il fatto per le mani d'empij Sicarij, mentre F. Pietro da Como andaua à Milano. Vno de' Malfattori, chiamato Carino, che era stato imprigionato nelle carceri secolari, doppo dieci giorni se ne fuggì, hauendo i medesimi Heretici corrotti con denari i Guardiani delle prigioni. Per la fuga di Carino si commosse il tumulto, come racconta il Coiro con le seguenti parole *a*.

a Coir. p. 2 fol. 111.

Il che intendendosi dalla Plebe, quãto da Nobili, corsero al Palazzo, doue essendo il Podestà co' suoi Giudici, consegliandosi ciò, che bisognaua fare per la fuga di Carino, esso diligentemente tutta quella notte fù ricercato, pur alla fine, venuto il giorno, fu menato prigione con tre Giudici al Palazzo dell' Arciuescouo, & il suo Pretorio fù saccheggiato, con fatica perdonandogli la vita, con ciò fosse che la furiosa turba richiedeua il capo di Pretore.

Non accade à far commentario ò chiosa sopra questa supposta seditione, ò tumulto; fà bene di mestieri di marauigliarsi, ome F. Paolo cerchi d'ingãnare i Prencipi, e i Popoli, allegando alla sfuggita esempi, i quali, riueduti nè loro originali, sono contrarijssimi al suo intento.

Non riesce meno infelice l'essempio della Streghe di Val Camonica. Nell'anno 1518. si scoperse vna gran quantità di Streghe in quella Valle: cominciarono à procedere contra di loro l'Ordinario, e l'Inquisitore. Il Doge di Venetia, stimando, ch'eglino vsassero nel-

la

la fabrica del processo souerchio rigore, supplicò il Papa ad aggiongere loro vn terzo Giudice. Deputò il Pontefice per terzo Giudice il Nuncio di Venetia, con facoltà di suddelegare altri in suo luogo. Suddelegò il Nũcio il Vescouo di Capo d'Istria: Questi con l'Ordinario, e con l'Inquisitore di Brescia fabricò nuoui processi, e seruat' i termini di ragione, condennarono tutti e tre molte di quelle Streghe ad esser relasciate al braccio secolare. Quando si credeua, che dal Podestà di Brescia si douessero eseguire le sentenze di quei Giudici, viene ordine dal Senato, ch'egli non solamente non l'eseguisca, ma vieti di più à i Delegati Apostolici, & all'Ordinario il proseguimento di quelle cause; non somministri più loro le spese, ma inuji à Venetia le copie de processi: e quel che fù peggio, faccia intendere al Vescouo di Capo d'Istria, che si presenti auanti il Senato, com'egli fù forzato à fare *a*. Ogn'vno hora cõsideri, se questo tumulto nacque dall'Inquisitore, ò pure dalla Republica. All'Inquisitore era dato per Congiudice il Vescouo: ad ambidue aggiunto il Vescouo di Capo d'Istria. E penserà F. Paolo di persuadere, che le rissolutioni del Senato hauessero motiuo dall'estorsioni, & indiscretezze de Giudici? Chì sarà colui sì peruerso d'animo, e d'intentione, che voglia credere, che due Prelati dello Stato Veneto nel medesimo Stato, sotto gli occhi del Podestà di Brescia, hauessero ardimento d'estorcere da i sudditi di quel Dominio denari, e robbe, e conculcare la Giustitia? Manco male che il solo Inquisitore non era il

a Pegna in collect. lit. Apost. pag. 127.

 Giu-

dice di quelle cause? Ben si potè sospettare, e'l sospetto si verificò dal seguito, che la Republica valendosi di quella occasione volesse prendersi l' autorità di conoscere le cause delle Stregarie hereticali, e qualificate, quali erano le commesse da quella gente scelerata. Ella cominciãdo dalla Rinuncia del Battesimo seguitando con la negatione di Christo Signor Nostro, si sottoponeua all' imperio del Demonio, col donargli l'anima, e'l corpo. L'euento, come hò detto, scoprì l'intentione del Senato, perche poco doppo egli prese parte, che non solamẽte nel delitto delle Stregarie, ma in quello d' heresia i Rettori delle loro Città fossero Congiudici co' gli Ecclesiastici. Ma sicome se ne risentì à quel tempo Leone X. così Giulio III. oprò, che la parte fosse riuocata, come habbiamo di sopra dimostrato.

Il tumulto, succeduto in Roma doppo la morte di Paolo IV. non fù certamente originato dall' indiscretezza de gl' Inquisitori, ma dall' odio concepito dal Popolo contro i Nepoti di Paolo, essendo egli sempre stato di santissima intentione. Vdiamo ciò che ne dice vn Maesttro delle Cerimonie ne' suoi Diarij.

Anno 1559. die 18. Augusti inter 21. & 22. horas. Paulus IV. Pontifex Maximus sanctissimam animam magna cum deuotione reddidit. Eodem die Populus armatus in eius odium infãda flagitia perpetrauit: Quocirca maximum passi sunt dolorem, qui sanctam dicti Pontificis mentem, & intentionem sciebant. Semper enim incubuit reformationi morum Vrbis, & totius Reipublicæ

Christianæ

Christianæ; & verè habitum fuit, quòd si à suis in multis non fuisset deceptus, & præcipuè in gerẽdo bellum, &c. fuisset reputatus sanctior propemodum, quàm vllus alius, qui fuerit à Diuo Gregorio vsque ad suum Pontificatum. Tamen negari non potest, quin semper optimam, & sanctam intentionem habuerit, & ostenderit in cunctis suis actionibus, & præsertim in persequendo Hæreticos, vsurarios, blasphematores, & alios facinorosos homines a.

E F. Paolo medesimo non sà negare nella sua Historia del Concilio di Trento, che la seditione non nascesse dall' odio concepito dal Popolo contro tutta la Casa di Paolo b.

Ma dato, che l' odio del Popolo Romano fosse stato contro Paolo medesimo, vdiamo da quali caggioni procedette.

Quia Dei honorẽ zelatus est ad Christi formam; quia de medio sustulit impios; quia flagris cæcidit blasphemos; quia à prædonibus tutatus est negotiantium merces; quia flammis dedit hæreticos, & pædicones; quia in ergastula coniecit Apostatas; quia neminem permisit impunè mœchari; quia Iudæos conspicuo signo distinxit à Christianis; quia quosdam indignos noluit in Senatum adlegere; quia Aulæ mores à recto tramite deuios corrigere studuit; quia Orbem legibus salutaribus coercuit; quia fratris sui filios ipsemet eiecit. Denique quia sanctis prorsus moribus quoad vixit, enituit c.

Queste furono le vere caggioni dell' odio della plebe Romana contra la persona di Paolo; e non già la sua

a Io Franc. Firmanus, & ex eo Ludou. Donius de Cardinalibus to. 3. in Io. Petro Carafa, n. 66.

b Hist. Concil. pag. 403.

c Victorell. ad Ciacon. in Vita Pauli IV

ſua imprudenza, ò indiſcretezza.

Anco alle Statue de' più Santi, e Religioſi Imperadori, furono tagliate le teſte *a*: Anco alla Statua di vn' altro Sommo Pontefice nella Città di Bologna fù rotta la teſta, doppo hauer' egli fatti ſegnalatiſſimi beneficij à quella Città *b*. Il Popolo è vna fiera Beſtia, che non ſi muoue dalla ragione, ma dal proprio appetito.

a Diffeſa di Paolo IV. 2. pag. 38.

b Diffeſa di Paolo IV. loc. cit.

Reſta per vltimo il tumulto di Mantoua più d'ogn' altro fauoreuole alla S. Inquiſitione. Hebbe Pio V. notitia, che nella Città di Mantoua molti, anco della Nobiltà, erano infetti d' hereſia. Per apportar rimedio à sì gran male deſtinò colà Inquiſitore F. Camillo Campeggi ſoggetto di molta bontà, e di gran dottrina, ch' era ſtato vno de' Teologi del Concilio di Trẽto. Gionſe egli in Mantoua del Meſe di Giugno dell' 1567. fù accolto lietamente dal Duca Guglielmo, & hebbe da quel Prencipe ſin promeſſa di far lo Sbirro in propria perſona, quando ve ne foſſe ſtato il biſogno. Cominciò il Campeggi con molto zelo ad eſercitare la ſua carica, e doppo hauer proceſſati, e carcerati molti delinquenti, otto di eſſi condennò ad vna publica abiuratione, & ad altre pene. Volle egli far l' atto dell' abiuratione nella Chieſa di S. Domenico conforme allo ſtile, che ſi prattica nel Tribunale del S. Officio. Frà il Popolo, che in gran numero concorſe alla Chieſa, vi furono molti Parenti di que' Rei. Coſtoro procurarono d' eccitare tumulto in quella Chieſa per impedire l' atto dell' abiuratione, ma non ſortì loro l' intento Seguì la lettura della ſentẽza, l' impoſitione de gli Habitelli

bitelli, e l'abiuratione. Irritati perciò ancorche ingiustamente, i Parenti de' Rei, si diedero a perseguitar l'Inquisitore, à cercar di fargli perdere la gratia del Duca, & ad insidiare apertamente alla sua Vita. Auuenne, che hauendo il Priore di S. Domenico la Notte di Natale dell'anno 1568. mandati due Frati a celebrar la Messa al Monastero di S. Vincēzo, i poueri Religiosi furono assaliti da quei scelerati, mal trattati, e feriti, ancorch' eglino non fossero Ministri dell'Inquisitore. Tanto era lo sdegno, di cui essi ardeuano contro quella Religione. Questo eccesso dispiacque in estremo al Duca; e se bene per li mali vfficij, fatti appresso di lui contro l'Inquisitore, era in lui scemata gran parte di quell'amore, che gli dimostrò sul principio del suo arriuo in Mantoua, publicò nondimeno vn seuerissimo bando contra i delinquenti: e dubitādo, che alcuna colpa non si potesse à lui imputare, ò ascriuere à suoi Ministri, per non hauer continuato il lor fauore all'Inquisitore, & al S. Tribunale, spedì al Pontefice Teodoro S. Giorgio per iscusarsene. Indi per dar qualche sodisfazione al Popolo sdegnato, ordinò al S. Giorgio, che facesse istanza al Papa per la rimotione del Campeggi, e per la deputatione d'altro Inquisitore. Sentì il Pontefice con qualche ripugnanza il San Giorgio, e fè rispondere al Duca, che l'eccesso, seguito la notte di Natale in Mantoua, haueua turbato in estremo l'animo suo; e se bene non si credeua ch' ei fosse stato commesso col di lui consentimento, ad ogni modo non si poteua negare, che i delinquenti

non

non haueſsero preſo ardire per hauerlo veduto tiepido nel fauorire il S. Officio, e l'Inquiſitore. L'ammoniua à preſtargli ogni aiuto, e fauore; che non ſolamente non volea rimouere il Campeggi, mà gli faceua ſapere, che qualſiuoglia offeſa, che & à lui, & à Frati di S. Domenico ſi foſse fatta, l'haurebbe ſtimata ſua propria. E ſe in auuenire foſse ſucceduto non ſimile, mà ogn'altro minimo inconueniente, ſi ſarebbe à lui aſcritta ogni colpa; ne egli hauerebbe potuto mancare al debito del ſuo Paſtorale Officio, e ſi ſarebbe appigliato à quei rimedij, che gli foſsero ſtati inſpirati da Dio a. Si moſtrò il Duca oſsequente à cenni del Pontefice; e ſi reſe anco alle perſuaſioni di S. Carlo Borromeo trasferitoſi à Mantoua d'ordine del Papa, per dar maggior calore, e riputarione alle cauſe, che s'agitauano in quella Inquiſitione. Onde in quattro Meſi, che il S. Cardinale ſi trattenne in quella Città, furono dall'Inquiſitore ſpedite cauſe grauiſſime, e da lui fatte abiurationi publiche con l'aſſiſtenza de' Magiſtrati ſecolari, e delle Guardie del Duca. E promoſso il Campeggi al Veſcouado di Nepi, fù con molt' honore trattato da quel Prencipe, che volle aſſiſtere di perſona alla di lui conſecratione. Se il Duca non ſi foſse intiepidito nel fauor, & aiuto, che douea preſtar all'Inquiſitore, non ſarebbe ſeguito il tumulto; ma la ſua tiepidezza diede ardire a' malfattori.

a Ex Regiſt. S. Off.

Dal vero racconto, che habbiamo fatto de' tumulti accennati da F. Paolo, ſi ſcorge con chiarezza & euidenza che l'inſolenza del Popolo, e della Plebe, e la

freddezza

freddezza de' Prēcipi ſecolari in fauorire le cauſe della fede, le coſe della Religione, e nel dar aiuto, e braccio agl' Inquiſitori, e non già l' indiſcretezza de' medeſimi Inquiſitori, gli eccita, e li fomenta.

Hauendo io dunque ſinquì chiaramente dimoſtrato, che l' Officio dell' Inquiſitione è ſtato iſtituito nella Città di Venetia, e nell' altre del Dominio Veneto da Sommi Pontefici; che non è proprio della Repub. ma tutto della Sedia Apoſtolica; che i fondamenti addotti da F. Paolo per prouare il ſuo aſſioma, ſono falſi; che non vi è Cōcordato, ne Contratto frà i Pontefici, e quel Senato, Io cercarò di riſpondere ad vna ad vna alle Chioſe di quei Capitoli, che mi pareranno più neceſſarij.

Al II. e III. Capitolo non vi è Chioſa veruna, dicendo F. Paolo, che non han biſogno d' eſſer maggiormente dichiarati, e prouati.

Ma io mi fermo ſul II. Capitolo, e dico, che la deliberatione fatta dell' anno 1548. che in caſo, che alcuna volta per neceſſario impedimēto niuno de' Rettori poteſſe interuenire, debba il Vicario del Podeſtà ritrouaruiſi: ouero quādo queſto ancora foſſe occupato per cauſa legitima, vn' altro de Curiali, ò d' altra perſona mandata particolarmente dal Rettore. Queſta è quella Parte, che fù per l' appuntamēto preſo dell' anno 1551. totalmēte annullata, eſſendoſi iſtabilito, che nelle Città dello Stato debba per Aſſiſtente interuenir nel Tribunale del S. Officio la perſona del Rettore, e non altri, ſe non quanto all' Ordinario, & Inquiſitore

quisitore parerà di chiamar per Consultori, secondo l' occorenze. Di modo che non si può sfuggire questo dilemma: ò l'appuntamento preso frà la Republica, e Giulio III. è Concordato, ò no; s'egli è Concordato, la buona fede vuole, che si osserui per l'appunto senza veruna alteratione la sua dispositione. Disponendosi adunque in detto appuntamento, che il solo Rettore debba interuenire per Assistente nel S. Officio, quando si agitano le cause di fede, e non altri, non può hora la Republica valersi di quella deliberatione annullata pe'l detto Concordato. Se poi non vi è Concordato, non può la Republica fare da se stessa deliberationi, che pongano in seruitù il S. Tribunale. Ne si dica, che questo caso, che risguarda la sola necessità, fù ommesso nel Concordato di Giulio III. Percioche quando ciò fosse vero, la materia si riduce alla dispositione della ragion commune, cioè a dire de' Sacri Concilij, e de' Sacri Canoni. Onde non può la Republica valersi d'vna parte, la quale, seclusi l'assenso, e l'approuatione del Sommo Pontefice, non è valida: ma F. Paolo hà voluto far quello, che fanno i Poeti, di presupporre costantemente per vere le fauola, ed i Romanzi.

Anco la deliberatione fatta dell'anno 1574. che in vece del Rettore habbia il carico d'Assistête il Camerlengo di maggior età, non si può sostenere, perche ella è presa doppo l'appuntamêto aggiustato con Giulio. Ma da questo passarò alla Chiosa del Capit. IV.

In questo Capitolo si dice, che

Il

Il carico de gli Assistenti non è d'intromettersi giudicialmẽte in alcuna speditione, che sia fatta nel S. Tribunale, ne quanto alla cognitione, ne quanto alle sentenze: hanno eglino solamente di prestar l'assistenza à tutto ciò, che dalli Giudici Ecclesiastici sarà fatto.

Sia lodato Dio, che F. Paolo confessa che gli Assistenti, non sono ne Inquisitori, ne Giudici; adunque sarà vera la consequẽza, che il Tribunale della S. Inquisitione non è proprio della Republica; adunque sarà pur vero anco, che l' Officio non è misto; adunque chiaramẽte si ridurrà il carico de gli Assistenti ad vna nuda, e semplice Assistenza, che non può hauer' altro fine, che di dar esecutione alle sentenze de' legitimi Giudici, quali sono l'Ordinario, e l'Inquisitore. Queste conseguenze sono confessate dall' istesso F. Paolo, percioche hauendo egli insinuato nello stesso Capitolo, che in quattro sorti d'occorrenze, che possono auuenire, deuono operare ne' modi espressi nello stesso Capitolo.

Nel primo apertamente dice, che

Se sarà fatta deliberatione ad honor di Dio, estirpatione dell' heresie, e castigo de' colpeuoli di tali sceleratezze, deuono gli Assistenti eseguir prontemente la deliberatione fatta, ouero dar fauore, braccio, ed agiuto nell' esecutione.

Non hà dunque di bisogno di Chiosa quest' assertione, essendo per se stessa chiarissima, e proua concludentemente le conseguenze, e le illationi da noi fatte; non hauendo altra facoltà gli Assistenti, che di eseguir le sentenze, date da i Giudici Ecclesiastici, e di dar loro il braccio per l' esecutione.

Il secondo caso è, che

Se l' azione de gli Ecclesiastici si vedesse esser con vsurpatione dell' autorità temporale, ouer' operatione precipitosa, che potesse capitare à scandalo, è tumulto della Città, ò dello Stato, è turbatione della publi-

ca autorità, e tranquillità, ò pure con ingiusta, e manifesta oppressione del suddito sotto pretesto di castigare il delitto; il carico dell' Assistente sarà d' operare con ogni prudente, e destro modo, che l' Ecclesiastico si riduca à i termini della giustitia, ed equità, sia fatto capace dell' honesto. Il che quando non possa ottenere, altro non dourà fare, che ouuiare l' esecutione, dando conto al Prencipe, & aspettando i suoi commandamenti.

Poco differente è il terzo caso dal secondo, percioche in esso si dispone il medesimo, ch' è stato disposto nel secondo caso, aggiungendosi solamente, che

Ne' casi dubbij dell' vsurpatione dell' autorità temporale, di precipitosa rissolutione, che potesse apportare scandalo, ò eccitar tumulto di manifesta, e ingiusta oppressione, facciano soprasseder nell' esecutione, scriuano al Prencipe li motiui del suo dubbio, e d' aspettarne risposta.

Io non haurei grande scrupolo di consenrire a queste deliberationi, quando si osseruassero le regole della moderatione, e gli Assistenti, e 'l Senato cercassero con modi decenti di ridurre l' operationi de gl' Inquisitori entro i limiti della lor podestà, quando l' eccedessero; e quando vi fosse l' eccesso inemendabile, ricorresse il Senato al Sommo Pontefice, ch' è il solo & vnico Giudice de gl' Inquisitori. Ma ben sarebbe contro la Pietà, e la Giustitia, se gli Assistenti non vsassero i prudenti, e destri modi accennati in questo Capitolo, dal Senato non si ricorresse al Papa; ma per ogni ben minimo capriccio di qualsisia Rettore, ò d' Assistente, si mandassero ordini precisi à gl' Inquisitori di non proceder nelle cause, e quel ch' è peggio si chiamassero à Venetia, si mandassero fuori dello Stato, e tal' hora empiamente si carcerassero. Potrei addur quì vna mano di casi succeduti nelle persone de gl' Inquisitori, caggionati dall' indiscretezza de' Rettori delle Città, e loro Vicarij Pretorij, ò Consultori; ma non vor-

vorrei col loro racconto derogare all'antica Pietà della Republica; pure io non posso far di meno di non registrarne due de' più moderni.

F. Gio. Nicolò Picinnini Inquisitore di Ceneda, haueua con l'Assistenza di Gabriele Giorgi Podestà di Conigliano cominciato à procedere contro Antonio Foltrano da Fileto, denonciato d'hauer percosse alcune Imagini de' Santi; & hauendo proceduto fino alla cattura, il Giorgi si partì, e diede luogo ad vn altro Nobile suo Successore. Questi fomẽtato da vn suo Vicario giouane scolaro del Cremonino, cominciò à pretendere, che la causa del Foltrano appartenesse al suo foro, e de fatto esaminò li testimonij nominati nel processo del S. Officio, e costituì il Reo. S'affaticò l'Inquisitore per fargli conoscere, che tal causa non toccaua ad altri, che al S. Officio, ma indarno. Da questa contesa, che finalmente hebbe fine fauoreuole al Santo Tribunale, hauendo l'Inquisitore con l'assistenza del medesimo Podestà, condannato il Reo non solamente all'abiuratione de vehementi, ma alla Galera per alcuni Mesi *a*, si alterò l'animo del Podestà contro l'Inquisitore; onde per trauagliarlo, scrisse in Collegio vna lettera, in cui gli opponeua tre cose. La prima, ch'egli hauesse fatto vn Decreto senza la sua Assistenza: La seconda, ch'egli hauesse publicata la Bolla della San. mem. di Pio V. contra coloro, i quali hanno ardire di offendere i Ministri del S. Officio, e i Testimonij esaminati nel S. Tribunale nelle cause d'heresia, che comincia *Si de protegendis*, con scandalo del Popolo

a Ex literis Nuntij Apostolici Venet. in proces. Antonij Foltrani vol. 1112. fol. 240.

polo

polo: La terza, che l'Inquisitore s'arrogasse di far le cause non pertinenti al S. Officio. Quei Signori senz' attendere alla dignità dell'Inquisitore Delegato Apostolico, con parte particolare lo chiamarono à Venetia, e giunto ch'ei fù; gli fecero ordine, che si trattenesse nel Côuento de Minori Conuentuali del suo habito, fino à nuoua prouisione. Si risentì il Nuncio, e parlò sensatamente in Collegio sopra la chiamata dell'Inquisitore, mentre era certo, ch'egli non haueua commesso errore alcuno; e se pure egli l'hauesse commesso, non si doueano trattare in tal guisa gl'Inquisitori, sì pe'l grado della loro dignità, sì pe'l seruigio, che prestano alla Repub. istessa, col mantenere nel suo Dominio la purità della Fede Cattolica; ma auuisar lui, ch'era loro legitimo Superiore, che in conformità de' loro errori, e difetti, gli haurebbe ammoniti, e castigati. L'Inquisitore non haueua presa la denûcia del Foltrano senza l'Assistenza, il che manifestamente appariua dal processo: Non haueua publicata Bolla veruna, ma hauend'il Reo hauuto ardire di minacciare chì l'haueua denunciato, era stato dall'Inquisitore priuatamente ammonito, & auisato delle pene contenute in detta Costitutione: ne appariua in verun modo, ch'egli tirasse a se le cause non spettanti al S. Officio. Simiglianti affronti toglieuano la reputatione all'Officio, e la Dignità alle persone, facêdo, che da Popoli non vengano stimati in pregiudicio euidête delle cose, che trattano appartenenti alla Fede nostra, e della Giustitia medesima.

S'

S' accorsero quei Signori d' hauer troppo creduto al lor Ministro, ripresero quel Podestà, chiamandolo *Dottoretto* [a] per isprezzo, e rimandorono con honore l'Inquisitore all' esercitio della sua carica. Rispondendo il V. Doge, che per la malatia del Doge assisteua in Collegio, che quando s' era chiamato a Venetia l'Inquisitore di Ceneda, non s' era fatto per altro, che per intendere da lui stesso le differenze, che passauano frà esso, ed il Podestà di Conigliano; che si fè andare a Frati, accioche, mentre non poteuano all' hora ascoltarlo, stesse nel suo Conuento; che nel rimanente si è rimandato al suo carico cō parole amoreuoli, sich' egli n'è rimasto sodisfatto; che non si è hauuto animo di metter mano, nè di aggrauare niun Delegato della S. Sede, della quale, come anco di S. S. la Republica professa d' esser particolarmente diuota; che quei Signori hauranno più particolar consideratione a quāto egli haueua detto [b].

[a] Ex literis Nuncij A. post. dat. 26. Octob. 1624 in processu Fileti.

[b] Ex literis eiusdem Nuncij dat. 16 Noueb. 1624. in eodem processu.

F. Agabito Vgone Inquisitor di Vicenza, fè con la solita Assistenza carcerare vn Carlo Sala reo di grauissime colpe spettanti al S. Officio. Costui era pur reo di graui colpe nel Tribunale del Maleficio di Padoua. Pietro Mocenigo Capitano, e Vice Podestà della Città di Vicenza giouine di 28. anni a quel tempo, pretese dall' Inquisitore la consegna di Carlo al suo foro, spedita che fosse la causa del S. Officio. L'Inquisitore si scusò con dire non poterla fare senza ordine espresso del Papa, non essendo già mai solito il S. Tribunale di consegnar carcerati ad altri Giudici, se da' medesimi

non

non gli hanno riceuuti. Non si quietò il Mocenigo, mà essendo giunto frà tanto in Vicenza il Giudice del Maleficio di Padoua col suo Cācelliero per altri affari, fù egli spinto dal Mocenigo all'Inquisitore, à cui parlò in questa forma. *La prego spedire quanto prima questa causa, perche spedita che sia, sarà necessario, che il Sala si presenti a Padoua*. Fù spedita la causa, e rilasciato il Sala con sigurtà di 2000. Ducati di presētarsi nel S. Officio toties quoties, &c. *a*. Non si presentò a Padoua il Sala, ne meno fù cōsegnato alle mani del Mocenigo, di ch'egli sdegnato scrisse in Collegio, che l'Inquisitore haueа rilasciato il Sala contra la parola data al Giudice del Maleficio di Padoua, di consegnarglielo dopoi, che fosse finita la causa, che contra di lui s'agitaua nel S. Officio.

a Ex literis Inquisitoris Vicentiæ dat. 4. Aug. 1653.

Quei Signori senza vdire le ràgioni dell'Inquisitore, senza far motiuo veruno al Nuncio, spediscono vna Ducale, la quale letta dal Mocenigo all'Inquisitore, conteneua in sostanza, che hauēdo egli data la parola à i Signori Rettori di Padoua di non rilasciare Carlo Sala, & hauendolo rilasciato, sia il detto Inquisitore fatto chiamare auant'il Rettore, e gli sia intimato sotto pena dell'indignatione publica, che immediatamente debba partirsi da questo Stato, come il pouero Inquisitore, per non soggiacere a maggiori pregiudicij, fù sforzato à fare.

Restò grauemente offeso l'animo della San. mem. d'Innocentio X. per questo sì brutto, e disdiceuole attentato, ne parlò in maniera con l'Ambasciadore resi-

residente in Roma, che ben tosto la Republica, senza fraporui dimora, fece intendere al Prior de Frati Predicatori di Vicenza, che chiamasse l'Inquisitore ad esercitare la sua carica. *a* Dal racconto di questi due casi chiaramente apparisce la poca discretezza de' Rettori delle Città nel pretendere da gl' Inquisitori ciò, ch' essi non possono fare, & a quali calunnie essi siano soggetti. Si scorge anco come il Senato tall'hora corra con le Ducali a pregiudicij contro gl' Inquisitori, i quali per lo più, essendo poueri Religiosi, & oppressi dall'autorità de' Rettori, stanno attenti di non arrogarsi maggior' autorità di quella, che le tocca, ne di commettere altri errori. Ma quando pure per humana fragilità sdrucciolassero in qualche diffetto, non dourebbe la Republica chiamare a se i Delegati Apostolici, restringerli in Conuenti, e tall'hora nelle carceri, come si vedrà più auanti; perche ciò non gli è permesso, ne dalla ragion Diuina, ne dall'humana; i Sacri Canoni, e i Concilij lo dannano; Priuilegio non si mostra, ne può mostrarsi. La consuetudine in queste materie quanto è più antica, tanto più è biasimeuole.

a Ex literis Nuncij Apost. dat. 13. Septēbris 1653.

Fà dunque di mestieri, che il Senato, se non si vuol dilongare dalla sua antica pietà, ricorra al Papa, ch' è il solo, e supremo Giudice de suoi Delegati, à cui tocca d' emendare, e di castigare gli errori de gl' Inquisitori, e d' ogn'altro Giudice Ecclesiastico, da lui deputato.

In tempo di Clemnte V. si riconobbe questa verità, percioche a lui hebbero ricorso coloro, i quali prete-

sero

sero d'esser grauati da gl'Inquisitori; ne i Prēcipi secolari ardirono di dar rimedio al male, mà di aspettarlo da Clemente. Questa è la vera conseguenza, che si ritrahe da gli Ordini Pontificij registrati nel Corpo Canonico nella Clementina prima, *De hæreticis*; e non la fatta da F. Paolo, con cui cerca di voler persuadere alla Republica d'apportare da se stessa rimedio à gli eccessi de gl'Inquisitori. Dourebbe egli edificarsi del zelo de' Sommi Pontefici, e chiarirsi, ch'eglino non fomentano i mali Ministri, li corregono, li castigano, e non insegnare vna pessima dottrina, che per tale caggione la Republica debba soggettare à se il Tribunale del S. Officio; ed in vece di fauorirlo, e di proteggerlo, screditarlo, & opprimerlo. Sauio conseglio saria stato il suo, s'egli hauesse persuaso al Senato Venetiano di ricorrere à Sommi Pontefici per rimedio, qualunque volta si scoprisse, che gl'Inquisitori non si portassero con la rettitudine douuta nell'amministratione del S. Tribunale; percioche haurebbe fatti quei Sauij Senatori degni di quella lode che hà reso immortale Costantino il Grande, hauendo egli rimesso i memoriali, e le querele, date contro i Vescoui, a Padri del Concilio Niceno; ne già mai tentò con la sua autorità Imperiale violare quel Priuilegio, che alle Persone, & à i Tribunali Sacri è dato da Dio, e gli haurebbe fatti imitatori d'vn grand'Imperadore, il quale mostrò l'honore, e la riuerenza, che si deue al Sommo Pontefice, quando si tratta delle Persone Ecclesiastiche, con le seguenti parole *a*.

a Iustin. in l. red-

Nos

Nos reddentes honorem Apostolicæ Sedi, & Vestræ Sanctitati, quod semper Nobis in voto fuit, & est, vt decet Patrem, honorantes Vestram sanctitatem, omnia, quæ ad Ecclesiarum statum pertinent, festinauimus ad notitiam Vestræ referre sanctitati, &c.

de sum. c. 1. de Tri-nit. & Fide Catholica.

Seguita F. Paolo con la sua solita maledicenza in dire, che

Dato, che Inquisitore nessuno eccedesse li termini della Podestà sua, quella però non è così ben regolata, che non habbia bisogno d' esser ritenuta con molta prudenza.

E per certezza di questo porta l' autorità del Direttorio; Ma vediamo s' egli l' adduce con la verità, e sincerità douuta.

L' Autore del Direttorio nel principio della terza Parte, in cui tratta del modo, che deuesi tenere da gl' Inquisitori nel cominciare i Processi delle cause d' heresia, hauendo insegnata la forma dell' intimatione da farsi al Magistrato della Città, a finch' egli presti il giuramento di proteggere, e di diffendere la Chiesa, e d' estirpare gli Heretici, conforme all' ordinationi Apostoliche, mostra parimente il modo, che s' hà da tenere, quando egli contumace, e ribelle non volesse prestarlo, & è,

Che I. con i douuti termini di ragione, si dichiari scommunicato.

II. Si aggrauino le Censure.

III. Si scommunichino coloro, che seco hauranno communicatione.

IV. Si sottoponga la Città all' Interdetto.

V. Si priuino gli Officiali delle loro cariche.

VI. Si priui la Città del cõmercio dell'altre, e della Dignità Episcopale. Che modi sono tutti statuiti da' Sacri Canoni *a*.

Soggiunge poco doppo Eymerico, *b Tamen melius est, quod ad tãtam pœnam per Inquisitorem non procedatur, sed Ciuitatis contumacia Domino Nostro Papæ exponatur.*

Il Dottissimo Pegna commentando quest'auertimento, *c* dice:

Singulare est hoc Eymerici documentum; quod est in magnis causis semper obseruandum. Tutius enim & securius est punitionem differre, & Principem consulere, quàm, dum celeriter procuratur, tumultum excitare, cùm sæpissimè contingat populos non ita delegatis Iudicibus, aut Gubernatoribus, ac Principibus ipsis obedire. Et si Inquisitores vellent potestatis suæ omne imperium exercere, facilè ad seditiones cunctos commouerent.

F. Paolo hà recato per confermare la sua peruersa conclusione l'vltima clausula, tratta dal Latino, cioè.

Se gl'Inquisitori volessero esercitare tutto l'imperio della loro podestà facilmente mourebbero tutti a seditione,

lasciando le parole antecedenti, cioè.

[illegible]-spessissime volte auuiene, che i Popoli non obedíscono à i Giudici delegati, ò a i Gouernatori in quel modo, che fanno à i Prencipi.

Le quali parole, congionte con le susseguenti, dãno à diuedere, che i tumulti non sono eccitati dalla Podestà de gl'Inquisitori, ma dalla ceruicosa disobedienza de'Popoli, non potendo essi tolerare, che la Giurisdizione delegata sia vguale all'ordinaria, e suprema

a Cap. ad abolendam. §. Statuimus de Hæret..

b pag. 432

c pag. 432. col. 2.

prema del Prencipe. Anzi da queste autorità del Pegna, e dell'Eymerico, si raccoglie, che la Podestà de gl' Inquisitori è così ben regolata, che quantunque potessero di propria autorità senza dar conto al Papa procedere a pene sì graui, hanno nondimeno l'ordine d'astenersene, e di rappresẽtargli la qualità dell'eccesso.

Dice in questo proposito il medesimo Pegna *a*.

a Pag. 424 col. 2.

Hæ verò pœnę, de quibus hoc loco Eymericus, non debent acerbæ videri, cum delictum fuerit grauissimum. Nam non obedire Inquisitori in his, quæ ad fidem spectant ingens scelus est; poterunt autem aliæ mitiores excogitari, &c.

Illud tamen est hic diligentissimè obseruandum, in puniendis Magistratibus multa prudentia opus esse, & cauendum est, ne illi superbia efferantur, & magis peccent, ac in grauiores errores incidant: Quamobrem priusquam ad has angustias, & difficultates perueniatur, conari debent Inquisitores salubribus monitionibus eos commonere ad obediendum mandatis Ecclesiæ, & rarò censeo cum ipsis agendum imperiosè. Meminerint Inquisitores se imbelles esse, ac egere sæcularium Magistratuum auxilio, quorum propterea amicitiam, & beneuolentiam debent sibi conciliare. Cæterùm cum ad has tandem ventum est calamitates, vt illi obedire renuant, & propterea sint puniendi, tutius est inferioribus Inquisitoribus, vt superiores consulant, vt Generales Inquisitores, Summusue Pontifex statuant, quid in tàm graui causa agendum uideatur. Atque hoc maximè obseruandum est in liberis Ciuitatibus, in quibus Principes, & Magistratus nullum

dicunt

dicunt se recognoscere Superiorem, in his enim rarò poterunt Inquisitores suam omnem Iurisdictionem exercere.

De' tumulti di Val Camonica seguiti l'año 1518. di quelli succeduti doppo la morte di Paolo IV. e de gli auuenuti in Mantoua l'anno 1568. s'è di sopra discorso à bastanza, e parmi d' hauer fatto chiaramente conoscere, che nacquero non dalle deliberationi eccedenti, e precipitose de gl'Inquisitori, mà dalla contumacia de i Popoli, e dalla renitenza de' Prencipi nel dar loro l' aiuto necessario.

Nella Chiosa della quarta parte del IV. Capitolo radduna vna mano d'opinioni peruerse, ed heretiche, non per fondare la sua dispositione, la qual' è, Che il Rettore, ed Assistenti, eccitino all'esecutione dell'Officio con destrezza gl'Inquisitori, quando fossero negligenti; Ma per dar loro autorità sopra l' Officio della Santa Inquisitione sopra le cause d' heresia, e di fede, anzi sopra le persone medesime de gl' Inquisitori.

Che il Magistrato secolare possa con destrezza ammonire gl'Inquisitori a fare il debito loro, non sarebbe propositione disdiceuole, quando il secolare si cõtenesse frà i limiti d'vn modesto auertimento. Non si sdegnò Gregorio il Magno di pregare l'Imperadore ad auertirlo, s'egli hauesse errato *a*.

Ma F. Paolo vuole, che l'auertimẽto sia atto di Superiorità, come ben si scorge dal cauilloso esempio, ch'egli adduce del Padre, e del Figlio, a cui hà date molte risposte vn dottissimo Autore *b*. Dirò solamẽte, che se il Figlio per la dignità, ch'ei sostiene, diuiene esente dalla Podestà del Padre, in niuna cosa resterà

a c. Nos si incompetẽter 2. q. 7. Iacobat. de Concilio lib. 7. art. 6. n. 138.

b Cartar. in disput. pro Ecclesiastica immunitate a. n. 157.

a lui ſoggetto, ne meno nelle coſe domeſtiche, e di caſa. Dirò d'auantaggio, che il Prencipe non può vſare la podeſtà economica del Padre co' ſudditi perch'egli non l'hà, ò pure ſe l'hà è impropria. Quella di cui è guernito, è podeſtà politica, a cui non ſoggiacciono gli Eccleſiaſtici, e particolarmente gl'Inquiſitori Delegati Apoſtolici, i quali non ſolamente deuono attẽdere a tenere il Popolo mondo dall'hereſie pe'l ſeruigio di Dio ſolamente, come dice F. Paolo, ma anco per la conſeruatione del Regno temporale. Vdiamo ciò, che dice a queſto propoſito San Celeſtino Papa à Teodoſio Giuniore *a*.

Pro veſtri enim ſalute Imperij geritur quicquid pro quiete Eccleſiæ, vel ſanctæ Religionis reuerentia laboratur.

Queſta fatica guernita di Giuriſdizione, non hà origine dalla podeſtà temporale, com' empiamẽte dice coſtui, ma dall' autorità, che Dio hà data alla ſua Chieſa. Hò già detto, che queſta fù opinione di Marſilio da Padoua, difeſa da Gulielmo Barclaio, e da vn certo Roberto Ingleſe; ma ſtimata dà buoni Cattolici erronea, e gli Autori loro tenuti per ſoſpetti d'hereſia, e di manifeſta fautoria de gli Heretici *b*.

Ne meno ſciocca è la ragione, ch'egli adduce per comprouare la ſua falſa opinione, cioè a dire, Che nel giudicio vi concorrono tre parti, la conoſcenza di ragione, cioè quali ſiano l'opinioni heretiche; la conoſcenza del fatto, cioè qual perſona ſia colpeuole; e la ſentenza: vuole, che la prima parte ſia pura Eccleſiaſtica

per multos.

a In Epiſt. pro Concilio Epheſino. Mauclerius in Monarchia 2. partis lib. 6. c. 12. pag. 774.

b Suarez de fide diſ. 20. ſect. 3. n. 16. & 21.

ſtica

ſtica, l' altre due temporali laſciate a gli Eccleſiaſtici per conceſſione de' Prencipi. Hò detto eſſer ſciocca la ragione di F. Paolo, percioche ſe bene vi ſono alcune cauſe Eccleſiaſtiche, nelle quali il fatto ſi può ſeparare dalla ſpiritualità, e dalla ragione; tuttauia nelle cauſe d' hereſia non ſi può ſeparare il fatto dalla ragione. Non baſta, che ſi proferiſcano parole hereticali, ch' è il fatto, ſe non appare, che colui che l' hà proferite, le habbia dette con ſcienza dell' errore, e pertinacia di credulità.

Pe'l primo capo niuno ſi dirà heretico, ne ſi potrà caſtigare come tale da verun Giudice; fà dunque di meſtieri di conoſcere vnitamente, e delle parole hereticali, e della ſcienza, e pertinacia del Reo, per poterlo caſtigare come heretico. Quindi è, che il primo Capo reſta inſeparabile dal ſecondo *a*, & in conſequẽza, ſi come niuna giuriſdizione, doppo che il delitto d' hereſia fù dichiarato puramente Eccleſiaſtico, hà potuto hauere in eſſo il ſecolare, così è vanità il dire, che la cognitione del fatto, e la facoltà di promulgare la ſentenza nelle cauſe d' hereſia, ſia ſtata conceduta da i ſecolari a gli Eccleſiaſtici, non potendoſi concedere giuriſdizione da colui, che non l' hà.

Petrus Barboſa in l. Titia n. ff. ſoluto matrimonio.

Et egli è certo, come ſi è dimoſtrato di ſopra, che la Republica non concedè queſte due coſe a gl' Inquiſitori nell' anno 1289. mentre gia mai hauute le hauea.

Di quì paſſaremo alla Chioſa del V. Capitolo. Si contiene in eſſo, che

Gli

Gli Assistenti non prestaranno giuramento di fedeltà, e di segretezza, ò di qualsiuoglia altra cosa in mano dell'Inquisitore, ò d'altro Ecclesiastico; ma ben saranno tenuti all'vno, & all'altro per la fedeltà, e segretezza, che deuono al Prencipe.

La dispositione di questo Capitolo si asserisce dipédere da vna Parte presa, ò deliberata in Senato il dì 5. di Settembre 1609.

Bastarebbe per gettare a terra questo Capitolo la confessione di F. Paolo, ch'ei sia stato istabilito nell' annno 1609. percioche, se ne' pretesi Concordati di Nicolò IV. e di Giulio III. non si legge vna tale ordinatione, sarà stato atto nullo l'alterare le Concordie, e quando questo articolo fosse stato omesso, si hà da ricorrere alla dispositione della ragion commune, com'altre volte si è detto.

Non hà già mai preteso la S. Sedia, che si giuri, da chi che sia, fedeltà a gl'Inquisitori. A' Magistrati secolari hà ben imposto l'obligo di giurare d'estirpare da suoi Stati gli Heretici *a*. Ne hà obligato i Magistrati secolari a prestar questo giuramento in mano de gl Inquisitori: basta che il giuraméto sia publicaméte prestato. Vdiamo le parole del Testo.

a Excommunicamus §. Itaque de Hæreticis. c. Ad abolédam. §. Statuimus. eod. tit. c. Vt officium. §. Statuimus. eod. tit. in 6.

Moneantur autem, & inducantur, & si necesse fuerit per Censuram Ecclesiasticam compellantur sęculares Potestates quibuscunque fungantur officijs, vt sicut reputari cupiunt, & haberi fideles, ita pro defensione fidei præstent publicè Iuramentum, quòd de Terris suæ Iurisdictioni subiectis, vniuersos Hęreticos ab Ecclesia denotatos bona fide pro viribus extirpare studebunt, ita quodammodò, quandocunque quis fuerit in potestatem siue perpetuam, siue temporalem assumptus, hoc teneatur Ca-

pitulum Iuramento firmare.

Dispositione fatta nel Concilio Lateranése da Innocentio III, come si è detto di sopra; in cui furono presenti gli Ambasciadori della Republica.

Ne si può credere, che quel Pontefice hauesse in cuore di far prestare questo giuramento in mano de gl'Inquisitori, percioche, come habbiamo veduto, non era à quel tempo nato l'Officio della Santa Inquisitione. Basta adunque, che tal giuramento si presti ò à Dio, ò in mano dell' Antecessore nel Magistrato, poco importa. In tal guisa apunto si presta dal Doge di Venetia nel giorno della sua elezione, anzi ne pur vien' obligato il Magistrato secolare di giurare nelle mani de gl'Inquisitori di prestar loro aiuto, e fauore quando il ricercassero. Il che si vede manifestamente dallo Statuto di Roma *a* nel quale si dispone in questa materia con le parole infrascritte.

a lib. 1. c. 7.

Senator statim cum Capitolium ascenderit ad officium exercendum, iuret in manibus Conseruatorum ad Sancta Dei Euangelia &c. Inquisitoribus hæreticæ prauitatis contra Hæreticos, quandocunque fuerit requisitus, fauorem, & auxilium præstare.

Questo giuramento si presta dal Senatore in mano de' Conseruatori, non dell' Inquisitore, ò Commissario del Santo Officio.

In questo adunque caminamo d' acordo con F. Paolo.

Il Pegna *b* parlando di questo giuramento dice queste notabili parole:

b 3. p. direct. com. 81.

Interest

Intereſt autem ſæcularium Magiſtratuum, & Principum non modò requiſitos, ſed etiam ſpontaneos, hoc Iuramentum præſtare, & Hæreticos debellare cùm facilè corruant Principatus, & Regna, in quibus Hæretici impunè permittuntur habitare.

Mà ſe hoggi queſto giuramento non ſi preſta, & è ito in deſuetudine, ciò è accaduto, come dice Gio: Andrea, *a* allegato da F. Paolo, per la traſcuragine de' Veſcoui in queſta parte aſſai vergognoſa ſecondo nota il medeſimo Gio: Andrea; ò pure, perche per gratia di Dio l'Italia à quel tempo era ſtata in gran parte purgata da quella peſte, che l'infettaua, quando furono publicate quelle Coſtitutioni Pontificie. Mà ſe in queſti tempi foſſe neceſſario il rinouarlo, niuno benche di mediocre ingegno ch'ei ſia, non vi è che nol conoſca, per isfuggire quei mali effetti, che il tralaſciamento forſi d'eſſo hà caggionati, noti a tutta Europa, onde ſaggiamente eſclama il medeſimo Pegna, *b*. *Quod vtinam nunc vbique, & in vſum reuocaretur, & inuiolabiliter cuſtodiretur.*

a c. Excómunicamus §. Moneantur n. 2.

b d. p. 3. comm. 82. in fin.

Vn'altro giuramento vi è non di pura, e ſemplice fedeltà, mà di fedeltà nell'eſercitio dell'Officio, cioè à dire d'eſercitarlo legalmente, e conforme al diritto della ragione.

A preſtare sì fatto giuramento ſono obligati tutti coloro, i quali ſono aſſunti a qualſiuoglia carica, & in ogni ben regolata Republica non s'ammette veruno a publico Officio, ſe non con tale giuramento, e ciò è ſtato commãdato da ogni legge Ciuile, e Canonica *c*.

c Auth. Iuſiurand.

quod præstetur ab his

Ed è tanto necessario questo giuramento, che s'egli si ometesse, non fariano validi gli atti, che facesse il prouisto. *a*

a Afflict. in Const. Regni Siciliæ tit. de Sacram. præstando à Baiulis. lib. 1. rubr. 67. cum alijs per Bouadill. in Politica lib. 3. c. 7. n. 19.

Hora se questo giuramẽto è tanto necessario, qual ragione vuole, ch' egli non si presti da gli Assistenti di dare esecutione alle sentenze, & à i Decreti de gl'Inquisitori con ogni fedeltà, e prestezza? Ne i medesimi Inquisitori sono tanto superstitiosi, che, se bene l' Assistenza vien data secondo l'appuntamento preso sotto Giulio III, alla loro istanza come s'è veduto di sopra, pretendano; che questo giuramento si dia nelle loro mani; mà basta loro ch'ei sia dato, ò nelle mani del Doge, ò de gli Assistenti loro Antecessori, ò pure à Dio solo; non hauendo altra mira i Sommi Pontefici, e gl' Inquisitori, che di conseruare la fede Cattolica, e che i tristi siano castigati, e non già d' vsurpare la giurisdizione temporale della Republica, della quale non hanno fatto mai vn punto d' acquisto.

Il terzo giuramento è dell' osseruatione del segreto tanto necessario per la buona direzione de gli affari grandi, frà quali il maggiore è quello della conseruatione della fede, e dell' estirpatione de gli Heretici. Ne vi è alcuno, il quale habbia scritto sopra la buona amministratione della Republica, che non habbia detto esser necesario ne' Magistrati il segreto *b*. In modo tale che sono stati puniti di pena capitale quei Senatori, i quali hanno hauuto ardire di riuelare i Decreti fatti nel Senato *c*. E sà bene la Republica come tratta i suoi Senatori, quando scuoprono anco minima

b Simanc. de Republ. lib. 7. cap. 14. Bouadill. in Politi. lib. 2. c. 5.

c Bossius de carcerat. fideius. re-

ma

ma cosa di quelle, che si sono rissolute, anzi trattate in Senato.

Iax. n. 32. vbi de casu in personam Francisci Belloni in Ciuitate Casalen. Senatoris.

F. Paolo non disobliga da questo giuramẽto i Consultori secolari od'altri Ministri; ma solamente i Rappresentanti publici, per due ragioni, l'vna perche il Tribunale dell'Inquisitione, dic'egli, in Venetia è misto; l'altra, perche gli Assistenti non dependono da gli Ecclesiastici. Ragioni ambidue friuolissime, come si è veduto di sopra; Percioche chiaramẽte si è scoperto anco per confessione di F. Paolo, che il Tribunale della S. Inquisitione nello Stato Veneto, hà la sola Istitutione, e dependenza dalla Sedia Apostolica: Che gli Assistenti non hanno veruna sorte di giurisdizione, assistano al S. Tribunale chiamati da gli Ecclesiastici, a finche dian reputatione all'Officio, & esecutione à i Decreti, & alle sentenze de gl'Inquisitori.

Mà quando pure eglino hauessero alcuna giurisdizione nel Tribunale del S. Officio, e nelle cause di fede, questa, come data per maggiormente fauorire il S. Tribunale, non può appellarsi ne laicale, ne mista, mà tutta Ecclesiastica. *a*.

Sentiamo ciò, che ne dice vn' Autore difensore acerrimo della Giurisdizione temporale *b*.

Gaudet temporalis Iurisdictio spirituali iniuncta se naturam spiritualis sapere.

L'altra ragione è affatto contraria primieramẽte a' cõmandamenti de' Sommi Pontefici ne' quali s'è ordinata l'Assistenza, quando sarà ricercata da gl'Inquisitori, & all'appuntamento di Giulio III. che volle

a Latissimè Narbon. ad ll. Regias lib. 4. tit. 1 leg. 20' gl. 22. 2. n. 23.

b Gulielm. de Bened. in c. Rayn. in verb. Vxorem nomine Adelasiam decis. 1. n. 6.

le espressamente, che s'aggiungessero negli atti del S. Tribunale, ne' quali sono presenti gli Assistenti le parole sottratte da F. Paolo.

VOCATI, SEV VOCATORVM.

Hora con questi supposti, qual ragion vuole, che i Rettori non habbiano da prestare il giuramento del segreto, se fanno l'officio d'Assistente?

Per questo giuramento egli è certo, che non diuentaranno sudditi degl' Inquisitori, ancorche si potessero da essi punire, quando commettessero in ciò mancamento. Dall' hauer disobligato F. Paolo gli Assistenti dal giuramento del segreto, sono nati, e nascono ogni giorno infiniti pregiudicij al S. Tribunale, perciò che i Rei sono auisati delle loro colpe, e se non essi, i loro Parenti; si dà addito a' medesimi di prepararsi alla diffesa con maniere pur troppo esorbitanti; si sanno tutte le rissolutioni, che si fanno nel Tribunale, in modo tale, che sono minacciati i Testimonij, i Consultori, e gl' istessi Inquisitori, e succedono tanti altri disordini, che tall'hora sarebbe più a proposito lasciar dormire il S. Tribunale, e lasciar la cura della sua causa à Dio benedetto, come appunto diceua Giulio III.

Consistendo adunque il neruo delle cause del Sant' Officio nell' osseruanza del segreto, la Sedia Apostolica hà non solamente obligato i Ministri inferiori del S. Tribunale ad osseruarlo sotto pena di scommunica da incorrersi *ipso facto*, riseruandone l'assolutione a' Sōmi Pontefici, & alla Sacra Congregatione della Suprema, & Vniuersale Inquisitione, ma pur anco i Vescoui

ui e gl'Inquisitori, anzi i Cardinali medesimi Supremi Inquisitori *a*. Ne vale il dire, che se gl'Asßistenti fossero obligati à tal segreto, il Prencipe non sarebbe auuisato di ciò, che giornalmente auuiene nella materia d'heresia (e pure fù stabilito nell'anno 1547. che gli Assistenti douessero dar conto al Prencipe di qualunque cosa si farà nel Tribunale, e massime di quelle, che riputeranno essere d'importãza, ò di consegueza, come si dispone nel sesto Capitolo) perche se gli Assistenti, come dice F. Paolo, assistono come se fosse il Prencipe, adunque basta la notitia loro per rimediare à quei disordini, che dall'osseruatione del segreto sogna F. Paolo. Se assistono come fautori del S. Tribunale, chiamati da gl'Inquisitori, non sono tanto superstitiosi gl'Inquisitori, ne la Sedia Apostolica, che non posano dispensare gli Assistenti nell'obligo del segreto, quãdo il bene della publica causa il comporta.

a Carena p. 1. tit. 8. §. 10.

Nella Chiosa del VI. Capitolo F. Paolo và di nuouo replicando, che l'Officio dell'Inquisitione è misto, fondamento già da Noi dimostrato debole, e falso. Torna parimente à dire, che gl'Inquisitori vorrebbero ridurre gli Assistenti ad esser loro Ministri: pure anco sfacciata menzogna. Non pretendono essi di soggettare a se gli Assistenti, percioche il Magistrato secolare Christiano Cattolico, il qual è tenuto per l'obligo del Principato, ch'ei possiede *b*, ad eseguire le sentenze, che si promulgano contro gli Heretici da Giudici Ecclesiastici, non si chiama Ministro del Giudice

b c. Boni Principes dist. 96. c. Principes 23. q. 8.

Giudice Ecclesiastico, mà bensì Ministro della Giustitia Ecclesiastica, trattandosi di materia puramẽte Ecclesiastica. Questa esecutione è vn forte braccio, che s'implora da gl'Inquisitori, percioche, oue non può giungere il coltello spirituale, vi arriui il materiale, che stà nelle mani del Prencipe temporale *a*. Non è peruersa l'opinione, che hoggi corre, che la cura della Religione, non appartenga al Prencipe temporale; fù ella insegnata da Christo, all'hora quando commisse la cura della sua Greggia a Pietro suo Vicario. Auanti che Christo seminasse il Vangelo, e consegnasse la cura della sua Chiesa allo stesso Pietro, le cose della Religione erano tal'hora da i Rè trattate: così Dauide, e Salomone entrati nel Regno attesero principalmente ad esse: così appresso i Gentili, e Numa, & Augusto congiunsero insieme i Scettri, e le Mitre. Ma doppo che il Saluatore del Mondo piantò la sua Chiesa, diuise egli dalla Podestà Regia, la Sacerdotale; a questa diede il gouerno della Religione, e delle cose sacre; a quella lasciò la cura delle materie temporali. E doppo che i Prencipi, e i Rè sottoposero il collo al soaue giogo del Vangelo, riconobbero questa separatione: Ne sẽza colpa di sacrilegio, s'intromisero nella Giurisdizione Ecclesiastica. S. Gio: Damasceno, che pur visse quasi dieci secoli addietro, diceua *b*, *Regnum est ciuitis administratio, Ecclesiastica verò Constitutio Pastorum, atque Doctorum, in Ecclesiasticis rebus statuendis, ac decernendis, habemus Pastores, qui nobis locuti sunt verbum, & leges, atque Ecclesiastica instituta tradiderunt*

a Vergentis. de Haeret. c. Vnam sanctam. de maior. & obed.

b De Imaginib. Oratio. 2.

runt. Non suscipio Regem sibi per tyrannidem Sacerdotiũ vindicantem: Non Regijs regulis, sed Patrijs institutis tàm scriptis, quàm non scriptis Ecclesiam censeo constitui, & gubernari oportere.

Noui Valentem Regem, qui cum Christianus nominaretur, orthodoxam fidem persequebatur.

Ma vdiamo vn Laico, a cui non si può dar eccezione. Basilio Macedone ottimo Imperadore, e degno d' essere imitato dalla Republica, nell' ottauo Concilio Vniuersale parla nella seguente maniera *a*;

Quanquam non datum sit istis secundum Canones (parla de' Laici) *dicendi quidquam penitùs de Ecclesiasticis causis, opus enim hoc Pontificũ, & Sacerdotum est.*

E più a basso *b*:

De vobis autem Laicis, tàm qui in dignitatibus, quã qui absolutè cõuersamini, quid amplius dicam non habeo, quàm quia nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem mouere, neque penitus resistere integritati Ecclesiæ, & Vniuersali Synodo aduersari. Hoc enim inuestigare, & quærere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui ligãdi, & soluendi potestatem habent, qui Ecclesiasticas, & cælestes adepti sunt claues. Non nostrũ, qui pasci debemus, qui sanctificari, qui ligari, vel à ligamẽto solui egemus; quantæcunque enim Religionis, & sapientiæ Laicus existat, vel etiam si vniuersa virtute interius polleat, donec laicus est, ouis vocari non desinet.

Egli è vero, che i Santi Vescoui hanno ammoniti tal' hora i Prencipi secolari a tener gran cura della Religione

a In tom. 23. concil. impress. Regiæ Gall. pag. 404.

b d. tomo 23. pag. 406.

ligione, & alle loro istanze Teodosio, Carlo Magno, e Ludouico Rè di Francia han fatte sopra le cose della Religione molte ordinationi. Anco i Sommi Pontefici hanno eccitati i medesimi Prencipi all'estirpatione de gli Heretici, e gli hanno fatti Protettori de' Sacri Concilij. Bisogna però distinguere nella maniera d'operare, percioche nelle materie di Religione eglino non operano con la loro temporale autorità, ma come Ministri del Capo Ecclesiastico. La Protezione non dà giurisdizione, serue d'vn semplice aiuto, ed assistenza, affinche i decreti de gli Ecclesiastici sortiscano il loro fine. I medesimi Imperadori conobbero, che le leggi loro non haueuano veruna autorità nelle materie Ecclesiastiche. Quindi è che Giustiniano Imperadore annullò le leggi, che Teodosio *a* sopra le cose della Chiesa promulgò con autorità Imperiale. Le Costituttioni di Federico contra gli Heretici non hebbero forza, ne vigore, se non doppo, ch'elleno furono inserte nelle Costitutioni de' Sommi Pontefici, & approuate dalla Chiesa. La vigilanza del Prencipe deue esser ristretta, quando si tratta di Religione, ad vna ben diligente, ma semplice attentione, per auisarne il Vicario di Christo, e per notificargli, se ne' Vescoui, ne gl'Inquisitori, e ne gli altri Ministri Ecclesiastici, vi è diffetto, trascuraggine, ò malitia. Non hà egli da sottoporre la mano all'Arca cadente, quest'è proprio peso de' Sacerdoti: e qual'hora temerarij i secolari han voluto con le mani pollute sostenerla, nõ è stato lontano il fulmine dell'ira di Dio.

a Auth. cassa. C. de Sacrament. Eccles.

Con-

Conſeglia F. Paolo nell' vltime linee della Chioſa di queſto Capitolo, che

Sarebbe molto vtile, ſi oſſeruaſſe nello Stato Veneto, ciò che ſi oſſerua dall' Inquiſitione di Spagna, la quale dà cōnto al Rè ſolamente delle coſe di Fede, che ſi trattano in que' Regni, e non auiſa altroue.

Primieramente, queſta è vna delle ſue ſolite bugie, perche l' Inquiſitione di Spagna nelle materie graui ſempre chiede l' Oracolo del Sommo Pontefice. Non ſono molti Meſi, che D. Franceſco Cabrera, vno de gl' Inquiſitori Generali de' Regni di Spagna ſoggetto digniſſimo di maggior grado, per la ſua varia letteratura, & eruditione, per la bontà de' coſtumi, e per altre parti ben riguardeuoli, delle quali egli s' adorna, ritrouandoſi in Roma per affari grauiſſimi di quella Inquiſitione, ne' quali ſotto li Pontificati d' Innocentio X. e d' Aleſſandro VII. hoggi regnante, hà dato ſaggio di gran valore, hà più volte richieſto l' oracolo di N. S. ſopra materie proprie di quel Tribunale.

Secondariamente, ſe i modi tenuti dall' Inquiſitione di Spagna al parere di F. Paolo ſi dourebbero imitare dalla Republica, doueua ella, quando fù eſortata da Pio V. introdurre nel ſuo Stato lo ſtile, che ſi oſſerua in quell' Inquiſitione *a*. Belliſſimi ſono i conſegli di queſto gran Teologo, percioche non piglia giàmai da gli eſempij, ch' egli adduce il bene, ma ſempre il male, a guiſa delle Veſpi, le quali da que' fiori, da quali traggono l' Api il miele, ſucchiono il veleno.

a Nat aliſ Comes an 1564. lib. 8 pag. 310.

Nella Chioſa del VII. Capitolo dice F. Paolo

Eſſere coſa giuſta, che il carico d' Inquiſitore ſi dia à natiui del Dominio, e però l' Ambaſciadore à Roma ne leua far l' officio.

Queſta pretenſione tende in gran parte alla deſtru-

 zione

zione della Giustitia, percioche regnano nelle infelicità de' nostri tempi così viue le passioni della carne, & del sangue, che non si possono fidare le redini del gouerno nelle mani de' Nationali *a*. In molte ben' istituite Republiche i Giudici Ciuili, e i Criminali sono stranieri, e par loro questa esser la strada di ben amministrar la Giustitia: Quindi è che i Sommi Pontefici hanno particolarmente ammoniti gl' Inquisitori di douer' esercitare il lor' Officio, *omni carnali amore, odio, vel timore, ac cuiuslibet temporalis commodi affectione semotis b*.

a Borell. de Magist. lib. 1. cap. 5. n. 25.

b Clem. 1. de hæret. in 6. §. propter.

c Eadem Clem. §. Verum quia.

Et hanno fulminate contro di loro censure, e pene graui, quando in ciò diffettassero *c*. Non hà tuttauia la Sedia Apostolica di ciascheduno Religioso del Dominio Veneto sì reo concetto; e però non sono tutti gl' Inquisitori dello Stato Veneto forastieri. Egli è ben vero, che i Sommi Pontefici deuono stare attenti, che non tutte le Inquisitioni di quel Dominio si conferiscano a soggetti dello Stato, altrimente il S. Tribunale colà si ridurrà in pessima seruitù, non hauendo ardire i sudditi d' opporsi all' ingiuste pretensioni, & strauaganze de' Rettori delle Città di quel Dominio, massimamẽte s' eglino sono giouani, & inesperti. Papa Vrbano VIII. di fel. mem. deputò nel principio del suo Pontificato F. Siluestro da Castiglione suddito della Sedia Apostolica in Inquisitore di Venetia; e benche la Republica strepitasse, egli nondimeno mantenne la deputatione, e la libertà del S. Tribunale. Se Pio IV' come dice F. Paolo nell' Historia, ò pure Pio V. come

rac-

racconta nel Discorso, tentasse di dar l'Officio dell Inquisitione à Frati di S. Domenico, ne dall'Historie di Fiorenza, ne da gli Annali Ecclesiastici, ne dalla Vita di Pio V. ne da Registri della suprema, & Vniuersale Inquisitione hò potuto ritrouarne rincontro. Credo ben io, che questo sia vno de' soliti racconti menzognieri del nostro Historico, percioche essendo stata commessa la cura del Tribunale della S. Inquisitione in tutte le Città di Toscana a Frati Minori per la gloriosa memoria del Patriarcha S. Francesco *a*, non si può credere, ne pensare, che ò l'vno, ò l'altro di que' Pōtefici volesse priuare quell' Ordine di questa honoreuolezza. Egli è però vero, che Pio V. volēdo far condurre a Roma Pietro Carnesecchi Apostata dalla fede, inuiò a Firenze il Maestro del Sacro Palazzo Frate Domenicano, & ad vna semplice richiesta di lui il Duca Cosimo gli lo fè prontamente consegnare. Sentiamo cio che ne dice il Gabutio nella Vita di Pio V. medesimo *b*, dalle cui parole si vedrà qual conto faceua quel Prencipe de commandamēti di quel Santo Pontefice.

[a] Param. de origine Inquisitio. Hetrurię.

[b] lib. 3. c. 12.

Cum enim Petrum Carnesiccam Protonotarium Ciuem Florentinum hęreticum, sępè relapsum, primo Pontificatus anno vinctum ad se Romam perduci, vna literarum significatione à Cosmo Medice, Florentiæ Duce, postulauißet, id ille statim, qua semper fuit in Deum fide, in Apostolicam Sedem, pręsertim in Pontificem Pium, obedientia, ac pietate, summo studio præstandum curauit: adiecitque, si ob eiusmodi causam, quod ab illo Deus omen auerteret, Principem eius filium sibi tradi Pius voluisset,

eum

eum abse in vinculis illi mißum iri.

Ma se pur Pio V. hauesse hauuta questa voglia, & hauesse detto da douero, Cosimo haurebbe obedito, com'egli obedì a Paolo III. quando si risentì della discacciata de Frati di S. Domenico dal Conuento di San Marco di Firenze, da quello di S. Domenico di Fiesole, e da quello di Pian di Mugnone, e fù necessitato à richiamarli. Sentiamo ciò, che ne dice Scipione Ammirato diligente Scrittore delle cose Fiorentine *a*.

a lib. 33. Histor. Florent. pag. 473

Ma la non buona intelligenza, la quale era tra il Papa, & il Duca, fù anche accresciuta dall' essersi in Fiorẽza alcuni pochi Mesi prima stata data commissione per ordine del Magistrato de Conseglieri, che i Frati di S. Domenico da lor Conuenti di S. Marco nella Città, di S. Domenico di Fiesole, e d'vn altro di Pian di Mugnone tostamente sgombrassero: e che gia in quel di S. Marco Frati Agostiniani fossero stat' introdotti, à quali guastò un bel Conuento, ch' essi haueuano fuor delle Mura, detto di San Gallo, per conto della fortificatione, con gran lor commodo il nuouo luogo era stato loro assegnato. L'origine di questo discacciamento s' attribuiua al credersi, che alcuno di quei Frati fondati sù le Profetie del Sauonarola (con questo nome venian chiamate le sue predizioni) mantenesse molti de Cittadini, e forse non pochi de ribelli sopra indubitate speranze di mutatione di Stato, la qual cosa in tempi così teneri al seruitio del Duca non tornaua punto à proposito. Ma il Papa, quale stimaua, che molto meno à gloria del nome suo, e meno al debito del suo officio si conuenisse, che senza sua licenza, in luogo così vicino a Roma

ma, & in tempo di tante heresie, si mettesse mano ad oltraggiare una Religione cotanto Cattolica, la quale con la dottrina, e con li costumi, haueua sempre cotanto essaltata la Fede di Christo, è cosa malageuole ad esprimere, quanto agramente di ciò si risentisse. E negando, che il Breue cõceduto da lui sopra il dar luogo à Frati di S. Gallo dentro la Città, s'hauesse à intẽdere con danno del terzo, esclamaua, non esser in conto alcuno per tolerare cotale ingiuria, e che seueramente à censure, & à qualunqe altro necessario rimedio procederebbe, se spacciatamente ogni cosa in integro non si riduceua. A che non volendo il Duca opporsi, gelosissimo dell'honor suo ne' fatti della Religione, si contentò, che i Frati là d'onde erano stati cacciati, si ritornassero.

Ma se la Parte sopra questa materia fù presa dell'anno 1612. chi negarà, che questa pretensione sia moderna?

Nell' VIII. Capitolo si dice,

Non ammetteranno nuouo Inquisitore, che non venga con lettere del Prencipe, essendo anco ciò ordinatione Canonica, e deliberatione del Senato sotto il dì sopradetto, cioè sotto li 12. d'Ottobre 1612.

Io non sarei in questa parte molto discrepante dall'opinione di F. Paolo, s'egli non alterasse la dispositione Canonica.

Egli è certo, che l'Inquisitore come Giudice delegato dalla Sedia Apostolica, deue prima d'esercitare giurisdizione dar testimonianza della sua delegatione. Così hanno commandato, e gl'Imperadori, e li Sommi Pontefici *a*. Ma quest'atto non è necessario, affin che l'Inquisitore ottenga licenza dal Prencipe temporale

a l. obser uare ff. de off. pro cõsulis. c. cum in Iure de

off. delegati.

rale d'esercitar la sua giurisdizione; ma solamente per pruoua della sua Commissione, a cui non si crederebbe, s' egli non la mostrasse. Pochi anni fà, in vn Regno Cattolico si sparse vn' opinione, che il Papa non poteua esercitare giurisdizione ò per se stesso ò per mezzo de suoi Delegati, nelle cause Ecclesiastiche senza licenza del Prencipe temporale. Questa opinione fù dichiarata heretica, scismatica *a*, percioche essendo tutto il Mondo Christiano Diocese, e Territorio del Papa *b* in ordine alle materie spirituali, non hà egli di bisogno dell' altrui licenza, hauendogliela data Christo, all' hora quando commandò a S. Pietro, che pascesse le sue pecore: *pasce Oues meas*.

a Ex Decreto Not. S. Of. coram Sanctissimo die 15. Ianuarij 1654.
b Peregr. de Iurisd. delegat. n. 151. in fine.

Essendo adunque tutti li Christiani, frà quali s' annouerano i Prencipi temporali, Pecore dell' Ouile di S. Chiesa, del qual' Ouile è Capo, e Pastore, e Superiore il Vicario di Christo, può egli vsare della sua giurisdizione, e superiorità, e per se stesso, e per mezzo de suoi Delegati, senza hauer bisogno di licenza, ò di permissione da chiunque si sia, altrimente si vedrebbe vn mostro, cioè a dire, che il Pastore non potesse reggere le Pecore senza lor licenza.

Le lettere del Prencipe à rappresentanti, per altro non si richiedono, che per ottenere la protezione loro per l'esecutione delle Sentenze del S. Tribunale, e non per verun altro rispetto. Vdiamo ciò, che dice in questo proposito l' Eymerico. *c*

c par. 3. Direct. tit. 1 Inquisi. de nouo Instituto quid agendum.

In primis debet (Inquisitor) se præsentare Regi, vel Domino temporali, illarum partium, vel terrarum; in qui-

quibus est Inquisitor à Sede Apostolica deputatus, & facere sibi de sua commissione Apostolica plenam fidem, & post eidem supplicari, & exhortari, quòd habeat eum quo ad suum officium commendatum, præstando sibi, cùm opus fuerit, consilium, auxilium, & fauorem, exponẽdo eidem, quòd ad hoc tenetur secundùm Canonicas Sanctiones, si fidelis haberi cupit, prout debet, & vitare vult multiplices pœnas Iuris, quæ continentur in c. ad abolendam de Hæreticis lib. 5. & in c. vt Inquisitionis, de Hereticis lib. 6.

Quibus factis petere debet literas Saluaguardiæ, & protectionis à prædicto Domino tẽporali pro se ipso Inquisitore, & eius Socio, Notario, ac familia sua, & bonis eorum, quæ officialibus illius Domini dirigantur, & nihilominus, quod dicti Officiales Inquisitori pareant in capiendo Hæreticos, credẽtes, receptatores, defẽsores, fautores, ac de hęresi diffamatos, ac in executione facienda contra prædictos faciant omnia, & singula, quę ad eorũ officium spectant, pro extirpanda hæretica prauitate, & extollenda Fide Catholica, quãdo, & quoties ab Inquisitore, vel eius nomine fuerint requisiti.

La forma di queste lettere si può vedere appresso il medesimo Eymerico nel luogo citato.

E se ben la Sede Apostolica, e la Sacra Congregatione, soleua già mandare gl'Inquisitori a dirittura alle Città dello Stato, senza ch'eglino haueßero da mostrar la loro delegatione al Senato di Venetia[1], bastando la notitia, che ne dauano à rappresentanti, tuttauia nõ hà fatto ella caso di questa nuoua introduttione, percioche

cioche hà ſtimato, che le lettere del Doge, e del Senato, habbian da eccitare maggior protezione, aiuto, è fauore al S. Tribunale ne' Rettori delle medeſime Città, non bramando altro i Sommi Pontefici, ſe non ſolo, che lo Stato Veneto reſti purgato dalla peſte dell' heresia; ne mira alla ſpeſa, & all' incommodo de ſuoi Miniſtri.

Adunque queſta preſentatione della Patente dell' Inquiſitore in Senato non ſi fà, ne deue farſi per riconoſcere la ſuperiorità del Prencipe, non hauendone egli alcuna, ò ſopra le cauſe d'heresia, ò ſopra gl' Inquiſitori; ma per la ſola notificatione della loro commiſſione, e per riceuere da eſſi l'aiuto, e fauore neceſſario all' eſtirpatione de gli Heretici.

Nel IX. Capitolo ſi diſpone, che

Gli Aſſiſtenti debbano eſſer preſenti, anco alli Proceſſi; che ſi formano, non ſolo contro le perſone ſecolari, ma contro l' Eccleſiaſtiche, etiandio Regolari.

F. Paolo con la ſua Chioſa vuol giuſtificar la diſpoſitione di queſto Capitolo, con ragioni, che non ſono già mai ſtate ritrouate ne da Legiſti, ne da Canoniſti. Dic'egli, che

La Regola *Actor ſequitur forum rei* s' intende de giudicij priuati; ma doue non ſi tratta intereſſe priuato, anzi riſpetto publico, s' attende la cauſa, non la perſona.

Queſta opinione è in tutto, e per tutto falſa. Perciò che ne giudicij humani, oltre l'interuento dell' Attore, e del Reo, vi è neceſſario vn Giudice, che ſia guernito di legitima podeſtà.

Concerna pur la cauſa, quanto ſi uoglia il publico beneficio, che queſto riſpetto non può dar giuriſdizi-

one

one a colui, che per natura n'è incapace. Niun delitto si ritroua nel Mondo, che in qualche modo non turbi la quiete publica; e pur' egli è vero, che non tutti li colpeuoli sono soggetti al Prencipe secolare; fà dũque di mestieri d' hauer riguardo vnitamente alla causa & alla persona. Se gli Assistenti hauessero alcuna sorte di giurisdizione nelle cause d'heresia, ella si dourebbe limitare alle persone secolari: Nelle cause di misto foro procedano, e l'Ecclesiastico, e 'l secolare, qual di loro preuiene nel formare il processo, ò nella cattura del Reo. Mà se da vn' Ecclesiastico si commette vn' adulterio, egli è certo che il Giudice Laico non potrà procedere contra di lui, ancorche il delitto sia di misto foro, perche il priuilegio della persona, tira al Tribunale Ecclesiastico la causa, molto più deuesi ciò pratticare nel Tribunale del S. Officio, in cui gli Assistẽti non hanno da far' altro, che prestare la loro presenza per facilitar l'esecutione delle sentenze de gl'Inquisitori. Quest' ageuolezza non fà di mestieri nelle cause de gli Ecclesiastici, e particolarmente de Regolari, potendo dal proprio braccio de gli Ordinarij, e de gl'Inquisitori esser puniti: e quando alcuno di loro si douesse rilasciare alla Corte secolare all' hora potrà l'Inquisitore implorare l'aiuto degli Assistenti. Se il Superiore Regolare rimette al S. Officio il suo suddito reo di causa d'heresia, lo rimette a Giudice competente; mà nõ lo può soggettare a gli Assistenti Laici incapaci di giurisdizione Ecclesiastica, e per la causa, e per la persona.

Giulio III. non potè pensare a sì fatta preten-

Q 2 sione,

sione, percioche si sarebbe ben'egli dichiarato, come fece intorno alla Parte presa del 1548. che la fè reuocare, ne v'era di mestieri d'alcuna dichiaratione, mẽtre la dispositione de Sacri Canoni faceua apparire pur troppo chiara la ragione del S. Tribunale.

Di sopra à cart. 44.

Del Mese di Giugno dell'anno 1560. il S. Officio di Venetia fè carcerare vn F. Rafaele Seruita, si lamentò il Senato, che la carceratione fosse seguita senza la partecipatione de gli Assistẽti. Rispose il Nuncio, che li Regolari erano immediatamente soggetti al Papa, per ordine del quale si potean carcerare senza verun riguardo. Quietossi il Senato, e pregò il Nuncio ad intercedere appresso il Papa, affinche la causa del Frate si terminasse in Venetia; ma per la grauità del caso, non potè il Pontefice condiscendere alla petitione della Republica. Il Frate fù condotto a Roma; e quì hebbe fine il suo processo *a*. Da quel tempo sino all'anno 1607. non si è vdita questa pretensione in Venetia, ò nelle Città dello Stato; ma dubitando la Republica, che alcuni di que' Regolari, li quali scrissero in fauore della sua pretesa Giurisdizione, non fossero molestati dal S. Officio, hà voluto anco in ciò auanzarsi per opporsi alle giuste deliberationi de gl'Inquisitori.

a Ex Regist. S. Officij.

Chiaramente però si vede dalla Chiosa di F. Paolo, doue và a parare la sua pretensione, facẽdo egli necessaria l'assistẽza nelle cause de Regolari, affinche sia auuisato il Prencipe del tutto, e possa metter le mani nelle cause loro. Se il zelo del buon Padre si restringesse alle cause di Regolare, ò d'Ecclesiastico Secolare, che

fosse

fosse vn nuouo Lutero, ò vn nuouo Caluino, i quali cercassero prima di far' ribellare il Popolo a Dio, e doppo al Prencipe temporale, non sarebbe disdiceuole, che il Prencipe sapesse di mano in mano ciò, che si tratta nel S. Officio contra questi tali; ma come per gratia di Dio hoggi non si scuopre nello Stato della Republica di quella sorte d' huomini, non vi si crede nell' assistē-za quella necessità, che và sognando F. Paolo. E quādo pure la causa dell' Ecclesiastico hauesse complicità con li Secolari, non sarebbero tanto indiscreti gl' Inquisitori, che non ricercassero l' Assistenza, quando ella fosse di mestieri per ageuolare l' essecutione delle sentenze, che si hauessero da promulgare contro i medesimi Laici: ne perciò si diuiderebbe la continenza della causa, perche all' hora resta diuisa, quādo si vuole agitare in diuersi Tribunali, e non quando si vede in vn solo cōpetente per ragion di essa tanto frà Secolari, quanto frà gli Ecclesiastici. Di maniera che non è cosa inconueniente, che l' Assistenza si chiami in vn caso, e nell' altro si tralasci, mentre per diuersi rispetti si può far l' vno e l' altro: Il caso semplice non comprē-de il misto, ne il misto si può trarre al sēplice. Di modo che se l' Assistenza fosse solamēte douuta nelle cause de Secolari, non si douerebbe in quelle, nelle quali sono mescolati i Regolari, per esser caso misto; e douēdosi nelle cause de Regolari, e de Secolari insieme vniti, non si deue nelle cause de gli Ecclesiastici semplici, senza mistura di Laici.

Per pruoua della seconda parte di questo Capitolo, qual

qual'è, che gli Assistenti stijno presenti alla formatione de gli processi, se bene le denuncie fossero date altroue; adduce lo stile dell' Officio, & il caso del P. Aueroldo Capuccino. A questo si porrebbe rispondere con vna parola, che ne la Sede Apostolica, ne gl' Inquisitori hanno già mai preteso d'escludere gli Assistenti dalla formatione de processi, quando le denuncie siano date altroue. Hà ben preteso in contrario il Senato, che non si possa formar processo in Venetia, ò nelle Città dello Stato, contro i rei dimoranti fuori di quel Dominio, cosa ben contraria alla dispositione d' ogni legge e Ciuile, e Canonica, particolarmēte quādo si tratta di cause di fede, le quali se hanno li loro Giudici ordinarij, che sono li Vescoui, questi però sono subordinati al Sommo Pontefice; in maniera che hà dato loro gl'Inquisitori per Coadiutori. Onde se auanti al Sommo Pontefice, ò alla Sacra Congregatione della Suprema, & Vniuersale Inquisitione sarà data qualche denūcia, contra ò Secolare, ò Regolare dimoranti nello Stato Veneto, qual ragion' vuole, che non possa il Papa, ò la Sacra Congregatione inuiarla a gl' Inquisitori di Venetia, di Padoua, ò di Brescia, ò d' altro tale dello Stato, affinche si formi il processo colà sopra tale denuncia? Se vno che dimorasse in Venetia fosse querelato auanti il Podestà di Verona, ch' egli colà cospirasse cōtro il Prencipe, ò pure tramasse Asasinij, e 'l Podestà inuiasse copia di quell' accusa al Senato, sēza dimora si verrebbe alla carceratione del querelato, e si formarebbe contra di lui processo senz'

attendere

attendere, che l'accusa fosse data à Verona. Ma si potrebbe dire, che in questo caso si tratta di querela data nel medesimo Dominio: Et io rispõdo, che nelle cause spirituali tutta la Christianità è Diocese del Papa, come s'è accenato di sopra. Ciò che successe al P. Aueroldo Capuccino sarà quì da me con ogni sincerità raccontato, affinche appaia quanto si dilunghi dal vero la narratione di F. Paolo.

F. Girolamo Aueroldo Capuccino volea dare in luce vn' Opera sopra il XII. e XIII. Capitolo dell' Apocalisse; pretendeua di prouare, che Maometto era stato l' Anticristo profetizato da S. Giouanni; inseriua in essa molte propositioni, le quali esposte alla Censura de Qualificatori ordinarij della Suprema, & Vniuersale Inquisitione, furono qualificate per temerarie, erronee, e vicinissime all' heresia. Doppo essere stato trattenuto l' Aueroldi nelle carceri del S. Officio, fù prima di vscir da esse, obligato a ritrattarsi, & a riuocar quelle sue opinioni, come le ritrattò, e le riuocò; ciò seguì nell' anno 1601. Non si quietò l' Aueroldo; ma nell' anno 1603. scrisse vn libro Apologetico difendendo la sua Dottrina, & interpose vn appellatione assai ingiuriosa del Decreto del S. Officio, in vigore del quale egli haueua riuocate le sue propositioni: Questa sua temerità lo fè chiamare a Roma, oue per alcun tempo fù tratteuto: e prima della sua speditione gli fù imposto, che riuocasse quanto haueua scritto, e fatto precetto di non poter trattare di detta materia, se non solo con alcuni Teologi, che gli sarebbero stati assegna-

ti dalla Sacra Congregatione. Fece l'Aueroldo la sua riuocatione, & accettò il precetto. Non fù sì tosto liberato dalle carceri, che ritornò al vomito, & hauendo contrauenuto alla prohibitione, & al precetto fattogli dalla Sac. Congregatione, ella diede ordine all' Inquisitore di Brescia, che lo carcerasse, come seguì nell'anno 1604. L'Inquisitore lo costituì frà rei senza l'Assistenza, trattandosi di causa di Regolare, e proseguì il processo, senz'hauer giàmai vna minima controuersia sopra di ciò con li Rappresentãti, & Assistenti di Brescia. Terminato il processo, & inuiato dall' Inquisitore a Roma, la Sacra Congregatione gli ordinò, che spedisse l' Aueroldo, con imporgli l'abiuratione de vehementi, e la condanna alle carceri del S. Officio per tre anni. Ricusò il Reo d'abiurare, e strepitando diede alcuni Memoriali in Senato, supponendo falsamẽte d'essere stato carcerato per hauer scritto in fauore della Republica. Di che si dolsero il Doge, e'l Senato, ma informati del vero, in questa parte si quietarono, suegliando vn'altra pretẽsione, che non si douea spedire l'Aueroldo in virtù degli ordini di Roma, ma col solo giudicio del Vescouo, e dell' Inquisitore di Brescia.

Questo punto pur' anco restò sopito, percioche il Frate fece l'abiuratione, e fù condannato alla carcere, come da Roma era stat' ordinato *a*.

a Ex Proces. F. Hieronymi Aueroldi Volum.

Nell'occorrenza di questo caso, non recato da Fra Paolo come veramente seguì, si scuopre prima, che non hebbe la Republica a que' tempi pretensione, che nelle

nelle cause de Regolari non si potesse nel S. Officio formar processo senza la presenza de loro Assistenti, nel Assistenza fù già mai ricercata nelle dette cause da gl' Inquisitori.

Secondariamente, che li Rei si son fatti carcerare nel Dominio Veneto, e si è in quello Stato formato contra di loro processo, ancorche le denuncie siano state date altroue.

Terzo, che gli ordini di Roma intorno alla direzione, & alla speditione delle cause di fede, sono stati da gl' Inquisitori di quel Dominio eseguiti senza niuna, ò con poca contradizione: e ciò è succeduto con molta ragione, percioche, come io dissi pur dianzi, è cosa chiara, che se il Prencipe può dar quegli ordini, che vuole à suoi Delegati per la direzione, e speditione delle cause a loro commesse, molto più il Papa, e la Sacra Congregatione potranno commandare, & ordinare a gl' Inquisitori ciò, che fà di mestieri per la direzione, e speditione delle cause d'heresia, le quali non soggiacciono ad altro Tribunale, che a quello della Sedia Apostolica, de Vescoui, e de gl' Inquisitori. E quando s'ammettesse la pretensione di F. Paolo, si limitarebbe la podestà Pontificia in quella parte, che così libera è stata data da Dio al suo Vicario, che in terra non hà verun Superiore. Non concede già mai tanta autorità il Prencipe, che maggiore non se ne riserbi per se, e la Republica sà ben'ella, come si gouerna co' suoi Ministri.

Di qui passaremo al X. Capitolo, & alla sua Chiosa.

Rara cosa è questa di F. Paolo, ch'egli s'affattichi per dare ad intendere, ò persuadere, che l'Officio dell'Inquisitione in Venetia, sia sottoposto a Capitoli, & a Concordati con la Sede Apostolica, e dall'altro lato, che al Senato Venetiano, & a suoi Rappresentàti sia lecito di poter'ogni dì mutare, & alterare a loro talento i pretesi Concordati, come chiaramente si scuopre da questo Decimo Capitolo.

Nella Storia della Sacra Inquisitione, stampata in Seraualle (luogo supposto, percioche come hò detto nel principio di questa Scrittura, ella fù stampata in Gineura) dell'anno 1638. appresso Fabio Albicocco, si stende questo X. Capitolo nella seguente forma.

Che li Rettori non lasciaranno far alcun'atto doppo la denuncia senza la loro presenza.

Nel Discorso impresso nell'anno 1639. s'altera nell'infrascritta maniera.

CAP. X.

Gli Assistenti per adempire questo carico non douranno permettere, che senza la loro presenza, ò delli loro Curiali, sia fatto atto giudiciale di qualsiuoglia sorte, *incominciando dalla denuncia sino alla diffinitiua*.

Così è deliberazione del Senato delli 5. di Settembre 1609. c. 50. &c. e 1603. li 9. d'Agosto, il che comprende doppo la denuncia l'esame delli testimonij, decreti di citationi, ò cattura, costitutione de Rei, produzione de Capitoli, e d'esame à diffesa, torture, assolutioni, e condannagioni, abiurationi, e purgationi, e generalmente tutto ciò; che viene scritto nel Processo.

Nelle Chiose di questo Capitolo vi è parimente alteratione, percioche in quella del Discorso vi sono state aggionte le seguenti parole.

E con quella facilità che il Magistrato fosse escluso da vna parte del Processo, sarebbe escluso dall'altra, e ridotto ad vdire la sola sentenza, e fatto mero essecutore, come alcuni vorrebbero, che fosse.

Queste parole non si leggono nell'Historia nella Chiosa di questo Capitolo.

Di

Di maniera che ò il X. Capitolo registrato nell' Historia è vero, ò nò? s'egli è vero, perche alterarlo nel Discorso? s'egli non è vero, perche darlo alle Stampe?

Ma veggiamo, se questa pretensione di non voler, che le denuncie sian date senza l'Assistenza, habbia alcun fondamento di ragione, ò pure s'ella deriua dalla solita passione,& odio di F. Paolo cõtro la Sedia Apost. che non hà altra mira, che di soggettare nello Stato Veneto il S. Officio totalmente alla podestà temporale! La sua intentione chiaramẽte si scuopre dalle parole aggiunte nella Chiosa del Discorso, percioch' egli sempre niega, che l'Assistenza sia data per fauorire l'essecutione delle sentenze del S. Tribunale, al cui effetto, ella solamẽte fù introdotta, ma vuol sempre guernirla di podestà vguale à quella de Vescoui, e de gl'Inquisitori. Nell' appuntamento preso con Giulio III. si parla dell' Assistẽza in generale senza specificarsi, s'ella debba esser presente alle denuncie, all' esame de Testimonij, alli Decreti di citationi, e di cattura, alla Costitutione de Rei, alla produzione de Capitoli, e d' esame à diffesa, alle torture, assolutioni, condenagioni, abiurationi, e purgationi, ma tutto ciò è stato aggionto da F. Paolo contro la dispositione de Sacri Canoni, riseruata nel detto appuntamẽto, ò regolato alla forma loro, come appare dalla lettera circolare del Vescouo di Rauello, di sopra da me registrata. Quindi è che per confessione del medesimo F. Paolo, l'osseruanza immediata non dichiarò l'appuntamẽto frà Giulio III. e la Republica nella guisa, che hoggi da lui

vedi sopra dalla carta 42. in dietro.

à cart. 55.

si spiega; ma tal'hora erano gli Assistenti solamente chiamati all'esame de Testimonij, tal'hora tutto il processo informatiuo era fabricato senza l'Assistenza, e tal'hora anco il diffesiuo. Da che chiaramẽte si scorge, che l'Assistenza sia data solamente per facilitare l'essecutione delle sentenze del S. Tribunale, e non per li fini accennati da F. Paolo.

Questa pretensione, che, non si possa riceuere la denuncia senza l'Assistenza, è inuentione modernissima, ella fù suegliata dell'anno 1620. *a*, & all'hora fù d'ordine della Sacra Congregatione scritto a gl'Inquisitori del Dominio Veneto, per hauer vna sincera, e verdadieta relatione di ciò, che si fosse in questo proposito sino a quel tempo pratticato. L'Inquisitore di Venetia rispose, che le denuncie s'erano sempre riceuute, e si riceueuano da lui, ò dal suo Compagno senza l'Assistenza. Gl'Inquisitori d'Aquileia, di Bergomo, di Brescia, di Capo d'Istria, di Crema rescrissero, che eglino sempre haueuano pigliate le denuncie senza l'Assistenza. Il medesimo auuiso s'hebbe da gl'Inquisitori di Padoua, di Treuiso, e di Verona *b*. Di modo che ne sopra il preteso Concordato, ne sù l'osseruanza interpretatiua immediata al medesimo Concordato, si può sostenere cotesta pretensione, suegliata settant' anni doppo. Ne meno ella hà fondamẽto alcuno nella ragion commune, percioche, se bene Bonifacio VIII. per togliere ogni sorte di sospetto ordinò *c*, che si douessero fabricare i processi nelle cause del S. Officio con la presenza di due persone Religiose, le quali persone

a Ex regist. S. Officij

b Ex literis predictor. Inquisitor. insert. in Volum. Controuers. inter Rectores Ciuitat. Stat. Vener. & Inquisit. p. 1. dicti Stat. n. 11.

c c. vt Offic. de Hæret. in 6.

sone tal'hora si poteano sciegliere frà Laici, quest' ordine fù però ristretto al solo esame de Testimonij, ne già mai fù ampliato alla denuncia. Anzi ben tosto si prouò, non già profitteuole, come si pensaua, mà ben sì molto danneuole alla formatione delli processi, percioche, oltre alla difficoltà, che vi era nel mettersi in prattica, molti si ritraheuano dal deporre, & testificare alla presenza di quelle due persone per dubbio di non essere scoperte, ò per altra tal cagione, onde a pena nato morì: & è gran tempo, che più non si osserua *a*; e se tali difficoltà si sono prouate nell'esaminar gli Testmonij, molto maggiori si scoprono nel riceuere le denuncie. Percioche al più delle volte auuiene, che colui, il qual vuol denunciare anco delitto graue, ed importante, non può trattenersi ad aspettare, che si raddunino gli Assistenti, li quali per lo più scordatisi dell' obligo, che hanno di prestare la loro Assistenza vn giorno di ciascheduna Settimana conforme all'appuntamento con Giulio III. lasciano passare, non le Settimane, ma li Mesi senza prestarla, ancorche più volte ne siano richiesti da gl' Inquisitori, onde stanco il denunciante d'aspettare, si ritrahe dalla denuncia, e dileguatasi l'occasione di essa, si dileguano anco i Delinquēti, e ne rimane il delitto impunito. Succede anco bene spesso, che Persona nobile religiosa, ò femina di conditioue honorata non vuole denūciare alla presenza de gli Assistenti, dalli quali (facendo eglino professione di non essere obligati al segreto) dubitano d'essere scoperti, con giusto timo-

a Pegna Direct. Comm. 11 p. 3. pag. 65. in fine.

re

re d' incorrere perciò in grauissimi pericoli dell' honore, delle facoltà, e tal' hora della vita medesima.

Auerrà pur' anco, che qualche Monaca, ò altro tal Personaggio, che non può, ò non deue di ragione presentarsi nel S. Tribunale, vuol far la denuncia, s' hauranno in tal caso da portar il Vescouo, l' Inquisitore, e gli Assistenti col Cancelliere, e Fiscale al Monasterio, ò alla casa di quel Personaggio? sarebbe vn bell' osseruare il secreto, ch' è l' anima delle cause del S. Officio, il vedere vna quantità di huomini Ecclesiastici, e Liaci, i quali formano due Tribunali cospicoui alle Crate d' vn Conuento, ò alle Sale d' vn Palazzo. Sò, che mi si dirà, che in sì fatti casi si potrà delegare la facoltà di pigliar le denuncie senza la presenza de gli Assistenti. Tutto stà bene, mà se tal' autorità è delegabile, adũque non si ricerca l' Assistenza per forma essentiale dell' atto del pigliar le denuncie: Adunque se la denuncia in qual si voglia caso, si pigliarà senza l' Assistenza, non si potrà annullare il processo fabricato sopra di essa, come F. Paolo conseglia, douersi annullare. Oltre che questa Delegatione, come procedente dalla sola autorità del Vescouo, e dell' Inquisitore, nõ hà bisogno d' Assistẽza; e se gli Assistenti pretendessero di douer prestar l' Assistenza al Decreto della Delegatione, sarebbe vn dare alli medesimi qualche autorità giudiciale, della quale sono affatto incapaci. Pure quando fosse lor lecito di prestar' il consenso all' atto della delegatione poco importarebbe s' egli fosse anteriore, ò posteriore ad essa, douendosi poscia con

la

la loro presenza dar principio al processo, il quale se bene per quel, che tocca al Denunciante, comincia dalla denuncia, in risguardo però del Giudice non suol cominciare che dalla citatione. Quindi li Dottori dicono, che la denuncia è nel processo, ma non è del processo *a*. Essendosi adunque conosciuto per proua il danno, che risulta alla conseruatione della fede Cattolica, & al castigo de gli Heretici da sì fatta pretensione, li pij Rappresentanti han lasciata libera la facoltà a gl' Inquisitori, di riceuere da se soli le denuncie col Notaro, ò Cancellier del S. Tribunale. E qualunque volta alcuni men pij, persuasi dalla falsa dottrina di F. Paolo, han' voluto vietare, che senza la loro Assistenza non si piglino le denuncie, la Sacra Congregatione hà dat' ordine a gl' Inquisitori, che non consetano a sì fatto pregiudicio; nè s' hà in veruna maniera da consentiruisi, percioche quell' Assistenza, ch' è tollerata per facilitar l' essecutione delle senteze del S. Tribunale, si ridurrà a poco a poco in superiorità despotica, in maniera tale che gl' Inquisitori si ridurranno ad esser seruitori, e schiaui, in vece d' esser Superiori, e Giudici, e lo vederemo frà poco. Mà se nella Patente che si dà dal Doge à loro Assistenti, vi è vna clausula, che possono anco ammettere querele, e denuncie per recarle all' Ordinario, & all' Inquisitore, e pure potrebon dire l' Ordinario, e l' Inquisitore, che le denuncie s' hanno da dare auanti di loro precedendo il giuramento di deporre la verità. Qual ragion vuol', che non s' habbiano d' ammettere le dette denuncie

a Felin. c. 1 n. 1. de libell. oblat.

nuncie senza l'Aſsiſtenza? Se ciò non foſse lecito ſarebbe vn far'andare il mondo al rouerſcio, cioè à dire, che quelli li quali non hanno veruna podeſtà giudiciale poſſan pigliare le denuncie ſenza la preſenza del Giudice, & al Giudice sia vietato il pigliarle ſenza l'Aſsiſtenza di coloro, che nel Tribunale non hanno da far altro, che dar fauore, & aiuto alle ſentenze dell' Officio.

Nel chioſare li Capitoli XI. e XII. F. Paolo breuemente si ſpediſce, ma non può far di meno di non vomitare il ſuo veleno contra gl'Inquisitori. Eſorta egli col ſuo peſsimo zelo li Rettori ad aſsiſtere ad ogni atto, anco leggiero, percioche ſe bene eglino tal'hora ſon'occupati in molti negotij, che porta il gouerno d'vna Città, e foſse più commodo d'interuenire all'Inquisitione quádo vogliono, ed aſsentarsi quando pareſse loro, tuttauia perche niuna Giuriſdizione ed Imperio si mantiene ſenza fatica, ed incommodità, perſuade, che li Rappreſentanti, con ſollecitudine ancorche occupati in altri affari, & applicati a carichi maggiori, ſuperino ogni difficoltà per aſsiſtere al S. Tribunale.

F. Paolo hà fatto vn gran frutto in perſuadere, che non s'habbia da fare alcun'atto nel S. Officio ſenza l'Aſsiſtenza; ma che li Rettori ſiano frequẽti ad aſsiſtere, con le proprie perſone, non gli è ſortito l'intento, percioche ne vogliono preſtare l'Aſsiſtenza vn giorno la Settimana, come fù appuntato in tempo di Giulio III. ne vogliono ſuperare le difficoltà per aſsiſterui eſsi me-

medesimi; hauendo introdotto a poco a poco di mãdare al S. Officio li Vicarij, & altri Officiali di minor conto.

Questa lor renitenza poco importarebbe al S. Tribunale, mentre l' Assistenza non è necessaria per la buona direzione delle cause, quãdo tal hora ella non succedesse per recar pregiudicio alle medesime cause, e per fauorire li Rei, ò perch' eglino non sian catturati, ò non siano castigati, come cõuiene, ò vadano le cause in obliuione. Tutto il dì non habbiamo nella Sacra Congregatione altro, che lamenti de gl' Inquisitori, li quali si dogliono di non poter proseguire li processi, e terminare le cause per diffetto dell' Assistenza, non prestata da Rettori per longhissimo spacio di tempo. Con qual conscienza eglino ciò facciano, io non lo sò; sò bene, che Clemente V. *a*, contra li Vescoui, e gl' Inquisitori parla nella seguẽte maniera.

a Clement. Multorum §. Verùm de Hæreticis.

Quòd si odij, gratiæ, vel amoris, lucri, aut commodi temporalis obtentu contra Iustitiam, & conscientiam omiserint contra quemquam procedere, vbi fuerit procedẽdum, super huiusmodi prauitate, aut obtentu eodem, Episcopus, aut Superior suspensionis ab Officio per trienniũ, alij verò excommunicationis sententiam eo ipso incurrãt. A qua quidem excommunicationis sententia, qui eandem incurrerint, nisi à Rom. Pont. nequeant, preterquã in mortis articulo, & tunc satisfactione præmissa, absolutionis beneficiũ obtinere, nullo in hac parte priuilegio suffragãte.

Hora vada a dir F. Paolo, che il Tribunale del S. Officio nello Stato Veneto è misto, e che gli Assistẽti so-

no Inquisitori, s'eglino si tengon per tali veggano, à quali pene soggiacciono, mentre in vece di fauorire il S. Officio, per cupidità di dominare, quasi l'atterrassero.

Il veleno poi vomitato in questa Chiosa contro la Corte Romana è, ch'egli dice,

Esserfi dato l'Officio dell'Inquisitione a Persone, che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza tengono ad honor grande l'esercitarlo.

Per render bugiardo questo buon Frate, io potrei tesser quì vn lungo catalogo d'Inquisitori, li quali per la loro bontà di vita, e di costumi, sono annouerati nel catalogo de Santi; per la loro eminente virtù sono stati assunti alle Mitre, alli Capelli, & alla Tiara Pontificia, sopra di che si può vedere Alfonso Fernandez nella sua Concertatione predicatoria, spesso da noi di sopra allegata. Dirò solamente, che questa è vna falsità, e sfacciataggine di F. Paolo, si come è quella di Gio. Bodini *a*, il quale nella sua Republica hebbe ardimento di dire, che il Senato Veneto nell'elezione del Doge hà sempre mira à Senatori meno prudenti, e men virtuosi degl'altri *b*.

a Io. Bod. in Methodo histor. c. 6.

b Posseuin. de Nicolai Macchiauel. & Io. Bodini quibusdam Scriptis.

Nella Chiosa breuissima del Cap. XII. persuade F. Paolo, che

Se per auentura sarà fatto qualche atto contro la forma debita,

cioè a dire secondo il suo senso, senza l'Assistenza,

s'annulli, e si procuri, che sia fatto nuouo Processo con l'Assistenza.

Io non sò in qual legge, ò in qual Canone siano fodate le Parti prese dalla Republica in questa materia registrate nel XII. Cap. inserto nel Discorso. Certo è, che nella dispositione de Sacri Canoni non si può fondare questa pretensione, percioche, se bene Bonifacio

VIII.

VIII. nel Capitolo *Vt Officium*. §. *Verùm. de Haret. in 6* commandò, che gl'Inquisitori non douessero procedere all'esame de Testimonij nelle cause di fede senza l'Assistẽza di due Persone Religiose, e discrete, questo commando non seguì per via di precetto ma di conseglio *a*. E quando pure quel commando cõtenesse in se precetto, non hauẽdo Bonifacio annullato l'atto, che fosse fatto in contrario, egli è certo, che si sosterebbe.

a Scaccia de Iudic. tomo primo c. 87. n. 16.

Infiniti sono gli atti, li quali, se bene non si fanno lecitamente per rispetto delli precetti, e delle prohibitioni, in ogni modo si fanno validamente, ancorche chi lo fà, possa essere castigato *b*.

b Capit. Dilectus de Præb.

Ne meno hà fondamento alcuno nel preteso Concordato con Giulio III. Perche se bene egli si contentò dell'Assistenza, non si parla però ne d'annullatione d'atto, quando si fabricasse il Processo senza di essa, ne vi è decreto irritante, anzi si vuole, che si dia, s'ella sarà implorata da gl'Inquisitori. Ma quando nell'appuntamento si fosse apertamente detto, che da gl'Inquisitori non si potesse fabricar processo senza l'Assistenza, anco in questo caso non si farebbe vn'atto nullo, quando si fabricasse senza di essa. Chiarissima è la distintione fatta dalli Dottori in questa materia, cioè se la legge quando dal principio dà la giurisdizione, ordina, che non si eserciti senza il Conseglio di qualcheduno, in tal caso, se il Delegato procede senza il conseglio imposto, l'atto è nullo; ma se il Superiore commanda ad alcuno, il quale sia guernito di giurisdizione, che proceda all'atto con il conseglio d'altri, se sprezzarà il

 con-

a Iudiciale Inquisit. V, Inquisitor., num. 26.

seglio si potrà bẽ castigare, ma l'atto non sarà nullo a.

Hora se ne per dritto di ragione, ne per vigore del presuposto Cõcordato il processo fabricato senza l'Assistenza è nullo, con qual coscienza F. Paolo cerca di persuadere, che s'annullino gli atti fatti nel S. Officio senza l'Assistenza?

Nel XIII. Capitolo si dispone, che

Non si permetta, che senza l'Assistenza sia formato alcun processo informatiuo etiandio per mandarlo altroue fuori dello Stato.

Soggiongesi in detto Capitolo, che

Questa facoltà fù richiesta dal Sommo Pontefice all'Eccellentissimo Senato, e non fù concessa sotto li 9. Marzo 1560.

Hò fatto esquisitissime diligenze per ritrouare, se ne registri del S. Officio vi era alcuna notitia della richiesta, che, come dice F. Paolo, fù fatta dal Sommo Pontefice alla Republica, ne hò rinuenuto cosa imaginabile in questa materia. Onde io credo, ch'ella sia vna delle solite menzogne di costui, percioche non hà del verisimile, che il Papa assoluto Padrone del Tribunale del S. Officio, e delle cause di fede, voglia richiedere alla Repub. vna facoltà, che appresso di lei non risiede. Nelli pretesi Cõcordati di Nicolò IV. e di Giulio III. non si fà veruna mentione di questo caso; anzi nell'vno, e nell'altro si vede apertamente, che l'Assistẽza è permessa da que' Pontefici pe'l solo aiuto, e fauore del S. Officio, e per l'esecutione delle sentẽze che in esso si danno. Hora se li Rei sono fuori dello Stato, e solamente in Venetia, s'hà da esaminare qualche testimonio, che bisogno hà in ciò l'Inquisitore dell'Assistenza? E come può essere, che il Papa habbia fatta vna richiesta alla Republica di cosa, che non era a pro-

posito

posito.

Ma veniamo alla ragione addotta da F. Paolo nella Chiosa di questo Capitolo dice, che

Doue si tratta di mandar Processi altroue, non è di minor consideratione; anzi hà di bisogno d' esquisita diligenza, perche alcuni de gl' Inquisitori alle volte fanno ad istanza, e per interesse de loro maggiori certi processi segreti contra l' honore di qualche persona da bene, esaminãdo li suoi confidenti, che sono per lo più cattiue persone, e qualificandole per sinceri, e senza eccezione, e sopra que' processi poi si formano altroue sentenze similmente segrete, per leuare la fama a processati, & alcune volte per fargli danni maggiori.

Per dar pruoua a questa sua sfacciata calunnia, adduce vn caso succeduto dell'anno 1590. in Verona, qu' era Inquisitore F. Alberto da Lugo, & alcuni altri incerti seguiti dell'anno 1606. Con la vera narratione del primo si scoprirà la falsità della ragione di F. Paolo.

Il Cardinale di S. Seuerina, il primo de Supremi, e Generali Inquisitori di Roma, scrisse sotto li 18. di Febraro dell'anno 1591. all' Inquisitore di Verona d' ordine del Papa, e della Sacra Congregatione del Sant' Officio, ch' egli facesse diligente inquisitione, se del Mese di Decembre dell' anno precedente erano passati per Verona alcuni Soldati a cauallo sotto la condotta del Capitan Nati Fiorentino, e delli Capitani Mutio, e Braccio Duri Vicentini, essendosi inteso, ch' eglino fossero iti a militare in diffesa della Città di Gineura, e d' indi al soldo d' Henrico IV. à quel tempo infetto d' Heresia. Tentò l' Inquisitore d' esaminare due giouani Vicentini ricercati dal Capitano Braccio a seguitarlo in Francia, ma essi non vollero deporre. Trouò finalmẽte l' Inquisitore vn Trombetta richiesto dal Capitano Nati ad andar seco.

Costui

Costui depose auanti l'Inquisitore ciò, ch'egli ricercaua, e promise di condurre da lui altri Testimonij. La sera dello stesso giorno, in cui egli esaminò il Trombetta, gli fù fatta ambasciata da parte del Podestà di Verona, che fosse da lui. Andò l'Inquisitore col suo Compagno a Palazzo. Introdotto dal Podestà, questi in presēza del Capitano di Giustitia disse all'Inquisitore: *Padre, Io tengo ordine dal Doge di mandarui prigione a Venetia, e di leuarui tutte le scritture*: indi inuiò li suoi Ministri al S. Officio, e di molte scritture, ch'erano in quella Cancellaria, altro non leuarono, che la lettera del Cardinale di S. Seuerina, e la depositione, ò esame di quel Trōbetta. Fù condotto cō queste scriture l'Inquisitore a Venetia, e posto in oscura prigione, vi fù trattenuto due giorni, e due notti.

Condotto poi alla presenza de Capi de Dieci, Marco Quirino vno di essi parlò all'Inquisitore in questa guisa: *Padre, voi hauete ecceduto l'ordine datoui da vostri Padroni, e dal Sig. Cardinale di S. Seuerina, poiche non vi hanno commesso, che pigliate esami in iscritto, oltre che voi hauete fatti Interrogatorij souerchi, come saria a dire, se il Testimonio sà chi habbia stipēdiato li Soldati, che sono passati per Verona, s'erano stati fabricati Corsaletti, e Lame in Verona. Vi siete però mostrato partiale, & hauete voluto mettere in disgratia del Papa la Republica; vi ordino perciò, che partiate frà tre giorni dallo Stato di S. Marco.*

Non sì tosto hebbe il Papa notitia di questo grauissimo attentato, ch'egli oprò in modo, che subito fù ri-

riuocato l'ordine dato contro l'Inquiſitore; ond'egli ſene tornò a Verona, e da quel Podeſtà gli fù data notitia della riuocatione di tutto ciò, che contro di lui hà ueua fatto il Senato, e gli diſſe di tener' ordini preciſi d'aiutarlo, e di fauorirlo nelle cauſe del S. Officio. [a]

[a] Ex Regiſt. S. Officij.

Queſta è la verità del fatto addotto da F. Paolo, da cui ſi vede apertamente, che la Republica non ſi dolſe che l'Inquiſitore haueſſe eſaminati Teſtimonij ſenza l'Aſſiſtenza, ne che ſi foſſe fabricato proceſſo per mandarlo altroue; ma veggendo l'innocenza dell'Inquiſitore, vollero li Capi de Dieci ridurre la materia a fine politico, & a ragion di Stato, quaſi che per gl'Interrogatorij accennati di ſopra ſi foſſe voluto inueſtigare, ſe la Republica haueſse tenuta mano al paſsaggio di que' Soldati per metterla apunto in diſgratia del Papa: Ma ſe fù facile l'errore, faciliſſima fù l'emenda,

Se poi il Capitano Nati Fiorenti. e li Capitani Mutio, e Braccio Duri foſsero huomini da bene, e si cercaſse di leuare loro la fama, il fatto ſteſso lo dichiara; Coſtoro erano Chriſtiani Cattolici, e s'erano indotti a militare, & a portar Soldati in diffeſa della Città di Gineura il più perfido emporio dell'heresia, che ſia al mondo; e per guerreggiare contro il Duca di Sauoia, che cercaua d'abbattere quell'empia Babelle, di là vo lean paſsare al ſoldo d'Henrico IV. oppugnato dalla Lega Cattolica. Coſtoro ſon chiamati da F. Paolo huomini da bene, percioch'eſſi erano del ſuo giuoco.

Eſaminò l'Inquisitore, non ſuoi confidēti perſone cattiue, ma gente da lui non conoſciuta, e ſudditi della

la

la Republica.

De processati segretamente nell'anno 1606. non se ne hà nel S. Officio di Roma notitia alcuna.

Li processi nel S. Tribunale si fabricano bene con segretezza, ma non segretamente in pregiudicio della sincerità. Se poi anco per gl' huomini da bene processati, F. Paolo intende di se medesimo, ancorche l'Autore della sua vita lo canonizi per Santo, non credo però, che vi sarà huomo tanto perfido, e tanto sciocco, che stimi douer' egli essere dal popolo adorato per tale.

Nella dispositione del Capitolo XIV. caminiamo in parte d'accordo, cioè a dire, che

In quegl' atti, che saranno nominati il Vescouo, e l'Inquisitore (come Giudici immediatamente) sia soggionto *Con l' Assistenza e la presenza di N. Podestà, e di N. Capitano.*

Ma siamo discordi in ciò, che hà sottratto all'appuntamento, che fù preso sotto Giulio III. s'hà da notare l' Assistenza, ma con le parole da me accennate di sopra, cioè a dire, Quando si chiameranno gli Assistenti *Et cum Assistentia Clarissimi D. N. Vocati, seù Requisiti, vel Vocatorum, seù Requisitorum*, quando fossero più. Perche *così* (dice il Vescouo di Rauello) *si sodisfà alli Canoni, & al volere del Dominio, che v' interuengano li loro Magistrati, e li tristi non vadano impuniti.*

a carte 55. 57.

Confessa F. Paolo, che ciò fù à vantaggio de Romani; ma hora egli vuol persuadere, che l' Assistenza hà da seruire per tiranneggiare il S. Officio.

Nella dispositione, e Chiosa del XV. Capitolo caminiamo pur'anco d'accordo in quella parte, ou'e-
gli

gli dice, che

Gl'Inquisitori dello Stato hanno da eseguire gli ordini della Sacra Cógregatione delli Cardinali Supremi Inquisitori, ma il decreto s'habbia da formare a nome de Giudici proprij con l'Assistenza.

Percioche la Sac. Congregatione, purche siano eseguiti i suoi Ordini, non si cura, che siano eseguiti a nome suo, come si vedrà frà poco da vna lettera del Sig. Cardinale Santa Seuerina. Ella vuole, che li tristi siano castigati da Vescoui, e da gl'Inquisitori; ne si cura d'ostentare autorità, ò giurisdizione: ne quando il Delegante commanda al Delegato alcuna cosa, toglie a lui l'autorità delegata, in modo che l'atto s'habbia da eseguire a nome del Delegante, e non del Delegato.

Siamo ben discordi in ciò ch'egli dice, che

Con lo scriuere a Roma gl'Inquisitori fuggano l'obligo, che la legge Canonica gl'impone di douer consultare,

Percioche la Sac. Congregatione scriue a gl'Inquisitori ciò ch'ella sente, ò per la direzione de processi, ò per la cõdanna, ò assolutione de Rei; ma sempre ella si dichiara, che si pongano in consulta li suoi Ordini, affinche se li Consultori *de partibus* hanno cosa d'auertire, la suggeriscano all'Inquisitore, & egli alla Sacra Congregatione. Anzi tal'hora ella dà Ordine, che si proponga frà Cõsultori delle Inquisitioni il caso per vdire il loro parere; e quando da essa si commanda, che ò si torturi il reo, ò si condanni a carcere, ella si protesta, che in ciò si osserui la dispositione della Clementina *a*, tanto è lontana dal volere, che gl'Inquisitori si sottraggano all'obligo di consultare, e di procedere vnitamẽte col Vescouo ne casi disposti dalla legge Canonica. E se tal'hora alcun'Inquisitore non l'hà voluta in ciò of-

a Clement. Multorum §. Verùm de Hæret.

 ser-

seruare, l' hà ripreso, e l' hà castigato. Che poi il ricorso à Roma leui l' autorità al Tribunale, che si fà soggetto a chi non è di ragione; questa è vna delle solite bestemie di F. Paolo, che vuol fare il Tribunale del S. Officio nello Stato Veneto soggetto alla Republica, e libero dalla giurisdizione del Papa; e però lo chiama proprio della Serenissima Republica, perche da lei fù instituito per deliberatione del maggior Conseglio, e Concordato con la Sede Apostolica, fondamento falsissimo, come habbiamo di sopra dimostrato.

pag. 28. 31. 35. 58. 67. 91.

E parimente sfacciata menzogna, quella ch' egli dice, Che in Roma l' Inquisitione non era sopra gli altri luoghi, ma attendeua alla sua, e che così continuossi fino a Paolo III.

Percioche se bene non era in Roma Congregatione particolare de Cardinali Supremi Inquisitori, ne vn Tribunale formato, come hoggi vi si vede, era però deputato da Sommi Pontefici vn Cardinale col titolo di Generale Inquisitore, a cui gli altri della Christianità haueano ricorso. F. Paolo diligente osseruatore del Direttorio, ma in quella parte, dalla quale interpretata da lui peruersamente, può trar materia di calunniare, ò la Corte di Roma, ò il S. Tribunale, non hà osseruato, ò nō hà voluto osseruare ciò che ne dice il suo dotto Commentatore *a*. Dic' egli.

a Pegna in Direct. p. 3. comment. 11.

Cùm olim initio constitutæ Inquisitionis Delegatæ nulli (quòd ego sciam) essent Inquisitores Cardinales Generales in tota Republica Christiana, quos per literas liceret consulere, & ab eis etiam in arduis responsum, habita prius cum Pontifice Summo debita consultatione, vt nunc fit, accipere, propterea sæpè cogebantur priuati Inquisitores

Romam

Romam proficisci, in quorum absentia negotia fidei multum periclitabantur.

Quibus incommodis inspectis Primus (quod ego leuerim) Vrbanus IV. anno Domini 1263. Cardinalem S. Nicolai in Carcere Tulliano Inquisitorem creauit generalem, seu quasi protectorem Inquisitorum constituit, quem possent Inquisitores particulares consulere, vt constat ex praeuetusto rescripto Vrbani IV. incipiente, Cupientes, *quod nos authenticum vidimus in Inquisitione Bononiēsi quem morem multos deinde Romanos Pontifices obseruasse presertim eo tempore, quo hareses pullularent, fit mihi maxime verisimile.*

Ludou. Donius de Sac. Card. Colleg. in Ioan. Cardin. Vrsino n. 2. pag. 315. s. 1.

Ne s'ingannò punto questo grand'huomo, percioche da Nicolò III. fù deputato in Generale Inquisitore il Cardinale Latino Orsino suo Nepote, e da Clemēte IV. il Cardinale Guglielmo di Tolosa *b*. Et è verisimile, che da Sōmi Pontefici Successori altri di mano in mano si deputassero.

b Param. decret. Inquisit. tit. 2. c. 1. n. 11.

L'autorità data da Paolo III. alli Cardinali Generali Inquisitori non è ristretta all'Italia sola, ma stesa tanto di quà, come di là da Monti, come si vede nella sua Bolla *c* in quelle parole:

In omnibus, & singulis Reipublicae Christianae Ciuitatibus, Oppidis, Terris, ac locis tàm citra, quam vltra Montes consistentibus.

c Bulla ed. die 21. Iulij 1542.

Onde & han commandato, e possono commandare all'Inquisitione di Spagna, mà *consulto tamen Pōtifice*, come si dispone nella Cōstitutione di Sisto V. *d*. In modo che tutte son bugie l'adunate da F. Paolo nella

d Ed. XI. Calen. Feb. 1587.

Chiosa di questo Capitolo.

Nel XVI. Capitolo s'hà, che

Gli Assistenti, non concederanno, che siano mandati fuori del Dominio processi, nè prigioni, se ben fossero imputati di delitto commesso altroue, e sebene li complici si ritrouassero in altro Dominio prigioni, senza darne prima conto al Prencipe, & aspettarne il suo commadamẽto. Così deliberò quanto a prigioni il Conseglio de Dieci, e Gionta del 1567. li 17. di Giugno; e quanto a Processi per deliberatione, del Senato del 1589. li 8. di Luglio.

Per confermatione di questo Capitolo F. Paolo nella sua Chiosa dice, che

La remissione de gli Heretici non si può concedere, perche l'heretico pecca per tutto, e si può castigare da per tutto.

Io concedo l'antecedente, ma niego la conseguenza, percioche la remissione del Reo heretico non si può negare, quando è richiesta dal Papa, ch'è Prencipe Supremo; anzi ella è douuta da Inquisitore a Inquisitore in molti casi, particolarmente se l'vno di essi hà preuenuto l'altro nel formare il Processo, e tiene carcerati altri complici, per la speditione de quali sia necessaria la persona del Reo arrestato dall'altro Inquisitore. Frà l'altre conditioni, che deuono concorrere nella richiesta della remissione del reo, l'vna è, che li Giudici siano soggetti al medesimo Imperio: vediamo ciò che, in questo proposito dice il Commentatore del Direttorio a.

a Pegna 3. direct. Com 33. pag. 498. col. 2.

In hac verò causa (scilicet hæresis) quiuis Inquisitor à quouis Inquisitore cuiuscunque Prouinciæ remissionem, petere poterit, quia quoad hanc causam, omnes sunt Romani Pontificis Delegati, & crimen est merè Ecclesiasticum, ratione cuius nullo Dominio temporali subsunt Inquisitores, sed soli Romano Pontifici, aut generalibus Inquisitoribus debent obtemperare, qua ratione sub eiusdem Impe-

rio

rio meritò dici possunt. Itaque si delinquentium culpę id exegerint, & cōmodum videatur ac opportunum, ab Italia in Hispaniam, & viceuersa, Rei huius criminis remitti debent: quod & in alijs Prouincijs ob publicam vtilitatem, & criminis grauitatem penitùs esset obseruandum nullis priuilegijs, aut immunitatibus quicquam iuuantibus, quæ ratione hęresis amittūtur l. p. C. de Hęret.

Aggionge in questo proposito il Dottissi. Pegna a.

a Loc. citat.

Hoc est prudenter, & diligenter obseruandum contrà Regulos, & quoslibet Dominos Terrarum, qui vt nescio quas Immunitates tueantur, non verentur Inquisitorum Ministris se opponere, quoties illi reos huius criminis inuestigant, non permittentes quemquam extrahi è suo territorio. Intelligant ergo, hoc omninò licere Inquisitoribus.

E più a basso:

Et hæc sententia de extrahendis reis è territorio cuiuslibet Domini Temporalis, procedit fauore fidei, etiam si reus extrahendus sit subditus Domini.

Ma tralasciate le ragioni legali, io mostrarò con vna gran quantità d' esempi ciò, che si è osseruato in questa materia in varij tempi, e quāte volte dallo Stato Veneto, anzi dalla Città di Venetia medesima, sono stati li Rei d' heresia rimessi a Roma, qualunque volta è piaciuto alla Sacra Congregatione d'hauerne la remissione.

1558.

Dell'anno 1558. è citato al S. Officio di Roma N. Panthera, che si ritrouaua in Istria; il Senato prega il Nuncio, che voglia interporsi, acciochè la causa del Panthera si conosca nel S. Officio di Capo d'Istria: degni

gni rispetti fanno dare l'esclusione all'istaāza del Nuncio, e del Senato; il Panthera obedisce col presentarsi in Roma.

1558. Dello stesso anno Francesco Stella carcerato in Goritia è condotto a Venetia, e di là mandato a Roma.

1566. Nell'anno 1566. Guido Gianetti da Fano, carcerato in Padoua, fù rimesso a Roma.

1567. Nel 1567. fù carcerato F. Rafaele Seruita in Venetia: si duole il Senato, che la carceratione seguisse senza l'Assistenza, replica l'Inquisitore di non hauer bisogno d'Assistenza nelle cause de Regolari: il Senato si quieta, fà però istanza, che la causa del Frate si proseguisca in quel S. Officio, ciò non ottenne; onde F. Rafaele è condotto a Roma.

1573 Alessandro Bassano carcerato in Goritia, è condotto a Venetia, e di là a Roma.

1577. Cornelio Soccino carcerato in Venetia, fù mandato a Roma.

1583. Henrico Tedesco, carcerato in Venetia, è rimesso a Roma.

1586. Catherina Bolognese è carcerata nel S. Officio di Padoua, e si rimette a Roma.

1593. F. Giordano Bruno da Venetia fù rimesso a Roma.

1594. F. Tomaso Campanella. Giou: Battista Clario da Vdine, & Ottauio Longo da Barletta, carcerati in Padoua, furono rimessi a Roma.

1597. Prete Biagio da Digiuno, carcerato in Venetia, fù trasmesso a Roma.

1602. F. Archangelo da Piacenza Min. Osser. da Venetia fù

fù condotto à Ferrara.

Ferdinando de las Infantas dalle carceri di Venetia, 1605.
fù condotto à quelle del S. Officio di Roma.

Gioseffo Cantucci, carcerato in Venetia, fù rimes- 1607
so à Roma.

Maria Pollacca giudaizante dalle carceri dell'Inqui- 1624
sitione di Venetia, fù mandata a quelle di Roma.

Ludouico Ludouisio Neofito dalle carceri di Ve- 1625
netia fù mandato a Bologna al Sig. Cardinale Ludoui-
sio, il quale poi lo mandò à Roma.

Molti altri esempi io potrei addurre de carcerati nelle Inquisitioni dello Stato rimessi à Roma, e moltissimi delle remissioni fatte da Inquisitione a Inquisitione dello Stato, ma bastano gli addotti per far chiaramente apparire, che, oltre alla dispositione della ragione commune, l'osseruanza toglie ogni difficoltà.

Non posso però lasciare di riferire quello, che successe dell'anno 1583. a Dignano, Terra soggetta all' Inquisitore di Capo d'Istria, pe'l cui vero racconto io registrarò quì vna lettera del Patriarcha di Venetia, scritta alla Sacra Congregatione del seguente tenore.

Essendo stati formati alcuni processi per l' Inquisitore d' Istria contro alcuni della Terra di Dignano Diocese di Pòla, il Sig. Podestà hauendo scritto alla Serenissima Signoria, in questa materia, sua Serenità hà rimessa la causa al S. Officio. Fù scritto, che fosse mandato il processo formato, il quale fù portato dal detto P. Inquisitore, e quello veduto, il S. Officio ordinò, che quelli Rei fossero ritenuti; e così dalli Rettori di quel luogo essi vi sono stati ritenuti,

e

e condotti a Venetia, con grande spesa del Sant' Officio, li quali sono tre; Vno nominato Gioanni Pelizaro, l' altro Marco Collegaro, & Andrea figliolo di detto Marco. Si attenderà con diligēza a formare il processo, e sopra il tutto de Complicibus, essendo stato quel luogo assai sospetto d' heresie, e corrotto da Pietro Paolo Vergerio heresiarca di detestanda memoria; e di quāto succederà, ragguagliarò V. S. Illustriss. La quale stia sicura, che dal canto mio nō si mancarà di procedere, e di vigilare quanto si potrà sopra questo così santo, & importante negotio, e così credo, anzi tengo certissimo, che tutti gli altri del S. Officio non mancheranno del debito loro, e con questo alla buona gratia, &c. Di Venetia à dì 18. di Giugno dell' 83.

Di V. S. Illustriss. e Reuerendiss.

Deuotissimo Seruitore
Gio. Patriarcha di Venetia.

Soggionge F. Paolo, che

Se per maggior seruigio di Dio li priggioni si douessero mandare a Roma, conuerebbe, che posti tutti li rispetti in contrario a terra, si hauesse mira a questo solo.

Ma per mostrare che non è così, arreca l'esempio di Ludouico Petrucci, ma non già con la sincerità douuta. Onde io lo narrerò quì come per l'appunto l'hò cauato dal suo processo. Si scoperse in Napoli dell'an. 1596. vna Cōpagnia di persone Nobili, le quali tratte dal feruore giouanile s'erano date in preda a varij sortilegij; e tal'vna per giongere a suoi lasciui intēti, haueua fatte polize di sua mano al Demonio. Maestro di questa Compagnia era Ludouico Petrucci, alla cui notitia peruenuta la carceratione de' delinquenti suoi cō-plici

plici, egli se ne fuggì, e si ricourò in Padoua: colà d'ordine della Sac. Congregatione fù imprigionato. Nel volerlo mandar l'Inquisitore à Roma, oue si faceua la causa de complici, furono fatte alcune difficoltà da Rappresentanti Veneti. Finalmente doppo molte lungherie, la Sac. Congregatione ordinò, che, dando il Petrucci vna sigurtà di presentarsi in Roma, fosse rilasciato. La Madre del Petrucci fece la sigurtà, e per vigore di essa, fù costui liberato. Questo è il fatto puro, e sincero della carceratione, e liberatione del Petrucci *a*, non già seguita senz'altro, come dice F. Paolo, ma bensì in virtù della sigurtà prestata. Ne sarebbe stata cosa giusta il mādare all'Inquisitore di Padoua ciò, ch'era contro il Petrucci, perche colà riceuesse la debita pena, percioche qual giustitia voleua, ch'essendo li complici carcerati altroue, si douesse fare la causa del Petrucci in Padoua? E come si sarebbero potuti far li confronti, le ricognitioni, e gli altri atti giuridici, soliti a farsi in cause simiglianti? Se l'Inquisitore di Napoli haueua preuenuta la causa del Petrucci, come non si doueua egli rimettere colà? Può essere che al tempo dell'Eymerico si trattassero le cause dell'Inquisitione in Roma con varij tedij, miserie, fatiche, e spese; ma doppo che quiui s'eresse la Congregatione de Generali Inquisitori, e si diede da Paolo IV. *b* forma al Tribunale, sono cessati quest'incōmodi. F. Paolo arreca le parole del Direttorio, che gli danno materia di calūniare la Corte di Roma, ma tralascia quelle, che la diffendono. In questo proposito dice il Comen-

a Ex illius processu in Archiuio S. Officij

b Onuph. Panuin. in Paulo IV. post med.

a Pegna. com. par. 3. pagina .XI. 436.

mentatore dell' Eymerico *a*.

Hodie singulari Romanorum Pontificum prouidentia, hęc penitus incommoda sunt sublata.

E chi vede trattare in Roma le cause di fede, ben sà, che non solamente si trattano con tedij, miserie, fatiche, e spese, ma con grandissima carità souuenendo il S. Officio li poueri, e con gli alimenti, e con l'altre cose necessarie, si danno le copie de processi, e l'altre scritture *gratis vbique*, ne si attēde ad altro, che a spedire sollecitamente li rei, per li quali quanti Consultori sono nella Sac. Congregatione, tanti sono Auuocati à loro diffesa.

Nel longo corso di XIX. anni, ne quali io sono stato in Roma, hò ben veduto, che gli Assistenti in Venetia si sono diportati con molta discretezza verso il Santo Tribunale; ma vorrei poter dir così de Rettori dello Stato, e de loro Ministri.

Nell'altra parte di questo Capitolo di non mandar li processi altroue, distingue F. Paolo:

O si chiedono quelli de rei ritenuti nell' Inquisitioni dello Stato, ouero quelli de Contumaci.

Quanto à primi dic' egli, che non s'hanno da mādare altroue; ma non sà egli, che quando il Papa, ò la Sacra Congregatione hanno voluto vedere li processi fabricati nel S. Officio di Venetia, ò nell'altre Inquisitioni dello Stato contra li rei ritenuti, ch'è stato solito di trasmettergli a Roma?

Fù dell'anno 1582. carcerato nel S. Officio di Venetia Aurelio Vergerio per sospetto, ch'egli fosse heretico relasso: La causa era grauissima per rispetto del-

là persona fauorita assai dal Rè di Francia, e per le sue raccommandationi, ritrouādosi il Vergerio nelle carceri della Republica gli fù dato il modo di fuggirsene. La Sac. Congregatione volle prima di dar' ordine per la di lui speditione vedere il suo processo; e se bene vi furono alcune contradizioni de gli Assistenti, e del Senato, in ogni modo il processo fù mandato a Roma: Veduto il processo la Sacra Congregatione ordinò la speditione del reo, & in cōformità di essa fù spedito *a*.

Nel medesimo anno fù carcerata pure nel S.Officio di Venetia N. Sauorgnana, la Sac. Congregatione volle il suo processo in Roma: il Senato ordinò all' Assistenza, che intorno al detto processo lasciasse fare ciò, che il S.Officio voleua, onde il processo fù mandato à Roma *b*.

Nello stesso anno fù carcerato nel S. Officio d' Aquileia Antonio Pechessino pur sospetto d'essere heretico relasso: il suo processo fù mandato a Roma.

Ma perche si fecero delle difficoltà da gli Assistenti e dal Senato di lasciar venire li processi del Vergerio, e della Sauorgnana a Roma, hò deliberato di registrare quì vna lettera della Sac.Congregatione scritta dal Sig. Cardinale Santa Seuerina al Nuncio di Venetia sotto li 15. di Giugno dell'anno 1582.

Illustre e molto Reuerendo come Fratello. A Monsign. Patriarcha Fachenetti, & all' Arciuescouo di Roßano, che tanti anni sono stati Nuncij in Venetia, ritrouandosi hauer mandate tante copie d' indicij de processi, e quasi di tutte le cause, fatte a suoi tempi, dato conto a questo Sant'

a Ex lit. F. Angeli à Fauen. Inquisit. Venetia. sub die 24.Mar. 1582. & ex lit. Nuncij 3.Mar. eiusdem an. Ex lit. Card. S. Seuerinæ 21. Maij. eiusd. an.

b Ex lit. Nuncij 14. Iul. 1582.

Officio, par cosa impossibile, che s'habbia tanta difficoltà che non si possa superare da V. S. quando si risolua di fare quello può, e deue, aggiongendoui le ragioni viue, sì per l'esempio delli detti Prelati, sì anco per infiniti altri esempij, copie d'indicij mandati, e di processi sententiati secondo l'ordine di questo S. Officio sin dal principio, che fù creata, e data forma a quella Inquisitione, come che per le scritture, che si sono reuiste appare; ma la maggior difficoltà è nata per hauer mostrato alla Congregatione tutti gli ordini mandati di quà, il che non doueua farsi, come vn' altra volta le fù scritto, perche V. S. non è tenuta a dar conto a gli Assistenti del modo di procedere in cause della fede, ne essi hanno da prestar altro, che l'Assistenza mera, & il modo di negotiare non si può dare tutto in iscritto, venendo alterato dall' occasioni, ma hauendosi la persona, a cui tocca il negotio, proposto un fine, e caminãdo a quel dritto con la prudenza, sempre ne viene al suo dissegno. Sì che questa Sac. Congregatione resta con molta marauiglia, e N. S. con poca sodisfazione, perche in cause della fede, la cognitione delle quali è propria di S. B. in mezzo l'Italia, in vna Republica tanto religiosa, che hà speso tanto tesoro, e sparso tanto sangue per la S. Fede Cattolica, e per la Chiesa di Dio, troui impedimento (dato da persona particolare per priuati affetti) che non si possa dare la debita penitenza ad vn' heretico, ne si possa conoscere vna causa da questo S. Tribunale, doue si ricorre da tutti per conseglio, e tutti riceuono per vera e ferma determinatione, quanto da esso si determina, che hora sia in quella Congregatione persona, che ricusi d'intendere le molte fa-

tiche

tiche fatte dal S. Officio per leuarle a loro', la Maestà Diuina lo giudicherà. Quello che V. S. haurà da fare nella causa del Vergerio, già le fù scritto, ne si altera cosa ueruna, ma potrà andar temporeggiando l'esecutione, ritenēdolo con le medesime sigurtà, sin che si venga a leuare l'impedimento.

Quanto alla Sauorgnana, essendo lei ricorsa alli Santissimi piedi di N. S. per giustitia, non era ragione di ributtarla, ne di far' altro di quello s'è fatto. E se bene non mancano modi di poterla rimandar consolata per giustitia, nondimeno s'aspettarà ancora alcuni giorni il processo, e cade in pensier di tutti, che la maggior difficoltà di detta causa sia, non per esser ricorsa quà, ma per non esserui cosa rileuante contra di lei.

Quanto al particolare che dicono, si procuri leuar le cause da quel Tribunale per conoscerle in Roma, non hauendo fondamento, non accade a rispōdere, perche di quà non si è mai alterato l'ordine consueto, ne qui si sententia, ma si fatica solo perche le cause habbiano il douuto, e giusto fine; e però attenderà, come meglio giudicherà, ad eseguire in conformità di quanto se le scriue: e perche par ch'essi pensino, che nella sentenza s'habbia da esprimere, che sia fatta d'ordine di N. S. questa non è stata nostra intentione, ma che si dia a nome di V. S del Patriarcha, e dell'Inquisitore, li quali quando hauessero hauuto qualche senso contrario, & hauessero auuisato ccn le ragioni, se le saria hauuta consideratione, e data la risposta conueniente:

Auuertendola anco, che nel caso del Vergerio, se bene l'Inquisitore hà autorità di far gratia, nel premesso caso

d'

d' impenitenza, quando niega l' abiuratione, e poi ritorna non l' hà però altri, che N. S. e questo Supremo Tribunale negli altri due, ne quali, ò per libri, ò per la conuersatione con gli heretici potesse essere giudicato relasso; e però si come altre volte è stato fatto, si diede d' ordine di N. S. à V. S. l' autorità di spedirlo nel modo, che le fù scritto, &c. Di Roma &c.

Credo senz' altro, che appresso gli huomini sensati e prudẽti hauranno più fede le parole del Cardinale S. Seuerina, che le frottole di F. Paolo.

Mentre la Republica osserui puntualmente, come dourebbe l' appuntamento preso con Giulio III. non vi sarebbe stato di mestieri del Capito. XVII. e della sua Chiosa, percioche non può il Rettore delegare l' Assistenza ad altri; e se ben ciò fù deliberato, come si vede nel Cap. II. del 1548. in ogni modo, come hò pienamente accennato di sopra, questo Capit. fù derogato dell' anno 1551. per la dispositione dell' appuntamẽto sudetto preso con Giulio III. nel quale il Papa espressamente non volle consentire all' Assistenza, che delle persone de Rettori medesimi, e non de Dottori delle Città.

Nel Cap. XVIII. si contiene, che

Gli Assistenti non concedano retentione contra qualsiuoglia persona, se non sarà prima fabricato il processo informatiuo con la loro Assistenza, dal quale appaia, che l' imputatione sia espressamente d' heresia, ò caso spettante all' Officio dell' Inquisitione. Così fù deliberato dal Senato dell' anno 1597. li 5. di Luglio, e lo stesso anno li 23. d' Agosto.

E se il caso fosse dubbio, ò difficile da distinguere, facendo soprasedere, daranno auuiso aspettando ordine dal Prencipe: così fù deliberato dal Senato nel sudetto Decreto del 1597. li 23. d' Agosto.

Se gli Assistenti, ed il Senato di Venetia hauessero al-

alcuna autorità di far ordini, e decreti spetāti al Santo Tribunale, e nella diretione delle cause che s'agitano in esso, io caminarei d'acordo con F. Paolo, perciò ch'egli è certo, che la Sede Apostolica non vuole, nè comporta, che gl'Inquisitori trapassano li confini della loro giurisdizione, Bastarebbe alli Pontefici, & alla sacra Congregatione, che li Prencipi prestassero loro l'aiuto necessario ne casi, che toccano al S. Tribunale, e non più oltre; onde sono superflue le ragioni sofistiche di F. Paolo in voler persuadere, che il ritenere frà debiti termini l'Officio dell'Inquisitione non sia vn diminuirlo, ò abusarlo, anzi tutto il contrario, perche questa è la via d'inalzarlo, farlo maggiormente riuerire, e conseruarlo perpetuo. Se la Republica hauesse autorità di ciò fare, forsi egli parlarebbe a proposito. Gl'Inquisitori, come habbiamo detto di sopra, hanno il loro Giudice, ch'è il solo Sommo Pōtefice. Onde si come suol succedere nelle cose humane, se tal'hora alcuno di essi s'vsurpasse quella podestà, che non li compete, non deue il Prencipe laico assumersi l'autorità di emendar l'errore: hà da ricorrere al Papa, come buon Cattolico, e riconoscitore dell'autorità data da Christo al suo Vicario.

à cart. 94. 96. 98. 100

L'esempio dello Spartano non fà al proposito, percioch'egli parlò dell'autorità Regia, ristretta nel suo nascimento dal Popolo, che la concedeua, e la poteua limitare; onde il ritenere il Rè frà li termini della podestà concedutagli, è vn mantenerli l'autorità Regia; altrimente sarebbe lecito al Popolo, ò il sottrarsi, ò il farsi

farsi sottrarre al suo dominio Regio, da colui, che hà autorità superiore. Sono notissime le conclusioni legali, che si come il suddito feudatario può essere priuato del feudo, s'egli non osserua li patti, e le conuētioni, così il Padrone diretto cade dal suo dominio, mentre non mantiene le medesime conuentioni *a*.

Dirà F. Paolo, che l'autorità, che hanno gl'Inquisitori l'hanno dal Senato, questa è heresia; dirà, che l'hanno ristretta secondo li Concordati; questo non è vero, come habbiamo dimostrato: ma quando ciò fosse vero, non se ne può ritrarre la conclusione di F. Paolo, che la Republica possa con la forza coercitiua trattenere entro li limiti della loro giurisdizione gl'Inquisitori. Saranno introdotte nello Stato di Prencipe Cattolico alcune famiglie Religiose, con molti patti, e conditioni, s'elle non osseruano li patti, chi può sforzarle all'osseruanza, il Prencipe secolare, ò il loro Giudice Ecclesiastico? Niun buon Cattolico haurà ardimento di dire, che ciò tocchi al Prencipe secolare.

a C. Domino amittente, & hi omnes. si defeudo defunct. Rosenthal. de feud. li. XI. cap. 19. in primo, & littera A.

Due grandi equiuochi commette F. Paolo nella Chiosa di questo Cap. Il primo è, che la legge Canonica habbia statuito, che l'Inquisitione non assuma casi, se non di manifesta heresia.

L'altro, che non può l'Inquisitore ne casi dubbij conoscere, se la causa spetti al suo Tribunale; percioche la legge Canonica commanda, che gl'Inquisitori non solamēte habbiano autorità di assumer le cause d'heresia manifesta, e di procedere contra gli heretici manifesti, e notorij, ma anco cōtra li sospetti d'heresia *b*.

b C. accusatus de Hæret. in 6.

E se bene nelle materie de sortilegij non poteuano anticamente procedere, se il sortilegio non haueua sapore d'heresia *a*, in ogni modo è gran differenza trà l'heresia manifesta, e'l delitto che hà sapore d'heresia manifesta.

a d. C. accusatus. §. Sanc.

Innocentio III. ricercato dal Capitolo, e Canonici di Tolosa, quali fossero gli heretici manifesti, rispose con queste parole *b*.

b C. super quibusdam de Verborum significatione.

Tua deuotio postulauit à Nobis, qui sunt dicendi heretici manifesti super quo tibi duximus respondendum, illos intelligendos manifestos hæreticos, qui contra fidem Catholicam, publicè prædicant, aut profitentur, seu defendunt eorum errorem, vel qui coram Prelatis suis conuicti sunt, vel cõfessi, vel ab eis sententialiter condemnati super hæretica prauitate.

Hora questi tali si chiamano heretici manifesti, percioche l'opere ch'essi fanno, non ponno tirarsi à buon senso, & a buona intentione, ne hanno, ne possono hauere scusa veruna.

Li delitti poi, che hanno sapore d'heresia manifesta sono que' fatti, li quali ancorche per se stessi non siano heresie formali, in ogni modo dimostrano non sò che d'heresia manifesta *c*. Questi fatti possono hauere qualche scusa, di modo che si come li primi sono heretici formali, così li secõdi sono solamente sospetti d'heresia, ò la suspitione sia poi violenta, vehemente, ò leggiera, poco importa, perche in ogn'vno di questi casi è radicata la giurisdizione nell'Inquisitore *d*.

c Pegna p. 3. commẽt. 67 pag. 359.

Il secondo equiuoco consiste nell'opinione d'alcuni

d Vidẽdus de hacma-

teria latissimè Moura de Incant. sect. 3. c. 1. n. 2. ni Dottori, li quali vogliono, che quando vi è dubbio, se la propositione, ò il fatto habbia sapore d'heresia manifesta, non tocchi all' Inquisitore il decidere questo dubbio.

Ma questo è vn equiuoco grande, perche se bene Alessandro IV. ordinò, che gl'Inquisitori non douessero intromettersi ne sortilegij, quando non haueuano sapore di heresia manifesta, non tolse perciò quella facoltà, che la ragion commune loro concedeua, potédo per vigore di essa ogni Giudice delegato conoscere, se sia, ò non sia sua la giurisdizione *a*. Onde hauendo gl' Inquisitori li loro Qualificatori, a quali, e non ad altri tocca l'esame, se la propositione, ò il fatto sia hereticale, potranno essi rimettere alla loro decisione questo dubbio *b*. Se si qualificherà la propositione, ò il sortilegio, che habbia sapore di manifesta heresia, all'hora l'Inquisitore procederà contra il reo, quando si qualifichi immune dal sospetto d'heresia, haurà luogo la dispositione d'Alessandro IV. il quale ordina che in tal caso si lasci il castigo del reo al suo Guidice competente. E se questa cognitione non ispettasse à gl' Inquisitori, facilmente si potrebbe souuertire la loro giurisdizione, potendo ogn' vno asserire, che il sortilegio, e la diuinatione non hà sapore di manifesta heresia *c*. E perciò il Simanca Autore grauissimo dice *d*. *Opinio hæc* (parlando dell'opinione seguitata da F. Paolo) *nullo iure, aut euidenti ratione probatur: quinimmò contraria sententia Iure, ratione, & vsu comprobata, & recepta est; ac primũ illud legibus multis cauetur, ut quoties*

a In term. Moura de incant. sect. 3. c. 6 n. 8

b Del Rio lib. magic. sect. 15. §. Axioma prim. & sect. 16. §. qui præbent. Moura d. sect. 3. c. 1. n. 3. propè finem.

c Moura sect. 3. c. 6. n. 2.

d De Cathol. Inst. de heresi tit. 30. n. 28

ties dubium est, an aliquis iudex esse possit, eiusdem sit eadem ipsa cognitio, quę regula in iure notissima, non habet in specie proposita aliquam exceptionem.

Deindè compluribus palacet, ac verum est quòd etiã Delegatus Iudex, qui fragiliorem Iurisdictionem habet, quàm Inquisitores, cognoscere potest de facti quæstione, unde constare queat utrum eiusdem sit Iurisdictio. At hęc Inquisitorum Iurisdictio facilè subuerti posset, aßerente quolibet sortilegia, vel diuinatiões non sapere manifestam hæresim.

Mà cessa hoggi questa questione per le Costitutioni d' Innocẽtio VIII. d' Alessandro VI. e di Sisto V. *a* per le quali si dà a gl' Inquisitori facoltà di poter conoscere anco delle semplici superstitioni.

a Post tract. Bisfeldij de Malef.

Hora si come in questa parte F. Paolo hà equiuocato alla gagliarda, così sfacciatamẽte calunnia gl' Inquisitori nel dire, che in quelle Regioni doue altre volte era, & adesso è scacciato il S. Officio, non per altra causa ciò è auuenuto, se non per hauersi assunto tanto, che era intolerabile al Popolo.

Dalla Germania, e dalla Francia, non fù leuato il Tribunale del S. Officio, se non doppo che sorsero l' empie sette di Lutero, e di Caluino. Nelle Città di quelli Regni, che si sono perseruate dal veleno dell' heresia, pur hoggi vi dimorano gl' Inquisitori, come in Tolosa, in Colonia, & in Bisanzone: mà si come costui nõ hà altra mira, che di addossar calunnie all' Officio dell' Inquisitione per farlo odioso alli Prencipi & alli Popoli, così và rouersciando addosso a gl' Inquisitori tutta

la colpa d'ogni ſtrano auuenimento, e poco manca di non far loro Inuentori d'opinioni heretiche, e ſciſmatiche.

Ne Capi XIX. e XX. XXI e XXII. s'ordina, che

Glj Aſſiſtenti non permettano, che l'Inquiſitore aſſuma cauſe di ſortilegij, ò diuinationi, ſe non contegono manifeſta hereſia, ne di herbarie, ſtregarie, malie, maleficij, ſe non vi ſarà ſoſpetto d'hereſia per abuſo de Sacramenti, ò per altro riſpetto; e quando la ſtregaria portaſſe inditio d'hereſia, e ne foſſe ſeguito qualche maleficio di morte, debilitatione, ò turbatione d'alcuna perſona riſpetto all'inditio d'hereſia, dourà il caſo appartenere all'Inquiſitione, e riſpetto al maleficio al foro ſecolare.

Per cōuincere F. Paolo in queſta parte, io darò notitia di due Caſi raccontati dall' Autore delle memorie del Pontificato di Siſto V.

Dice egli: Ne ſolo era in quella gran Republica riuerenza alle leggi Eccleſiaſtiche in coſe concernēti le Perſone ordinarie, mà quelch' è ſingolare, nelle Perſone de ſuoi Nobili per altro ſtimate quanto conuiene in vno Stato, nel quale ſolo li Nobili ſono Padroni. S'hebbe nel Meſe d'Agoſto ſoſpetto del Clariſſimo Daniel Malipiero in materie di Negromantia: I Miniſtri del S. Officio di Venetia inuocarono per catturarlo li Signori Aſſiſtenti, che ſono dal Senato aſsegnati del ſuo Corpo per aſſiſtere a quel Sacro Tribunale. Diedero gli Aſſiſtēti ſenza dilatione il ſuo Braccio, dal quale fù Malepeiro riſtretto nell' ordinarie prigioni del S. Officio, ſenz' hauer riguardo alcuno, ch'egli foſse ſtato Senatore di Pregadi, nel qual luogo in quel tempo ſi ritrouaua ſuo Padre, & egli foſse attualmente del Magiſtrato de Signori della Notte, e con mole lagrime dimandaſse la Caſa per carcere. Con vgual rigore non ſolo

ſolo haueua poco prima nel Meſe d'Agoſtò permeſ-
ſo, mà col mezzo de medeſimi Aſſiſtenti aiutato an-
cora quel Religioſiſſimo Senato la Cattura per ſimigli
anti ſoſpetti di Franceſco Barozzi, e di Euſtàchio del-
la medeſima famiglia ſuo genero, pur Clariſſimi, e
ne permiſe il caſtigo, eſſendo l'vno e l'altro con inter-
uento & approuatione de gli Aſſiſtenti condennato
come Apoſtata dalla fede a varie pene, oltre alla pu-
blica abiuratione, che di detto Euſtachio Barozzi ſe-
guì a tre d'Ottobre, e del Malepieri a X. di Nouemb.

Mà nel Caſo di Franceſco Barozzi ſono alcuni Capi
particolari degni della cognitione di chi vuol chiarir-
ſi, all'altrui ſpeſe, com'è proprio de Sauij, e della Va-
nità dell'arti curioſe, e delle bugie delli loro Autori.
Confeſsò coſtui, eſſerſi dato ad'ogni ſorte di ſortilega
ſuperſtitione, di Magia, Idromantia, Geomantia,
Chiromantia, e di tutte l'altre profeſſioni anneſſe, e
dependenti; hauer vſato inuocatione di Spiriti mali-
gni allettati con abuſo e profanamẽto d'Ogli Santi, &
altri Sacramenti hauuti da Sacerdoti maluaggi com-
pagni nel ſuo eſſercitio; coſtretti Demonij, che ſi chia
man ſempre col nome d'Intelligenza con circoli; ne
reſtargli altro da fare, che il libro cõſecrato (così chia-
mano vn libro ſacrilego, ſe pure non è qualche altro
eſecrabile Iſtrumento nella loro profeſſione, che que-
ſto non sò, ne mi curo ſaperlo) per il quale preparaua
le coſe neceſſarie inſegnate da Cornelio Agrippa; ha-
uer fatta la Statua di Piõbo cõforme alle regole dell'iſ-
teſſo. Vantauaſi con quella poter a ſuo talento, e qua-

ſi

sia cenni far venire dall' estreme parti del Mondo ogni persona ch' egli volesse. Hauer esperimentata vna lamina fabricata sotto la costellatione di Venere, con la cui forza hauesse vn suo amico fatti effetti mirabili, e di conciliar la beneuolenza di persone, che a morte s' odiauano. Onde persuadendosi, potergli riuscire tutte l' altre ancora, di già haueua ridotto quella di Mercurio a buon termine e per acquisto delle dignità & honori. Mà queste cose haueuano per auentura tanto di verità, quanto ne haueua il resto, che soggiõgeua. Ciò era l' hauer egli per via d' Intelligenza scouerti sensi inesplicabili, e geroglifici, che sono nella Piazza di Costantinopoli, ne quali era, che l' an. 1590. doueua estinguersi Casa Ottomanna, e seco la Monarchia de Turchi, cose altretanto a Noi dal tempo mostrate false, quanto da lui all' hora tenute per certe, di modo che l' haueua inserite in vn libro, nel quale dichiaraua tutti que Geroglifici, e l' hauerebbe già mandate in luce, se quella Sauia Republica non gliene hauesse sospesa la Stampa insino a tanto che l' euento di sì gran predizione già così vicino hauesse riprouata l' opera, e l' Autore. Queste sono le vanità con tanto sacrilegio cercate, con tanta stolidità ammirate, e con tanto pericolo arriuate da Gente cieca.

Da questi due Casi s' accorgerà il Lettore, se ne tẽpi addietro la Republica lasciaua all' Inquisitore le cause di sacrilegij, di stregarie, de diuinationi, e di maleficij.

Mà perche con questa distintione vuole F. Paolo, che

che si proceda nel delitto delle bestẽmie, delle percussioni dell'Imagini, è delli Canti de Salmi contrafatti, è delle Letanie sporche, ed' empie, & il simile vuole s'osserui nel delitto della poligamia.

S'estende sopra le bestẽmie, e le poligamie, essendosi spedito con due parole sopra le stregarie, giustificando li Decreti del Senato col dire, che

Il castigo delle dette stregarie tocca al Magistrato secolare, per che le pene Ecclesiastiche non sono sufficiente castigo à tale sceleratezza.

Ragione che fà concorrere anco nel delitto delle bestẽmie

Io cominciarò da queste.

Niun' Autore Cattolico hà detto già mai, che la cognitione delle bestemmie hereticali, & il loro castigo non tocchi all' Ecclesiastico. Tutti a piena bocca concorrono in questa opinione. La ragione è in pronto, percioche se bene la bestemmia hereticale è diuersa dall' heresie, ella è però cotanto seco congionta, & annessa, che non se ne deue, ne può farsi diuerso giudicio. E se tutti que' delitti, ne quali entra il sospetto d'heresia, cadono sotto la podestà dell' Inquisitore, e quanto all'abiuratione, e quanto alla pena, il medesimo si hà da dire della bestemmia hereticale, che contiene in se il medesimo sospetto. Questo delitto è principalmente, e direttamente contro la fede, e la Chiesa, e non contra lo Stato della Republica temporale; ma quãdo egli perturbasse lo Stato temporale, lo perturbarà in quella guisa, ch'è perturbato dall' heresia, e nondimeno non può il Magistrato secolare metter mano al castigo de gli heretici. E se non vale quanto a

questi

questi la distintione del perturbamento della Republ. così non può valere, ne quāto alle bestemmie hereticali, ne quanto alle Stregarie di tal sorte. Ne perche le pene Ecclesiastiche siano più miti delle pene imposte à bestemmiatori, ò a sortileghi dalle leggi temporali, potrà il Giudice Laico tirare a se la cognitione di questo delitto, percioche questa conclusione può esser vera ne casi di misto foro, non già ne casi meramente Ecclesiastici, quali sono li delitti d'heresia, e del sospetto di essa. Resti adunque il Bestemmiatore hereticale sufficientemente, ò insufficientemēte punito dall' Inquisitore, non potrà il Giudice Laico por mano in questa causa senza incorrere nelle Censure, come perturbatore della Giurisdizione dell'Inquisitore, ò del S. Officio. L' Ecclesiastico non solamēte hà la podestà d' inuestigare, qual sia l'intentione di colui, ch'erra contro la fede, mà tiene autorità di castigare il delitto. E il voler separare nella bestemmia hereticale l'intentione dal maleficio, e la pena spirituale dalla temporale, è vn voler restringere la podestà, e giurisdizione Ecclesiastica alla sola spirituale, opinione, come hò accennato di sopra, già dalla Chiesa condennata. Hà la Chiesa la medicina, e la vendetta: con la prima che consiste nelle abiurationi, nelle purgationi Canoniche, e nelle penitenze salutari, cerca di risanare; con la seconda che consiste nel castigo corporale, punisce il delitto commesso; ma con quella pietà, che è propria di Madre. E sarebbe cosa pur troppo disconueneuole, e troppo dura, se per vn solo delitto, il reo douess' esser

giu-

giudicato da due Giudici, l'vno Ecclesiastico, l'altro secolare, e sostenere due pene diuerse.

Accioche questo si possa fare, egli è di mestieri, che vn fatto solo partorisca delitti diuersi. La bestemmia hereticale è vn solo delitto, perche vna sola è l'ingiuria, che si fà a Dio principalmente, ma quando anco partorisse doppio delitto, non potrebbe punirsi il bestemmiatore dal Giudice Laico, s'egli prima fosse stato punito dall'Ecclesiastico con pena temporale; percioche l'vso hà introdotto per togliere le dissensioni, che giornalmente nascerebbero frà Giudici, che il bestemmiatore anco non hereticale e condennato dall'Ecclesiastico non può esser molestato dal secolare *a*, che non può giudicare, se la pena imposta dall'Ecclesiastico sia degna, ò nò, toccãdo ciò al medesimo Ecclesiastico *b*, tanto più, quanto che hoggi le pene, che s'impõgono a bestemmiatori sono arbitrarie, ne più è in vso la pena della morte *c*, e soglionsi condennare dal S. Officio anco a pena della galera. Dalle bestẽmie verbali passaremo alle bestẽmie, che si cõmetton col fatto, le quali sono più atroci delle prime, e queste si comettono con la deturpatione delle Imagini *d*. Hora si come habbiamo di sopra prouato, le bestẽmie hereticali, che si proferiscono con parole, sono della sola cognitione de gl'Inquisitori, così quelle che si commettono col fatto deturpando l'Imagini, ò sprezzandole. Percioche questo fatto racchiude in se vehemẽte sospetto d'heresia *e*, anzi appresso li Greci questi tali erano tenuti per heretici formali *f*. E già habbiamo

a Lazar. de Blasphem. qu. 6. nu. 4.

b Caren. ex Salcedo part. 1. tit. 7. n. 16.

c Caren. loc. cit. §. 18. n. 91.

d Decian. Caren. loc. cit. num. 41. vers. primo.

e Apson f. de Castro. de Iust. heret. punit. lib. pr. c. 12. & 15.

f Caren. ex

Azeued. loc. cit. n. 1. 2. V. 4. Mour.

veduto, che li ſortilegij hereticali caggiono ſotto la ſola podeſtà dell'Inquiſitore, ſẽza che vi ſi poſſa intromettere il Giudice ſecolare pe'l ſolo ſoſpetto, che naſce nel ſortilego di credere che li Sacramenti, ò li Sacramentali habbino virtù d'operare, così pur anco è neceſſario di argomentare, che ſe lo ſprezzatore, deturpatore, ò frattore dell'Imagini non credeſſe, non douerſi venerare, non procederebbe alla loro deturpatione, ò frattura *a*.

a Caren. loc. cit n. 48. v. 3.

Tutta la forza de gli argomenti di F. Paolo conſiſte in vna ſola raggione, & è

Che la maggior pena, che ſi dà dall'Inquiſitione è l'abiuratione, la quale ſe ſi dà a perſona baſſa, ſi può dire che non ſia pena.

Mà di già habbiamo detto, e l'vſo, e la prattica d'ogni Inquiſitione lo dimoſtrano, che li beſtemmiatori hereticali ſi condannano alle Carceri, & alle Galere, anco per lungo tempo ond'è quaſi aſſimigliata tal pena alla pena della morte: anzi la pena cõtro gli effrattori dell'Imagini, s'eſtende ſino alla traditione del Braccio ſecolare.

Il Carena, *b*, dice, che alcuni effrattori d'Imagini nell'an. 1623. furono dal S. Officio di Bologna per ordine della Suprema & Vniuerſale Inquiſitione di Roma rilaſciati alla Corte ſecolare, da cui furono fatti appiccare, e brugiare, e nell'an. 1635. vn Giudeo, il quale empiamente haueua sbarata vn'archibugiata, e colpito vn'Imagine d'vn Crocifiſſo, dall'Inquiſitor di Ferrara fù rilaſciato alla Corte ſecolare, dalla quale fù fatto morire, & abbrugiare, ancorche doppo il delitto haueſſe riceuuto il batteſimo: tanto diſpiacque

b loc. cit. nu. 42. verſ. Necobſtat.

ſpiacque alla ſant. mem. d' Vrbano, & alla Sacra Congregatione sì enorme eccesso. E ciò fù fatto per dimoſtrare a Prencipi ſecolari, che la S. Inquiſitione hà le pene adequate a sì fatte colpe, da eſeguirſi dalla loro podeſtà, come adiutrice dell' Eccleſiaſtica; e'l voler dire, che il Magiſtrato ſecolare puniſce ſolamente il fatto eſterno, con che è ſtato ingiuriato Chriſto nelle ſue Imagini, egli è vn volere ſeparare ne' delitti d'heresia il fatto dalla ragione, propoſitione da noi di ſopra reprouata cō l'autorità de medeſimi Scrittori ſecolari.

Segue il Cap. XXII. con la ſua Chioſa, in cui pretēde F. Paolo di moſtrare, che

Il delitto del pigliar due Mogli non appartiene all' Officio de gl' Inquiſitori.

Aſſerendo eſſer commune opinione de Giuriſconſulti, li quali attendendo, che nelle leggi è impoſta la pena à tal delitto, e nelle leggi Canoniche non ſe ne parla, conchiudono per neceſſaria conſeguenza, che appartenga al foro ſecolare; e così oſſeruarſi nello Stato di Milano, doue l'Inquiſitione hà più dilatata l'autorità ſua che in altro luogo d' Italia.

Queſte ſono delle ſolite menzogne del noſtro Frate, percioche niun buon Cattolico hà già mai dubitato, che il fatto di pigliar due Mogli in vn medeſimo tempo non ſia vietato non ſolamente dalla legge Euāgelica *a*, mà dalla legge di Natura *b*, e nel Sacro Concilio di Trento nella ſeſſ. 24. al Can. 2. ſi dice:

Si quis dixerit licere Chriſtianis plures ſimul habere Vxores, & hoc nulla lege diuina eſſe prohibitū, anathema ſit.

Si ſcommunicano adunque in queſto Canone co-

a Matth. c. 19. Paulus ad Corinth. Epiſtola 1. c. 7.
b Menoch. arbit. caſ. 420. n. 46. Ledeſin. de matr. q. 65. ar. 1. Conc. 2:

 me

me heretici coloro, li quali hauessero ardimēto di dire esser lecito di contrar matrimonio con più femine in vn medesimo tempo, e ciò non esser vietato da veruna legge diuina. Se dunque il diuieto di pigliare due Mogli in vn medesimo tempo procede dalla legge Diuina, chì peccarà contra questo diuieto, peccarà contra la legge Diuina, la quale dichiarando per heretico costui, s'egli hà mala credulità, ne segue necessariamente, che il Poligamo sia soggetto alle pene de'gli Heretici, le quali quando da Concilio, ò da Canone non fosero statuite in questo caso particolare, non si può però dire, che non puniscano implicitamente questo delitto con pene particolari; ad ogni heresia indiuiduale li Sac. Canoni non impongono la pena, basta che s'imponga a gli Heretici, & all'heresia in generale. Lo stesso si può dire d'ogni delitto, che contiene in se sospetto d'heresia, percioche se bene la legge Canonica, non hà a ciascheduno di questi delitti posta pena particolare, l'hà però posta in generale, racchiudendo in se la generalità le specie particolari.

Non mancano tuttauia Canoni, da quali si ritrahe anco pena particolare imposta a' Poligami, cioè la pena dell' Adulterio, d'Irregolarità, dell' Infamia, della Scommunica, e mill'altre salutari *a*. E se da Sacri Canoni non fosse imposta pena particolare al delitto della Poligamia, essendo egli vietato da medesimi Sacri Canoni, non hà dubbio, che il Giudice Ecclesiastico potrebbe imporui vna pena arbitraria, la quale hoggi si potrebbe imporre dal Giudice Laico, quando egli ha-

a Trasmera de Poligam. l. 3. p. 8. n. 22. & 23 cum alijs per eum allegatis.

hauesse facoltà di procedere in tal delitto. Egli è dunque certo, che anco dalla ragion Canonica sono imposte pene al delitto della Poligamia; si che resta vana la prima ragione di F. Paolo. La seconda ragione addotta da lui è indrizzata a liberare il Poligamo dal sospetto dell' heresia, per togliere affatto la cognitione di tal causa a gl' Inquisitori. Dice adunque, che

La ragione, che ciò sia abuso del Sacramento del Matrimonio non conclude niente, percioche nel pigliar la seconda moglie, non interuiene ne Sacramento, ne Matrimonio, ne contratto di qualsiuoglia sorte spirituale, ma vna sola nullità di fatto, non de iure: onde non si può dire, che ciò sia abuso del Sacramento, ne quanto all' atto primo, ne quanto al secondo. Ben si può dire, che col secondo atto scelerato di pigliare vn' altra moglie si fà ingiuria al primo, che fù Sacramento. E ciò è verissimo, ma l' ingiuria fatta al Sacramento del Matrimonio non appartiene all' Inquisitore, perche l' adulterio è ingiuria al Sacramento, e nondimeno non tocca all' Inquisitore il giudicarlo, E se alcuno volesse hauere per inditio d' heresia il pigliar due mogli, inferendo, che chì lo fà habbia opinione, che ciò sia lecito, con questa ragione tirarebbe all' Inquisitione tutti li casi, perche anco si potrebbe dire, che l' adultero, ò il ladro commettono quelle sceleratezze con opinione, che siano cose lecite, e trà gli altri bisognarebbe mettere all' Inquisitione tutti li Zingari, che fanno la vita loro nel furto, e li ladri di strada maggiormente. Ma tutto il contrario si deue sempre presupporre, che ogni peccatore habbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi ò per fragilità, ò per malitia, ò per altro affetto humano, e per tanto deu' esser punito dal suo Giudice ordinario, il che deuesi anco osseruare in chì hà più mogli, se non apparirà qualche altro inditio di peruersa fede.

Dice di più, che

In Spagna non è riseruato questo caso assolutamente all' Inquisitore, anzi è punito ordinariamente dal foro secolare con pena di bollo di ferro in fronte. Ma se alcuno di razza d' Hebreo, ò di Moro pigliarà due mogli, hauendo li Hebrei, e li Mori per lecito il pigliarle sarà esaminato dall' Inquisitore sopra l' inditio, e poi punito col bollo pe 'l delitto. Il che si douerebbe fare anco in Venetia, se Hebreo, ò Turco fatto Christiano si ritrouasse hauer più mogli, cioè per l' inditio procedere nell' Inquisitione, e pe 'l delitto nel foro ordinario, ma quando ò per casualità, ò per rubbar la dote, ed altri simili rispetti alcuno hà preso la seconda moglie, si deue senza circuitione procedere facendo la giustitia al foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circostanze.

Conchiude, che

Si

Sin quì F. Paolo. Veggiamo hora, se le ragioni ch'egli hà addotte, sono sufficienti, ò pure se sono cauilli, e quelle del S. Officio sono vere, e reali.

La difficultà consiste in conoscere, in che consista, ò da che deriui il sospetto d'heresia, che contrahe il Poligamo. Dico adunque, che questo sospetto senza dubbio deriua dall'abuso del Sacramento: Percioche se bene il secondo Matrimonio, che si contrahe dal Poligamo, in realtà non è Sacramento, non si può tuttauia negare, che tale non appaia nel foro esteriore, seruēdosi il Poligamo di tutte quelle cose, le quali costituiscono il Sacramento, cioè del mutuo consenso, della presenza del Parocho, de Testimonij, e dell'altre ordinationi Ecclesiastiche, e quāto a se non voglia dar ad intendere di contrarre il Matrimonio, come Sacramento, e di fare vn'atto valido.

Hora questo seruirsi di tutte quelle cose, che costituiscono il Sacramento del Matrimonio in forma di Sacramento per vn'atto non legitimo, e l'applicare tutto ciò, che costituisce il Sacramento del Matrimonio al suo delitto, si chiama nel foro esteriore, & in Giudicio abuso del Sacramēto, perche secondo li Grāmatici l'abuso consiste in vsar d'alcuna cosa con modo non retto, e conueniente, & in luogo e tempo non douuto; e così se vn Laico per alcun fine di carnalità, ò d'altro fingendosi Sacerdote, e Confessore, ode la Confessione d'alcuna persona, e finge di dargli l'assolutione, ò proferisce le parole dell'assolutione, ben si

dirà

dirà, che costui abusa del Sacramento della Penitenza. Se alcuno non ordinato al Sacerdotio presume di celebrar Messa per fine d'ambitione, ò d'auaritia, parimẽte con verità si dirà, che costui abusa del Sacrificio dell'Altare. Se altri ardisce di battezzar, ò Imagine, ò trõco inanimato, chi negarà, che costui non abusi del Sacramento del Battesimo? Così anco se vno, che hà moglie viuente, contrahe Matrimonio con altra femina, ò sia per fine di Lussuria, ò per appetito di robba assai, bene si dirà, ch'egli abusa del Sacramẽto del Matrimonio. E sì come da quegli atti ancorche per se stessi nulli, & inualidi, non essendo vera l'assolutione, la celebratione, e'l Battesimo, ne risulta manifesta sospezione d'heresia, così dal secondo Matrimonio del Poligamo, ancorche nullo, & inualido, ne insorgerà questo medesimo sospetto.

Ma da questa sola ragione dell'abuso del Sacramẽto, non insorge la sospezione d'heresia; percioche se bene il fine prĩcipale del Poligamo fosse, ò la lussuria, ò l'auaritia, non si può però negare, che dal delitto, ch'egli commette non insorga giuridica, e prudente sospizione, ch'egli non solamente sia sedotto dal diletto, ò dall'vtile, ma da credulità, che il secondo Matrimonio, viuente la prima moglie, sia lecito, e caggia sotto il precetto. Nel che errando egli contro l'vnità del Sacramento, e contro il precetto Euangelico, & accostandosi a gli errori de Maomettani, anzi all'heresia di Lutero, e di Caluino, li quali nel secolo passato hanno conceduto il repudio, ne insorge quella

ma-

manifesta sospezione d'heresia, che a gl'Inquisitori dà quella giurisdizione, che gli nega F. Paolo. Quindi nasce, che se bene alcuni han creduto, esser tal delitto di cognitione di misto foro, ciò per auuentura potea procedere, quando que' scelerati heresiarchi non haueano ancora vomitato il veleno delle loro heresie, ò pure quando dalle notorie circostanze del fatto s'esclude totalmente la sospezione della mala credulità.

Per l'ingiuria, che si fà dal Poligamo al Sacraméto, n' insorge pur' anco la sospezione, che dà giurisdizione all'Inquisitore. Percioche se ben' egli è vero, che non ogn' ingiuria, che si fà al Sacramento del Matrimonio, induce sospetto d'heresia; tuttauia quando l'atto dell' ingiuria è mescolato con qualità repugnante notoriamente alla fede, qual'è quello del secōdo Matrimonio, essendo propositione certa di fede, non esser lecito al Christiano il poter ritener lecitaméte due mogli nello stesso tempo, non si considera l'atto come séplice ingiuria, ma come guernito di qualità erronea, che lo rende chiaramente sospetto d'heresia. E certo, si come F. Paolo non potrà negare, che non cada questa sospezione nel religioso Sacerdote, il quale haurà ardimento di contrar Matrimonio, percioche si rende sospetto con quest' atto di sentir male del Sacramento dell'Ordine, e de Voti, ancorche non si renda tale, quando per fragilità, ò per malitia commette vn peccato di carne, così non dourà negare, che l' ingiuria, che fà il Poligamo al Sacramento del Matrimonio, non sia qualificata, e trascendente il sem-

plice

plice adulterio, mentre del rimedio istituito per raffrenare la concupiscenza, e per la retta Institutione della prole, si seruì per isfogare la propria libidine, ò auaritia, e per commettere vn adulterio qualificato, contariando al fine primario del Matrimonio, considerato, come Sacramento, non potendosi fra Christiani cõsiderare in altra maniera, doppo che da Christo fù eleuato in Sacramento. Fallacissima dunque è la similitudine addotta da F. Paolo dell'adulterio, del furto, e della crassatione, percioche questi atti non qualificati danno bene indicio di fragilità, ò di malitia, mà non già di fede erronea, come dimostra l'atto del pigliar la seconda moglie viuente la prima, il qual atto, se bene è indrizzato all'adulterio, è però separato da esso. Falsissimo poi è l'esempio ch'egli adduce della Spagna, ne' cui Regni è verità irrefragabile, che ne tempi d'hoggi il Giudice secolare non s'intromette più in questo delitto, come ne fanno fede Autori graui *a*, & io posso render testimonio di veduta, per la dimora fatta da me per lo spacio di sei anni continui alla Corte di Madrid, che in que' Regni li soli Inquisitori fanno le cause di Poligamia *priuatiue* à Giudici secolari. Potrei addurre altre ragioni per fondare questa hoggi riceuuta, e pratticata opinione anco nello Stato di Milano, ma voglio, che mi basti l'hauere scoperto le fallacie de gli argomenti di F. Paolo.

a Matrielo, Azeuedo, Sousa, & alij Authores, Hispani relati a Caren. pag. 2 tit. 5. §. 3

Con maggior facilità stimo di poter dimostrare, quãto sian fallaci le ragioni, ch'egli adduce nella Chiosa del Cap. XXIV. (perche del Capit. XXIII. e della

sua

sua Chiosa io camino d'accordo con F. Paolo, non essendo il delitto d'vsura di cognitione del Sant'Officio, (quando l'Vsurario non si dichiarasse d'hauer per opinion' essere lecite l'vsure) per dar'ad intendere non esser li Giudei in verun caso sottoposti alla Giurisdizione del S. Officio.

Tutta la forza de gli argomenti di F. Paolo consiste nell'autorità di S. Paolo, il qual dice, che la Chiesa non hà da fare con coloro, che sono fuori della Chiesa. Da che vuole inferire, che, non essendo li Giudei nella Chiesa, l'autorità Ecclesiastica non s'estende sopra di loro. A questo Testo di S. Paolo risponde S. Tomaso, *a*, che la Chiesa non hà podestà sopra li Giudei, e gl' Infedeli per castigarli con pene spirituali, hà però autorità di punirli con pene temporali; e se bene, dice il Santo, non può la Chiesa sforzarli à riceuere la fede di Christo, può tuttauia castigarli, quando vogliono in qualsiuoglia modo impedirla, bestēmiarla, e perseguitarla. La ragione è chiara, percioche per rispetto del delitto si fanno del foro della Chiesa, la quale ingiuriata, e vilipesa da questa Canaglia, può per ragion dell'offesa castigarla. Sente F. Paolo la forza di questa risposta, e vuole sfugirla con dire, che potrà la Chiesa diffendersi s'ella è offesa, mà per mezzo dell'autorità del Magistrato secolare. Sarebbe pouera la podestà della Chiesa, s'ella douesse mendicare il risentimento delle proprie offese dal Magistrato straniero: ella con le pene, e spirituali, e temporali può da se stessa castigare chi l'offēde; e quando hà bisogno dell'aiuto del

a 2.2.q.10 a.9. ad 2.

braccio

braccio ſecolare nelle materie Eccleſiaſtiche, e particolarmente di fede, entra commandando, e non pregando. Non può il priuato con autorità di Giudice punire chi l'offende; può bene il Giudice offeſo e diffenderſi come priuato, e caſtigare chi l'hà offeſo, come Giudice, perche in queſto caſo non ſi vieta al Prencipe d'eſſer Giudice nella propria cauſa *a*.

a l. addictos C. Episcopali audientia.

E perche ſi veda, quanto ſempre ſpropoſitatamente F. Paolo allega le Coſtitutioni Pontificie, comincciarò da quella d'Innocentio III. con la quale dic'egli, che Innocentio dichiarò, che gli Hebrei non ſono ſoggetti alla legge, ne manco ad eſſer giudicati.

Il Veſcouo di Tiberiade conſulta Innocentio III. *b* ſe li Pagani, li quali haueuano frà di loro cõtratto Matrimonio entro li gradi prohibiti da Sac. Canoni, doppo la loro conuerſione alla Fede Cattolica, poteuano reſtar inſieme nel medeſimo Matrimonio, ò pure doueano eſſer ſeparati. Riſponde Innocentio con reſcritto Apoſtolico, che poſſon reſtare nel Matrimonio contratto da loro entro li gradi prohibiti da Sacri Canoni, perch'eglino non ſono compreſi nella loro diſpoſitione; adduce due ragioni:

b c. gaudemus de diuortio.

La prima dalle parole di S. Paolo accennate di ſoprà cioè a dire, Che importa a Noi (dice l'Apoſtolo) il giudicar coloro che ſon fuori?

Adduce la ſeconda ragione, che il Batteſimo laua li peccati, non diſcioglie li Matrimonij.

Da queſto reſcritto io non sò, come F. Paolo inferiſca, che gli Hebrei delinquenti nelle materie della

fede non si possano castigare da Giudici Ecclesiastici, si può ben dedure, che gli Hebrei non sono soggetti alle Costitutioni, le quali si promulgano dalla Chiesa per la direzione del buon gouerno spirituale di essa, essendo elleno ritrouate per vtilità del Popolo Christiano, e non de gli Hebrei: E se costoro sono tollerati dalla Chiesa, egli è necessario, che permetta loro, che possan viuere con li riti della loro legge. La legge Hebrea concede loro l'accasarsi entro alcuni gradi prohibiti dalla Chiesa, oltre quelli del Leuitico. Douranno adunque in questo caso esser giudicati secōdo la loro legge, e non secondo la dispositione delle Costitutioni Apostoliche. Ma se dalle leggi, ò dalle azioni loro ne risultasse ingiuria alla Chiesa, e disprezzo alle cose della fede, non hà già mai deciso Innocentio III. che per si fatti delitti non possan esser castigati dal Giudice Ecclesiastico; anzi hà commandato tutto il contrario; percioche da vn altro Vescouo richiesto, s'egli poteua castigar vn Giudeo, il quale haueua percosso vn Chierico, rispose Innocentio, se il Giudeo sarà nella tua giurisdizione, castigalo con pena pecuniaria, ò altra tēporale conforme ti parerà conuenire *a*. Segno euidēte, che la Chiesa può castigare gli Hebrei, che ne suoi Ministri l'ingiuriano, e la mal trattano.

a c. postulasti de Iudeis, & Sarac. Franc. Aret. conf. 157. per totum.

Nel Concilio Lateranense Innocentio non eccitò li Prencipi, e li Magistrati secolari a punire gli Hebrei, che bestemmiauano, e commetteuano delitti in opprobrio della fede Commādò loro il castigo di questi empi nella medesima guisa, che commandò a medesimi

desimi Prencipi il castigo de gli Heretici, facendoli esecutori delle pene, che si poteuano imporre dal Giudice Ecclesiastico. Vdiamo le parole d'Innocētio, anzi del Testo del Concilio.

Illud autem districtè inhibemus (idest Hebręis) ne in contumeliam Redemptoris prosilire aliquatenus præsumant: Et quoniam illius dissimulare non debemus opprobriū, qui probra nostra deleuit, pręcipimus, præsumptores huiusmodi per Principes sæculares condignæ animaduersionis adiectione cōpesci, ne Crucifixum pro nobis præsumant aliquatenus blasphemare a.

a Can. 68. V. illud autem

Vsà Innocentio della parola *Præcipimus*, che importa Commandamento, e non della solita *Hortamur* che significa Esortatione, & Eccitamento; e ben si sà, che colui che hà autorità di cōmandare ad altri il castigo, egli l'hà maggiore di darlo &c.

Delegò il Rè di Sicilia all'Arciuescouo di Palermo, & ad altri Vescoui di quell'Isola le cause d'alcuni Saraceni, li quali empiamente ardiuano di rapire le fanciulle, e fanciulli Christiani, e di essi abusare secondo li loro bestiali appetiti. F. Paolo dice, che questi erano delitti, ne quali s'offendeua la Religione. Questa è vna delle sue solite menzogne. Si trattaua di ratto, di stupro, di sodomia, delitti tutti profani, de quali non si pretende di darne la cognitione a gl'Inquisitori. Vdiamo la risposta, che diede Alessandro III. all'Arciuescouo di Palermo, che lo consultaua, con qual pena douea castigar costoro.

In Archiepiscopatu tuo, quandoque Saraceni mulieres Chri-

Christianas, & pueros rapiunt, & eis abuti præsumunt, & quosdam interdum occidere non verentur. Cum autem excessus huiusmodi Rex Siciliæ tibi, & alijs Episcopis cõmiserit puniendos, consultationi tuæ respondemus, quòd tales in Iurisdictione tua existentes, pecuniaria poteris pœna mulctare, & etiam flagellis afficere, ea moderatione adhibita, quòd flagella in vindictam sanguinis transire minimè videātur; si verò ita fuerit grauis excessus, quòd mortem, vel detruncationem membrorum debeant sustinere, vindictam reserues Regię potestati a.

In questo rescritto Alessandro non approua la delegatione, mà narra il fatto *b*, e commanda all' Arciuescouo, che castighi li Saraceni delinquenti con la propria autorità, e non già in virtù della Regia delegatione, s'hanno da considerare le parole del Testo.

a c. In Archiepiscop. de raptòribus

b Eymer direct. part. 2. q. 46. n. 12.

Quòd tales in Iurisdictione tua existentes.

Le quali escludano la delegatione Regia, percioche egli è certo, che se il Papa hauesse considerato l' autorità della Commissione del Rè, haurebbe posto nel rescritto la conditione accennata, cioè a dire, *se cotesti tali saranno nella tua Giurisdizione*, perche hauendo il Rè giuridizione in tutta l' Isola, non accadeua a distinguere le giurisdizion i: fà dunque di mestieri di conchiudere, che Alessandro lasciata da parte la delegatione del Rè, hauesse solamente a consideratione la propria autorità Ecclesiastica dell' Arciuescouo, con la quale poteua punire li Saraceni, malfattori, e rei di delitto di misto foro, non ristretta alle sole pene spirituali, come và sempre inculcando F. Paolo, opinione

da

da noi più volte reprouata.

Veniamo hora alla Bolla di Gregorio XIII. in cui si dichiarano alcuni casi, ne quali gl'Inquisitori possono procedere contro gli Hebrei, e veggiamo s'ella è tanto empia, che, quando fosse osseruata, niun'Infedele potrebbe habitare, ne men negociare in terra de Christiani, e sarebbe impossibile ad osseruarla.

In dieci casi soggetta questa Bolla gli Hebrei alla Giurisdizione de gl'Inquisitori.

Il primo è, *Si quis Iudæus, aut Infidelis ex ijs, quæ circa fidem nobis sunt communia, veluti Deum vnum, & æternum, omnipotentem Creatorem omnium visibilium, & inuisibilium, & similium, non esse asseruerit, prædicauerit, vel priuatim alicui insinuauerit, &c.*

Io non sò, che impossibilità si ritroui in questo caso, ch'era vietato dalla ragion commune, e non fù inuentato da Gregorio a. Sentiamo quello che dice di questo caso l'Eymerico nel suo Direttorio, il quale scrisse tanto tempo auanti la Bolla di Gregorio.

a Eymer. Direct. p. 2. q. 46. num. 3., & 4.

Quædam alia sunt nobis Christianis, & Iudæis communia, per quæ a nobis Christianis non distinguuntur, nec Iudæi sunt, nec habentur, vt pote credere Deum vnum esse, & illum Creatorem eße omnium, & similia; & si Iudæi in his ab eorum priori credentia discordant, & ea abnegent eße vera, Hęretici, & in priori promißa fidelitate, & in eorum Thelogia seù Lege, & communi Iudæorum æstimatione sunt, & habentur. Et quia in his nobiscum conueniunt, & talia negare, est Legem Christianã directè agitare, & ideò a Christianis, & Fidei Christi

ti Iudicibus, Episcopis, & Inquisitoribus arctandi sunt ea credere, & fidem, quam Deo in his credendo promiserunt firmiter obseruare.

Seguità il suo Commentatore.

Et hęc est communis sententia quam tenent ferè omnes præcitati (nel numero precedēte) *exceptis Corrado Bruno, & Fernando Vasquio &c. Cæterùm, vt ingenuè dicam, quod sentio, licet horum Virorum non sit authoritas contemnenda, quos doctissimos esse constat, at communis opinio eis preponderare debet, & fauor fidei, quem communis sententia tuetur, multum ponderis habere debuit apud ipsos, & eorum ratio potissima videlicet de his, qui foris sunt, nihil nostra referre, facile refellitur: Quia cū in fide commune ipsis, & nobis, aut in nostra solùm delinquunt, Ecclesiasticis Iudicibus se subijciunt, nec foris tunc omninò ratione delicti Ecclesiastici patrati censeri debent.*

Hęc verò Eymerici doctrina tutissima est vbique, & valdè secura, spectatis in primis cicumstantijs, quas Auctor prudentissimè cōmemorat, videlicet cùm hæc delicta cōmittunt in præsentia Christianorum, & quod quādoque ad similia malo suo exēplo Christianos pertrahunt.

E più à basso.

Quam sentētiam iam olim professus fuerat Guido Carmelita in Sūma de hæresibus tit. de hæres. Iudęorum cap. vlt. & nostris sæculis multi insignes Viri, in quibus sunt Marquard. tract. de Iudęis part. 2. cap. 9. Bursat. cons. 90. lib. 1. Lutzemburg. in Catalogo Hæreticorum vers. Iudæus.

Di

Di modo che essendo stato deciso questo caso prima della publicatione della Bolla di Gregorio, non hà ragione F. Paolo di calunniarla.

Il secondo caso è.

Si Dæmones inuocauerit, consulueritue, aut eorum responsa acceperit, ad illosue Sacrificia, aut preces ob diuinationem, aliamue causam direxerit, aut quòd eis immolauerit, vel thuris, alteriusue rei fumigationes obtulerit, aut alia quæuis impietatis obsequia præstiterit.

Ne meno in questo io ritrouo impossibilità tale, che non si possa, ò debba osseruare: Gregorio non l'inuētò di suo capriccio. Al tempo di Gregorio XI. fù deciso, che la cognitione di simiglianti delitti commessi da gli Hebrei toccaua all' Inquisitore, non al Prencipe secolare; ond' egli in vna simile controuersia fè commandare da i Cardinali di Porto, e Frascati al Vescouo di Lerida Sequestratario d' Asturo Giudeo reo d'hauere inuocato il Demonio, che lo consegnasse al Vescouo, & all'Inquisitore di Barcellona, come a punto seguì, e da essi, doppo la douuta abiuratione, fù condēnato a carcere perpetuo *a*.

a Vt ex literis Apostolicis regist. per Eymer. part. 2. q. 46. in fin.

Il terzo caso è.

Si Christianos, verbo, facto, vel exemplo aut quouis alio modo nepharia huiusmodi docuerit, vel ad ea perpetranda processerit, vel perducere attentauerit &c.

Questo caso non hà di bisogno di commento, ò di Chiosa, essendo parte del secondo.

Il quarto caso è.

Si Saluatorem D. Nostrum Iesum Christum purum hominem,

minem,

minem, vel etiam peccatorem fuisse, Matremue Dei non esse Virginem, & alias huiusmodi blasphemias, quæ per se hæreticæ dici solent, in Christianæ fidei ignominiam, cōtemptum aut corruptionem impiè protulerit.

Fà torto F. Paolo all'antica pietà e Religione della Republi. a voler persuadere, che la Bolla di Gregorio sia impossibile ad osseruarsi in questo caso, e quali più horrende bestemmie può proferire bocca sacrilega? E qual vendetta non s'hà da bramare contro propositioni sì perfide? O se gl'Inquisitori possono castigar gli Hebrei quando commettono delitti in disprezzo, opprobrio, e vituperio della nostra Religione, e qual maggior ignominia si può farle di questa? Vn'Autor dotto dello Stato Veneto hà conosciuta questa verità a, onde non accade a stēdersi più oltre in questo caso.

a Decian tract. crim. l. 5. c. 14. n. 2.

Il quinto è,

Si cuiusuis eorum opera, aut consilio, vel fauore aliquis Christianus à fide desciuerit, quamque semel susceperat, abnegauerit, vel ad Iudæorum, seu aliorum Infideliū ritus, cæremonias, superstitiones, vel impias Sectas transierit, vel redierit, seu in hæresim aliquam inciderit; aut qui vt fidem abneget, seu in hæresim incidat, opem, consilium, fauoremue quomodocunque præstiterit.

Poca impossibilità, ò difficoltà si ritroua nell'osseruanza di questo caso, e se pur F. Paolo non è di senso, che nello Stato di S. Marco s'habbia da permettere ad ogn'vno il viuere a suo modo, gli sia lecito impune di poter tirare alle sue Sette ogn'altro, massimamente i Christiani per ridurre quel Dominio vna sentina delle

più

più enormi brutture del Mondo.

Non fù il primo Gregorio XIII. a sottoporre à gl' Inquisitori i Giudei, i quali cōmetteuano sì fatte sceleraggini. Prima di lui Clemente VI. e Gregorio X. gli hauean sottoposti *a*; anzi ne semplici termini della ragion commune, i più dotti Teologi dell' Vniuersità di Padoua, di Ferrara, e di Bologna haueuan ciò deciso fino dell' anno 1281 *b*.

Il sesto caso è,

Si quis Cathecumenum, vel quemcunque ex Iudæis, aut Infidelibus, Deo inspirante, ad fidem Christianam venire volentem post declaratum nutu, verbo, facto, aut quocunque alio modo à fide, vel fidei Instructione, aut Sacri baptismatis susceptione retrahere, auertere, vel dehortari; aut ne ad fidem veniat, neue regenerationis lauacro abluatur quouis modo impediuerit.

Questo caso non hà bisogno di Chiosa per esser parte del V. e fino in suo tempo Baldo famoso Legista *c*, consegliò, che dal Vescouo, & anco dall' Inquisitore poteuano esser castigati i Giudei, quando commettessero sì fatta enormità.

Il settimo caso è,

Si apostatas, seu Hereticos sciēter domi receptauerint, aluerint, occultauerint &c. vel eis quomodolibet opem, auxilium, vel fauorem præstiterint.

Questo è vn caso pur troppo degno di consideratione, particolarmente in quelle Città, oue gl' Hebrei nel loro Ghetto danno ricetto ad ogni sorte di peruerso Giudaizante; e vi sarà tal' vno, che nato di parenti

a Eymer. 2 p. direct. 44.

b Zanchin. de Hæret. 36. & ibi Addentes,

c Cons. 315 volum. primo Bertazzol. conf. 250. & ibi Adden. vol. prim.

 Christia-

Christiani, battezato, & alleuato, e nutrito nella fede Christiana e Cattolica sino all'età sua di cinquanta, e più anni sarà vissuto da Christiano almeno in palese, riddottosi ad habitare in esse, quiui se gl'aprirà libero il campo di portar la berretta gialla, ò rossa, e di professare publicamente la setta Giudaica, e di viuere in onta della Religione Christiana, ch' egli professò, da perfido Hebreo, ne vi sarà rimedio di poterlo castigare sotto pretesto, che costoro stiano assecurati dalla fede publica, come se la Republica potesse dar saluo cõdotto a gli Apostati dalla fede, & a' Nemici della Passione di Giesù Christo. Il dar porto franco a' Turchi, a gl' Infedeli, a gli Heretici nati & alleuati nell' heresia, a Giudei nati nel Giudaismo, è pessima cosa, tolerata però per rispetto del commercio; ma il darlo a Christiani Giudaizanti, ò caduti nell' Apostasia dalla fede, ò nell' heresia, in modo tale, che ne vadano impuniti, ne ciò cade sotto la podestà del Prencipe temporale, ne il Papa senza scandalizar la Chiesa, potrebbe concederlo. E perche quì mi viene in accõcio di trattare della materia de' Marani, a' quali dice F. Paolo hauer dato Sisto V. e Clemente VIII. Saluocondotto per la Città d' Ancona, hò deliberato di far palese ciò, che io ritrouo ne' Registri di questa Suprema, & Vniuersale Inquisitione, affinche si veda con quanto carico di coscienza si toleri da qualsisia Prencipe Cattolico gente sì perfida. Dirò primieramente, che con questo nome di Marani, chiamansi communemẽte coloro, i quali di Giudei fatti Christiani, doppo hauer alcun tempo

pro

professata la fede di Christo, ritornauano a viuere secondo i Riti Hebraici, ò deriui questo nome dalla voce *Maranata* vsata da S. Paolo, e da Sacri Canoni, per essaggerare la grauezza della Scommunica, ò da vna voce di ludibrio proferita da' Christiani contro gli Hebrei, poco importa al nostro racconto.

Discacciati da Ferdinando il Cattolico da Regni di Castiglia, e di Aragona i Giudei; la maggior parte di essi fù riceuuta dal Rè D. Giouanni in Portogallo. Succeduto alla Corona di quel Regno D. Emanuele, trattò d'accasarsi con l'Infanta Isabella figlia del medesimo Ferdinãdo; e come questi nell'animo suo tuttauia riteneua l'odio, e l'ira contro i Giudei, oprò che l'Infanta chiedesse per condizione delle nozze, che da Portogallo fossero discacciati ed i Giudei, ed i Mori. Parue dura la proposta a D. Emanele, tuttauia ritrouandosi egli inamorato di quella Principessa sin dal tempo, ch'ella dimorò in quel Regno con la Sorella, moglie del Rè suo fratello, condiscese alla richiesta. Perciò nel fine dell'anno 1496. fù publicato in Portogallo vn'editto, in cui si cõmandaua, che tutti li Giudei, e Mori douessero vscire da quel Regno sotto pena di restar cattiui, se frà il termine loro prescritto non obedissero. Quindi per facilitare la loro vscita, furono destinati tre Porti di Mare a' medesimi liberi da ogni impedimento. Entro il termine i Mori se ne passarono in Affrica, e si prepararono alla partita anco i Giudei. Mà non piacendo al Rè, & a suoi Conseglieri l'vscita di tanta gente (la quale come industriosa, e sagace s'

in-

ingegnata di far apparire, che grauissimo danno ne sarebbe risultato al Rè, al Regno, & all' azienda Reale dalla sua vscita) cominciò a fraporui molte difficoltà; e pentitosi dell' editto publicato, cominciò a pensare a' modi di ratenerla, con indurla al Battesimo.

Non tutti i rimedij erano proportionati al male, e se bene nell' anno seguente 1497. fè il Rè publicare vn nuouo editto, col quale s'ordinaua, che a gli Hebrei si togliessero i figliuoli minori di 14. anni, e distribuiti frà le famiglie Christiane si alleuassero quiui a sue spese, affinche istrutti nella fede Christiana si douessero poi far battezare anco per forza; e ciò fece per muouere le viscere de Padri, e delle Madri, a riceuer anch' essi il Battesimo, per non restar priui de figliuoli. Risolutione, come dice vn graue Autor Spagnuolo straordinaria *a*, e non conforme alle leggi, & a costumi de Christiani. Restò in ogni modo deluso il pensiero del Rè, percioche quegl' infelici raddunati in Lisbona per l'esecutione dell' editto da farsi in vn sol giorno, altri nascosero sino ne sepolcri i figliuoli, altri li gettarono ne' Pozzi, & altri con i figli vccisero se stessi; ma caricati di peggiori trattamenti; e negati loro gli alimenti necessarij, vedendosi ridotti ad vna necessità precisa fecero proporre al Rè, ch' eglino haurebbono abbracciata la fede Christiana con due conditioni.

a Mariana de rebus Hisp. l. 6.

La prima, che fossero loro restituiti i figliuoli leuatigli.

La seconda, che per lo spacio di 20. anni non fosse lecito ad alcun Giudice di ricercare in qual maniera essi

si, i loro figliuoli, e discendenti viuessero nelle proprie case: Accettò il Rè la conditione, bastando a lui quest'apparenza per dar sodisfazione all'Infanta, e per non priuarsi dell'vtile, che dall'vscita de i Giudei dal Regno si perdea; furono adunque con tali conditioni battezate alcune migliaia d'Hebrei; ne vi è Autore antico, ò moderno che non testifichi esser' eglino venuti al battesimo sforzati da necessità precisa, & in conseguenza esser stato nullo *a*. Per lo spatio di 20 anni, i quali finirono l'anno 1527. spesero costoro il nome, e l'azioni di Christiani in palese, ma entro le case loro vissero all'Hebrea; Indi seguitarono per alcuni anni doppo in tal licenza di vita, e gionsero in tal segno con le loro empietà, che sforzarono il Rè D. Giouanni il III. a pregare Clemente VII. che si compiacesse di deputare Inquisitori in quel Regno all'vso de Regni di Castiglia, di soggettar gl'Hebrei alla loro giurisdizione. Consentì il Papa all'istanze del Rè, e ne fè spedire il Breue; mà informato delle ragioni de Christiani nuoui (così son chiamati in Portogallo i discendenti da gl'Hebrei) e fatto studiare il punto da huomini e per bontà, e per dottrina eminenti, e particolarmente da' Cardinali di Monte, che fù Zio di Giulio III. d'Ancona, da Campeggio, e da Cesis. Hauuta da loro risposta, che il Battesimo riceuuto da gl'Hebrei in Portogallo era nullo, sospese il Breue fatto di già spedire; E quantunque il Rè ne facesse nuoue, e gagliarde istanze, non potè conseguirne da Clemente l'intento. Giunto in Roma Carlo V. vittorioso dalla speditione

a Paris. cons. 2. n. 18. lib. 4.

di Tunisi, e rinouate da esso l'istanze a nome del Rè di Portogallo, ne ottenne da Paolo III. la gratia, e nell'anno 1536. ne fù spedita la Bolla, con la quale s'introdusse in quel Regno l'Officio della S. Inquisitione secondo l'vso de' Regni di Castiglia, e non già nel modo fauoloso narrato dal Paramo *a*, e da altri Autori poco prattici dell'Historie Ecclesiastiche, e de' Registri Apostolici. Cominciarono gl'Inquisitori a procedere contro costoro, di modo che molti di essi presero la fuga, e se ne vennero con le loro famiglie in Italia, & a Roma, oue furono da Clemente VII. comportati per alcun tempo.

a De origine Inquisitionis lib. 2. tit. 2. ca. 15. nu. 6. & alij relati à Sousa in Aphorismis in principio tit. de origin. Inquisitionis in Regn. Lusitaniæ.

Sotto il Pontificato di Paolo III. ottennero il commercio nella Città d'Ancona, e nell'altre dello Stato Ecclesiastico, e ne fù spedito Breue sotto li 21. di Febraro dell'anno 1547. dell'infrascritto tenore.

PAVLVS PAPA III.

Ad futuram rei memoriam. Dudum volentes securitati Mercatorum, & aliarum personarũ ad nostras Anconitanam, & alias Prouinciæ nostrę Marchię Anconitanæ, Ciuitates, Terras, Castra, & loca cum rebus, & mercibus venire desiderantium, siue merces, & alias res suas huiusmodi ad prædictas Ciuitates, Terras, & loca portari facere cupientium, opportunè prouidere, vt quibusuis impedimentis, & extorsionibus cessantibus, eorum negotia liberè pertractare valerent per alias nostras in forma Breuis literas; videlicet Vniuersis & singulis Mercatoribus cuiuscunque nationis, professionis, vel Sectæ, etiamsi Turcę, Iudæi, vel alij Infideles essent, ad Ciui-

Ciuitates, Terras, Castra, & loca prædicta cum familia, ac mercibus, ac bonis eorum quibuscunque, vel sine illis veniendi, aut in eis standi, manendi, & negotiandi, ac ab illis pro eorum libito voluntatis abeundi, & recedendi iterum, & redeundi. Ita quòd interim dum in Ciuitatibus, Terris, Castris, & locis prædictis morarẽtur, ad soluendum maiores Gabellas ratione suatũ mercium, quàm consuetum esset; seu Infideles alij, & Iudęi prędicti ad portandùm aliquod signum ad differentiam Christianorum cogi nullatenus possent, liberum, tutum, & securum Saluum conductum, ac omnimodam securitatem, præterquam quo ad debita postquàm in dictis Ciuitatibus, Castris, Terris, & locis residere cœperant, cõtracta, ad beneplacitum nostrum cum disdicta quatuor mensium dedimus, concessimus, & elargiti sumus. Mãdantes tunc dictæ Prouinciæ Legato, & Vicelegato, & Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum prædictorum Gubernatoribus, Locumtenentibus, Auditoribus, Potestatibus, & Officialibus quocunque nomine nuncupatis, quatenus dictos Mercatores, & proxenetas, eorumque res, & merces contra literarum earundem tenorem nullatenùs molestare, sequestrare, vel retinere auderent, vel præsumerent, sed eos, & eas eisdem literis pacifice frui, & gaudere facerent, non permittentes aliquid in contrarium attentari, prout in dictis literis pleniùs continetur. Nos igitur frequentiori. & maiori commercio Mercatorum, & aliarum personarum ad dictã Ciuit. Anconit. accedẽtiũ illiusq; decori, & vtilitati consulere volẽtes, ac literas prædictas innouãtes, & approbantes

tes, illasque cum omnibus, & singulis in eis contẽtis clausulis ad infrascripta extendentes, & ampliantes ex certa nostra sciẽtia, & de Apostolicæ potestatis plenitudine volumus, & Apostolica auctoritate statuimus, & ordinamus, quod vniuersę, & singulæ vtriusque sexus personæ Portugalliæ, & Algabiorum Regnorum, etiamsi Mercatores, aut cuiusuis alterius artis, professionis, vel exercitij, aut cuiusuis status, gradus, ordinis, vel cõditionis, & alias quicunq; & quomodocunque, etiamsi de genere Hæbreorum, noui Christiani nuncupati, aut alias, vt præfertur, qualificati fuerint, seù existant, aut ab Hæbraica natione, quomodolibet originem traxerint, seù trahant, qui ad Ciuitatem Anconitanam prędictam de per se, aut cum familia, rebus, mercibus, & bonis eorum, vel absque illis venerunt, aut venient, Saluo conducto, ac literis prædictis iuxta illarum tenorem potiantur, & gaudeant. Ita quod illi, qui in dicta Ciuitate Anconitana, vt præfertur, commercium habuerint, seù ad illam venerint, seù ad quascunque alias Ciuitates, Terras, Castra, & loca etiam maritima, Nobis, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ mediatè, vel immediatè subiecta, tàm terra, quàm mari pro eorum negotijs, & mercantijs peragendis, & pertractandis venire, & se conferre, ac in eis quantum sibi placuerit, tutò, ac securè, & sine aliquo impedimento, aut molestia, stare, morari, & gerere, ac inibi cum Mercatoribus, & alijs cuiuscunque status, gradus, ordinis, vel conditionis existentibus, vtriusque sexus Christifidelibus, uel vtriusq; legis, aut Sectæ personis conuersare, ac res, & negotia quæcunque pertractare,

ac

ac exeinde ad eorum libitum cum illorum familijs, vel mercibus, & bonis, etiam per eos in Ciuitatibus, Terris, Castris, & locis præfatis acquisitis liberè recedere, nec nõ tàm personæ præfatę, quàm Hebreæ, quàm qui Christi fideles fuerint, earumque bona, & merces omnibus, & singulis priuilegijs, libertatibus, exemptionibus, Immunitatibus, præeminentijs, prerogatiuis, absolutionibus, remissionibus, Indultis, & gratijs, Hebræis, ac Christi fidelibus Orientalibus Leuantinis nuncupatis in Ciuitate, & Prouincia Anconitana, prędictis pro tempore commorantibus, eorumque bonis, & mercibus per Nos, & Sedem, ac Cameram Apostolicam, sub quibuscunque tenoribus, ac firmis, ac ex quibusuis causis concessis, & imposterum concedendis, quæ omnia, & singula, ac desuper cõfectarum literarum tenores, ac si de verbo ad verbum inserentur pręsentibus, haberi volumus pro expressis, & quibus illis, & illa vtuntur, potiuntur, & gaudent, ac vti, potiri, & gaudere poterunt, quomodolibet in futurum vtantur, potiantur, & gaudeant, ac vti, potiri, & gaudere liberè, & licite valeant in omnibus, & per omnia, ac sine ulla prorsus differentia, perinde ac si, illa personis præfatis, eorumque bonis, & mercibus specialiter, & expreßè concessa fuissent, & in futurum concederentur. Quòdque in omnibus, & singulis, tàm ciuilibus, quàm criminalibus, & mixtis, etiam ad quorumuis etiã particularium personarum, ac etiam Procuratoris fiscalis instantiam, seu alias quomodolibet motis, & mouendis causis, litibus, ac differentijs moderno, & pro tempore existenti Consuli Leuantinorum in dicta Ciuitate Anconitana

 nitana

nitana existē., præterquā hęresis, apostasię à fide, aut blasphemiæ, vel quorũuis aliorum criminum hæresis sapientium (in quibus Nobis, & Successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus tantùm, & non ipsi Consuli, aut cuiusuis alteri Ditionis Ecclesiasticæ Iudici, etiamsi ei aliàs Iurisdictio in his competeret, immediatè subsint) ordinario Iure subijciantur. *Districtiùs inhibentes, ac mandātes vniuersis, & singulis dictæ Sedis Legatis, ac eorum Vicelegatis, nec non Anconitanæ, & Marchiæ huiusmodi, cæterarumq; Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum Nobis, & dictæ Sedi mediatè, vel immediatè subiectorum præsidentibus, & illorum, ac etiam Almę Vrbis Gubernatoribus, necnon Curiæ Causarum Camerę generali Auditori, ac nostro in eadem Vrbe in spiritualibus Vicario, & quibusuis alijs Officialibus, & Iudicibus, tam Ecclesiasticam, quam sęcularem Iurisdictionem exercentibus, etiam à Nobis, & Prædecessoribus nostris, & Sedi prędicta pro tempore deputatis, ne, ratione quarumcunque Iurisdictionum ordinariarū, vel delegatarum, eis quomodolibet ad præsens, & pro tempore competen. aut concessionum, priuilegiorum, & literarum Apostolicarum etiam quascunque etiam derogatoriarum derogatorijs, & efficaces ac insolitas clausulas, & decreta in se continen. & ex quibusuis causis nūc, & pro tempore emanatorum prætextu, seù alias ex officio, vel ad quorumuis instantiam, contra pręfatas personas, aut eorum familias contra præsentium tenorem procedere, aut illos molastere, seù inquietare, vel procedi, aut molestari*

lestari facere quoquomodo in persona, vel in bonis præsumant. Et insuper ne Legati Vicelegati, Iudices, seù alij præfati vigore cuiusuis concessionis, vel mandati à Nobis, seu Sede prædicta emanati, aut imposterum emanãdi, personas prędictas, aut earum aliquam occasione hæresis, apostasiæ, aut blasphemię criminum prędictorum in persona, aut bonis molestent, seù alias inquietent. *Volumus, & eadem Apostolica auctoritate mãdamus, & ordinamus, quòd personę prædictæ, aut earum aliqua, nisi de mandato nostro per literas in forma Breuis, & cum prę͂setium totali insertione, illarumque data expressione prę missorum occasione nullatenùs molestẽtur, seù quomodolibet inquietẽtur. Quodque ij, qui in dicta Ciuitate Auconitana, vt prę mittitur, cõmercium habuerunt, seu ad illam uenerint, etiamsi in ipsa Ciuitate cõtinuè non resederint, & contigerit, eos pro eorum negotijs, & rebus ad Ciuitates, Prouincias, Terras, Castra, & alia loca prædicta se cõferre, dum in dictis Ciuitatibus, Prouincijs, Terris, Castris, aut alijs locis prędictis moram traxerint, præsẽtibus literis, ac omnibus, & singulis præmissis vti, potiri, gaudere debeant, perinde acsi in dicta Ciuiate Anconitana permanerent, nec ab illa unquam recessissent. Decernẽtes præsẽtes de subreptionis, uel obreptionis vitio, aut mẽtis nostræ deffectu notari, illisque derogari non posse, ac in quibuscũque commissionibus, inquisitionibus, priuilegijs, & literis etiam Apostolicis, etiam propria manu nostra signatis, & quibusuis causis quomodolibet, etiam motu proprio, & scientia semel concessis, & emanatis minimè comprehẽsas, sed semper ab*

illis

illis exemptas fore censeri, sicque per prædictos, & quoscũque alios quauis auctoritate fungẽtes Iudices, & personas, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter indicãdi, & interpretãdi facultate, & auctoritate iudicari, & diffiniri debere, irritum quoq; & inane, si secus super his à quoquam quauis auctoritate sciẽter, vel ignorãter cõtigerit attentari. Quocirca Venerabilib. Fratribus Cęsenatẽ. & Bononien. Episcopis, ac dilecto Fil. Curiæ causarum Camerę Apost. generali Auditori, mãdamus quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios præsẽtes literas, & in eis contẽta quæcũque vbi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte personarum prædictarum, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicãtes, eisque in præmissis efficacis desẽsionis præsidio assistẽtes, faciant auctoritate nostra eos, & eorum singulos, omnibus, et singulis præmissis pacificè frui, & gaudere, non permittẽtes eos desuper per quoscũque contra prę sẽtium tenorem quomodolibet indebitè molestari, vel perturbari. Contradictores quoscunque, et rebelles per sentẽtias, censuras, et pænas Ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias eorum arbitrio moderan. aliaque opportuna remedia, appellatione postposita, compescendo, et legitimis super his habendis seruatis processibus, cẽsuras, et pænas predictas etiã iteratis uicibus, aggrauãdo inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij sæcularis. Non obstantibus præmissis, ac fel. record. Bonifacij Papæ VIII. Prædecessoris nostri de vna, & Cõcilij generalis de duabus dietis, dummodo non vltra tres, ac quibusuis alijs Constitutionibus, Ordinationibus Aostolicis.

Nec

Nec non Ciuitatum, Prouinciarum, ac Terrarum, Castrorum, & locorum prædictorum Iuramēto, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate aliàs roboratis, statutis etiam municipalibus, & consuetudinibus, priuilegijs quoque, Indultis, & literis Apostolicis prædictis omnibus, & singulis ac quibusuis alijs, sub quibuscunque tenoribus, ac formis, ac cum quibusuis clausulis, & decretis, etiam motu, & scientia similibus, & aliàs quomodolibet concessis, approbatis, & innouatis. Quibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, idem importantes, mentio, seu quæuis alia expressio habēda, aut aliqua alia requisita forma ad hoc seruanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita obseruata, inserti forent, præsentibus pro sufficienter expressis, & insertis habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, harum serie specialiter, & expresse derogamus, & sufficienter derogatum esse, illaque aduersus premissa nullatenùs suffragari posse decernimus. Cæterisque contrarijs quibuscumque, aut si aliquibus communiter, vel diuisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas, non facientes plenam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mētionem. Cęterùm quia difficile foret præsentes litteras ad singula quæque loca, ubi de eisdem fides esset facienda, deferri volumus, & dicta auctoritate Apostolica decernimus, quòd præsentium trāsumptis, manu alicu-

ius

ius Notarij publici subscriptis, & sigillo alicuius Curiæ Ecclesiasticæ, seù personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutę munitis, eadem prorsus fides in Iudicio, & extra adhibeatur, quę præsentibus adhiberetùr si forent exhibitæ, vel ostensæ, Dat. Romæ 21 Feb. 1547. anno 13.

Non piacque a' Giudaizanti Portoghesi questa forma di Saluocondotto, percioche hauendo eglino fatta in publico professione di Christiani, e nelle proprie case seruati i Riti Hebraici, dubitarano di poter essere sopra di ciò molestati, essendosi riseruata il Papa la cognitione delle cause d'heresia, e del sospetto di essa. Conuennero adunque col Magistrato d'Ancona in alcuni articoli: frà quali vno era, che per lo spacio di cinque anni non potessero esser processati di colpa dì Giudaismo.

Furono i capitoli presentati a Giulio III. e fù supplicato per la loro confermatione. Giulio, a cui era noto, che, se bene haueuano quei Portoghesi professata in publico la legge di Christo, erano nondimeno veri Hebrei, perche il loro battesimo per apertissimi segni erasi conosciuto per simulato, e perciò inualido etiandio nel foro esteriore, essendo che il terrore giusto, e graue hauea cagionato la simulatione, s'indusse a cōfermare quei Capitoli col seguente Breue.

IVLIVS PAPA III.

Ad futuram rei memoriam. Dudum fel. record. Paulus Papa III. Prædeceßor Noster, postquàm Mercatoribus cuiuscunque nationis, professionis, vel Sectæ etiam si Turcæ, vel Iudæi, aut alij Infideles essent, ad nostram

tunc

tunc suam Anconitanam, & alias Prouinciæ uostrę, tunc suæ Marchiæ Anconitanæ Ciuitates, & loca, cum familia, & mercibus, ac bonis suis, vel sine illis veniendi, aut in eis standi, manēdi, & negotiandi, ac exinde pro eorum libito voluntatis recedendi, & iterum redeundi, ita quòd, dùm inibi essent, ad soluendum ratione mercium suarū gabellas solito maiores, aut Iudæi, aut alij prædicti Infideles, ad portandum aliquod signum ad differentiam Christianorum cogi nequirent, saluum conductum ad beneplacitum suum cum disdicta quatuor mensium per quasdam concesserat, per alias suas in forma Breuis literas, statuit, & ordinauit, quòd omnes, & singulæ vtrusque sexus personæ Portugalliæ, Algabiorum Regnorum, etiam si Mercatores, aut cuiusuis alterius artis, professionis, vel exercitij, & de genere Hebręorum Christianorum nouorum nuncupatorū, aut aliàs qualificati essent, seù ab Hebraica natione quomodolibet originem traherent, qui ad dictam Ciuitatē Anconitanam de per se, aut cum familia, rebus, mercibus, & bonis, vel aliter illis venissēt, aut venirent, dicto saluo conductu potirentur, & gauderent. Ita quòd ipsi, & qui in dicta Ciuitate Anconitana commercium haberent, ad quascunque alias Ciuitates, Terras, Castra, & loca etiam maritima sibi, & Sāctæ Romanę Ecclesiæ mediatè, vel immediatè subiecta, tàm terra, quam mari pro eorum negotijs, & mercantijs peragendis, & pertractandis, se conferre, & in eis, quātum sibi placeret tutè, & securè stare, & ibi cū Mercatoribus, & alijs etiam vtriusque sexus Christifidelib;, vel cuiuslibet Legis, seù Sectæ personis conuersari, ac rea,

& negotia quæcunque pertractare, nec non exinde ad eorum libitum cum eorum famulis, rebus, mercibus, & bonis liberè recedere, ac eorum, tàm qui Hæbrei, quã Christi fideles essent personæ, eorumq; bona, & merces omnibus, & singulis priuilegijs Hæbreis, & Christifidelibus Oriẽtalibus Leuantinis nuncupatis in Ciuitate Anconitana, & Prouincia prædicta pro tẽpore cõmorantibus, eorumq; bonis, & mercibus per ipsum Prędecessorem, ac Sedẽ, & Camerã Apostolic. concessis, & imposterum concedendis, vti, potiri, & gaudere possint, ibique eorum tàm ciuilib; quàm criminalibus, & mixtis causis, litibus, & differentijs pro tempore existẽ. Consuli Leuantinorum in dicta Ciuit. Anconit., præterquã hæresis, apostasiæ à fide, aut blasphemiæ, vel quorũuis aliorũ criminum, hęresim sapientium, in quibus sibi, & Successoribus suis Romanis Pontificibus pro tempore existen. tantùm immediatè subessent, ordinario Iure subijcerentur, cum inhibitione, mandato, decreto, & derogatione, & alijs clausulis tunc expressis. Cum autẽ postmodum de anno videlicet Millesimo quingentesimo quinquagesimo proximè pręterito Hæbrei Regnorum huiusmodi cum dilectis filijs Antianis, & Communitate d. Ciuitatis Anconit. certa capitula, quibus inter alia cauetur, quòd super fide nullatenus inquiri possint, & si quem inquiri contigerit, annum liberæ disdictæ integrum habeant per publica documenta ad quinquenniũ inierint. Nos, qui capitula prædicta toleranda duximus, prout in singulis prædictis huiusmodi super dicta tolerantia confectis literis, & capitulis productis dicitur pleniùs contineri, pro parte dictorum Hębreorum Nobis fuit

humiliter

hu militer supplicatum, vt saluo conductu, & prædictis, & omnibus, & singulis alijs priuilegijs, Immunitatibus, libertatibus, ac exemptionibus, gratijs, facultatibus, & Indultis eis, & eorum cuilibet tam super eorum securitate, quàm etiam ritu viuendi, contrahendi, ac symbolum non circumferẽdi, & quibusuis alijs ad eos pertinentibus per prædictum Prædecessorem, ac Nos, ac dictam Sedem, & per modum extensionis, reualidationis, innouationis, & participationis, aut alias quomodocũque sub quacũque forma, & verborum expressione in genere, vel in specie hactenus quomodolibet concessæ, & toleratæ nostræ prędictę, supradictis, & alijs, tam Prædecessoris, quàm nostris super præmissis cõfectis literis, cum omnibus. & singulis in eis contentis statutis, ordinationibus, derogationibus, clausulis, decretis, nostræ approbationis robur adijcere, ac omnia ea ad nostrum, ac dictę Sedis beneplacitũ extendere, & prorogare, atque in præmissis opportunè prouidere de Apostol. benignitate dignaremur. Nos igitur cupientes pro nostro pastorali officio, ad quod diuina dispositione vocati sumus, Hæbreos huiusmodi ad Catholicam Ecclesiam, extra quam nemo saluatur, omnibus vijs allicere, & ne ad eas nationes, quæ Christum Saluatorem nostrũ non norunt, se conferant opportunè prouidere huiusmodi supplicationibus inclinati dictũ saluum conductum, & prędicta omnia, & singula alia priuilegia, Immunitates, libertates, exemptiones, gratias, facultates, & indulta, Hæbreis Regnorum huiusmodi, & eorum cuilibet, tam super eorum securitate, quàm etiam ritum viuendi, & contrahendi, ac symbolum non circumferendi, & qui-

Cc 2 *busuis*

busuis alijs ad eos pertinentibus per prædictum Prædecessorem, ac Nos, & dictam Sedem etiam per modum extensionis, reualidationis, innouationis, & participationis, aut aliàs quomodocunque, & qualitercũque, & sub quacunque, forma, & verborum expressione in genere, vel in specie, hactenus quomodolibet concessæ, & tolerantiam nostram prædictam, ac prædicti, & aliàs tàm Prædecessoris, quàm nostras sub præmissis confectas literas cum omnibus, & singulis in eis contentis, statutis, ordinationibus, derogationibus, clausulis, & decretis, etiam si ea omnia, vt potè speciali nota digna, specialibus indigerent expressionibus, & verbis. Quorũ omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, præsentibus pro expressis etiam insertis haberi volumus, Apostolica auctoritate tenore præsẽtium approbamus, & innouamus, omnesque, & singulos etiam substantiales, & solemnitatem forsan omissarum, & alios tàm Iuris, quàm facti defectus, si qui forsan interuenerint, in eisdẽ supplemus, atq; omnia, & singula valida, & efficacia fore, & esse, ac ab omnibus obseruari debere, inuiolabiliter decernimus, ac ea omnia prout concessa, ac tolerata sunt ad nostrum, & eiusdẽ Sedis beneplacit. cum disdicta quatuor mensium à die intimationis eis habit. publicè, & per preconem in Ciuitate Anconitana prædicta duntaxat, & non alibi facien. cõputandorum, ita quod dicto beneplacito durante, & disdicta huiusmodi, vt præfertur non intimata Hæbrei Regnorum huiusmodi, eorumque Vxores, filij, & descẽdẽtes quotquot ac quicunque fuerint, ac facultates, rationes, & bona sub nostra, & Successorum nostrorum Romanorum

rum

Romanorum Pontificum protectione degant, & in Ciuitate Anconitana, & Terris Romanę Ecclesię huiusmodi morari, & habitare, ac exinde ad eorum libitum recedere possint, at si aliàs, prout hactenùs tolerati fuerunt, imposterùm etiam per Nos, & Successores, & Sedem, ac Communitatem prædictam, ac alios quoscunque tolerentur, nec aliqui Iudices Ecclesiastici, vel sæculares ordinarij, vel Delegati, & eiusdem Ecclesiæ Cardinales, seù alij ad officium Inquisitionis hæreticæ prauitatis nunc & pro tempore deputati, sub pœna indignationis nostræ, Hębreos Regnorum huiusmodi super præmissis, aut eorũ ritibus, & cęremonijs, seù anteacta per eos etiam Christianorum more, vita, vel alijs quibuslibet eorum sectã quomodolibet concernen. inquirere, vel super inde disputare, aut aliquem Hæbreorum propterea in ius vocare, seù aliàs in persona, rebus, vel bonis vexare, aut molestare possint, aut præsumant, & si disdictam huiusmodi fieri, & Hębreis Regnorum huiusmodi, vt præfertur intimari, vllo vnquã tẽpore cõtingat, dictis quatuor mẽsibus durantibus, Hæbrei prædicti, & quilibet eorum cũ suis fortunis & rebus, quò voluerint, sine aliquo impedimẽto, vel molestia cõmorari, nec ante eorum recessũ infra dictos quatuor mẽses propter hęresim, vel à fide Apostol. apostasiam, seu alias quomodolibet, molestari, aut impediri possint, auctoritate, & tenore prędict. extẽdimus, & ampliamus, decernẽtes ex nunc irritũ, & inane, si secus super his à quoquã quauis auctoritate sciẽter, vel ignorãter cõtigerit attẽtari, non obstantibus præmissis, ac Cõstitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon

Ciui-

Ciuitatis Anconit., & Prouincię prædictæ, & Almę Vrbis, & quarũcũque aliarũ Ciuitatũ, & locorũ iuraméto, & cõfirmatione Apost., vel quauis alia firmitate roboratis, statutis, etiã mũicipalibus, et cõsuetudinibus, et legibus, Capitulis, ac prouisionibus cõtra Hębreos, et hæreticos editis, vel edẽdis quomodolibet, nec nõ priuilegÿs, Indultis, et literis Apost., etiã per modũ statuti perpetui, aut Cõcistorialis sub quibuscũque tenoribus, et formis, ac cũ quibusuis clausulis, et decretis, etiã Cardinalibus ad Officiũ Inquisitionis huiusmodi deputatis, in cõtrariũ quomodolibet cõcessis, cõfirmatis, et ĩnouatis. Quibus omnibus etiãsi pro illorũ sufficiẽti derogatione de illis, eorũque totis tenoribus specialis specifica, et expressa, ac indiuidua, et de verbo ad verbũ, nõ autẽ per clausulas generales, idem importãtes, mẽtio siue quęuis alia expressio habẽda foret, eorũ tenores, et si de verbo ad verbum insererẽtur præsẽtibus pro sufficiẽter expressis habẽtes, illis aliàs in suo robore permãsuris, hac vice dũtaxat specialiter, et expresse derogamus, cęterisque cõtrarÿs quibuscunq. Dat. Romæ apud S. Petrum sub ãnulo Piscatoris die 6. Decẽb. 1552. Pontificatus nostri an. 3.

Ioannes Carmen.

Questo è quel Breue, nel quale fanno tanto fondamento i Signori Venetiani, per iscusarsi dal non dare il Braccio al S. Officio, quando vuol castigare i Giudaizanti, percioche, dicono essi, se sono stati tolerati da' Sommi Pontefici in Ancona, e nello Stato Ecclesiastico, possono essere anco tolerati da loro in Venetia; che essi non guardano alla vita, che hanno menata altro-

ue

ue; ne quella s'hà da ricercare, mentre in Venetia viuono all'Hebrea; che essend'iui vn gran numero di simil gente, s'eglino si molestassero, partiriano con tutte le loro mercantie, ne parer conueniente, che loro si manchi di fede.

Questa toleranza di Giulio III. hebbe per fondamento ciò, che si è detto di sopra, cioè à dire, che i tolerati erano di quei Giudei, che furono astretti per forza, à riceuere il Battesimo. Ragione, che non può hauer luogo hoggidì, perche essendo i moderni Giudaizanti bisnepoti di coloro, che furono battezzati per forza non hanno essi hereditata la violenza, mà senza timore alcuno, senza necessità hanno riceuuta l'acqua del S. Battesimo, e menata vita da Christiani.

In oltre le toleranzedi Clemente VII. di Paolo III. e di Giulio III. furono quasi incontinente riuocate da Paolo IV. Successore di Giulio III. con l'infrascritto Decreto.

Sanctissimus dixit, ac protestatus est à Dei zelo tantum misisse Commissarium, seu Commissarios in Ciuitate Anconitana, iudicans indignum ab hac S. Sede sufferri, vt, qui sacrum Baptisma susceperunt, ad ritum, & superstitionem Iudaicę perfidiæ Christi fide neglecta declinēt, & hanc Dei iniuriam, nec posse, nec velle inultam dimittere, & quòd nihilominus ad aures suæ Sanctitatis peruenit, quosdam contra mētem suæ Sanctitatis pertractasse dictos Iudaizantes in quadam pecuniæ summa cōponere, vel forsan de facto cōposuisse, et ideo vocasse, seu vocari fecisse prædictos Reuerēdissimos DD. Cardina. Inquisitores,

sitores, aliosq; prædictos ibidē cōgregatos, vt eis palam faceret, nunquam suæ mentis fuisse ad huiusmodi compositiones deuenire; quinimò semper eas abhorruiße, & ideò declarauit omnia, & quęcunque per quoslibet cuiusuis gradus, vel conditionis existant, attentata actitata, vel facta, circa præmissa fuisse, & esse gesta contra mētem Sanctitatis suæ, & talia irritanda, & annullāda fore, prout irritauit, & annullauit, proinde ac si facta nō fuissent. Non obstante quacunque facultate, auctoritate, vel potestate à Sanctitate sua, cuicunque, vt præfertur, concessa, etiam in forma motus proprij, vel Breuis, siue Bullæ plumbatæ, siue cuiusuis rescripti, manu Sanctitatis suæ scripti, vel subscripti. Quæ omnia cum quibu scunque clausulis, cuiuscunque tenoris existant, reuocauit, irritauit, & annullauit, nulliusque roboris, efficaciæ vel momenti eße voluit, ac si facta non fuissent, totum negotiū & omnes, & singulas causas prędictas cum emergen. dependen. annexis, vel connexis in se reassumendo, & sic reassumptas eisdem Reuerendissimis DD. Inquisitoribus commisit, mandando omnibus & singulis, cuiuscunque gradus, conditionis, vel dignitatis existant, ne se in prędictis quouis modo sine expresso, & speciali prædictorum Reuerendissimorum DD. Cardinaliū Inquisitorum mandato in quantum gratiam suæ Sanctitatis cari pendent, intromittere audeant, vel presumant. Ac insuper eisdem Reuerendissimis. DD. dedit facultatē, & potestatem quęcunque motum proprium, Bullam seù Bullas, vel literas Apostolicas etiam cum plumbo, vel aliás manu propria scriptas, vel subscriptas, seù Breue, aut quamcūque aliā

scrip-

scripturam lacerandi, ac in causis prædictis procedendi, & eas terminandi, prout iustitia eisdem Reuerendissimis DD. Inquisitoribus videbitur, non obstantibus quibuscũque hactenus gestis, & factis per suam Sanctitatem, vel quoscunque suos Ministros, ac inhibendi omnibus, & quibuscunque, prout eisdem Reuerendissimis DD. Inquisitoribus Iustitia suadente, videbibur, facultatem dedit, & omnimodam auctoritatem. Ac etiam nouos Commissarios vnum, vel plures, prout eisdem Reuerendissimis DD. Inquisitoribus placuerit deputandi, cum simili, aut limitata potestate, quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus &c.

Di più fece l'infrascritto Decreto.

Die vltima Aprilis 1556.

In Congregatione coram Sanctissimo D. N. & Reuerendissimis DD. Cardinalib; Inquisitoribus Sãctissimus D. N. Paulus Papa IV. in præsentia supradictorum Reuerendissimorum DD. Cardinalium Inquisitorum, ac Reuendi Magistri Michaelis Alexandrini Cõmisarij, & mei Notarij, mandauit, statuit, & ordinauit, quòd constito legitimè quoscũque Portughenses, seù Lusitanos in Portugallia seù Lusitania permansisse, & inde discessise, & in Italiã venisse, vbi reperiãtur esse Iudæos, siue iudaizasse, condẽnentur tanquam apostatę à fide, prout de iure similes apostatę cõdemnari, & puniri debent, non obstante quòd fuerint expositi torturæ, seù tormẽtis, quę sustinendo negauerint, se fuisse baptizatos, vel christianè vixisse, aut Christiana opera egisse, vel Ecclesiastica Sacramẽta percepisse; cùm iam pro liquido, & claro à Sanctit. sua compertũ sit,

& habeatur à sexaginta annis vel circa, quòd nullus Hæbreus toleratus fuit habitare in Lusitania, seù Portugallia, nisi fuerint batizati, & vixerint christianè, & ita seruari mandauit, statuit, & ordinauit omni meliori modo, &c.

Hora doppo i sopradetti decreti già mai sono stati tolerati in Ancona, ò nello Stato Ecclesiastico i Giudaizanti, mà sempre si sono dati ordini di procedere contro costoro, come si vede dalla seguente lettera del Cardinal di Pisa diretta all' Inquisitore d' Ancona.

Al Reuer. P. come Fratello

Il P. F. Nicolò Inquisitore d' Ancona.

R. P. come Fratello. In risposta di quanto scriuete con la vostra de i 20. del presente vi dicemo, che, capitandoli alcuni delli Marani, de quali in detta vostra, li potrete far pigliar in persona, & insieme le robbe, che cõdurran seco, mà non venendo alcuno di essi in persona, se ben mãdassero robbe loro, non li darete fastidio alcuno, per non impedire il corso delle mercãtie. Quelli, che daranno notitia d' alcun Marano, che capiti costì, e delle robbe che condurãno seco, saranno riconosciuti molto cortesamẽte, come si deue, e non essendo questa per altro, facemo fine, raccomandandoui di cuore, & esortandoui à star attentissimo alle cose del S. Officio, perche quella Città è di molto concorso. Di Roma li 29 di Maggio 1573.

D. V. P. R.

Come Fratello

Il C. di Pisa

In questa conformità vi sono altri ordini di procedere contra costoro in Ancona per letere del Cardinal Sauello sotto li 30. di Decembre 1579.

E poi manifesta bugia il dire, che da Sisto V. e da Clemēte VIII. sia stato cōfirmato il Breue di Giulio III. perche anzi quei Pontefici hanno fatto castigare simili giudaizanti, ne si hà da credere à F. Paolo, s'egli non mostra i Breui, e le Bolle. Può ben'essere, che à gli Hebrei di Leuante siano stati conceduti saluicondotti, mà quelli sono veri Hebrei, non Portoghesi Giudaizanti, e quātūque la maggior parte di essi parli in Idioma Spagnuolo, ciò auuiene, perche dalla cacciata loro dalle Spagne non hanno tralasciato quel linguaggio. Racconta Illescas *a*, che de Giudei scacciati da Ferdinando il Cattolico molti passarono à Costantinopoli, a Salonich, al Cairo, & à Babereria, portando colà l'Idioma Spagnuolo, col quale parlano tuttauia, e di esso vsano volontieri, & è certissimo, che in Costantinopoli, in Salonich, & in Alessandria, nel Cairo, & in altre Piazze mercantili, & in Venetia medesima, non fanno alcun contratto, che in linguaggio Spagnuolo, e dice d' hauer egli conosciuto in Venetia molti Hebrei, i quali, benche fossero assai giouani, parlauano in Castigliano forsi meglio di lui.

a In vita Innocentij VII

Di questi adunque Portoghesi giudaizanti molti fuggendo il giusto rigore dell' Inquisitore di Portogallo, ne vēgono in Italia, e gionti à Venetia si veggono in quel Ghetto a viuere come fossero veri Hebrei, & è arriuata tant' oltre la loro peruersità, che, se bene in

altre Città d' Italia sono vissuti da Christiani, & han fatte tutte le azioni così in publico come in priuato del la nostra S. Fede, sono si poscia doppo lungo tempo iui ritirati ad apostatare, anzi famiglie intiere trattatesi nella medesima Città di Venetia per molto tempo da Christiani, dalle case loro han fatto passaggio al Ghetto, e quiui apostatando, si sono palesati in cospetto del Popolo per Hebrei. Così succedè nella perso na d' vn tal Dottor Pinto Pereira, che in sembianza di Christiano fù Auditore della Ruota di Fiorenza, e Lettore publico nello studio di Pisa, pochi mesi fà morto Giudeo nella Città di Verona, ò di Brescia; così dell' anno 1621. Giorgio, e Ferdinando Diaz, i quali con tutta la loro famiglia erano stati molti anni in Venetia in habito e professione di Christiani, con riceuere i Sacramenti, e far battezzare i loro figlioli, furono denonciati al S. Officio d' esser tre anni prima passati al Ghetto à far vita da Hebrei, fabricato il processo, e verificato il delitto, furono alcuni di essi, anco col braccio de gli Assistenti carcerati, mà ricorrendo al Senato, furono fatti scarcerare, col pretesto, che douessero godere del Saluocondotto conceduto a gli Hebrei; e se bene quei Sēatori si dichiararono, che il caso era enormissimo, e voleuano che i Marani fossero castigati, in ogni modo coloro hebbero campo di sottrarsi colla fuga al castigo *a*. Il certo però è che prima delle lusinghiere, ma empie persuasioni di F. Paolo il S. Officio di Venetia hà castigati molti giudaizanti sino nell' anno 1558. nell' anno 1568. & in altri tempi; e particolarmente

a Ex volum. circa difficultates procedendi Venetijs contra Maranos n. XI.

mente mentre fù Inquisitore à Venetia F. Felice da Mont' Alto che fatto Cardinale successe nel Pontificato a Gregorio XIII. col nome di Sisto V. Questi in simigliante occasione fece scriuere all' Inquisitore di Venetia vna lettera del tenor seguente.

Dice N.S. che nel tempo, che fù costì Inquisitore, hauendo carcerato vn' Apostata giudaizante, li Signori Capi del Consiglio de Dieci, confessarono sempre, che li Marani si douean castigare, se ben stauano nel Ghetto, & andauano in habito da Hebreo, ma che pretendeano, che il punirli spettasse all' Officio del loro Magistrato, con tutto ciò da se lo mandarono poi a comparire all' Officio dell' Inquisitione, oue finalmente abiurò l' apostasia, fù costretto a lasciar l' habito d' hebreo, e viuer Cattolicamente frà Christiani. E nega N.S. hauer mai parlato al Priuli già Ambasciatore a Roma de Marani, & Apostati, ma che trattandosi degli Hebrei, che S. S. restituiua nello Stato Ecclesiastico, disse, che non era bene, che portassero tante richezze in Leuante, ma non già de' Marani, & apostati della fede Christiana, contro quali conuien procedere, come contra Heretici. a

a Ex literis datis die 30. April. 1588 In volum. supra cit.

E certo si dourebbbero ricordare quei Signori della loro antica pietà, poiche nell' anno 1497. fù presa da essi la seguente Parte.

1497. *Die 13. Nouembris in Senatu postquàm Catholici Reges Hispaniarum persecuti sunt genus illud hereticorum Marani nuncupat. multi ex eis se contulerunt ad hanc Vrbem nostram, quæ sicut solet esse refugium bonorum Christianorum, & personarum morigeratarum, ita*

semper

abhominata est, immò accerrimè est persecuta omnem hominum sortem præuaricantem à lege Christianà, & in præsentiarum permittendo, & assentiendo mansioni ipsorũ, videtur quodammodo denigrare famã huius Status, qui inter alios nomen semper reportauit Christianissimi. Accederũt ad hoc sinistri, & detestandi modi, quibus vtuntur nonnulli ex dictis Maranis, qui cùm abundent pecunijs, non verentur propriæ vtilitatis cupidi, multa committere, ad vniuersorum bonorum huius Vrbis, & fidelissimi Populi damnum, & iacturam. Conuenit ergò dignitati Dominij nostri in primis ad honorẽ summi Dei, cuius clementia hic Status amplitudinem, & incrementum adeptus est, prospicere huic rei.

Vadit pars quòd omnes Marani tàm qui venerunt de Hispania, quàm aliunde hìc vel in reliquis locis, tàm terrestribus, quàm maritimis Status nostri, existentes debeant intra menses duos proximos post publicationem præsentis deliberationis sese leuaße ex omnibus terris, & locis nostris, in quibus neque per se, neque per alios tacitè, vel occultè, directè, vel indirectè possint mercaturam exercere, vel alia quæuis negotia facere sub pæna confiscationis omnium bonorum suorum absque vlla prorsus remissione, ad quam pœnam cadant etiam omnes nostri Nobiles, Ciues, & subditi tàm à parte Terrę, quàm à parte maris, & quicumque habitant sub ditione Dominij nostri, qui sub aliquo colore, forma, vel ingenio, quod dici, vel cogitari possit haberent de cætero commercium, seù partem, vel intelligentiam cum aliquo Maranorum supradictorũ, & hanc partem non solùm exequantur Aduogatores nostri

ſtri Communis ſine aliquo conſilio, ſed etiam quilibet Rector noſter de extra, ſeu Officialis huius noſtræ Vrbis, cui facta fuerit conſcientia, & accuſatores habeant partem, vt alij accuſatores, & denunciatores contrabannorum, & rerum prohibitarum, nec de cætero poſſit venire aliquis Maranus ad Terras, & loca Dominij noſtri ſub pœna ſupradicta.

Fabius Viguonus Ducal. Notarius.

Queſta parte fù rinouata nell'anno 1550. come ſiegue.

Franciſcus Donato Dei gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, *& Sapientibus Viris Benedicto de Mula de ſuo mandato Comiti, & Capitaneo Spalati, & Succeſſoribus ſuis fidelibus dilectis ſalutem, & dilectionis affectum. Vi mandiamo quì accluſa la cópia d'vna parte preſa alli 8. del Meſe preſente nel Conſeglio noſtro de Pregadi in materia de Marani, la quale vi commettiamo facciate publicare ne luoghi ſoliti, e conſueti à notitia di tutti, eſeguendola, e faccendola eſeguire da quelli, a chi ſpetta inuiolabilmente, con farla anco regiſtrare, aggionta la nota della publicatione ne gl'atti di quella Cancellaria a memoria de Succeſſori, e del riceuere, & eſecutione di queſta ne auiſarete. Dat. in noſtro Ducali Palatio die 10. Iulij Indict. 8. MDL.*

L'andarà parte, che confirmando in omnibus la parte preſa in queſto Conſeglio del 1497. de dì 13. del Meſe di Nouembre in materia de Marani, la qual ſia eſeguita, & oſſeruata, ſi debba publicare, e proclamare coſì in queſta Città, come fuori in ciaſcheduna delle Terre, e luoghi noſtri

stri Terrestri, e maritimi, che essi Marani debbano frà termine di mesi due partire senza escusatione alcuna dallo Stato nostro sotto pena della confiscatione di tutti li loro beni, e di seruir due anni à galera in catena al Remo, ne possano sotto la medesima pena ritornarui quouis modo in alcun tempo. Quelli veramente di Nobili, e sudditi nostri, che passato detto tempo fossero ritrouati che hauessero, ò tenessero commercio, prattica, ò intelligenza alcuna con alcuno delli Marani sopradetti, incorrano immediatamēte nell' istessa pena, la quale contra gl' inobedięti sia immediatamēte eseguita irremissibilmēte, senza che gli possa esser fatta gratia di remissione, ò recompēsatione alcuna.

E la esecutione della presente parte salua pro tempore l' autorità, e libertà de gli Auogadori nostri di commun, sia commessa all' Officio de Censori nostri, i quali sotto debito di Sagramento, & in pena di ducati 500. per vno da essergli tolta per ciascuno del Collegio nostro senz' altro Conseglio, siano tenuti farla osseruare inuiolabilmēte; all' officio de quali quelli, che manifestasse alcuno cōtrafaciente all' ordine presente, conseguir debba il terzo delli beni, che per tal sua denuncia saranno confiscati vt supra.

E sia tenuto secreto, & il medesimo beneficio conseguir debbano li denuncianti alli Rettori di fuori per quei Marani, che spirato il termine di due mesi ardissero occultamente, ò palesamente habitar nelle Terre nostre, ouero coloro, che hauessero alcuna intelligenza con essi. Ne si possa questa Parte da esser quì publicata sopra le scale di San Marco, e Rialto, e mandata à ciascuno delli Rettori

& nostri

nostri così da Terra, come da Mare, & etiam posta nelle loro commissioni, sospendere, reuocare, ò alterare, seù quouis modo interpretare, saluo che per parte presa in questo Conseglio per tutti gli ordini del Collegio nostro ridotto insieme al numero perfetto, e presa con li cinque sesti da 1510.*in sù.*

Die 2. *Augusti. Retulit Bertanus Præco de mandato Exc. C. publicè ad gradus stendardi astante populi multitudine supradictas literas expressisse, publicasse, & proclamasse in omnibus, & per omnia, vt supra in eis legitur, & continetur.*

E qualunque volta hanno vietato il castigo à questa gente sì scelerata, non è stata lontana l'ira di Dio verso la Republica.

Hebbe ella crudeli guerre tre secoli a dietro con Ludouico Rè d'Vngheria, e fù sforzata a fare vna pace assai ignominiosa con esso lui: ma la caggione di questo sì graue accidente non hebbe altra origine, che dal l'hauer impedito all'Inquisitione di Venetia il castigo d'alcuni Giudaizanti. Vdiamo ciò che ne dice lo Spondano *a*.

Haud porrò abs re erit si dixerimus, aduersa quæ sibi contingerunt, Venetos in sese concitasse ob fauorem exhibitum quibusdam Hæreticis, de quo reprehensi inueniuntur per literas Innocentij b Papæ datas Kalend. Maij anni præsentis ad Ioannem Gradenicum eorum Ducem, cum videlicet contigisset, ministros eius ita sese Inquisitori prauitatis hæreticæ, qui nonnullos à Iudaismo Christianos rursum ad perfidiam relapsos in carcerem coniecerat, opposuisse

a An. 1356 nu. 12

b Bzonius an. 1356 n. 2.

posuisse, ut etiam familiares Inquisitorum quæsito quodam prætextu friuolo captos, quæstionibus tormentorum subiecissent, ut non sit mirandum, si permiserit Deus vindex fidei orthodoxæ, eius violatores siuè directos, siuè indirectos, pænis subijci temporalibus, qui spiritualiũ contemptores videri non curabant, &c.

E'l Bzouio dice nel luogo citato al num. 23.

Non inultum sinit esse crimen fautoriç Deus vindex fidei orthodoxæ: Namque hoc anno bello ingenti Venetos castigauit.

Mà à che io vado addunando autorità straniere, se la medesima Republica confessò nell'anno 1527. e ratificò nell'añ. 1571 che qualunque volta hà trattato di scacciare i Giudei, anco veramente Giudei, sonosi sempre veduti prosperi successi al publico, & al priuato; e quando si è trattato di condurli, si è manifestamente prouato il contrario. Sentiamo le parole della Parte presa nel Conseglio de Pregadi.

1578. a di 18. di Decembre in Pregadi.

Hauendo la Maestà del Signore Iddio concessa gratia alla Christianità tutta, e massimamente a questa Republica d'ogni felice, e segnalata Vittoria contra il Turco per la rotta della sua Armata, è cosa conueniente di mostrare qualche segno di gratitudine verso Giesù Christo Benedetto difensore, e protettore nostro, facendo dimostratione contro quelli, che sono nemici della sua fede, come sono gli Hebrei, contro i quali i sauij Progenitori nostri per le leggi ci hanno chiaramente lasciato intendere, e specialmente per quella dell' anno 1527. alli 18. di Marzo presa in questo

questo Conseglio, dicendo queste parole. Questa esser cosa sopra ogn' altra ammiranda, e notanda, che sempre che si hà trattato di rimouere gli Hebrei, si sono veduti prosperi successi al publico, & al priuato, e sempre che si è trattato di condurli, si è manifestamente veduto il contrario. Per la quale ammonitione de nostri maggiori, e beneficij hauuti dalla Maestà di Dio, non si deue mancare di fare al presente, come si è detto, qualche dimostratione con questa praua generatione, la quale se mai vsò fraude, estorsioni, inganni, edishonestà contra i poueri, tradimenti, ribellioni contro lo Stato, lo fanno al presente, come è benissimo noto à questo Conseglio. Però l' anderà parte, che col nome del Spirito Santo ad honore di Dio, e per seruitio del publico e particolare, tutti gli Hebrei siano di che grado, sesso, e conditione esser si vogliano, siano tenuti andar fuori di questa Città finito, che hà il tempo delli due anni di rispetto, che si è concesso per la loro condotta, non potendo essi in questo tempo fermarsi per altro modo, ne ritornare, stare, habitare, e transitare, ne per molto, ne per poco tempo sotto le pene contenute nella parte presa in questo Conseglio sotto li 10. di Luglio 1550. contro i Marani. Nel termine di due mesi siano tenuti i sauij del Conseglio nostro venire in questo Conseglio con le loro opinioni per deliberare quello, che sarà à proposito per prouedere al bisogno dei poueri di questa Città. Non possa esser prorogato il sopradetto tempo, ne esser li predetti Hebrei ricondotti, saluo per parte presa per la maggior parte de gli ordini del Conseglio, e presa con cinque sesti per Conseglio con pregar da 150. in sù, e la presẽte parte, non si possa sospender,

 inter-

interpretare, reuocare, alterare, saluo per parte posta per tutti gli ordini del Collegio nostro, e presa cō cinquesesti delle ballotte di esso Collegio, e di questo Consiglio da 150. in sù, e sia letta à questo Consiglio la presente Parte auāti, che si proponga cosa alcuna in questo proposito.

Gio All. Vincenti Notaro Ducale.

Hora se quei prudenti, e sauij Senatori conobbero, che la condotta de gli Hebrei, veri Hebrei, fù sempre di danno, partorì infelicità alla Republica, che succederà, mentre si vogliono mantenere, e diffendere in Venetia, e nello Stato di S. Marco non Hebrei, ma Christiani Giudaizanti?

Terminata l'Historia de' Marani ritornaremo à casi della Bolla di Gregorio.

L'ottauo caso è,

Si libros Hæreticos, vel Thalmuticos, aut alios Iudaicos damnatos, vel aliàs prohibitos retinuerint, diuulgauerint, vel in quæcùmque loca detulerint, aut ad eam rem operam suam accommodauerint.

Questo diuieto non è inuentione di Gregorio XIII. Gregorio IX. fin dell'anno 1230 commandò, che il Talmud fosse abbrugiato, come seguì particolarmēte in Parigi, che dal Cancelliero fù dato alle fiamme *a*, fatto, che fù lodato da Innocentio IV. *b*, esortato il Rè Christianissimo à fare abbrugiare tutti i libri Talmudici. Dell'anno 1553. i Cardinali Supremi Inquisitori con particolar Editto ordinarono, che fosse abbrugiato il Talmud, e fecero dare al fuoco gran quantità de' libri Talmudici *c*. Anzi nell'istessa Città di Venetia

a Ex Lutzēb. Pegna part. 2. coment. 71. litera. C.

b Pegna inter literas Apóstolicas pag. 5. & 6.

c Pegna inter lit

tia nell'anno 1558. fù il medesimo libro publicamẽte abbrugiato, onde non si sà vedere quale impossibilità vi sia à pratticare questo caso; e forsi che le bestẽmie, che contiene quel scelerato libro contra Dio, cõtra la Legge di Moisè, proffessata da gli Hebrei, contra le leggi della natura, e dell'honestà, contra Nostro Signor Giesù Christo, il suo S. Vangelo, non sono empie, & esecrande? e tali. *Quæ humanæ aures audire perhorrescunt*. *a*

ras Apostolica pag. 154

a vt in dicto decreto Cardinalium Inquisitorum.

Con S. zelo adunque la Chiesa s'arma contro questi perfidi, con pene temporali dà loro il douuto castigo.

Il nono caso è,

Si Chrstianos deriserint, Redemptionisque nostrę Hostiam salutarem in Ara Crucis imolatũ Christum Dominũ ludibrio habentes, quandocunque, maximè verò in sacro Parasceues die, Agnum, seù Ouem, vel quid aliud Cruci affixerint, vel appenderint, in eam conspuerint, seu quãdocunque contra eam fecerint.

Questo caso è così esecrando, che sarebbe empietà grandissima à dissimularlo. Sono piene l'Historie Ecclesiastiche delle sceleraggini commesse da costoro nel tempo, in cui si fà commemoratione della Passione di Christo S. N. sino nell'hauer posto in Croce e fatto morire di crudelissima morte fanciulli Christiani; anzi questo è stato per vn gran tempo loro costume *b*, di modo che se quando i Giudei commettono delitti in obrobrio della nostra Religione, possono esser castigati da gl' Inquisitori, come habbiamo prouato di so-

b Bzouius ad an. 1198. n. 3. v. Quod Philipum.

sopra

ſopra. Niuno negarà, che queſto non ſia vno di que' caſi, ne' quali può l'Inquiſitore procedere.

Il decimo, & vltimo è,

Si Nutrices Chriſtianas contra Sacrorum Canonum ſtatuta diuerſorum Romanorum Pontificum &c. Sanctiones adhuc retinuerint, aut eas retinentes die, qua Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum ſumpſerint, lac vno, vel pluribus diebus, in latrinas, Cloacas, & alia loca effundere coegerint.

Queſto caſo quanto al primo capo non hebbe origine da Gregorio XIII. mà fù ſtabilito nel Concilio Lateranenſe ſotto Aleſſādro III. *a*, e fù rinouato da Innocentio III. nella ſua Epiſtola alli Veſcoui di Parigi, e di Sans *b*. Aſſegnano quei Pontefici due ragioni;

a C. Ad hæc de Iudæis

b C. Et ſi Iudęos de Iudæis

La prima è d'Aleſſandro.

Quoniam Iudæorum mores, & noſtri in nullo concordant, & ipſi de facili, ob continuam conuerſationem, & aſſiduam familiaritatē, ad ſuam ſuperſtitionem & perfidiam ſimplicium animos inclinarent.

La ſeconda ragione è d'Innocentio.

Ne filij liberę filijs famulentur Ancillæ.

Il ſecondo capo è poi così eſecrando, che Innocētio III. narrandolo proruppe nell'infraſcritte parole. *c*

c D. C. Et ſi Iudæus de Iudæis

Quod non tantū dicere, ſed nefandū eſt etiā cogitare.

Et aggionge.

Propter quæ fidelibus eſt verendum, ne diuinam indignationem incurrant, cùm eos perpetrare patiuntur indignè quæ fidei noſtræ confuſionem inducunt &c.

Dunque ſe l'azioni contenute in queſto caſo, ſono

ſtimate

ſtimate di confuſione, e di diſprezzo della noſtra Santa Fede, con qual fronte F. Paolo ardirà di dire, che la Bolla di Gregorio cōmanda coſe, che ſono impoſſibili ad oſſeruare? E ſe da Sacri Canoni, ò da Sacri Concilij ſono vietate, qual ragione vorrà, ch' elle non caggiano ſotto la giuriſdizione de Giudici Eccleſiaſtici?

Da' Giudei paſſaremo a Greci, de quali ſi fà mentione nel Cap. XXV. non douendoſi permettere al parere di F. Paolo, che

L' Officio dell' Inquiſitione proceda contro di natione Chriſtiana, la quale tutta intiera viua co' Riti proprij diuerſi dalli noſtri, e ſi regga ſotto proprij Prelati, come li Greci, & altri tali, ancorche l' imputatione foſſe contra articoli tenuti da ambe le parti, e ſarà notificato a gli Eccleſiaſtici, che da alcuno di loro ſia dato ſcandolo, douranno ricercare il Magiſtrato ſecolare che proceda, al quale apparterrà caſtigare il deliquēte ſecondo l' eſſigenza del delitto, e con ſeuerità. Così fù riſpoſto al Nūcio nel Collegio ſotto li 4. Settembre 1609. dicendo, che in tal maniera è ſtato ſempre oſſeruato.

Strano decreto, ma più ſpropoſitata la Chioſa di F. Paolo per comprouarlo. E perch' egli al ſuo ſolito, và calunniando la Chieſa Romana, e la Corte di Roma, intorno alle caggioni dello Sciſma, e della diſunione de' Greci da Latini, vedremo quì i veri motiui del medeſimo ſciſma.

Benche il Primato di Pietro, fondato da Chriſto auanti la ſua glorioſa Aſcenſione al Cielo, foſſe per lo ſpacio d' otto ſecoli, di commune conſentimēto di tutta la Chriſtianità confeſſato, non reſtarono però alcuni Patriarchi di Coſtantinopoli, tratti dall' ampia loro Giuriſdizione, e molto più dalla propria ambitione di chiamarſi tal'hora Veſcoui, e Patriarchi Ecumenici, & Vniuerſali. A sì fatta vſurpatione fecero ſempre reſiſtenza i Pontefici Romani, come veri, e ſoli Succeſ-

sori di Pietro, prima con le paterne ammonitioni, e doppo con le Censure, e con gli Anathemi. Di maniera che veggendo quei Patriarchi di non potere, come bramauano, conseguire il loro intento, pensarono di fare vn passo, da cui riceuuto vantaggio, potessero poi correre precipitosamente à quella meta, à cui aspirauano. Raddunatasi adunque nel Palazzo Trullario sotto Giustiniano Giuniore vn' Assemblea di Vescoui Orientali, sẽza veruna autorità della Sedia Apostolica, e senza che v'interuenisse alcun Legato Apstolico, cẽto e due Canoni stabilirono, i quali, come prouenienti da quella Sinodo, che *Sesta* chiamarono, furono diuulgati. Frà gli altri discrepanti dalla Dottrina insegnata dalla Sedia Apostolica; Vno fù, che la Chiesa di Costantinopoli godesse i medesimi priuilegij, che godeua la Chiesa Romana. Pensarono essi con decretare questa vguaglianza, d'hauer campo di sottrarsi al Primato di Pietro, e d'appropriarla al loro Patriarcha; ma si come Sergio, Giouanni, e Constantino Sõmi Pontefici, s'opposero a' decreti di quella Sinodo, che col nome d'*Erratica*, ò *Quini-Sesta* s'appellaua, così Nicolò I. si fè incontro con zelo veramente Apostolico, all'vguagliãza de' priuilegij, onde fino al suo tempo la Sedia di Pietro mantenne la sua giusta Superiorità sopra tutte l'altre Chiese del Christianesimo,

Da questa sì enorme pretensione, e da vn sì graue errore, le cose della Chiesa di Costantinopoli cominciarono a declinare, & a caminare di male in peggio; e lo stesso Imperador Giustiniano pagò il fio della propria

pria temerità.

Non andò molto che, conuocandosi vn'altro Conciliabolo sotto Costantino Copronimo, in esso fù tolto il culto alle Sacre Imagini; e molti Santi Vescoui, che s'opposero à questa heresia furono dal scelerato Imperadore dalle proprie Chiese discacciati. Mà si come quell'empia Sinodo fù da Stefano III. condennata in Laterano, così nel Concilio VII. Generale che fù 'l II. Niceno, raddunato d'ordine d'Adriano I. i nemici delle S. Imagini, Iconomachi chiamati, furono condennati come heretici, e fù restituito il culto alla Santissima Croce, & à tutte l'altre Imagini sacre. Non poteano soffrire i Patriarchi, e gl'Imperadori di Costātinopoli la superiorità del Pontefice Romano; indi benche astretti ad obedire, andauano in ogni modo cercando tutte le maniere di sottrarsene, e fra gli altri Niceforo Patricio (quegli che discacciata Irene occupò l'Imperio) auidissimo se ne dimostrò, ne men feruenti furono in ciò altri Successori, e tra Patriarchi Theodoro, e Giouanni VI. mà caduto l'Imperio in Michel III. e peruenuta la Chiesa di Costantinopoli al S. Patriarcha Ignatio non potend'egli soffrire l'incōtinēza di Barda Patricio priuato dell'Imparadore, che repudiata di propria autorità la moglie legitima, era passato à nozze infami, & incestuose, necessitato à procedere contro di lui alle Censure, dalle quali Barda irritato, accusò il S. di cōspiratione cōtro l'Imperadore. Quest'accusa, ancorche fosse parto di sfacciata calunnia, hebbe però tanta forza appresso Michele, che senz'vdir le

Anast. Biblioth. præf. ad VIII. Conc. gener.

 ragioni

ragioni del Santo, fù da lui deposto dal Patriarcato, e nell'Isola di Terebinto relegato. E se bene per mezzo di varie altre persecutioni, e tormenti fosse il S. Patriarcha sollecitato, anzi quasi violentemente sforzato alla rassegna della sua Chiesa, con animo sempre intrepido resistè, nè volle consentire alla renuncia. I Vescoui suffraganei, costáti per alcun tempo, ricusarono d' eleggere altri in suo luogo: parte di loro finalmente vinta dalle minaccie, parte allettata con premij, vnitamente poscia s'indusse ad eleggere in luogo d'Ignatio, Photio Eunuco Secretario dell'Imperadore. Photio per l'altezza de suoi natali, per la grand' eruditione delle lettere humane, ch' egli professaua, e finalmente per la douitia delle richezze, delle quali egli abondaua, soggetto di molto grido, diede principio a gli atti d'vna solennissima Tragedia, la quale per molti anni protratta, riempì ogni cosa di dolori, e di pianti. Percioche con infinite persecuzioni, e prigionie, tentò d'indurre Ignatio alla rassegna del Patriarcato, lo carricò di molte calunnie, indi riuoltatosi à Nicolò Sommo Pontefice, con estreme diligéze tentò l'animo di lui per indurlo ad approuare l'eiezione d'Ignatio, & a confirmare la sua elezione. Nicolò conoscédo l'ingiuria fatta a quel Sant'huomo, e non solamente ricusò d' approuare la di lui priuatione, anzi scommunicò Photio. Arse di così fiero sdegno costui per le censure contro di lui fulminate, che, sottrattosi all'obedienza del Romano Pontefice, si fè capo d'vn pessimo scisma, non solamẽte negando il Primato al-

la

la Sede Romana, mà riprendendola, e calunniandola, che non hauesse potuto aggiongere al Simbolo Apostolico, quelle parole *Filioque*, quasi che solamente dal Padre lo Spirito Santo procedesse, & in fine disseminò molt'altri errori, & heresie nella Chiesa Orientale, le quali, propagate ne successori fondarono alte radici d'ostinata diuisione *a*.

Questi furono i principij ed i motiui della separatione della Chiesa Greca dalla Romana, mirabilmente aualorata dalla leggierezza di quella Natione, in inuentare, e diffendere nuoue heresie, dalla inuidia, e dalla superbia de' Patriarchi di Costantinopoli, dalla tirãnide, e dal fasto de gl' Imperadori d'Oriente, molti de quali non solamente furono fautori, e difensori dell'heresie, anzi diuennero perfidi Hersiarchi *b*.

a Baron. ad annum 692. & ad annum 858. a 55. Azor Instit. moral. p. 2. lib. 4. c. 15.

Quindi veggendo, che le loro pessime operationi, non erano approuate, anzi detestate da Sommi Pontefici, negarono loro l'obedienza, e priuati giustamẽte per le loro heresie di parte delle terre, appartenenti al loro Imperio, e della Italia, diuennero fieri nemici della Chiesa Latina, e della Sede Romana.

b Azor loco cit.

Non fù adunque caggione di questa separatione la pretensione, che la Corte di Roma, al dir di F. Paolo, hebbe di non esser soggetta alli Canoni; non l'Introduzione di cauare denari da gli altri per via di dispẽse, e Bolle; non la riserua di conferir beneficij; ne finalmente l'introdure nella Chiesa vn Dominio asoluto, in vece del Primato, non regolato da alcuna legge, ò Canone.

Già mai la Sede Apostolica, ò i Pōtefici Romani hā-
no stimato di non douer viuere secōdo la norma de Sa-
cri Canoni; ma ben sì di poter dichiarare, interpretare
la dispositione di quelli, che nascono dall'humana po-
destà, e tal'hora anco di riuocarli, quando il beneficio
della Christianità, e de fedeli il richiede. Non s'arro-
ga la Chiesa in vece del Primato vn Dominio assoluto
sopra l'ordinationi fatte da Christo, e lasciate da lui
per gouerno della sua Chiesa; non riconosce alcuna
autorità di Dominio assoluto, nell'odinationi huma-
ne, ò sian fatte da' Concilij, ò da' Pontefici. Riconos-
ce & esercita quell'autorità, che hà ogni Prencipe su-
premo nel suo Imperio; e benche sia voce degna e da
imitarsi da Rè, da Imperadori, e da Papi, di regolare
le loro azioni alla norma delle leggi, e de' Canoni, è
però assioma certissimo, & indubitato, che il Prenci-
pe supremo non è legato dal vincolo della legge, à cui
egli è Superiore.

F. Paolo riconosce quest'autorità nella Republica
di Venetia, e tant'oltre l'auanza, che le dà vn Domi-
nio assoluto anco sopra le persone Sacre, e i sacri Tri-
bunali. Mà quando si tratta della Podestà Pontificia,
la vuol ristretta frà sì breui confini, che à pena le lascia
la cura de' Sagramenti: Se vi fosse verso di leuarle an-
co questa, glie la leuarebbe.

Æn. Silu. in Apolo g. ad Mart. Meyerum de Rit. Germ.

Le riserue della collazione de' beneficij, e i paga-
menti delle dispense, e delle Bolle, furono introdotte,
molto tempo doppo la disunione e lo scisma de Greci,
quelle per giuste caggioni, e per difetto, e trascuragi-
ne

ne degli Ordinarij, e queste douute pe'l mantenimẽto della Sede Apostolica; e pe'l souuenimento de' poueri, doppo che i Prencipi secolari s'vsurparono le rendite, ch' ella riteneua in molte parti del Christianesimo, e le negarono quei tributi, e quei denari, che la pietà de' Popoli fedeli, le somministraua. Sono assai note le ammonitioni fatte da Innocentio III. per mezzo de' Legati Apostolici al Patriarcha di Costantinopoli Latino, il quale con dannata conuentione conferì a soli Venetiani i Beneficij, e le Chiese di quella Città *a*, Ne, trattine gli Heretici, hora vi è chì nieghi esser lecite, e douute al Papa e le annate, e le pecunie delle dispense. Queste sì giuste caggioni non hanno introdotta, ò fomentata la diuisione, bensì la leggierezza, l'ābitione, e la peruersa ostinatione di quella Natione, la quale tante volte vnita, e da Concilij generali, e da soli Sommi Pontefici alla Chiesa Latina, sempre incostante, e leggiera, è ritornata al vomito, & a' primi errori, sempre compatita dalla Sedia Apostolica, la quale, come Madre vniuersale e pietosa, non tralascia occasione di ridure quelle pecore smarrite al vero ouile, che è la Chiesa Romana. Vero è ch' ella non può tolerare in Italia Chiese Greche, ò Greci scismatici: & è vna delle solite Bugie di F. Paolo il dire, che gl' Inquisitori tolerino à Greci le tre opioni, nelle quali dissentono dalla Chiesa Latina, percioche non s' ammettono i Greci che dimorono in Sicilia, e nel Regno di Napoli, all' essercitio de loro Ordini, ò de loro riti, se prima non s' vniscono con la Sedia Apostolica, per mezzo della pro

a Innocent Epistola 18. & in ea Bosquetus.

fessione

fessione della fede stabilita, e da Gregorio XIII. e da Vrbano VIII. abiurando lo scisma, e l'heresie da essi tenute. Nel Concilio Fiorentino furono condennati cinque errori, ò heresie de Greci; la prima, che non si consecrasse nel pane azimo; la seconda, del Primato di S. Pietro; la terza, che non si dasse Purgatorio; la quarta, la Processione dello Spirito Santo dal solo Padre; la quinta, che li Beati non siano per hauere la Visione di Dio, se non doppo il Giudicio vniuersale. Se hoggi i Greci errano in queste cose sono castigati da gl' Inquisitori, e con l'abiurationi, e con altre pene. Nella Città di Venetia, altre volte non solamente non sono stati protetti i Greci scismatici, anzi sono stati castigati dall' Inquisitore. Da registri del S. Officio appare, che nell' anno 1583. alcuni Greci, habitanti in Venetia sforzauano le loro mogli latine à viuere conforme à riti Greci, e commetteuano altri disordini, & errori contro quelli della Chiesa Latina. Tre di essi col braccio de gl' Assistẽti furon carcerati nel S. Officio, e castigati. Dell' añó 1591. vn Vescouo Greco, il quale haueua publicata in Venetia vna lettera sopra la Processione dello Spirito Sanro, fù chiamato a quel S. Officio, e costituito sopra di essa. Da questi atti si vede chiaramẽte, che non è vero ciò, che dice F. Paolo, essersi sempre osseruato in Venetia di darsi castigo a Greci erranti nella fede; dal Magistrato secolare; e 'l caso, che successe nell' anno 1609. sopra il quale egli suppone essersi detto al Nuncio, che al Magistrato secolare appartiene il castigar li Greci secondo l'essigenza del delitto, non fù de-

litto

litto di fede, ma vn'aiuto dato da certi Greci, che dimorauano in Padoua, ad vn carceraro nel S. Officio, affinche si saluasse con la fuga. Delitto, che tal'hora si lascia anco castigare dal Prencipe secolare, quando non si dà l'aiuto per difendere l'heresia, ma per altra indifferente caggione. Non s'hà da confodere il Rito con la Giurisdizione. A Greci che dimorano in Italia ancorche sia tolerato l'essercitio de' loro riti, approuati però dalla Sedia Apostolica *a*, non è tuttauia lasciato libero il campo d'errare nelle materie Ecclesiastiche, e se in esse peccano sono soggetti a' Giudici Ecclesiastici, e non a' Secolari. Rigettate le premesse di F. Paolo, vedremo hora la forza delle quattro ragioni, ch'egli adduce per togliere la giurisdizione sopra i Greci à gl'Inquisitori, & a'Giudici Ecclesiastici.

a C. Licet de Bptismo &c.

La prima è, che

Mentre vna causa resta indecisa, non è ragioneuole, che vna parte sia giudicata dall'altra in quella lite lor propria.

La lite, che verte frà Greci, e la Corte Romana al parere di F. Paolo è ch'

Essi domandano l'osseruanza de' Canoni, i quali sottopongono ogni Natione a i proprij Prelati; la Corte Romana pretende esser sopra li Canoni, adunque non ponno i Greci esser giudicati da Ministri di Roma in questa controuersia.

Tutta la forza e 'l veleno di quest'argomento, consiste in voler tacitamente dare ad intendere, che l'opinione de Greci contro il Primato di S. Pietro, e de' Põtefici suoi successori, è vera, e che la medesima autorità, & i medesimi priuilegij della Chiesa, e del Pontefice Romano hà il Patriarcha di Costantinopoli.

Se questa si può chiamar lite ogni buon Cattolico lo può giudicare; ella è opinione heretica dannata da

Sacri

Sacri Concilij, e Santi Padri, & auanti la disunione, da medesimi Padri Greci rigettata. E si come contra gl' Inglesi, i Luterani, & i Caluinisti, che niegano questo Primato, hà le Sede Apostolica sempre proceduto, e tuttauia procede, se dimoranti in Italia tengono quest' opinione, quãdo eglino non fossero infetti d'altra heresia, così non vi è differenza di ragione trà i Greci, e cotesti.

Con. Nicæn. can. 6. Chalced. Act. 16

In questa maniera si potrebbe dire, che ogni sorte d'heresia forma vna lite con la Dottrina Cattolica, e se ciò fosse vero l'heresie, e gli Heretici rimarebbero impuniti, se s'ammettesse l'assioma di F. Paolo, che non sia ragioneuole, che vna parte sia giudicata dall'altra. Hà ben'egli detto più volte, che l'heresie son delitti, che turbano la quiete publica, se son delitti, non sono liti; dunque si come tocca al Giudice Ecclesiastico il castigo dell'heretico, così anco dourà toccargli la punitione dello scismatico. La Chiesa Romana non hà già mai tolerato lo Scisma de' Greci, l'hà sempre dannato, e lo danna. In Italia non si comportano dalla Sede Apostolica Chiese Greche scismatiche, e'l Senato Venetiano dourebbe conformarsi con questo pio costume, ne permettere, che vna in quella Città ne resti aperta, e vi sia vn Arciuescouo scismatico, che la regga, e che in Padoua vi sia aperto vn Seminario, in cui s'alleua Giouentù Greca con la Dottrina, e col rito scismatico.

La seconda ragione, che adduce F. Paolo è, che

Auanti la diuisione i Greci erano soggetti ne giudicij temporali al Ma-

gistrato secolare, e negli spirituali alli Superiori loro, adunque è giusto, che gli sia osseruata la ragione, e consuetudine.

Se F. Paolo intende di parlare de' Greci Ecclesiastici, non è vero ciò, ch'egli dice, percioche dal Concilio Calcedonense, furono i Chierici d'Oriente sottratti alla giurisdizione de' Laici, anco nelle materie profane, e temporali. Se vuol parlare de' Greci Laici la ragione da lui addotta, fà contro di lui, percioche essendo l'heresia, e lo scisma materia spirituale, adunque in questa saranno soggetti à i Giudici Ecclesiastici. Questi Giudici non potend'essere i proprij Prelati, essend' infetti de medesimi errori, e del medesimo scisma, conuerrà perciò dire, che siano i Giudici Ecclesiastici Latini soli Giudici competenti di simiglianti delitti.

i Chalced. cap. 9.

La terza ragione è, che

Permettendo il Prencipe all' Inquisitione il giudicare i Greci priuarebbe se dell'autorità propria, che può essercitare con quiete, e permetterebbe, che fosse essercitata da altri con turbatione. Conferma questa ragione con dire, che l'autorità di punire i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca, sempre è stata nel Prencipe. I Greci di questi tempi così confessano, e desiderano, che si continui.

Se F. Paolo hauesse prouato, che il Prencipe secolare può con la propria autorità castigar gli Heretici, & i Scismatici, la sua ragione potrebbe passare; mà perche noi habbiam prouato tutto il contrario, chè tal podestà non risiede nel Prencipe temporale, ne siegue, che la sua ragione è falsa. Turbatione alcuna non può succedere dal giudicio dell' Inquisitione contro Greci, sì perche non sono in gran numero i Greci scismatici, che dimorano nello Stato di S. Marco, sì perche l'Assistenza è stata permessa da' Sommi Pontefici, affinche nell'esecutione

cutione delle sentenze non si muoua alcuno a tumulto, ò a seditione. La Chiesa Latina non brama tanto il castigo de' Greci scismatici, quanto la loro vnione alla Sede Apostolica; cerca, & vsa tutt' i mezzi souaui per ridurre queste Pecore smarrite all' ouile di Santa Chiesa. Se quegli, che deue aiutare il Pastore, fomenta la contumacia, e la disobedienza delle Pecore, s'elle periscano non sarà la colpa del Pontefice Romano, sarà ben sì di quel Prencipe, che non permette, ch' elle si riducano alla Mandra.

Gl' Imperadori d'Oriente, & anco d' Occidente castigarono anticamente gli Heretici, & i Scismatici, anzi promulgarono molte leggi ad istanza de' Prelati Ecclesiastici, perche in quei tempi l' autorità della Chiesa non istaua nel suo punto, & era quasi sopita frà le ceneri della Podestà temporale, che tutto dominaua a suo talento. Quando poi ella hebbe preso vigore, scoperse il valore della sua autorità, vietò a' Laici, & a gl' Imperadori medesimi l' arrogarsi più simigliante podestà, e con le Censure, e co' gli Anathemi hà diffeso quella giurisdizione, che le diè Christo, quando gl' impose l' obligo di pascere le sue Pecore. Se dunque il Prencipe temporale non hà da se stesso autorità di castigare gli Heretici, se quella, che anticamente egli s' vsurpaua non può hoggi più arrogarsi, ne si può con verità dire, ch' egli si priui della propria podestà, mẽtre lascia il castigo de' Greci scismatici all' Inquisitore, haurassi necessariamente da cõchiudere, ch' egli douerà lasciare al proprio Giudice la cognitione di sì fatte

cause,

La quarta ragione è, che

Concedēdo la Republica a i Greci il viuere secondo il rito loro, il qual commanda, che nelle cose secolari, e nelle pene di qual si voglia delitto siano soggetti al Prencipe temporale, & vbidiscano a i loro Preti nelle spirituali, non può salua la protezione promessali comportare, che siano soggetti ad altri, nè hà da permettere, che l'Inquisitione voglia inuestigare ciò, che li Greci facciano ò credano in secreto, e se li và a gli orecchi, che alcuno di essi viua, ò parli con iscandolo de i Latini, hanno modo pronto, e facile da rimedirui, ch' è notifiarlo al Magistrato dal quale la giustitia sarà amministrata, e massime in materia così importante, qual' è prouedere à scandali, e tumulti.

Questa ragione pecca parimente nell' antecedente percioche fà di mestieri di vedere, se il Prencipe Cattolico può lecitamente comportare, che nel suo Stato si viua con Rito diuerso dal Rito Cattolico, e da ciò, che commanda la Chiesa Romana. Il comportare heretici, e scismatici in vno Stato, e pigliarli sotto la protezione, vuol dire in buon linguaggio, dar libertà di coscienza. Questo non è altrimente lecito, hauendo Christo commandato, che vna sola sia la Fede, vna sola la Chiesa, vn solo Ouile, & vn solo Postore *a*. Ne si dica, che il tolerare il rito de Greci non sia vn dar libertà di coscienza, ma sia vn tolerare, che frà i Cattolici, e frà Latini viuano secondo i loro Riti. Percioche rispetto ad essi, non vi essendo qualche ragione per la quale possano esser tolerati, è vn dar loro libertà di coscienza. Il che parimente è vietato non solamente dal precetto Diuino, ma dalle medesime leggi Imperiali *b*, anzi ciò è stato sempre riputato perniciciolo alla Republica, & allo Stato temporale, come prouano per molte ragioni Huomini dottissimi *c*, che perciò i Sommi Pontefici, i quali hanno cercato di tener purgata particolarmente l' Italia dall' Heresia, con le loro Costitu-

a Beccan de fid. heret. seruanda lib. 2. cap. 10.

b L. Nullus C. de Sum. Trin. & fide Cathol.

c Lipsius contra Dialogistam de vna Religione. Beccan. loco. cit.

tioni hanno vietato la dimora de gli Heretici in Italia a. Ne può giustificarsi questa pretensione domiciliare per ragione di commercio, ò di mercantia, perche questa non è necessità d'euitare vn maggior male, ò bisogno tal di lucro, che senza il domicilio de gli Heretici, ò Scismatici non si possa conseguire b.

a Gregorio XV. ex Cōstit. edita die 2. Iul. 1622.

b Hurtad. 2. 2. qu. 76. Sect. prima §. 38.

Se dunque la Republica non può concedere à i Greci Scismatici di viuere secondo il loro rito scismatico, anzi è tenuta, come Prencipe Cattolico, di promouere l'vnità della fede, ne cade tutta la conseguenza della ragione di F. Paolo, che non possa il Prencipe, salua la protezione, permettere, che siano castigati dall'Inquisitore.

Di quì passarèmo al Capo XXVI. & alla sua Chiosa.

Pretende F. Paolo di persuadere, che

Non si lasci citare publicamente persona, che sia andata di là da Monti, e sia imputata à Roma, ò altroue, che doppo l'essere in quelle parti Oltramontane habbia commesso fallo, mà ne sia lasciato il giudicio à quell'Inquisitore, che ne hà hauuta notitia, così fù determinato dal Collegio del 1610. li 3. di Settembre.

Non pretende la Sacra Congregatione di castigare coloro, i quali vanno di là da monti a dimorare, ò per mercātia, ò per altro affare in Città, ò Terra, doue sia publico l'esercitio della Cattolica Religione. Clemēte VIII. prohibì con sua Bolla data li 26. di Luglio dell'anno 1596. c, che niuno Italiano, ò sia Mercante, ò di qualunque altro stato, e conditione si sia, possa habitare, ò ritener Domicilio in quei luoghi, oue non sia qualche Chiesa con Parocho, ò Sacerdote Cattolico, nella quale con libertà, senza pericolo, e publicamente gli sia lecito d'vdir la S. Messa, e gli altri diuini Officij,

c Constit. 41. in Bullario Nouo part. 4 pag. 42.

ficij, le Prediche, e di riceuere li Sacramenti della Chiesa, ò di fare altre cose secondo i riti della Santa Romana Chiesa.

Vietò loro il poter contrarre matrimonij con le Donne heretiche, ordinò che s'astenessero dalle sepolture de gli Heretici, non facessero leuare al fonte del Battesimo i loro figlioli da persone heretiche, ne eglino eleuassero al medesimo fonte i figlioli de gli Heretici, se non fossero battezati da Sacerdote Cattolico, conforme all'vso Cattolico. Non vsassero dell'opra di Medico heretico se nõ in caso di necesità, e doue non fosse altro Medico Cattolico. Commandò loro che partendo d'Italia per dimorare in quelle parti, douessero notificare la loro partenza à gl' Ordinarij, & à gl'Inquisitori de luoghi, da quali douessero esser' ãmoniti ad esser costanti nella Fede Cattolica, à viuere piamente, e religiosamente, ad osseruar le feste, & i digiuni commandati da S. Chiesa, à fuggire, & ad euitare gli errori de gli Heretici, e de' Scismatici, & à mandar fede à gl'Ordinarij, ò à gl' Inquisitori d'essersi confessati, e communicati, almeno vna volta l'anno.

Diede facoltà à gli Ordinarij, & à gl'Inquisitori di poter procedere contra quelli, che non osseruassero le cose cõtenute in detta Costitutione, come contro i sospetti d' heresia. Non mi estenderò in giustificare, e con ragione, e con autorità la dispositione di questa Bolla, perch'ella è fondata sopra la ragione diuina, naturale, & humana. Hauẽdo Dio sin dal principio del Mondo vietato al suo popolo di trasferirsi nelle Città

de

de' Gentili, di tener prattica con essi loro, d' vnirsi con le loro femine in Matrimonio, e di tener seco amicitia *a* Risponderò bene alle calunnie portate da F. Paolo nella sua Chiosa. Dice egli prima, che

a Vt in Deuteronomio & in Leuitico.

Per introdurre l' osseruanza di questa Bolla, quando capita di là da Monti alcun Italiano, li Giesuiti gli sono attorno dell' esser andato là senza licenza, e se quel tale non si rēde loro promettēdogli obediēza, e contributione, esaminano contro di lui due de suoi adherenti, e formano vn processo secreto, che mandano à Roma.

S' egli hauesse recato qualche particolare esempio in questa materia, si potrebbe credere ciò, ch' egli dice, ma non venendo egli ad alcun' indiuiduo, e potēdo io attestare, che nel longhissimo corso, in cui hò pratticato queste materie, non è già mai succeduto questo caso, ancorche siano stati citati, e processati molti Italiani habitanti in luoghi di là da Monti, ne quali non si permette il publico essercitio della Cattolica Religione, ne mai Padri Giesuiti hanno trasmesso a Roma processo alcuno segreto in questa materia, stimerò d' eser io tenuto più veridico di F. Paolo, il quale si muoue sempre da quel suo odio implacabile contro quella Religione, e cōtro il S. Tribunale. Anzi ne meno si sono vedute denuncie, ò processi fabricati da Padri Giesuiti contro quegl' Italiani, i quali, dimorando in paese d' heretici, ma doue non è vietato il publico essercitio della Cattolica Religione, sono caduti in heresia. Dice di più, che

Questa citatione altre volte soleua farsi dall' Inquisitione di Roma adesso sene guarda perche le Città Oltrmontane si risentono, procedendo contra qualche adherente della Corte Romana, e per leuarsi da questo pericolo, non citano più à Roma, mà vogliono, che si faccia al luogo dell' origine.

Tutto questo racconto è mera bugia, percioche quand' occorre il caso, non lascia l' Inquisitione di Roma

ma di citare sì fatti delinquenti.

L' Autore del libro intitolato *Stemmata Principum* Nobile Fiorentino per sua disgratia cadde ne gli errori di Lutero mentre dimoraua in Campidona, non furono i Giesuiti che lo denũciorono al S. Officio di Roma, ne da loro fù contro di lui formato segreto processo. Il Vescouo di S. Donino Nuncio à quel tempo a' Suizzeri diè notitia del fatto, la Sacra Congregatione lo fè citare a Roma. Non potè egli comparire per esser stato preuenuto dalla morte a, Papa Vrbano riflettẽdo all' honore della famiglia, ordinò, che non si proseguisse il processo.

a Vt ex literis ad Lectorem in principio Stemmeta Principũ. Et ex proc fabricato in S. Officio Vrbis ann 1625.

Non teme la Sacra Congregatione li risentimenti trasuersali, ne si distoglie perciò dall' esercitare gli atti conuenienti alla giustitia. Non è gran tempo, ch' ella fè carcerare alcuni Musici passati in Suetia sẽza veruna licenza: vuole, che si osserui la Bolla di Clemente, ò si faccia il Giudicio da gl' Inquisitori, ò in Roma, poco rilieua.

Seguita F. Paolo nelle sue calunnie, e dice, che

Questa inuentione, se bene colorata di Religione, mira à far la Corte Romana Padrona in Italia della Mercancia Oltramontana.

Io non sò vedere, da che costui caui questa sua conseguenza. Non possono gl' Italiani dimorare di là da Monti nelle Terre, ò Città, nelle quali non si esercita publicamente la Cattolica Religione, adunque la Corte di Roma vuol da questo diuieto tirare a sè le mercãtie Oltramontane. Strana conseguenza, ed insegnata solamente dalla Logica di F. Paolo. E interdetto il cõmercio de gl' Italiani con l' Inghilterra, e con l' Olanda

da

da, e con quelle parti della Germania, oue non è Chiesa Cattolica, come questo Interdetto sarà caggione, che le mercantie Inglesi, Olandesi, e Tedesche capitano à Roma? Io credo, che ogn' vno di capo sano argomentarà in contrario, e dirà: se gl'Italiani non hãno cõmercio con quelle Nationi, adunque quelle Nationi non manderanno le loro mercantie in Italia.

Non hebbe mira Clemente VIII. al guadagno, che si poteua ritrarre da questo commercio, hebbe riguardo alla salute dell'anime, percioche molti Italiani, pratticãdo di là da Monti nelle Terre infette d'heresia, hanno infelicemẽte apostatato dalla fede; sono troppo plausibili, e sẽsuali l'opinioni degl'Heretici de nostri tẽpi, con le quali hanno leuato i più duri precetti della nostra S. fede. Il lor Vangelo è accommodato à i proprij appetiti, di modo che, si come per la fragilità del la carne gli huomini sono inclinati più al male, che al bene, così facilmente traboccano in quegli errori, & in quelle empietà, che sono loro insegnate da i peruersi Predicanti. E se in Italia, oue la fede Cattolica stà nel suo punto, non mancano huomini scelerati, i quali, datisi in preda al senso, & à gli sfrenati, appetiti si scordano di sodisfare al precetto della Chiesa, che impone obligo di confessarsi, e di communicarsi vna sol volta l'anno, che non s'haurà da temere, se alcuno di costoro passerà in paese, oue non s'hà memoria di confessione, di cõmunione, di penitẽza, e di simiglianti Precetti di S. Chiesa? Certo è, che scordatosi de' Riti Cattolici, e de Sagramenti medesimi, s'inuaghirà di quella falsa

Religione

ligione, e romperà in que' scogli, da' quali hà voluto appartarli quel S. Pontefice. Se la Corte di Roma volesse farsi Padrona con quest' arti delle mercancie Oltramontane non haurebbe publicata Gregorio XV. la sua Costitutione contro gl' Heretici dimoranti in Italia, di cui habbiamo di sopra parlato. Non harebbe discacciato da Bologna, da Milano, da Mantoua, e da Casale gli Scobigeri Mercanti richissimi, ma Heretici di S. Gallo; anzi nemeno há permesso loro di potere trafficare in Italia per mezzo di persone Cattoliche. a

a Vt ex registris S. Officij.

Aggióge F. Paolo calunnie a calunnie con dire, che

Già 300. anni sono ridusse sotto di se con minor pretesto la Mercantia di Leuante.

narrando ciò, che successe in quei tempi sotto il Pontificato di Clemente V. e di Giouanni XXII. suo Successore; ma per mostrare la falsità del suo racconto mi conuiene di narrare più per disteso quello, che auuenne a punto in quei tempi.

Non sì tosto fù assunto al Pontificato Clemente V. ch'egli applicò il pensiere alle cose di Terra Santa, & a porgere aiuto a i Christiani, che guerreggiauano in Palestina, trauagliati, & abbattuti da Saladino. Destinò adunque il Patriarcha di Gierusalème Legato Apostolico a quell'impresa, e gli commandò, che, prima di passare in Soria, egli si portasse ad esortare l'Imperadore, li Rè d'Aragona, d'Vngheria, di Cipro, e d'Armenia ad accõpagnare in persona quella speditione, ò almeno à somministrare pe'l buon esito di essa, ogni aiuto possibile; e stimando il Pontefice poter' essere di molto giouamento all'impresa, se l'Imperio di

Costantinopoli, deubluto à Carlo di Valois per sucessione di sua moglie, si fosse da lui ricuperato, non solamente l'esortò alla ricuperatione, ma le prestò aiuto, e co' i denari, e col conseglio *a*.

a Spondanus anno 1306. nu. 3.

Erano à quel tempo in osseruanza & vbiditi i decreti Pontificij, ne quali si vietaua il portar armi, ferro, e legnami da fabricar Galere à i Saraceni *b*. Niuno ardiua di violarli per non mostrarsi poco timorato di Dio e nemico della sua santa fede: la Republica di Venetia hebbe qualche bisogno d'essere sopra di ciò ammonita. Nicolò IV. Bonifacio VIII. Benedetto XI. e Clemente V. medesimo *c*, commandorno à quel Senato, che facesse publicare, osseruare, inserire, e registrare nelle sue leggi quei decreti, da suoi Cittadini, e da Mercatanti Venetiani non osseruati, percioche tratti dal guadagno, ponendo in non cale i danni della coscienza, s'inoltrauano à portare in Leuante ogni sorte di mercantia. Fù dunque necessitato Clemente à dimostrare i suoi rigori, mentre i Prencipi con le pene temporali non puniuano i trasgressori; onde valendosi dell'autorità datagli da Christo, prohibì sotto pena di scommunica lo trasportamento delle mercantie in Alessandria, & in altre parti d'Egitto. Publicò dunque la Bolla della prohibitione, di cui inseriremo qui le parole per disteso, affinche appaia quante mezogne hà Fra Paolo fraposto nel racconto di quest'historia. Dice Clemente *d*.

b C. Quorũdam c. quod olim. c. ad liberãd. de Iudæis.

c Baronius an. 1309. n. 23.

Multa mentis amaritudine concitamur, grauisque doloris aculeus perfodit mentem nostram, intelligentes, quod

d Extrauag. multa de Iudæis inter cõmunes.

quòd Renati fonte baptismatis in deuiam oberrantes, qui deberent opprobrium, illatum Domino in Terram hæreditatis suæ, totis viribus vindicare, potius iniuratoribus suis fauent, Saracenorum videlicet horribili, & perfidæ Nationi, & degenerantes miserabiliter à statu fidelium, famæ propriæ immemores, & salutis obliti, inimicis Crucis Christi contra ipsius negotium, ferrum, equos, arma, & alia vetita, necnon victualia, & mercimonia Alexandriam, & ad alia loca Saracenorũ Terræ Ægypti deferre præsumunt. Ex quo manifestè apparet, quòd Christianos, qui ad defensionem hæreditatis Domini ibidem pro fide remanserunt, talibus adiuti subsidijs, irreuerenter impugnent, propter quod fidei negotium ibidem quodamodo noscitur deperire. Nos igitur, qui ad liberandam Terram ipsam operam dare intendimus (cum Dei adiutorio) efficacem tam graues transgressus vlterius sustinere nolẽtes, fel. record. Nicolai Papæ III. Prædec. nostri vestigijs inhærentes præsentium tenore statuimus, vt Nullus, arma, equos, ferrum, lignamina, victualia, & alia quæcunque mercimonia in Alexandriam, vel alia loca Saracenorum Terræ Ægypti, deferre, mittere, vel portare, seu de partibus eorum, vt eisdem deferantur, extrahere, vel extrahi permittere, aut eis alias auxiliũ, vel fauorẽ præstare quoquo modo præsumant. Nos verò illos, qui cõtra huiusmodi Constitutionem nostram ausu temerario venire præsumpserint, eò ipso excommunicationis sententiæ decernimus subiacere, à qua absolui nequeant, nisi tantũ de bonis proprijs in dictæ Terræ subsidium conuertendum exsoluerint, quantũ ad partes prędictas detulerint, vel

 mi-

miserint, aut deferre, vel de ipsorum partibus extrahi permiserint deferendũ. Nec tunc etiã ab eadẽ (præterquã in mortis articulo) absoluantur sententia, absque mãdato Sedis Apostolicę speciali; & nihilominus si personas eorũ capi contingat, in seruitutẽ, & capturã illorũ esse volumus, in quorum ceciderint captionem. Auctoritate insuper Apostolica statuentes, vt illi, qui contra huiusmodi statutũ nostrum quomodolibet venire pręsũpserint, præter pænas prędictas, quas ipso facto incurrant, perpetuò sint infames, & intestabiles habeãtur. Ita quòd nec testari, nec legata eis, seù relicta percipere valeant, & insuper ad successiones, tam ex Testamento, quàm ab intestato sint prorsùs, & reddantur inhabiles, nec ad publica quęlibet admittantur officia, sintque illis omnes actus legitimi penitus interdicti, & tanquã excõmunicati, hostesque Catholicæ fidei (postquàm de ipsorum huiusmodi temeritate constiterit) diebus Dominicis, & Festiuis publicè nuncientur, & in fiscum bona eorum omnia deuoluantur.

Dalle parole di questa Bolla si conuince F. Paolo di bugia, mentre dice, che il decreto di Clemente era prontamente obedito, percioche la Republica di Venetia fù più volte ammonita ad obedire, & ella diede caggione all' Editto di Clemente. Parimẽte si conuince di calunnia mentre asserisce, che i trasgressori non poteuano esser' assoluti, se non pagando precisamẽte tanto, quanto importaua il capitale portato, perche egli a bello studio, per dar nota a' Sommi Pontefici d' auaritia lascia nella penna, à cui si doueua far il paga-

mento

-merito; e pure si dice chiaramente nella Bolla, che si doueua fare solaméte a beneficio della guerra di Terra Santa.

Cresce la calunnia, métre egli taccia d'impossibilità l'osseruanza della Bolla di Cleméte, quasi che questo sia vn duro peso inuentato da Pontefici. Dourebbe pur'egli sapere, che non solaméte da Sagri Canoni, ma dall'istesse Leggi ciuili, è stato vietato il portare mercátie a' Popoli Barbari, e nemici del Romano Imperio *a*. Anzi l'istessa legge di natura c'insegna non douer somministrare materia a coloro, che ci offendono, di poterci maggiormente offendere.

Ne pure Clemente V. fù il primo, che s'auanzasse, come dice F. Paolo, à prohibire il portare le mercantie in Leuante. Alessandro III. fece prima di lui vna simigliante prohibitione *b*, facendo in suo tempo i Saraceni guerra atrocissima a' Christiani. E non meno è falso il racconto fatto da F. Paolo di ciò, che successe al tempo di Giouanni XXII. e d'Innocentio VI. perciòche seguitando pure non solamente i Sudditi particolari della Republica, ma le Communità intiere, i Capitani, i Podestà, i Rettori delle Città dello Stato, d'inuiare le cose vietate a' Saraceni, nè potendo doppo esser'assoluti, com'essi pretendeuano, Papa Giouanni fù astretto dalle continue istanze de buoni Religiosi, che dimorauano nel Dominio della Republica, ad inuiar colà persone con autorità sofficiente d'assoluere i trasgressori. Questi furono Ademaro Targa Decano della Chiesa di Tul, e Fulcone da Sistarico dell'Ordine

a l. prima & secunda C. quę res asportari non debeant l. cæteri ff. de publ. & vectigel. l. fin. C. de pœn.

b C. Ita quorumdam de Iudæis. C. ad liberandam. cod. Tit.

de Predicatori. La commissione fù data loro nella seguente forma.

Magistro Ademaro Targas &c. & Fulconi de Sistarico Ordinis Prædicatorum. Olim ad nostri Apostolatus auditum fide digna relatione perlata, quòd nonnullæ personę Terræ districtus Venetiarum, quæ contra prohibitionem Ecclesiæ, & Sacrorum Canonum instituta mercimonia, & alias res prohibitas in suarum Animarum periculum, & Catholicæ fidei detrimentum portauerunt, seu miserunt Saracenis, sunt excommunicationis sententÿs contra tales promulgatis generaliter innodatæ. Nos de ipsarum salute, paternè diligentiùs cogitantes, prouidēdo super ÿs de debitæ absolutionis beneficio, postquam pro præmissis satisfactionem debitam præstitissent, vobis sub certa forma concessisse meminimus potestatem; sed postmodū intellecto, quòd nedum singulares personæ, sed etiam Capitanei, Potestates, Rectores, Communitates, & quàm plures alÿ Officia, vel administrationem tenentes, & aliorum regiminibus præsidentes, circa præmißa grauiter delinquendo, permiserunt hactenus, & consentientes, sępiùs extiterunt, quod de Portibus, & Districtibus suis nauigia, & mercatores, ac personæ aliæ cum mercimonis, & alÿs rebus prohibitis in Alexandriam, & Terras alias Infidelium direxerint gressus suos, propter quod talia committentes Cōmunitates videlicet Interdicti, & Personæ singulares excommunicationis sententÿs subiacere noscuntur. Nos cupientes eorum in hac parte periculis salubriter, quantùm cum Deo poßumus obuiare, discretioni vestrę per Apostolica scripta committimus, & mandamus

mus, quatenùs vos, & quilibet vestrùm Potestatibus, Capitaneis, seu Communitatibus, personis alijs, etiam Regularibus in huiusmodi sententijs incursis post debitam satisfactionem, vobis, seu vestrùm alteri nostræ & Ecclesię Romanæ nomine per eos pro præmissis impensam in subsidiũ fidelium transmarinarum partium, & repressionem Infidelium, prout opportunum & expediens videbitur, conuertendam, auctoritate nostra de relaxationis, & absolutionis beneficio studeatis secundum formam Ecclesiæ prouidere, iniuncto sibi prouidè quod de Iure fuerit iniungẽdum, ita vt ea, quę recipientur pro prędictis satisfactionibus, vt præfertur, tutiùs valeant conseruari, volumus, quòd dilectorum filiorum Bardorum, Scattorum, & Azaiolorum Societatum de Florentia socijs, & Mercatoribus, pro tertia parte videlicet cuiuslibet Societatũ ipsarũ, assignetis. Dat. Auenione Non. Apr. An. 7.

Non bastò questo salutifero rimedio per sanar le piaghe de Mercanti, e de Nobili Venetiani, percioche non solamente non cessarono dall'inuiare le mercantie, & altre cose vietate a gl'Infedeli, mà molti di essi visitati dalla potente mano di Dio con le infirmità, lasciauano ne' loro testamenti la loro robba alla libera dispositione della Sede Apostolica per ottenere l'assolutione; ma ottenuta che l'haueuano, riuocauano segretamente i testamenti, ingannando se stessi, e le loro consciẽze. Diede però il Pontefice commissione ad Ademaro, & a Fulcone di pigliare giuridica, e distinta informatione delle fraudi accennate, e di publicare scommunicati coloro, che fossero in esse colpeuoli.

uoli. La commissione fù del seguente tenore.

Olim &c.

Verùm postmodum intellecto, quod multi ex eis huiusmodi ligati sententijs adhibere medicinā inflictis vulneribus non curantes, sed eligentes damnari potiùs, quā saluari, sententias ipsas contemnunt damnabiliter, &c interdum similia, vel peiora committere non verentur quòdque sunt quidam alij, sicut fertur, qui per infirmitates corporales visitantur à Domino, in suis Testamentis, & vltimis voluntatibus, satisfactionem pro præmissis impendendā disponūt, aut bona sua propter hoc Apostolicæ Sedis dipositioni relinquunt; sed demùm sic ab eisdē sententijs absoluti Testamenta huiusmodi secretò reuocant, & annullant, & sategentes illudere, cuius oculis nuda sunt omnia & aperta, cum illudant potiùs sibi eisdē, & in easdem eo ipso reincidendo sentētias, seipsos deijciant in damnationis laqueos volūtarios non coactos. Nos volentes, huic morbo congruis remedijs adhibere medelam, discretioni vestræ per Apostolica scripta committimus, & mandamus, quatenùs Vos, & quilibet vestrū per vos, vel per alium, seù alios super præmissis, & eorum circūstantijs vniuersis summariè simpliciter & de plano sine strepitu, & figura Iudicij, veritatē solerti diligentia inquirētes, omnes illos, & singulos, quos in prædictis vel eorum aliquibus repereritis deliquisse in Ecclesijs, & locis, de quibus vobis videbitur expedire, faciatis excommunicatos publicè denunciare, donec debita satisfactione premissa, redeant huiusmodi ad Sanctę Matris Ecclesiæ gremium, vt quos Dei timor à malo non reuocat, seueri-

tas

tas saltem coerceat Ecclesiæ disciplinę. Dat. Auenione XV. Kal. Nouembris anno 7.

Cominciarono i Delegati ad eseguire le loro Commissioni, promulgarono editti generali, co' quali ammonirono, & obligarono frà certo termine qualsiuoglia sorte di persone à notificare, & à consegnar loro i Depositi, e i Legati lasciati da Testatori pe'l sussidio di Terra Santa, e per qualsiuoglia altra caggione spettassero alla Sede Apostolica. Hebbero per tali editti i Delegati due gagliarde oppositioni. Suegliarono la prima Gratone Dandolo, Nicolò Falier, Marino Foscarini, e Marco Morosini Procuratori di S. Marco. La seconda Pietro Grimano, & Angelo Nudezo Procuratori della Chiesa, e fabrica di S. Marco. I primi pretẽdeuano toccasse loro l'adempimento de legati pij, come deputati dal Senato sopra l'esecutione de' testamẽti, che in Venetia chiamano *Commissarie*, e come soliti ad esser lasciati esecutori e fideicommissarij da testatori. I secondi come deputati sopra la fabrica della Chiesa di S. Marco, e come esecutori di quei testamẽti, ne quali non è lasciato certo, e particolare esecutore e fideicommissario, diceuano esser peso loro il procurare l'esecutione della pia mente de Testatori. Vnitisi adunque tutti insieme appellarono alla Sede Apostolica da' procedimenti de' Commissarij, & à questa appellatione adherendo il Doge, el Senato per l'interesse commune, si fecero anco Consorti molte altre persone particolari. Fù in vero numeroso il concorso de gli appellanti, com'era grande in Venetia il nume-

uoli. La commissione fù del seguente tenore.
Olim &c.

Verùm postmodum intellecto, quod multi ex eis huiusmodi ligati sententijs adhibere medicinã inflictis vulneribus non curantes, sed eligentes damnari potiùs, quã saluari, sententias ipsas contemnunt damnabiliter, & interdum similia, vel peiora committere non verentur quòdque sunt quidam alij, sicut fertur, qui per infirmitates corporales visitantur à Domino, in suis Testamentis, & vltimis voluntatibus, satisfactionem pro præmissis impendendã disponũt, aut bona sua propter hoc Apostolicæ Sedis dipositioni relinquunt; sed demùm sic ab eisdẽ sententijs absoluti Testamenta huiusmodi secretò reuocant, & annullant, & sategentes illudere, cuius oculis nuda sunt omnia & aperta, cum illudant potiùs sibi eisdẽ, & in easdem eo ipso reincidendo sentẽtias, seipsos deijciant in damnationis laqueos volũtarios non coactos. Nos volentes, huic morbo congruis remedijs adhibere medelam, discretioni vestræ per Apostolica scripta committimus, & mandamus, quatenùs Vos, & quilibet vestrũ per vos, vel per alium, seù alios super præmissis, & eorum circũstantijs vniuersis summariè simpliciter & de plano sine strepitu, & figura Iudicij, veritatẽ solerti diligentia inquirẽtes, omnes illos, & singulos, quos in prædictis vel eorum aliquibus repereritis deliquiße in Ecclesijs, & locis, de quibus vobis videbitur expedire, faciatis excommunicatos publicè denunciare, donec debita satisfactione premissa, redeant huiusmodi ad Sanctę Matris Ecclesiæ gremium, vt quos Dei timor à malo non reuocat, seueri-

tas

tas saltem coerceat Ecclesiæ disciplinę. *Dat. Auenione XV. Kal. Nouembris anno 7.*

Cominciarono i Delegati ad eseguire le loro Commissioni, promulgarono editti generali, co' quali ammonirono, & obligarono frà certo termine qualsiuoglia sorte di persone à notificare, & à consegnar loro i Depositi, e i Legati lasciati da Testatori pe'l sussidio di Terra Santa, e per qualsiuoglia altra caggione spettassero alla Sede Apostolica. Hebbero per tali editti i Delegati due gagliarde oppositioni. Suegliarono la prima Gratone Dandolo, Nicolò Falier, Marino Foscarini, e Marco Morosini Procuratori di S. Marco. La seconda Pietro Grimano, & Angelo Nudezo Procuratori della Chiesa, e fabrica di S. Marco. I primi pretẽdeuano toccasse loro l'adempimento de legati pij, come deputati dal Senato sopra l' essecutione de' testamẽti, che in Venetia chiamano *Commissarie*, e come soliti ad esser lasciati esecutori e fideicommissarij da testatori. I secondi come deputati sopra la fabrica della Chiesa di S. Marco, e come esecutori di quei testamẽti, ne quali non è lasciato certo, e particolare esecutore e fideicommissario, diceuano esser peso loro il procurare l' esecutione della pia mente de Testatori. Vnitisi adunque tutti insieme appellarono alla Sede Apostolica da' procedimenti de' Commissarij, & à questa appellatione adherendo il Doge, el Senato per l'interesse commune, si fecero anco Consorti molte altre persone particolari. Fù in vero numeroso il concorso de gli appellanti, com' era grande in Venetia il nume-

ro di coloro, i quali trasgrediuano i cõmandamẽti Põtificij. Ma perche si trattaua d'esecutione di legati pij, e del sussidio di Terra Santa, che non ammetteua dilatione, non vollero i Delegati ammettere l'appellatione nella guisa ricercata da gl'interessati, e particolarmente da i Procuratori di S. Marco: frà i quali Gratone Dandolo hebbe ardimento non solamẽte di minacciare, ma di porre le mani violente in Ademaro Targa; e Nicolò Veniero, ch'esercitaua l'Officio detto volgarmente in Venetia *della notte*, fè leuare l'armi ad vn famigliare del medesimo Ademaro. Non potè questi far di meno di non risentirsi delle replicate ingiurie, e per la Dignità, ch'ei sosteneua, e per la propria offesa; si trasferì egli dunque alla Città di Treuigi, e di colà fece citare il Dandolo, & il Veniero a cõparire auanti di lui di persona, ma, ricusando eglino d'obedire sotto lo Scudo delle appellationi interposte, e d'vn altra, che di nuouo interposero, furono dal Targa dichiarati scommunicati insieme con molti altri Nobili Venetiani, rei d'hauer fatto trasportare varie merci in Alessandria, & in altri Porti d'Egitto. Il Doge, & il Senato fecero per tali procedimenti molte doglianze appresso Giouanni XXII. Ond'egli con suo Breue spedito alle Calende di Ottobre dell'anno 9. del suo Pontificato, commise ad Aymerico Arciuescouo di Rauenna, che vdito Ademaro, e gli altri interessati, pigliasse diligente informatione degli atti di Ademaro, e delle querele, che contro di esso si faceuano; e quella ben sigillata mandasse in Auignone affinche

colà

colà veduta, & esaminata, si potesse risoluere ciò, che conueniua di fare. Il tenore di questa Commissione è l' infrascritto [a].

[a] Ex regist. Ioan. XXII Epist. 105.

Venerabili Fratri Aymerico Archiepiscopo Rauennaten. Salutem a.

Pro parte dilectorum filiorum Nobilis Viri Ducis, Cōsilij Cōmunis, & Hominum *Venetiarum Castellan. Diœcesis, Petitionis series Nobis exhibita cōtinebat, quòd dilecti filij Magister Ademarius Targa Decanus Ecclesiæ Tullen. & Fulco de Sistarico Ordinis Prędicatorum in partibus illis excedentes contra dilectos filios Nobiles Viros Gratonem Dandoli, Nicolaum Falerio, Marinum Fuscareno, & Marcum Maurocenum, dicti loci Venetiarum Officiales eiusdem Communis, & Procuratores S. Marci super Commissorijs in eisdem partibus, qui quidem Officiales consueuerunt per Venetos fidecommissarij ordinari, seu constitui in eorum Testamētis, seu vltimis voluntatibus, cum decedunt, multas monitiones, requisitiones, citationes, & mandata, ac excommunicationum sententias, & alios varios, & diuersos processus, & ex varijs, & diuersis causis communiter, vel diuisim, specialiter, & generaliter per se, & alios fecerunt indebitè, & etiam protulerunt. A quibus monitionibus, requisitionibus, citationibus, mandatis, sententijs, & processibus pro parte ipsorum Nobilium, sentientium se ex eis indebitè grauatos ex diuersis, & legitimis causis, vt dicitur, fuit ad Sedem Apostolicam appellatum, ac dicti Nuncij apellationi huiusmodi minimè deferentes in Epistolis eis exhibitis, multa contra veritatem extra facti*

ma-

ſtitutorũ executorũ teſtamẽtorũ ipſorũ, vel ultimarum voluntatũ omittũtur, prout, & quatenus ad eorũ officiũ pertinebat ſentiẽtes, & timẽtes ãpliùs in debitè ſe grauari intra huiuſmodi terminũ ex diuerſis, et legitimis cauſis ad Sedẽ appellarunt eandẽ, & eidẽ appellationi idem Dux, eiuſq; Cõſiliũ pro ſe, ac Cõmune prædictis, necnon Nicolaus de Laſcuolc, Andreas Raynerus, & Franciſcus de Muſto fratres, & hæredes q. Marci de Muſto Aui eorũ, Nicol. Faliero procuratorio nomine Agnetis relic. q. Marini Georgij Ducis Venetiarũ Cõmiſſariæ q. Arminiæ relictis. q. Mariæ Mauroceni Anſeri, & Cherſi Comit. Ioan. & Petrus Frãciſci Daſcio pro ſe, & Cathar. filia d. Ioan. Bricola Quirini & Catherina Cornarij mulierib⁹, Marc. Quirini pro Bricola eius matre, & Nulitaria Mauroceni mulierib⁹, ac Marcus de Molino S. Antolmi, eiuſdẽ loci de Venet. Laici pro ſe, & Cecilia Matre ſua adhæſerunt. Fecerunt etiã dd. Nũcij cõmuniter, vel diuiſim cõtra Nobilẽ Mulierẽ Soram relic. q. Frãciſci Baduar eiuſdẽ loci Laici Viduam quaſdã monitiones, & requiſitiones, cõminationes, citationes, & mãdata, excõmunicationũ ſentẽtias, & proceſſus varios, & diuerſos, & ex diuerſis cauſis ſpecialiter, & generalit. minus debitè, à quibus pro parte d. Soræ ad Sedem prædictã extitit appellat. Præterea idẽ Magiſt. Ademarius (d. Fulcone eius in hac parte Collega abſẽte) volẽs grauamina grauaminibus addere, ac falsò prętẽdẽs quod idem Gratonus homo ãtiquus, & magnæ modeſtiæ manus iniecerit in eundẽ Mag. Ademariũ Dei timore poſtpoſito temerè violentas, quòdque dilectus filius Nobilis Vir Nicolaus Venerio Officialis euſdem Communis ſuper

super quodam officio sibi commisso, quod officium de nocte in illis partibus vulgariter nuncupatur caidamf amulo ipsius Magistri Ademarij, diu noctuq; cum armis per loca Venetiarum prædictum supradicto modo incedenti arma abstulerat, ipsos Gratonem, & Nicolaum citari fecit, vt coram eo apud Ciuitatem Taruisinam, ad quam postea idem Ademarius se transtulerat, deberent personaliter cōparere; intendens, vt decebat inquirere, & procedere contra ipsos, contra quos etiam nonnullas monitiones, citationes, & processus per se, & alios indebitè duxerat faciendos, à quibus pro parte ipsorum Gratonis, & Nicolai ad eandem Sedem ex diuersis, & legitimis causis extitit appellatum, quodq; premissis ad audiētiam nostram quorundam relatione deducens huismodi negotia ad Nos, & nostrum examen duxeramus reuocand. Et nihilominus idem Ademarius post auocationem huiusmodi de prædictis iniurijs, & grauaminibus non contentus, contra Balduinum Delfinium, Marinum Lauretani, Thomam Dāduli, Paulum Ripaziza, & Zaninū, & Nicolaum dicti Pauli fratres, Bertucium Capello, Marinellum Condolmerij, Leonardum de Arezo, Marcum Contareni, Michaelem Contareni, eiusque filios, Dominicum dictū Dominicum Leone, & eius filium, Franciscum Raipaldi, Dominicum de Sluzer, & eius filium, Marcum, & Zanerium de Monte fratres, Franciscum dictum Spiritum, Nicolaum Mauro, Franciscum de Nuiculis, Maurinū Veretar, Comitē Buzniatorem, Dardum Contareni, Bertucium Bouasij, Marcum Roman. Nicolaum Contareni, Bertucium Marini, Dardum Barbarico, Thomasium, &

Guidonem

Guidonẽ Bini Fratres, Ioannem Gradenico, Marchesinum Lauretanum, Romanum Mauroceni, Iacobum Contareni de S. Felice, Fantinum Superantio, Andream Marinero, Donatum Bolizo, Franciscum Lauretanum, Petrum Faliero de S. Mauritio, Marcum, & Nicolaum Vuiton fratres, Petrum Grandum, Donatum Ciuola, Zanium Iuliani, Cianum Badoar, Gabrielem Barbadico, Franciscum Barbi, Nicolaum Nani, Iacobum Superãtij Petrum Barbadico, Bouum Roman. Ioannem Catanio, Marcum de Auaricio, Ioannem Cornarij, Michaelem Nolo, Antonium de Calcesis, Marcum Briuoso, & Nicolaum Bellamar, & Ioan. Gabriel Laicos, & nonnullos alios prædicti loci de Venetijs viuos, & defũctos, quos aßerunt in contemptum Sedis eiusdem in Alexadriam, & ad partes Saracenorum Terræ Aegypti iuisse, seù portasse, & misisse res prohibitas Saracenis specialiter, & generaliter nonnullas indebitas monitiones, requisitiones, & excommunicationum sententias, ac processus alios varios, & diuersos per se, & alios &c. fecit, & etiam promulgauit, procurando, & volendo defunctorum prædictorum corporibus exhumatis, corpora ipsa procul ab Ecclesiastica sepultura iactari, in magnam turbationem, commotionem, & scandalum Ducis, Communis, & hominum, & aliorum omnium prædictorum, à quibus monitionibus, comminationibus, mandatis, sententijs, & processibus pro parte ipsorum Laicorum communiter, & diuisim, ex diuersis, & legitimis causis, ad sępè prefatam Sedem extitit appellatum. Quòdque appellationibus pendentibus prælibatis, quibus Magister Ademarius prædictus

dictus non detulit, eisque non obstantibus, appellationes ipsas per nos fuisse, asserẽs, annullatas, Procuratores Nobiles, & alios supradict. in Ecclesijs Taruisinę, & Paduanę Ciuitatum, & aliorum locorum circumstantium fecit, & facit excommunicatos publicè nunciari, ipsos nihilominus per alias iniustas monitiones, & processus, ac grauamina indebitè infestando, ac contra eos velle ad acriora procedere comminando. Quare pro parte ipsorũ Ducis, Communis, & aliorum Venetorum fuit nobis humiliter supplicatum, vt alicui discreto in partibus ipsis committere dignaremur huiusmodi negotia, siue causas, necnon appellationes ab eisdem Nuncijs, seu eorum altero, vel Commissarijs, aut subdelegatis eorundem per eosdem Venetos, vt prędicitur interpositas cũ emergentibus, dependentibus, & connexis, qui ipsa simpliciter de plano sine strepitu, & figura Iudicij audiret, videret, & examinaret diligenter, etsi inueniret appellationes huiusmodi fuisse ad Sedẽ prædictam ex causis legitimis interpositas, prædictas monitiones, mandata, sententias, & processus denunciaret esse nulla. Nos verò, qui de præmissis plenam notitiam non habemus, volentes de eis scire certitudinem veritatis, ac de tui circumspectione industria, gerentes in ijs, & alijs fiduciam in Domino specialem, fraternitati tuæ per Apostòlica Scripta committimus & mãdamus, quatenus vocatis, eodẽ Magistro Ademario, & alijs qui fuerint euocandi, causas prędictas cum emergẽtibus, annexis simpliciter, & de plano, sine strepitu, & figura Iudicij, audias, & super ijs diligentiùs te informes, & quæcunque super ijs inueneris fideliter in scriptis

redigi

redigi faciens, illa nobis sub sigillo tuo referre procures, ut tua in hac parte relatione instructi, quid in præmissis omnibus, & singulis faciendum fuerit agere, & expedire securius valeamus. Testes autem, qui fuerint nominati si se odio, gratia, vel timore subtraxerint per censuram Ecclesiasticam, appellatione cessante, compellas veritatis testimonium perhibere. Contradictores per censuram eandem appellatione postposita compescendo non obstan. Constit. tam fel. record. Bonifacij Papæ VIII. Prædecessoris nostri, in quibus cauetur, ne aliquis extra suam Ciuitatem, nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam dietam à fine suę Diœcesis ad Iudicium euocetur, & de duabus dietis in Concilio generali editis, seù si aliquibus communiter, vel diuisim ab eadem Sede indultum existat, quod interdici, suspendi, vel excommunicari, seù extra, vel citra certa loca ad Iudicium euocari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de Indulto huiusmodi mentionem, prefixo, nihilominùs nobilibus Laicis, & mulieribus superiùs nominatis, & alijs quorum interest Duci, & communi prædictis duntaxat, exceptis, termino peremptorio competenti, quo per se, vel per Procuratores idoneos, cum omnibus Iuribus, & Instrumentis, causas huiusmodi seù negotia, compareant legitimè coram Nobis facturi, super ijs, & recepturi, quod Iustitia suadebit. Diem verò huiusmodi præfixionis, & formam, & quid quid super hoc duxeris faciendum, nobis per tuas literas patentes, harum seriem continentes, quanto citiùs intimare procures. Datum Auenione Kalend. Octobris an. 9.

Il tenore di questa Commissione ci somministra largo campo di rispondere alle menzogne di F. Paolo. Dic'egli, che i Nuncij del Papa fecero vna mano d'esorbitanze, & vna fù, che nominatamente i Procuratori di S. Marco scommunicarono. Io non niego, che tal hora i Giudici Delegati di qualsiuoglia Prencipe, non possano fare dell'esorbitanze: Dico bene ch'elle furon fatte da i Procuratori di S. Marco, mentre Gratone Dandalo, hebbe ardire di percuotere, e di mal trattare Ademaro Targa Sacerdote, Decano della Chiesa Tullense, e Delegato del Papa; s'egli perciò dichiarò Gratone scōmunicato, non fece veruna essorbitanza, poich'egli operò secondo la dispositione de Sacri Canoni. Ne io ritrouo, che i Procuratori di S. Marco habbiano alcuna facoltà di maltrattare i Sacerdoti, e i Ministri della S. Sede, e priuilegio di restar' immuni dalle pene, e dalle censure fulminate da S. Chiesa. Nel fine del Secolo passato fù scommunicato vno de' maggiori Rè della Christianità, il quale poco christianamente haueua fatto porre le mani in vn Cardinale di S. Chiesa, che non hà in questa parte maggior priuilegio d'vn Nuncio Apostol. Il numero de scommunicati non arriuò à 200. come si vede dal Breue di sopra registrato, nel quale sono annouerati gli appellanti, i quali non eccedono il numero di 60. E se bene vi è la clausula *& nonnullos alios*; questa si restringe à poco numero di più: ma supponiamo che costoro fossero arriuati al numero di 200. segno euidente è, come si è detto di sopra, che l'interesse del guadagno faceua

preci-

Precipitare in sì graue errore vna gran mano de suddi-ti della Republica. Soggionge F. Paolo, che,

Li Consultori della Republica, frà li quali vn Andrea Vescouo di Chioza, consegliarono, che l'azioni de Nuncij non erano legitime, è proposero d'ouuiare con appellationi, ed altri rimedij, che s' eseguirono, ed il tentatiuo de Nuncij non hebbe effetto.

Se i Consultori della Republica, particolarmente vn Vescouo, consegliarono nella guisa detta da F. Paolo, fà di mestieri di dolersi vgualmēte della conditione di quei tempi, e di quella d'hoggidì, percioche basta a dire, che i Prencipi chiamino a consulta quei Teologi, ch'essi conducano con grossi stipendij, che riuscirà molte volte vna consulta conforme a i loro appetiti, e contraria alla Santa Sede, & alla Chiesa di Dio. Pure in quella Consulta si vede, che i Teologi di quei tempi consegliarono, che si ricorresse al Papa per mezzo delle appellationi, rimedio de gli aggrauij de Giudici legittimo, e canonico, non già che si facesse tutto di propria autorità senza riconoscere il Sommo Giudice, che in queste materie è il Sommo Pontefice.

Gli altri rimedij, che s' vsarono da Signori Venetiani, io non sò se furono quelli dell' offese fatte da Gratone ad Ademaro, e da Nicolò al famigliare del medesimo Ademaro.

Seguita F. Paolo, e dice, che

Fù costretto il Pontefice d'applicarui vn rimedio, che fù più graue del male, e fù ch'egli fece vna Bolla, del 1324. confessando in essa, che le azioni de i Nuncij erano stat' esorbitanti, sospese tutte le censure pronunciate da loro, e diede Commissione all' Arciuescouo di Rauenna per l'esecutione commādandogli doppo, che douesse assegnare vn tempo conueniēte à gli huomini, e donne cēsurate da Nuncij per tal causa à cōparire nella Corte Romana, ch'era in Auignone, ed in persona, ò per procuratore, à trattar le cause loro, niunò eccettuato, saluo che il Doge, ed il Cōmune.

E soggionge, che

Era vn bell' aumento della Corte di Roma, che in vna sol volta andasfero à quella 200. e più persone par cause pecuniarie di tanto peso.

S' io non hauessi registrata di parola in parola quì questa Bolla, potrebbe F. Paolo dar forsi ad intendere à i semplici le sue fauole.

Da essa primieramēte si vede, che il Papa non confessa essere state l'azioni de' Nuncij esorbitanti, regisstra egli nella narratiua della Bolla, ò del Breue la petitione della parte, in cui ella asseriua hauer'i Nuncij ecceduto. Con questa maniera di dire non si confessano gli eccessi, mà s'enūciano secondo l'espositione della Parte. Christo Signore Nostro fù calunniato da Giudei, che in nome di Belzebù scacciaua i Demonij, e riggettando egli questa calunnia dice loro: Voi dite che io scaccio i Demonij in nome di Belzebù. Hora se queste parole di Christo si douessero intendere conforme alla glosa di F. Paolo, bisognarebbe concludere, che Christo hauesse confessato di scacciar i Demonij in nome di Belzebù.

Secondariamente è aperta menzogna, che il Papa sospendesse le Censure fulminate da i Commissarij Apostolici, e ne commettesse l'essecutione all' Arciuescouo di Rauenna: nella Bolla di ciò non si parla, se non quanto seguitando il Papa à narrare quello, che chiedeua la parte dice, che il Doge e'l Commune faceuano istanza, che si commettesse à qualche Giudice in quelle parti la cognitione della causa dell' appellationi da loro interposte con podestà di poter dichiarare nulli gli atti fatti da i Delegati Apostolici.

Mà

Mà il Papa non diede altra facoltà all' Arciuescouo di Rauenna, che di fabricar processo sopra l' esposto dal Doge, sentito Ademaro per douerlo mandar poi sigillato in Auignone. Fù dato l'ordine all' Arciuescouo d'assegnare vn termine perentorio à gli appellanti, trattone il Doge e'l Commune, di comparire in persona, ò per Procuratore auanti il Papa, che risiedeua in Auignone. E però sfacciata calunnia il dire, che ciò si facesse per aumento della Corte Romana, percioche ogn' vn sà, che con simiglianti termini si spediscono le Commissioni nelle cause ciuili, ne perciò è tenuta la parte à comparir in persona. Poteuano il Doge e gli altri interessati deputare vn solo Procuratore, & vn ancò di quei medesimi, che dimorauano in Auignone, percioche vn solo era basteuole à diffendere le 200. persone citate, già che la causa era commune, & vniforme, e della medesima natura; mà quãdo vi fossero stati necessarij più Procuratori, io non credo che niun huomo sensato e da bene dirà, che se ne doueuano costituire 200. e da Venetia mandarli in Auignone, e se vno, due, ò al più tre bastauano, qual aumento poteá recare alla Corte tre persone di piu?

Seguita nelle menzogne dicendo, che

In quel tempo si leuò vn' opinione che il portar mercantie à gli Infedeli non era peccato, purche non fossero cose per seruigio della guerra, e che però il Papa non poteua vietarlo, dal che mosso egli del 1326. fece vna Bolla dichiarando heretici tutti quelli, che diceuano, non esser peccato il portar à gl' Infedeli le mercantie etiandio, che non possano seruir alla guerra.

Le dissensioni di Ludouico il Bauaro, nemico atrocissimo della Chiesa col Sommo Pontefice Giouanni XXII. le fazioni de' Tiranni d'Italia, le guerre che i

Fran-

Francesi haueuano co' popoli à loro confinanti, furono caggione, che le cose de' Christiani dell'Asia, e particolarmente de gli Armeni, non hauessero quei felici successi, che si sperauano. Onde il Pontefice affinche gli Armeni non si dassero in preda alla disperatione, fè loro sborsare da Giouanni Archidiacono di Beneuento, e da Aymerico Vescouo di Papho Nuncij Apostolici 30000. Scudi d'oro, indi con efficaci esortationi mosse l' animo di Leone Re del Armenia a seguitare valorosamẽte la guerra. Eccitò pur anco Hẽrico Rè di Cipro al combattere coloro, i quali portauano mercantie à i Saraceni. Contro costoro promulgò Gio. vna sua Bolla non dell'anno 1326. come dice Fra Paolo, mà dell'anno 1324. 8. del suo Pontificato, le cui parole sono l' infrascritte.

Quia sicut graui insinuatione percepimus, nonnulli solo duntaxat nomine Christiani in illorum errorẽ ausu dãnabili præsumpserunt prorumpere, & præsumunt vt pertinaciter asserant, & affirment ab illarum rerum videlicet commercio, & negotiationum exercitio fore solummodò abstinendũ, quæ duntaxat in Concilijs Lateranensi nẽpè, & Lugdunensi prohibentur, mendaciter, quinimò dãnabiliter astruentes contra Constitutiones prædictas, victualia, & alia, quæcunque mercimonia præterdicta prohibita in Concilijs supradictis in Alexandriam, vel alia loca Saracenorum terrę Ægypti deferre, vel mittere nõ esse peccatum, per affirmationem erroris huiusmodi pertinacem, se, & alios, eorum imitantes errores in peccatorũ fęcem, & labem prauitatis hæreticę immergentes. Nos

eo

eorundem Prædecessorum in hac parte vestigijs inhærentes, tantòq; super premissis prouidere solertiùs cupientes, quantò magis hoc exigere noscit negotium fidei, & vrgẽs necessitas dictæ Terræ, quæ ab eisdem Prædecessoribus Nicolao, Bonifacio, & Clemente super premissis, vt prædicitur, facta sunt grata habentes, & rata, illa auctoritate Apostolica approbamus, & innouamus, & præsentis scripti pagina communimus, atque pręcipimus inconcusse, & inuiolabiliter obseruari, damnantes, & reprobantes eorum errorem, qui astruere, vel affirmare cõtendunt, Victualia, & alia quæcũque mercimonia præter dicta prohibita in eisdem Concilijs, Alexandriam, vel alia loca Saracenorum Terrę Ægypti deferre, vel mittere non eße peccatũ, ac decernẽtes, eosdem tanquam hęreticos puniendos, cum non sit dubium in damnatã incidere hæresim affirmatores, vel assertores erroris huiusmodi pertinaces. Nulli ergo &c. Dat. Auenione Nonis Septemb. anno 8. [a]

Non sortì questa Costitutione l'effetto, che douea, percioche molti peruersi Christiani allettati dal guadagno senza timore dell'eterna dãnatione, seguitauano a portar mercantie à i Saraceni. Ne mancauano i Consultori, quali contro il diuieto, e la dichiaratione del Papa asseriuano, non esser peccato il trasportarle in Alessandria, e nelle Terre dell'Egitto.

[a] Raynald. ad annum 1324. nu. 44.

Frà questi vi fù vn Riccardo Malumbre da Cremona huomo di qualche grido nella scientia legale: Costui non solamente teneua questa peruersa opinione, mà l'insegnaua, & in voce, & in iscritto la dogmatizaua. Cõtro di lui arse di giusto sdegno Giouanni; onde

de ordinò al Cardinale Bertrando Legato della Sede Apostolica in Italia, che verso di quest' empio procedesse, come contro ad heretico peruerso *a*, e come tale ne fù condennato *b*.

a Raynald. annum ad 1326.nu.24

b Barbat. de prestantia Cardinal. 9. q. Basilic. 1. part. 1. n.

Questa opinione non hebbe il suo natale in Venetia, oue come vedremo più auanti si credeua, e si osseruaua il contrario; mà ella hebbe origine da i nemici di Santa Chiesa, e da Christiani più intenti al guadagno terreno, che ricordeuoli de i Tesori Celesti.

Conchiude F. Paolo, che

Sotto il successore di Giouanni si ritrouò temperaméto in questa materia, e fù che non aprì la mano à riuocare il decreto, come sarebbe stato giusto, mà à conceder licenze, le quali chieste dalla Republica si concedeuano, hora per vn anno, hora per più lungo tempo, mà determinato: e queste licenze costauano denari, sì che sotto Innocentio VI. si patuì del 1361. di pagare 9000. Ducati d' oro di Camera.

Gran cosa è questa di quest' huomo, il quale per dar qualche botta alla Corte di Roma, và sempre alterando la verità del fatto!

Non fù Benedetto X. Succesore di Giouanni il primo à concedere licéza à Venetiani di poter negotiare per ragion di mercantia in Egitto. Innocentio III. fin dell' anno 1199. secondo del suo Pontificato hauendo espressamente vietato à Venetiani il portare sotto pretesto di mercantia Armi, & altre cose atte alla guerra à gl' Infedeli, come molti di loro eran soliti di fare, per non alienare l' animo loro affatto dal sussidio di Terra Santa concedè loro di poter nauigare per alcun tempo in Egitto, & in Babilonia per occasione di mercantia. *c*

c Spondan. ad annum 1199. nu. 7.

Pure quando Benedetto X. fosse stato il primo à cócedere

concedere sì fatte licenze per ritrarne denari. Vdiamo da medesimi Historici Veneti, se ne risultò danno alla Republica. Dice Pietro Giustiniano. a li

a Lib. 4. Hist. Venet. pag. 108

Sub primam vero huius (id est, Ducis Andreæ Dandoli) administrationem Aegyptia nauigatio instituta dicitur ob idq; Nicolaus Zane ad Sultanum Babyloniæ Regem publico nomine est mißus, qui cum eo ageret, vt Venetis triremibus commerciorum causa Alexandriam petentibus tutus in Ægyptum nauigationis cursus pateret, impetrauitq; Legatus à Barbaro Rege, quod publico nomine petijt, sed certis conditionibus. Aegyptiacęq; huius negociationis à Romano Pontifice Veneti confirmationem habere cupientes, cum Christianæ profeßioni infidelium commercia prohibita esse viderentur, statuere huius rei causa Romam ad Pontificem Oratores mittere. Marino Falerio Equiti, & Andreæ Cornelio hæc legatio à Senatu demandatur, qui à Pontifice impetrarunt, vt per quinquennium Venetis liceret cum sex triremibus circa Alexandriam, Aegyptiq; littora negotiari. Duę itaque onerariæ Naues primò in eam mercaturam exiuere: Quibus Superantius eiusdē cognominis præfuit, ac Petrus Iustinianus Consul cum his mißus, vt Alexandriæ apud Sultanum Regem Venetis negotiatoribus in iure dicendo præesset. Biennio post Syrię nauigatio instituta, idq; à Pontifice per Oratorem publico nomine est impetratum.

Venetiq; ab eo tempore Aegyptia, Syriaq; negotiatione plurimùm ditati, tùm primum, ex Oriente in Italiam Aromata, sericum, gemmas, vniones detulerunt cum maximo publicarū, priuatarūq; rerum quæstu, & incremēto.

Sin quì Pietro Giustiniano. Dalle cui parole si ritrahe, che i Venetiani non haueuano l'opinione, che il portar mercantie à gl'Infedeli non fosse peccato, ne rimprouerando i pagamenti fatti per le licenze ottenute da' Sommi Pontefici, ne facendo di essi pur minima mentione, si può credere, che tutta sia inuentione di F. Paolo per calunniare quei Pontefici.

Dice di più che

Questo grauame durò sino al 1400. nel qual tempo il Mondo fatto chiaro della verità, che il mercantare era lecito, e libero, la Corte si ritirò dalle sue pretensioni.

Sopra questo punto io mi rimetto a gli Espositori della Bolla, che si publica ogn'anno il Giouedì Santo, detta volgarmente *nella Cena del Signore*, i più dotti de quali vogliono, che pur'anco duri la prohibitione di portar mercantie à Saraceni registrata ne' Capitoli, *Cum olim de Iudæis*, e nell' Estrauagante *Multa mentis* nel medesimo titolo *a*. In modo tale, che non può il Prencipe secolare concedere alcun priuilegio in questa materia *b*.

Conchiudo, che la Bolla di Clemente VIII. non hà quei fini, ch'essagera F. Paolo, ne in essa si fà veruna mentione della licenza dell'Inquisitore. Essa è diuisa in due parti: nella prima si vieta principalmente a gl' Italiani di poter passare a luogo, oue sia affatto interdetto l'esercitio della Cattolica Religione: nella secōda si prohibisce a' medesimi d'andare in quei Paesi oue l'esercitio della Cattolica Religione è mescolato cō quello dei Settarj, se prima non si presentano à gli Ordinarij, & à gl'Inquisitori, non già per chieder licēza, ò riportarne un pezzo di carta per antidoto con-

a Duard in Bulla cenæ can. 7. q. 1. & 2. & qu. 37. nu. 35.

b Nauar Alter. ab eod. Duard. loco cit. n. 36. ver Quo circa.

tro

tro il veleno dell' heresia, ma per riceuere da essi vn'auuertimento Christiano di non scordarsi d'osseruare in quei paesi i precetti di Santa Chiesa.

Da che si scorge, come F. Paolo vada sempre alterando la dispositione delle Costitutioni Apostoliche, per trarle à suoi pessimi sentimẽti, non hauendo hauuto Clemente VIII. fine di dominare, ma solamẽte di preseruare dal cõtagio dell' heresia l'anime de fedeli.

Di quì passaremo al Cap. XXVII. in cui si dispone: Non permetteranno gli Assistẽti essecutione alcuna contra i beni de cõdennati ò presenti, ouero in contumacia, sotto pretesto di cõfiscatione, hauendo il Conseglio de i Dieci, e Gionta, deliberato sotto li 5. di Nouembre 1568. c. 23. che siano rilasciati à gli heredi legitimi, à quali però saranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condennati.

Nella Chiosa di questo Cap. F. Paolo si spedisce breuemente con dire, esser negotio di già stabilito dall'vso, e che passa hoggi di senza cõtradizione: indi passa à dimostrare, esser gran differenza tra il delitto di lesa Maestà humana, e di lesa Maestà Diuina, per cõchiudere, che non vale l'argomento, se ne i delitti di lesa Maestà humana entra la confiscatione, molto più deue entrare ne i delitti di lesa Maestà Diuina.

Gran zelo mostra in questo affare costui, ma ben tosto dimostraremo, ch'ella è tutta hipocrisia.

Habbiamo accennato di sopra, che la Republica supplicò Nicolò IV. à compiacersi di cõcedere à quel Commune l'vtile, che si ritraheua dalle confiscationi de i beni de gl'Heretici per ricompensa delle spese, ch'egli somministraua à gl'Inquisitori, il Papa ne fece la cõcessione. Di questo priuilegio hanno i Signori Venetiani vsato per tre secoli intieri; mà veggẽdo eglino

poi, che per la vigilanza de gl' Inquisitori si teneua quella Città purgata dall' heresia, ne le confiscationi erano frequēti come prima, cominciò il Senato à dolersi delle spese, ch' egli somministraua a gl' Inquisitori, e di fatto si sottrasse a questo peso. Onde furono necessitati i Sommi Pontefici ad vnire alcuni Beneficij alle medesime Inquisitioni, & a riseruar loro sopra i frutti de Vescouadi del Dominio certe pēsioni, dalle quali potessero riceuere quegli alimenti, che la Republica loro haueua sottratto.

Asodato il vitto de gl' Inquisitori sù le rendite Ecclesiastiche, e liberato il Patrimonio della Republica, vi fù chi mosso dallo stimolo della coscienza propose in Senato, non esser douere, ch' egli più riceuesse l' vtile delle confiscationi, e dall' Officio, mentr' era corrispettiuo alle spese, dalle quali si era l' erario di S. Marco ritolto; e così dell' anno 1568. andò la Parte, che non si permettesse all' Officio dell' Inquisitione alcuna esecutione sopra i beni confiscati. Doueua ella di ragione lasciar l' vtile delle confiscationi all Officio dell' Inquisitione, a cui per dispositione delle Costitutioni Apostoliche toccaua, e non disporne come di cosa propria. Haurebbe forsi potuto il Senato rilasciare a figlioli legitimi i beni de' condennati, doppo che per vigore del priuilegio fosero entrati nel publico suo erario, e di eso hauesero acquistato il Dominio, potendo disporre ogn' vno del proprio a suo talento. Hò detto *forsi*, perche questa conclusione non pasa senza le sue difficoltà, percioche restituendosi i beni confis-

cati

cati dell' heretico à suoi figlioli, non si conseguisse il fine della legge, il qual'è d'atterrire i Padri dall'abbracciar l'heresia per timore di non lasciar poueri i loro figlioli. Mà doppo che il Priuilegio cessò per esser cessata la caggione della sua concessione, niuna autorità rimaneua alla Republica sopra le confiscationi de i beni de gli heretici, mà ritornando elle alla primeua loro natura, di ragione si doueua far di essi la distributione, diuisata dalle Costitutioni Apostoliche.

Questa è la verità del fatto intorno alla Parte presa nella materia delle confiscationi. Si che F. Paolo resta cõuinto non solamẽte di bugiardo, ma d'hipocrita, come resta pur'anco conuinto d'ignorante, mentr'egli pretende di persuadere, non esser pena douuta al delitto dell'heresia la confiscatione de Beni, dicendo egli, che non è pari la ragione del delitto di lesa Maestà humana à quello di lesa Maestà Diuina, essendo che in quello si pecca per malitia, & in questo bene spesso per ignoranza; onde questo merita compassione, e quello mai.

Egli s'è dimẽticato d'hauer detto nella Chiosa del IV. Capitolo, che

All'Officio del Prencipe s'aspetta più l'oprare, che siano castigati i delitti, che sono immediatamente cõtro la Maestà Diuina, come le bestemmie, l'heresie, e li spergiuri di quelli, offendono gli huomini, che il delitto d'heresia, non solamente offende la Maestà Diuina, mà porta notabile perturbatione alla quiete publica.

Con questi due supposti per confessione sua resta altrettanto giustificata la pena della confiscatione de' beni à gl'heretici, quanto giustamente fù ella imposta da Sommi Pontefici.

L'

L' Imperador Federico conobbe, che il delitto d' heresia era più graue di quello di lesa Maestà humana, perch' essend' egli causa delle seditioni nella Republica, e nel Principato racchiudeua in se l' vno, e l' altro reato, percioche chì pecca cõtro Dio in materia di Religione, pecca anco contro il Prencipe. Se dunque il delitto dell' heresia è più graue di quello di lesa Maestà humana, giustamente s' hanno da ritrar gli huomini dal cõmetterlo con l' acerbità delle pene, e col timore de supplicij. E benche tall' hora l' heresia nasca dall' ignoranza, hassi d' auertire, che a colui che erra per ignoranza non s' impone la pena della morte, e della confiscatione de beni, ma solamente a coloro, i quali sufficientemente istrutti, & addottrinati della verità, si mostrano ostinati nella colpa, e degenerãdo l' ignoranza loro in pessima malitia, si rendono senza motiuo di misericordia veruna soggetti alle pene della morte del fuoco, e della confiscatione.

E dunque vana la ragione addotta da F. Paolo, affinche non s' habbia da procedere alla pena della confiscatione de beni contro gli heretici nella guisa, che si procedè contra i rei di lesa Maestà humana, perche questi malitiosamente pecchino, e quegli ignorantemente, se per la sola colpa proueniente dall' ignoranza non si procede da gl' Inquisitori à questa pena, mà solamente quando v' è la malitia congionta con la pertinacia.

Nel Capitolo XXVIII. si dispone, che

Da gli Assistenti non s' habbia da permettere, che da quell' Officio sia publicata Bolla Pontificia, ouero ordine alcuno della Congregatione di

Roma

Roma, ne nuouo, ne vecchio senza darne prima conto al Prencipe; come fù determinato dal Collegio del 1607. li 2. d'Agosto c. 25.

Ancorche questo Capitolo sia molto disdiceuole, e però assai più impertinente la Chiosa di F. Paolo, à cui non sarebbe mestieri di rispondere, essẽdo ella fabricata sopra vn fondamento falso, cioè a dire, che l'Officio dell'Inquisitione sia introdotto in Venetia per concordato sin dell'anno 1289. Da che egli inferisce, che si come non può vna parte senza il consentimento dell' altra far mutatione, così non deue la Republica permettere, che sia publicata alcuna Bolla, ò ordinatione di Roma ò nuoua, ò vecchia senza il cõsentimẽto del Prencipe. Non essendo dunque vero il fondamẽto ch'egli fà, come habbiamo dimostrato nel Discorso di questa Scrittura, ma essendo certissimo che il S. Tribunale fù introdotto in Venetia da Sõmi Pontefici independente totalmente dal Prencipe, se non quanto egli è chiamato da gl'Inquisitori a prestare il braccio per l'esecutione de gli atti, e delle sentẽze, che si danno in esso, ne siegue, che l'opinione del nostro Autore riesce affatto Scismatica. Percioche mentre il Capo della Chiesa di Dio, che è il Papa, come Vicario di Christo, a cui è data la pienezza della podestà, massimamente nelle materie spirituali, per la buona direzione delle cause d'heresia fà ordini, e costitutioni, se dal Prencipe, ò Magistrato secolare vien impedita l'esecutione di tali ordini, e non ammesso il di lui commandamẽto, ne risulta, che il Prencipe membro della Repnblica Christiana s'vsurpa l'autorità del Capo, anzi vuol resistere al Capo istesso, quasi carne ribellãte

Pag. 28, 31. 35. 58. 91. 76

bellante allo Spirito. Sarebbero due Capi della Chiesa militante in Terra, se ciò che vien'ordinato dal Papa, fosse impedito, ò disordinato dal Prencipe temporale, e se al commando di lui, che tiene autorità, resistesse, chi non la tiene; ma veggiamo di gratia quãdo la Republica diede in sì strana pretensione, che ci accorgeremo s'ella nasce dal concordato.

Nell'anno 1607. alli 2. d'Agosto si prese sopra di ciò Parte in Collegio, io non entro a narrare i motiui, che diedero ad essa i natali, essendo eglino assai noti al Mondo *a*, ritorco bene l'argomẽto di F. Paolo, e dico, che se per sua confessione non può vna parte alterare le cõuentioni del Concordato senza il consenso dell' altra, e come hà potuto il Senato d'anno in anno (secondo gli è parso) far nuoui ordini, passar nuoue Parti tutte pregiudiciali alla buona direzione delle cause del Sant' Officio, e dilungarsi dal preteso Concordato? Veggasi ne gli appuntamenti presi sotto Nicolò IV. e se in quelli, che furono stabiliti sotto Giulio III. si parla già mai, che gli ordini, ò le Costitutioni di Roma in materia d' heresia s' habbiano a soggettare alla vista, & all'arbitrio del Senato? e se nell' vno e nell' altro preteso Concordato di ciò non si parla, perche stabilire vn' ordine così pregiudiciale all' autorità Pontificia? tutte militano contro di lui, percioche l'assenso del Prencipe non vi è necessario, come non fù necessario nell' introduzione dell' Officio dell' Inquisitione in Venetia, non hauendo il Senato in dett' Officio veruna autorità ò giurisdizione; adunque chi haurà l'autorità, e la giuris-

a Post interdictum Pauli V.

urisdizione, potrà secondo l'occasione dar nuoui ordini, e far nuoue leggi, adunque non essēdo nel Christianesimo chi habbia in questa materia autorità, e giurisdizione altri, che il Papa, niun buon Cattolico dourà negare, che a lui solo tocca questo pensiero, ne altra parte resta al Prencipe secolare, che quella dell'obedienza. Gran menzogna è il dire, che l'Inquisitione di Spagna non riceua Bolle ò ordini di Roma, perche sì come ella non è istituita in quei Regni per via di Concordato, come sopra habbiamo prouato, così cō pronta obedienza riceue tutte le Bolle, e Costitutioni Pontificie nella materia delle cause di fede, & eseguisce ogn' ordine, che le vien dato dal Sommo Pontefice, sospese la San. mem. di Vrbano con vn suo editto la fede della Dottrina delle Lamine di Granata *a*, sospensione, che poteua recare alteratione in quei Regni per rispetto d'alcune opinioni plausibili alla Natione Spagnuola contenute in esse, e diffese con molto ardore da gli Autori Spagnuoli; e pure quell'Inquisitione non solamente obedì con prontezza à quegl'ordini, mà da lei medesima fù publicato l'editto. Ella non fà statuti ne decreti pregiudiciali all'autorità Pōtificia, se hà di bisogno di alcuna ordinatione ricorre al Papa, e riconosce in lui solo la podestà di farla. Che vi possano esser Bolle, ò Costitutioni contrarie à gl'Istituti della Republica, ciò non fà al caso, douendosi necessariamente auertire, se l'istituto preuaglia all'autorità del Sommo Pontefice in materia totalmēte sua, e non della podestà secolare, e se, bilanciati gl'istituti

a Vt ex edicto publicato sub die 5. Mai an. 1639.

della Republica con gli ordini, che si danno dal Papa, siano *a* più giusti quelli, che questi. Confessa F. Paolo, che per dar forza ad vna legge non basta, che sia conueniente, e ragioneuole, ma è ancora essentiale, che sia costituita da chi hà intiera autorità: Non basta adunque, che la Republica habbia proprij Istituti, Ordinazioni, e Decreti nella materia della Fede, che siano anco conuenienti, e ragioneuoli, percioche nascono da Prencipe secolare, che non hà veruna autorità sopra di essa. L'abbrugiar viui in publico gli Heretici ostinati, è pena proportionata a questo delitto, & vsata in ogn' ben' ordinata Republica: F. Paolo non si valerà in ciò dell' esempio dell' Inquisitione di Spagna, perche non fà al suo proposito. Dourebbe valersi di quello di Caluino suo maestro, il quale nella pena del fuoco, che egli fè dare in Gineura al Serueto attestò col fatto, che questo era il vero castigo degli Heretici, ancorche egli sia stato il più scelerato heretico de' nostri secoli. Quella della confiscatione de' beni, come habbiamo dimostrato di sopra, non è stata inuentata da' Pontefici, fù cōmandata dalle leggi ciuili, e per tre secoli intieri vsata dalla Repub. Quella della demolitione delle case quātunque non fossero de gli Heretici, nō si arreca da F. Paolo, come cōuiene. Egli è vero che Innocentio IV. ordinò, che le case de gli Heretici si demolissero: Alessandro IV. poi dichiarò che non si ponesse ciò in esecutione, mentre non costasse, che il Padrone della casa fosse complice nel delitto. Che l'Inquisitione possa astringer' alcun sospetto di mala credulità

a Sesse de Inhibitione ca. 30. §. pr. n. 70.

dulità a dar sigurtà pecuniaria di viuere da buon Cattolico, io non sò vedere, qual disturbo possa ciò recare alla Republica, mentre il delitto d'heresia per confessione di F. Paolo risulta in perturbatione del publico gouerno; e se a' semplici discoli, oue non è in vso la legge dell'ostracismo s' impone da ogni Giudice, anco pedaneo legame di viuere da huomo da bene, quanto più giustamente si potrà da vn Delegato Apostolico imporre a coloro, i quali possono dar moto a publiche seditioni? L'autorità data da' Sommi Pontefici a gl' Inquisitori di tener famiglia armata, è giustissima, percioche se ad ogn'vno è lecito di perseguitare, e di carcerare gli Heretici, ed in tal'occasione di portare ogni sorte d'arme, anco vietate da gli Editti de' Magistrati, molto più s'hà da concedere al Giudice di poter ritenere, e condurre seco Huomini armati.

Quelle ordinationi, le quali secondo il parere di F. Paolo danno eccessiua autorità a gl'Inquisitori, si restringono a due sole. La prima è quella di dar licenza di portar'armi, la seconda di far Crocesignati.

La prima resta da ciò, che habbiamo detto assai giustificata, la seconda non hà veruna eccessiuità percioche se bene anticamente poteuano gl' Inquisitori conuocare le Cruciate contro gli heretici, e seruirsi della militia de' Crocesignati per la loro debellatione, hoggi non dimeno, che l'Italia resta purgata per la loro diligenza dalla peste dell' heresia, si è ridotto ogni priuilegio temporale de' Crocesignati ad vna semplice spiritualità, cioè a dire alla partecipatione di non sò

 quante

quante Indulgenze: e si come questa è ristretta alle gratie spirituali, così quella s'è ridotta a pochi e necessarij famigliari, e ministri del Santo Tribunale, ne gli altri Prencipi (trattone forsi la Republica) si dolgano di questa autorità.

Veggiamo hora, quali siano quelle Costitutioni tanto seuere, che non possano conuenire allo Stato Veneto.

La prima è la Bolla di Paolo IV. in cui s'ordina, che non si perdoni anco la prima volta à colui, che vorrà ridursi, s'egli caderà ne' cinque errori registrati in detta Bolla. Inhorridirà senz'altro l'vdito de' buoni Cattolici per la Censura di questa Costitutione. Sentiamo gli errori, che ogn'vno s'accorgerà, se con giustitia quel Pontefice cõmandasse la pena del rilascio al braccio secolare anco per la prima caduta in ciascheduno di essi *a*.

a Bulla Pauli IV. edita die 7. Augusti an 1555.

Qui hactenus asseruerunt, vel crediderunt, Deum Omnipotentem non esse Trinum in Personis, &c. & incomposita omninò, indiuisaq; vnitate substantię, & vnum vnamet simplici Diuinitatis essentia.

Il secondo, *Si Dominum nostrum Iesum Christum non esse verum Deum eiusdem substantię per omnia cum Patre, & Spiritu Sancto.*

Il terzo, *Aut eundem (scilicet Christum) secundùm carnem non esse conceptum in vtero Beatissimę, semperq; Virginis Marię de Spiritu Sancto, sed sicut cæteros homines ex semine Ioseph.*

Il quarto, *Aut eundem Dominum, ac Deum Nostrũ Iesum*

Iesum Christum non subijsse acerbissimam Crucis mortem, vt nos à peccatis, & ab æterna morte redimeret, & Patri ad Vitam æternam reconciliaret.

Il quinto, & vltimo è, *Aut eandem Beatissimam Virginem Mariam non esse veram Dei Matrem, nec perstitisse semper in Virginitatis integritate, ante partum scilicet, in partu, & perpetuò post partum.*

In questi cinque articoli consiste il fondamẽto della nostra S. Fede, & a ciaschedun Christiano sono essi insegnati, quasi nelle fascie; onde non è merauiglia, se contro coloro, che non han creduto, e non credono alcuno di sì fatti articoli sia statuita anco per la prima volta la pena di morte. Si farà morire vno, che ferirà, ò percuoterà l'Imagine di Christo Crocifisso, ò della Beatissima Vergine; delitto, che tall'hora può hauere in se stesso qualche scusa di primo moto, ò di collera, ò di sdegno e non s'hauranno da condannare a tal pena coloro, che commetteranno sì fatti errori, a i quali è annessa sempre vna peruersa malitia? Doueua perciò saper F. Paolo, che indistintamente non si procede cõtra questi tali alla rilassatione del braccio secolare. Co' Neofiti, co' Christiani natiui di minor età, mentre mostrino gran pentimento, ò pur si vegga che per semplicità, & ignoranza siano stati sedotti s'vsa gran misericordia, cõdãnandosi alla sola carcere & all'abiuratione *de formali*. Clemente VIII. nel confermar la Bolla di Paolo IV. vsa di tali parole, dalle quali può l'Inquisitione assumersi l'arbitrio di moderare la pena della morte *a*; e questa è l'vsanza, che si osserua in ogni

a Clemen. VIII. sua constit. edita 3. Febr. 1603.

parte

parte del Christianesimo, oue l'Officio della S. Inquisitione liberamente s'esercita.

Censura in oltre due Costitutioni di Pio V. la prima in cui si dispone, che niuna sentenza data a fauore dell'imputato, ritrouato innocente possa passare in giudicato; etiandio che fosse fatta doppo la purgatione Canonica, ma sempre all'Officio sia lecito di riassumer la medesima causa, etiandio sopra solamẽte li medesimi Indicij: ordinatione dice F. Paolo che mettendosi in vso sarebbe vn continuo tormento a i miseri.

Non hà Pio V. con questa sua Costitutioue trouato nuouo modo di tormentare i miseri, che sono stati assoluti dall'imputatione dell'heresia: Egli hà rinouato il priuilegio, che hà la conseruatione della Fede Cattolica, per lo quale le sentenze assolutorie de Rei gia mai passano in giudicato secondo l'opinione d'Autori assai più antichi di Pio V. *a*. Ma perche nõ vi è opinione tanto sicura frà Legisti, che alcuno non tenti d'oppugnarla, come oppugnò questa Corrado Bruno *b*, Pio V. santamente volle togliere ogni difficoltà, e conseruare il suo priuilegio alla Fede. Hassi però d'auuertire, che questa Costitutione non s'hà da intendere, come la Chiosa Fra Paolo, percioche, se vn reo imputato d'hauer creduta e tenuta alcuna opinione heretica, d'hauer commesso fatto hereticale, è assoluto per diffetto di pruoue, non potrà di nuouo esser molestato, se nuoui indicij non sopràuengono, così hanno dichiarato questa Costitutione huomini dotti *c*, & in tal caso proferendosi la sentenza assolutoria *ex hactenus deductis*

a Lucas de Penna, Roias Simanc. relati à Pegna p. 3. Com. 37. vers. sed quid Scaccia de Iud. lib. 1. c. 95. n. 2.

b lib. 4. de Hæret. cap. 8. in fin.

c Scaccia loc. cit. Pegna loc. cit.

non

esclude sì fatta assolutione il nuouo giudicio sopra nuoue pruoue. Se poi il reo fosse asoluto com' innocẽte, entra in questo caso il priuilegio della Fede, potendosi riuangar quel giudicio, mentre sopraueni ssero nuoui indicij, ò si scoprisse ch' egli per via di falsi Testimonij, ò di modi men leciti, hauesse in tal guisa ottenuta l' assolutione; ne ciò si chiama vn tormentare i miseri, mà vn castigare i colpeuoli.

Mà s' io dicessi, che vn Soggetto Venetiano diede caggione a questo editto, non direi male: voglio però tacere il fatto, per non rinuerdire la memoria di quegli errori, che sono quasi nascosti nell' oblio, e che sottrassero vn grand'huomo ad honori per altro meritati

La seconda Bolla censurata è quella, che comincia *Si de protegendis*, in cui s' impongono pene di lesa Maestà nel primo capo a coloro, i quali offenderanno i Ministri, & Officiali del S. Officio, i Denuncianti, ò i Testimonij esaminati in causa di Fede in quel Santo Tribunale.

Questa Bolla ancorche paia rigorosa, al parere però d' huomini sauij è giustissima [a], ne caggiona le ruine sognate da F. Paolo: Veggasi, se nelle Prouincie, nelle quali fin qui è stata osseruata, sono succeduti tali disordini. Potrebb' essere (io nol niego) ch' eglino succedessero in quei paesi, oue il rispetto verso il S. Officio non stà nel suo punto, non essendo protetto nella forma, che conuiene, ed in quella guisa che è protetto da molti altri Prencipi Cattolici. Onde si come sono friuole le ragioni del nostro Autore, con lequali gle prẽtende

[a] Carena tit. 13. §. 1.

tende di persuadere che non debbano essere accettate in Venetia le Costitutioni Apostoliche concernenti le cause del S. Officio, così puzza di scisma quella, ch'egli adduce, che tocchi al Prencipe il conoscere, qual Costitutione sia vtile, ò necessaria pe 'l castigo de gli heretici, affinch' ella s'habbia d'accettare in Venetia, percioche con questa ragione si soggetta l'autorità del Papa a quella del Prencipe secolare. Io non entro a discorrere s'egli sia lecito al Prencipe secolare di far sospédere l'esecutione delle Bolle, e de' decreti Pontificij, i quali possono in qualche maniera derogare a' loro Priuilegij, sin tanto che fatto ricorso al medesimo Pontefice, & informato del vero, risolua ciò, che conuenga di fare, percioche F. Paolo non camina per questa strada, la quale non è pur'anco sicura, ne per se stessa affatto piana. Dico bene, che, negando egli assolutamente sì fatto ricorso, vuol diffendere la sua opinione con vn'heresia formale. Dic'egli, che l'opre di Dio son tutte perfette, &essend'egli Autore di tutti li Principati, ne raccoglie questa conclusione:

Adunque Dio hà dato al Prencipe secolare tutta l'autorità necessaria per ben gouernare, senza che l'habbia riconoscere da altri, che da sua Diuina Maestà, e tutto ciò che vn Prencipe riconosce da altri, che da Dio, è seruitù, e soggezione.

Questa dottrina commune con gl'heretici de nostri tempi, non tende ad altro, che a soggettare alla podestà del Prencipe secolare la Chiesa, e 'l Papa Capo d'essa, anco nelle materie puramẽte Ecclesiastiche, qual'è l'heresia. Alla fallacia di questo argomento fù pienamente risposto da huomini dotti in altra occorrenza.

Dirò solamente, che è manifesta calunnia e bugia,

che

che i Papi si vagliano del pretesto del S. Officio per introdurre nouità, percioche non solamente si può addurre di ciò alcun'esempio, mà pe 'l cōtrario sono state publicate da essi, e scommuniche, & Anathemi contro quegl'Inquisitori, e quei Vescoui, i quali si vagliono del colore del Santo Tribunale fuori delle cause d'heresia, ne sono molto antichi i casi seguiti in questa materia. L'Arciuescouo di Lanciano fù chiamato à Roma, e fù relegato à Norcia per essersi seruito del manto del S. Officio per sottrarsi ad vn Commissario dell'Auditore della Camera, spedito contro di lui. Il Vescouo di Cotrone fù parimente chiamato a Roma pochi anni sono, e condennato à reclusione nel Conuento di S. Andrea delle fratte, per hauer fabricato vn processo contro il Cantore di quella Chiesa, con titolo di S. Officio, in vna materia aliena da quel Tribunale.

Ma niun'altra cosa hà maggiormente turbato l'animo di questo Frate, quanto l'Indice de' libri prohibiti, & i diuieti, che di mano in mano si fāno per essere stati vietati i peruersi libri, ch'egli hà composto dalle Sacre Congregationi dell'Indice, e del S. Officio, per lo che hà egli diffusamente glossato il Cap. XXIX. che tratta di questa materia. E perche egli và sēpre sognando Concordati per autorizare la causa della Republica fà di mestieri, che ancor'io mi dilunghi forsi più del douere in questo proposito per sincerare della verità i Lettori.

Per reprimere gli errori delle nuoue sette di Lutero, e Caluino, nate nel secolo passato, pensarono i Sommi

Pontefici di conuocare vn Concilio Vniuersale, in cui discusse le nuoue opinioni, e i nuoui dogmi de' Settarij, si dannasse la Dottrina, che s'allontanaua dalla vera, e Cattolica; si riformassero i costumi alla norma della disciplina Ecclesiastica, e si riducesse il tutto all'vnità della Chiesa. Paolo III. l'indisse nella Città di Mãtoua, indi trasferito in alcune altre d'Italia, finalmente in quella di Trento sotto Pio IV. hebbe glorioso fine con notabile cõfusione de gl'Heretici; & estrema cõsolatione de' Cattolici. In quei tempi tentando i Settarij di comprouare le loro peruerse dottrine, gran copia di libri fecero vscire alle stampe, il che diede mótiuo à Paolo IV. di ordinare alla Sacra Congregatione del S. Officio di Roma, ch'ella componesse vn Cattalogo, ò Indice di libri di heretici, contenenti propositioni hereticali, ò sospette d'heresia, ò nociui alla pietà, & à buoni costumi. Quest'Indice fù terminato dell'anno 1559. Mà nõ bastò questa diligenza di Paolo, e de' Cardinali Inquisitori à dar rimedio al male; anzi vi furono molti de' Settarij, e frà essi P. Paolo Vergerio apostata, & accerrimo nemico della Sede Apostolica, i quali vomitarono nuouo veleno contro il medesimo Indice; onde furono necessitati i Padri del Cõcilio à pensare à nuoue prouisioni, crescendo sempre più i libri maluaggi, e gl'empi volumi. Fattosi di ciò parola nella seconda sessione, tenuta nel Põtificato di Pio IV. hebbe per bene quella S. Sinodo di cómettere ad vn numero di quei Padri la Censura di quei libri per riporli poi nell'Indice nuouo da publicarsi. E-

seguirono

seguirono gli Eletti quanto loro era stato commesso; formatosi adunque da essi vn lungo Cattalogo de' libri da prohibirsi, & aggiunte alcune regole da osseruarsi in tal materia, nell'vltima Sessione del Concilio fù risoluto, che si presentassero al Pontefice, affinche approuate dal suo giudicio, e dalla sua autorità, si facessero publicare. Non si cōtentò il Papa della fatica, e diligenza vsata da quei Prelati, ma da se medesimo esaminata, e fatta esaminare la facēda, ritrouatala a proposito per l'intento, che si desideraua, con Bolla particolare approuò l'Indice, e le regole, e ne fù fatta la publicatione sotto li 24. di Marzo dell'anno 1564.

Il Senato Venetiano, che frà i Prencipi della Christianità, fù de primi ad obedire a' Decreti del Concilio di Trento, e ne' dogmi della Fede, e nella disciplina Ecclesiastica, riceuè anche l'Indice, e le sue regole, anzi per maggior'osseruanza loro si registrarono tradotte in lingua Italiana, in alcuni Capitoli stabiliti dall' Vniuersità de librari: i quali furono dal Nuncio, dal Patriarcha, e dall'Inquisitore confirmati sotto li 18. di Settembre dell'anno 1567.

Non bastarono così buone ordinationi per abbattere la malitia de gli heretici, e de Scrittori de libri perniciosi; onde Sisto V. pensò d'aggiongere alcune Istruzioni alle regole stabilite nel Concilio, con le quali egli credeua di dar rimedio al male; ma dalla morte preuenuto non potè dare essecutione al suo Santo intento. I tre Pontefici suoi immediati Successori, per la breuità del loro Pontificato, non poterono applicare l'ani-

mo alla materia. Succeduto ad essi Clemente VIII. diè di mano all'Istruzione ordita da Sisto V. e procurò, ch' ella fosse tessuta, & alla sua perfezione ridotta, come seguì, nel fine dell'anno 1595. Fù poi da' Cardinali della Congregatione dell'Indice publicata. Era ella diuisa in tre parti e sotto tre titoli riposta; il primo risguardaua la prohibitione de libri; il secondo la correzione; il terzo l'impressione. Sotto ciascheduno di essi, si conteneuano alcune regole da osseruarsi; ma restringendo quell'Istruzione in alcuna maniera la libertà de librari, hebbero quelli di Venetia ricorso al Senato, à cui proposero molte difficoltà. E primieramēte diceuano, esser loro di troppo danno il douer mandare à Roma i libri prohibiti, espurgabili per ottennerne l'emenda: Essere impossibile il conseruare l'autentico manoscritto del libro, che s'haueua da imprimere; Doleuansi del grauame imposto loro di douere imprimere col libro anco le approuationi di esso, fatte da Reuisori: Pareua esser di gran pregiudicio il diuieto di nō potere stampar' Imagini profane.

Doleuansi d'essere obligati a tener l'Indice de libri, ch'essi haueuano nelle librarie, e che i loro heredi douessero presētarlo alle persone deputate per riuederlo.

Pareua loro strano, che a Vescoui, & a gl'Inquisitori fosse riseruata la facoltà di vietare i libri, permessi anco dalle stesse regole dell'Indice.

Ricusauano di prestare il giuramento a' Vescoui, & a gl'Inquisitori di essercitare fedelmente la loro arte, di non contrauenire a' Decreti della Sacra Congregatio-

ne

ne dell' Indice, de Vescoui, e degl' Inquisitori; e di non ammettere nelle botteghe lauoranti heretici.

Queste & altre querele peruennero all' orecchio di Clemente VIII. e benche egli le riconoscesse e friuole, e non sussistenti, tuttauia perche la Republica premeua assai nel Capitolo del giuramento da prestarsi da' librari nel modo, poco dianzi accennato, fè dar' ordine dal Cardinal S. Giorgio con lettera scritta li 20. d' Agosto dell'anno 1596. a Lorenzo Priuli Cardinale, e Patriarcha di Venetia, & al Vescouo d' Amelia Nuncio Apostolico, che ritrouassero modo di sodisfare al Senato, & a' librari medesimi.

Congregati perciò quei due Prelati con l' Inquisitore nel Palazzo Patriarcale, fecero alcune dichiarationi, le quali porrò quì per disteso nella guisa, ch' elle furono in quel tempo e stampate, e publicate.

DICHIARATIONI DELLE REGOLE dell' Indice de libri prohibiti nuouamente publicate per ordine di Clemēte VIII. da osseruarsi nello Stato di Venetia fatte dal Cardinal Priuli Patriarcha, e dal Nuncio per cōmissione di Sua Beatitudine come per lettere del Cardinale S. Giorgio sotto li 24. d' Agosto 1596.

Se gli Stampatori uorranno stampare li libri sospesi nel nuouo Indice, e faranno istanza per la correzione, si correggeranno speditamente in Venetia, e nell' altre Città dello Stato senza mandarli à Roma, hauendo sufficiente facoltà per il nuouo Indice i Vescoui, & Inquisitori; e ristampandosi corretti, si venderanno liberamente à tutti.

I libri sospesi nel nuouo Indice, che si deuono espurgare, si potranno vendere ancora inanzi l'espurgatione à quei, che hauranno licenza dall' Ordinario, ouero dall' Inquisitore di poterli tenere.

Vsaranno diligenza i Stampatori per conseruare nel miglior modo, che si potrà, il manoscritto dei libri, che nuouamẽte andaranno alla stampa; e doppo douranno consegnarlo al Segretario de i Clarissimi riformatori dello Studio, acciò sia riposto in vna cassa sicura nella Cancellaria Ducale per seruirsene, quãdo sarà bisogno; nella qual cassa si tenga vn' Inuentario de i libri buoni, & ancora de i libri sospesi, che si correggeranno.

Nelle Città dello Stato gli originali si consegnaranno al Cancelliere del Clarissimo Capitano per l'effetto sudetto; nello stampare de libri s' imprima a tergo del primo foglio la licenza solita del Magistrato, nella quale siano espressi i nomi di quei, che hauranno reuisti, & approuati detti libri, com' è disposto per le leggi.

Auertiranno gli Stampatori, che ne libri nuoui, che stamparanno, ò ne vecchi, che ristampaßero, non vsino figure, che rappresentino atti dishonesti, non essendo però prohibite le figure profane, che non contenessero dishonestà.

I Librari douranno far' Inuentario di tutt' i libri, che si trouano per espurgare in questo principio tutte le librarie de libri espressamente prohibiti nel nuouo indice, e presentarlo al P. Inquisitore, e questo s' intẽda per vna sol uolta.

Intorno alla libertà, che vien concessa a Vescoui, & Inquisitori di poter prohibire altri libri non espressi nell' Indice, si dichiara, che s' intende de libri contrarij alla Religione

gione, forastieri, ò con false, e finte licēze stampati, e raris sime volte si darà il caso, ne si farà senza grauissima causa con participatione del S. Officio, e con interuento di Clarissimi Assistenti, tanto in Venetia, come nello Stato.

La regola del giuramento da darsi a' Librari non è stata eseguita in questo Serenissmo Dominio.

Tutti gli Heredi douranno dar nota a gl' Inquisitori de libri prohibiti, e sospesi, che si trouaranno nell' heredità, e quegli heredi, che non fossero habili a discernerli, douranno essi, ò loro Curatori chiamar persone intelligenti, che visitino tutta la libraria per cauar nota delli prohibiti, e sospesi, e presentarla, come di sopra, in termine di mesi tre, doppo che gli haurāno hauuti in suo potere; e frà tanto non possano vsarne, ne in qualūque modo alienar libri prohibiti, ò sospesi, ciò sotto le pene, e censure statuite.

Per fede, e coroboratione di tutto ciò, i sudetti Patriarcha, e Nuncio coll' Inquisitore di Venetia sottoscriueranno le presenti, & affermaranno co' proprij sigilli, commettēdo per l' autorità datagli da Sua Beatitudine, che inuiolabilmente si debbano osseruare le presenti dichiarationi tāto in Venetia, quanto in tutte l' altre Città di detto Dominio. In quorum &c. Dat. Venetijs ex Patriarchali Palatio die 14. Septembris 1596.

Lorenzo Cardinale Priuli Patriarcha.

A. Vescouo d' Amelia Nuncio.

F. Vincenzo Inquisitore Generale di Venetia.

Queste sono le dichiarationi, chiamate da F. Paolo Concordato, sopra le quali fà tanto schiamazzo volēdo falsamente insinuare, che poche copie se ne facessero

ſero ſtampare, perche la moderatione di queſto Concordato foſse ſaputa ſe non da pochi, e finalmente ſi perdeſse. E certo che accadeua vſare di queſto artificio ſe queſte dichiarationi (trattone il Capitolo del giuramento da preſtarſi da Librari in mano dell'Inquiſitore, che fù tralaſciato, perche ſi vidde, che ne i Capitoli del 1567. queſto giuramento era preſtato da Librari al Senato) non alterano quaſi in coſa alcuna le Iſtruzioni di Clemente VIII. come può ciaſcheduno vedere, e conſiderare da ſe medeſimo.

Da vn fatto, che ſeguì nell'an. 1615. ſi vedrà chiaramente, ſe la Sede Apoſtolica, e gl'Inquiſitori voleuano, che del contenuto nelle dichiarationi ſi perdeſſe la memoria.

Si contiene in eſſe vn Capitolo, che nello ſtampare de libri s'imprima à tergo del primo foglio la licenza ſolita del Magiſtrato, nella quale ſiano eſpreſſi i nomi di coloro, i quali hauranno riueduti, & approuati li detti libri, com'è diſpoſto per le leggi. Cotal licenza dell'anno 1596. ſino all'anno 1615, fù nel ſopradetto modo ne' libri impreſſa; in detto an. 1615. fù dat' ordine dal Senato, ch'ella non s'imprimeſse più col nome de' Reuiſori de' libri, ma in luogo di quella vi ſi poneſse queſta ſemplice clauſula *Cum licentia Superiorum*. Parue ſtrana queſta nouità à Paolo V. perche ella non corriſpondeua ne alla diſpoſitione del Sacro Concilio di Trento, ne alle Regole dell'Indice, & era contraria alla ſudetta dichiaratione, e per eſsa dauaſi occaſione a gli Stampatori di commettere molte frau-

di

di. Diede però ordine al Nuncio, che ne parlasse in Senato, e procurasse l'osseruanza del solito, affinche le dichiarationi fatte nell'anno 1596. non si ponessero in dissuetudine. Parlò il Nuncio in conformità dell'ordine datogli dal Papa: la risposta, ch'egli hebbe dal Senatore Nicolò Contareni, fù, non essere stata mente della Republ., che si stampasse alcun libro senza la reuisione de gl' Inquisitori, e senza la licenza de Capi de Dieci. Ma che a detti Signori non pareua, che fosse di rilieuo il vedersi, ò non vedersi nel libro la licenza co' i nomi loro, non istimando esser Dignità di quel Magistrato l'approuare con l'espressione de' proprij nomi le frottole e simiglianti cose triuiali. Questa era stata la caggione di rimouere la detta licenza da' principij de libri, e non già per togliere la facoltà a gl' Inquisitori della solita reuisione: tale fù la risposta del Contareni a nome del Senato, la quale haurebbe hauuto buon colore, se veramente alle sole stampe delle frottole, e delle cose triuiali fosse stata posta la clausula *Cum licentia Superiorum* in vece della solita licenza; ma veggendosi, ch'anche a libri contenēti graui materie ella si sottraheua, si seppe in quel tempo, che la vera caggione di questa nouità, fù perche, stampandosi in Venetia libri, ne quali si conteneuano dottrine fauoreuoli alla giurisdizione Ecclesiastica, dall'approuazione del libro fatta da' i Capi de Dieci, non si potesse argomentare anco l'approuazione loro delle medesime dottrine. Il trōcarle era di pregiudicio a gli Autori de libri, anzi molto più a gli Stampatori, percioche le

stampe così tronche non haueuano il solito dispaccio. Da questo fatto ogn'vno può argomentare, se sia vero ciò, che dice F. Paolo, che la Sede Apostolica habbia gusto, che le dichiarationi fatte nell'an. 1596. si pongano in obliuione.

In oltre io non sò riconoscere, come da queste dichiarationi voglia inferire F. Paolo, che non si debbano amettere in Venetia le prohibitioni de' libri, che si fanno in Roma, se non è osseruato, dic'egli, il Concordato trà la Sede Apostolica, e la Republica. Le dichiarationi di sopra registrate non parlano, ò dispógono cosa veruna intorno alle prohibitioni de' libri che si fanno in Roma, elle furon fatte per le correzioni de' libri sospesi nell'Indice, e per le prohibitioni da farsi da' Vescoui, e da gl'Inquisitori, e contengono il modo, che s'hà da tenere da gli Stampatori nel dare in luce l'opere nuoue; ne pure v'è in esse vna parola della prohibitione de' libri, che si fà dalla Sede Apostolica di tépo in tempo, non facendosi mai da essa alcun diuieto in tal materia, che non sia conforme alle regole dell'Indice, le quali furono accettate, e publicate in Venetia. Onde non v'è ragione, che persuada, non douersi accettare, anzi e publicare le nuoue prohibitioni, s'elle non contégono altro che vna notitia e dichiaratione di quei libri, i quali conforme le medesime regole cadeuano sotto le generali prohibitioni. E questo basti per chiarezza di ciò che F. Paolo in questa materia chiama Concordato. Al rimanente delle calunnie, che egli adduca nella Chiosa di questo Capitolo, non accadereb

be

be rispondere, hauēdo per quello, che tocca alla prohibitione de libri eccellentemēte sodisfatto il P. Gretsero, e per quello, che spetta alle propositioni della libertà, & immunità Ecclesiastica, il P. Tannero ambidue Giesuiti. Pure per iscoprire maggiormente le sue menzogne non lascierò di accennare qualche cosa.

Suppone egli, che i Romani habbiano nella materia de libri due pretēsioni molto ardue; la prima, ch'essi possano prohibire i libri non solamēte per causa di Religione, mà per qualsiuoglia altra; la seconda, che il Prencipe nel suo Stato non possa prohibir' alcun libro per qualsiuoglia causa, e se alcuno sarà approuato da loro, egli non possa, se bene lo giudica nociuo, impedire, che nel suo Dominio non sia tenuto, stampato, e publicamente venduto.

Da queste due pretensioni deduce tre pregiudicij molto notabili, che si fanno al temporale.

Il primo prohibendo, ò corrompendo i libri buoni, & vtili per mantenere il buon gouerno: il secondo, prohibendo libri, che à loro non s'aspettano: il terzo, mettendo impedimento al secolare, che non possa rimuouere ciò, che vede nociuo al buon gouerno.

Cominciando dalle due fondamētali propositioni, Io dico che niun' Autore Cattolico hà già mai posto in dubbio, se la Chiesa habbia autorità di prohibire i libri non solamente di Religione, mà i profani ancora; s'eglino sono perniciosi à buoni costumi, & alla disciplina Ecclesiastica. Quest' autorità fù data da Christo

 à S.

S. Pietro all'hora quando gli commandò, che pascesse la sua greggia. Tiene il Pastore facoltà di suellere l'herbe velenose, di sradicare le nociue, e di vietare alle pecorelle quei pascoli, e quei fonti, che possono renderle men feconde, e men sane. Vietarono nella primitiua Chiesa gli Apostoli a' fedeli i libri profani, e tãta quãtità di essi fù recata a' piedi loro, che oltre vna gran copia data alle fiamme, ne fù venduta altretanta in somma grande di denaro *a*. Fù sferzato dall'Angelo S. Girolamo, percioche troppo frequentemente egli vsaua della lettura de libri profani *b*; e la Sinodo Prouinciale di Thessaglia, come narra Niceforo *c*, vietò i libri d'amori impudici, e dannò gli Autori loro,

a Act. Apost. c. 16.

b Ex Gretsero vt supra

c Ex Gretsero.

In vietare la lettura de' libri de gli Heretici dimostrò la sua autorità la Chiesa nel Concilio Niceno, in cui s'ordinò, che s'abbruciassero i libri d'Arrio. Epifanio nello Sinodo di Cipro prohibì il leggere i libri d'Origene: Nel Concilio Efesino furono vietati i libri di Nestorio: Nel Chalcedonense quelli d'Eutiche: Nella quinta Sinodo quelli d'Antimo: Nella settima si vietorno generalmente i libri de gli Heretici, e si scommunicarono coloro, i quali haueuano ardire di ritenerli, di leggerli *d*. Gelasio Papa in vn Concilio di settãta Vescoui *e*, fù il primo, ch'espose l'Indice de gli Autori Cattolici ed Heretici, e commandò, che i libri de' medesimi Heretici non si leggessero da' fedeli, e si legge nella sua vita: *Huius tẽporibus inuenti sunt Manichęi in Vrbe Roma, quos in exilio deportari præcepit, quorum quoque Codices ante fores Basilicę S. Mariæ concremuit f.*

d Suarez de fide disp. 20. sect. 2. n. 6.

e c. Sancta Rom. Eccles. 15.

f Castro de iust. hæret. lib. 2. c. 15. pag. 216. col. 2.

Nel

Nel Cōcilio di Costanza si confermò il decreto del Cōcilio Romano, nel quale si vietaua la lezione de' libri di Giouanni VViclef *a*.

a Suarez loco citato.

Non è dunque vero ciò, che dice F. Paolo, che nella primitiua Chiesa i libri de gli Heretici fossero esaminati, e dichiarati per tali da Concilij, mà non prohibiti da loro, anzi dal Prencipe; percioche il diuieto nasceua principalmente da' Padri de Concilij, e da' Sommi Pōtefici, e 'l Prencipe secolare in essecutione di esso promulgaua le sue leggi. Et è tanto chiara questa verità, che quantunque la Sede Apostolica condennasse gli Heresiarchi senza far mētione dell' opre loro, in ogni modo elle cadeuano sotto quella condanna, e condennati gli Autori, s' haueuano i libri loro infallibilmente per vietati *b*. E gl' Imperadori coadiuuauano co' loro Editti il diuieto Ecclesiastico, e cercauano d' atterrire con l' acerbità delle pene temporali li trasgressori. Conchiudo questo Capo con le parole di S. Leon Papa nell' Epistola ad Turibium c. 15.

b c. Fraternitatis de Hereticis

Curandum est, & sacerdotali diligentia maximè prouidendnm, vt falsati Codices, & à sincera veritate discordes iu nullo vsu lectionis habeantur. Apocryphę autē scripturæ, quę sub nominibus Apostolorum multarum habent seminarium falsitatum, non solū interdicendę, sed & penitus auferendæ sunt, atq; ignibus concremandæ. Quamuis enim sunt in illis quędam, quę videantur speciem habere pietatis, nunquam tamen vacuę sunt venenis, sed per fabularum illecebras hoc latenter operantur, vt mirabilium narratione seductos laqueis cuiuscunq; er-

rores

rores inuoluant. Vnde si quis Episcoporum, vel Apocrypha haberi per domos non prohibuerit, vel sub Canonicorũ nomine eos Codices in Eccesia permiserit legi, qui Priscilliani adulterina sunt emendatione corrupti, Hæreticũ se nouerit iudicandum. Quoniam qui alium ab errore non reuocat, seipsum errare demonstrat.

Et essendo ciò stato confermato dall' vso di S. Chiesa, dica quanto vuole F. Paolo, che non potrà abbattere dal cuore de buoni Cattolici questa infallibile verità. Vengo hora alla seconda propositione, la quale si diuide in due punti.

Il primo è, che il Prencipe secolare non posſa nello stato suo prohibir alcun libro per qualsiuogila causa.

Il secondo, che non posſa prohibire quei libri, che saranno approuati in Roma per buoni, quando da lui fosſero stimati nociui. Da queste due propositioni ne caua F. Paolo vn pregiudicio nel temporale in tre particolari molto notabili.

Il primo prohibendo, ouero corrompendo i libri buoni, & vtili per mantenere il buon gouerno.

Il secondo prohibendo libri, che à loro non s'aspetta il prohibirli.

Il terzo mettendo impedimento al secolare, che non posſa rimouere ciò, che vede nociuo al buon gouerno.

Con vna sola risposta sodisfarò alle due propositioni. Questa è vn' inuẽtione di F. Paolo, per che già mai la Chiesa, e i Sommi Pontefici hanno hauuta pretensione, che i Prencipi secolari non posſano prohibire i li

libri

libri nello Stato loro. Si contengano i Prencipi fra i limiti della loro podestà, non entrino à vietare i libri, che trattano di Religione, di cose sacre, & Ecclesiastiche; che se prohibiranno libri profani, scandalosi, e contrarij à i buoni costumi, & alle regole del buon gouerno Christiano, non solamente Roma goderà, mà lodarà in estremo quel Prencipe, che dimostrerà tanto zelo, e tanta pietà. Però s'egli per interesse di Stato, ò per altra tale caggione vorrà stendere i suoi diuieti à i libri approuati da S. Chiesa, accomodati al mantenimento de' buoni costumi, al seminare virtuose operationi, & à propagare, e conseruare la vera Religione, e disciplina Ecclesiastica, egli è certo che trapassando i termini della sua podestà, non valeranno quelle prohibitioni, e non saranno obligati i fedeli ad osseruarle.

Hebbe autorità Diocletiano di vietare i libri dell'arte Chimica, e ne vien lodato da Celio, e da altri Autori; mà nō l hebbe già di prohibire quelli della Christiana Religione, come empiamente fece co' suoi seuerissimi Editti [a].

Theodosio Imperadore dannò i libri di Nestorio, e di Porfirio, nel medesimo diuieto racchiuse l'Opere di Theodoreto già fatto Cattolico: hebbe ben facoltà di prohibire i primi, non già i secondi. Fù perciò ad istanza del Concilio Calcedonense reuocato quel diuieto, e furono lasciate correre l'Opere di Theodoreto da lui scritte contro Eutiche, come contenenti sana dottrina dalla Chiesa approuata [b]. Quanto hò detto intorno à i libri de gli Heretici, hà luogo per la medesima

ra-

[a] Gretserus in tract. de prohibitione librorum

[b] Concil. Chalcedon. act. 16.

ragione ne' libri profani. Potrà il Prencipe secolare vietare ne suoi Stati il Trattato del Prencipe di Nicolò Macchiauello; ma non già il Trattato *De Regimine Principis* scritto da San Tomaso d'Aquino, ò da altro Autore Cattolico, benche questo restringa frà limiti più angusti l'autorità del Prencipe secolare, che non fà il Macchiauello. Non siamo hora ne' secoli infelici, ne quali trionfaua il Paganesimo, ne si distingueua nel Prencipe la podestà delle cose temporali dalle sacre: Siamo ne tempi felici del Vangelo, ne quali gl' Imperadori, e i Rè hanno soggettato il collo al giuogo soaue dell' Ecclesiastica Podestà, che risiede nel Sommo Sacerdote. Questi deue additar loro il buon sentiero per giũgere al Regno Celeste. Hà egli ottenuto da Christo la chiaue della scienza, non solamente delle materie Ecclesiastiche, ma delle Naturali, delle Politiche, delle Ciuili, delle Morali, quando il bisogno della salute del popolo Christiano, e dell' ouile di S. Chiesa lo richiede. Questa è dottrina Cattolica, e vera osseruata per quindeci secoli in Venetia, oue per gratia di Dio si è conseruata, e si conserua tuttauia la Fede Cattolica.

Vengo hora a pregiudicij considerati da F. Paolo. Dic' egli, che

Roma vieta, e corrompe i libri buoni, ed vtili per mantenere il buon gouerno.

Potrebb' essere, che alcun lettore dal suo pessimo discorso fosse restato persuaso, esser vera la sua propositione, s' egli con l'indiuiduare i casi della prohibitione, e della corruzione non hauesse scoperta la sua maluagità. Dic' egli dunque, che

si

Si prohibiscono i libri, che à Roma non piacciono, se ben son buoni, e santi, perche difendono la podestà temporale.

Questa è mera calunnia, perche già mai è stato prohibito libro scritto sopra questa materia, mentre l' Autore s' è contenuto fra i termini del douere, ne hà dato quel, che è di Dio, à Cesare, Dispiacque sommamente à F. Paolo, che Roma censurasse, e prohibisse quei libri ch' egli stampò sopra questa materia, e certo rare propositioni in essi si conteneuano, che molte conueniuano con quelle de gli Heretici: Altre s' accostauano all' heresia, tutte poi scandalose, e temerarie si palesauano. Nella Chiosa di questo Capitolo alcune ne rinoua. Dic' egli, che

Il Prencipe per legge diuina è superiore à qualsiuoglia persona, che si ritroui nel suo Dominio.

Questa propositione cotanto vniuersale è molta sospetta, facendo ella il Prencipe temporale superiore alle persone Ecclesiastiche; e pure fà di mestieri di confessare con la sana dottrina, e Cattolica, ch' elle sono per legge Diuina esenti dalla podestà laicale. Seguita in dire, che

Può il Prencipe grauare la facoltà di qualsiuoglia, quando la publica necessità, secondo il suo giudicio lo ricerca.

A questa si peruersa opinione non hà già mai adherito la Republica di Venetia, hauẽdo ella chiesta licenza à' Sommi Pontefici, quando hà voluto sottoporre ad alcune grauezze le persone Ecclesiastiche, & in ciò hà esercitata quella pietà, ch' è stata insegnata da Christo, e da suoi Vicarij. Al caso della necessità hanno proueduto i Sacri Canoni, e i Sacri Concilij, dichiarando, à chi tocca il giudicarla, e come poi giudicata ch' ella sara, s' habbiano a ripartire i pesi a gli Ecclesiastici a.

a Non minus de Inmun. Eccles.

Onde

in diffesa della libertà Ecclesiastica, io non istarò sopra di ciò a dilungarmi, dirò solamente, che non sarebbe marauiglia, se ne secoli passati si videro pochi libri trattar *ex professo* di questa materia, perche da Ministri de Prencipi non si tentaua di violare la libertà, & immunità Ecclesiastica con tanta frequenza, come doppo è seguito. Dice S. Agostino, che prima, che latrassero gli Arriani, non era stato scritto perfettamẽte del Mistero della Santissima Trinità; e prima de Nouatiani, e de' Donatisti non era stato scritto della Penitenza, e dell' vnità della Chiesa. Dall' oppugnatione de gli Heretici ne riceue questo beneficio S. Chiesa, che molti s'armano a diffenderla, e le materie, e le questioni, che con poca diligenza eran dianzi trattate, con maggiore studio si vanno esaminando, di modo che più chiaramente intese, con maggior facilità, e frequenza si stãpano, e si diuulgano. Quindi è nato, che si vede da poco tempo in quà maggior copia de libri in diffesa della libertà, immunità, e giurisdizione Ecclesiastica, perche più frequenti sono state l'Opere stampate contra di essa. Non corre opinione fià i buoni Cattolici, che il Prencipe, e li Magistrati siano inuentioni humane, anzi tiranniche, che conuenga vbidirli solamente per forza, che il contrafar le leggi, e 'l fraudar le publiche entrate, non obliga a peccato, ma à sola pena. I buoni Theologi hanno scritto, che il Principato è stato istituito da Dio, che il Prencipe hà la sua autorità dai popoli, che le leggi del Prencipe obligano al peccato *a*, che è obligato alla restitutione colui, che frau-

a Alfonsu:

 da

de Castro de iust. Hæret. puni. lib. 2. c. 17.

da i giusti diritti del Prencipe, e le publiche entrate. Corre bene vn'opinione santissima, che gli Ecclesiastici non sono sottoposti alle publiche grauezze, che ad arbitrio del Prencipe tẽporale non possano essere giudicati da' loro Magistrati, che questo priuilegio non è stato loro conceduto da' Prencipi, ma da Dio. Questa è quella vera dottrina, che fù insegnata da gli Apostoli, e da Christo medesimo, e che è stata osseruata per tãti secoli nella Repub. Christiana; onde alla Chiesa non manca l' autorità di condannare quei libri, i quali contengono dottrine contrarie alla sua autorità, & a suoi priuilegij di correggerli, e di emendarli. Costume antico de gli Heretici è stato d'opporre a i Cattolici, che corrompono i buoni libri, e pur' eglino nõ lasciano cosa intentata per isconuolgere il buon sentimento loro per tirrarli a' sensi delle loro peruerse opinioni, ò con aggiongere empietà, ò con leuare le pie, e sante sentenze, come bene auertì S. Isidoro, onde nõ è marauiglia, che F. Paolo s'accosti a' loro errori nello scriuere, se vi si era accostato col cuore. Parmi ch'egli habbia traspiantato le parole di Nunnio heretico scelerato di Sassonia, il quale, come riferisce il P. Gretlero, hebbe ardimento di dire, che i Dottori Pontificij si fanno lecito d'approuare tutto ciò, che può ridondare in vtile della Sedia Romana, ò sia bugia, falsità, homicidio, veneficio, ò spergiuro, ò qual'altro scelerato delitto, e purche gioui al Sommo Pontefice, & al suo Regno, s' hà per sacrificio grato a Dio, e s'annouera frà l'imprese più preclare. Di qui nascono gli Indici

dici espurgatorij, co' quali quest' empij (dice costui) sogliono falsificare anco i libri de gli Autori defonti, leuando quelle cose, le quali sono contrarie a gli assiomi, & a dogmi Pontificij. Così F. Paolo và latrando contra l' Indice espurgatorio stampato in Roma l' an. 1607. mentr' egli dice, che

In esso si ordina, che si leui, ò muti ne buoni Autori ciò, che difende l' autorità data da Dio al Prencipe, in modo che al presente non si può più, legendo vn libro, intendere qual fosse il senso dell' Autore, mà qual sia quello della Corte Romana, che hà mutato ogni cosa, di maniera che se non si troua negl' Autori buona dottrina, e fauoreuole all' autorità temporale, sappiamo chi l' hà leuata: se si trouerà fauoreuole per l' Ecclesiastica, sappiamo chi l' hà interposta, & in somma potiamo esser certi di non hauer alcun libro sincero.

E s' auanza tant' oltre, che ardisce di dar conseglio al Magistrato secolare, che non saria se non bene, s' egli facesse rimettere ne libri corretti l' opinioni leuate, ò mutate, che sono fauoreuoli all' autorità temporale, quasi che i Correttori, e la Chiesa medesima habbia per proprio interesse, e non per zelo dell' honor di Dio da far le correzioni, e troncar le opinioni, per essere non già puraméte fauoreuoli all' autorità temporale, ma destruttiue di quella, che alla Chiesa sua concedono Christo, i Sacri Canoni, i Sacri Concilij, e i Sommi Pontefici.

Nel secondo pregiudicio, che sogna F. Paolo, cioè che l' Inquisitione prohibisca libri per certe cause, che a lei non appartengono, si scorge vn grand' equiuoco perche l' Inquisitione, come Inquisitione, non prohibisce alcun libro: le prohibitioni nascono dall' autorità della Sedia Apostolica, e del Sommo Pontefice. Egli, come habbiamo detto, tiene autorità di prohibire

possa fare senza detrimẽto della Chiesa, e della Republica con saluare la pietà e l'honestà de Popoli. Sin quì Melanchtone.

Caluino istesso esclama contra i Prencipi, i quali nõ solamente permettono, che si stampino i libri cattiui, ma i pessimi co' i loro priuilegij approuano. Impari F. Paolo da questi empij, che l'autorità di prohibire i libri è nella Chiesa, che i Prencipi secolari non hanno la scienza necessaria per sapere, quali siano i buoni, ò i rei mentre per testimonio del più catiuo huomo del mõdo, eglino approuano i rei per buoni.

Se adunque non istà al loro giudicio di scieglere, quali siano i libri buoni, e quali i rei, sarà necessario di dire, che tal giudicio sia solamente nella Chiesa, e nel Sommo Pontefice Capo di essa, in maniera tale, che quando da lui sarà approuato, e permesso vn libro nõ sarà lecito al Prencipe temporale di prohibirlo; se sarà vietato non potrà il medesimo Prencipe permetterlo, e dar licenza, che si legga.

Passiamo al terzo pregiudicio, cioè a dire, che i Prẽcipi siano necessitati a tolerare ne proprij Stati quei libri, che son perniciosi alla Republica, e per dimostrare, che ciò non si dee tolerare, racconta quello, che seguì per ordine di Filippo II. Rè di Spagna intorno al tomo XI. de gli Annali del Cardinal Baronio.

Questo racconto si diuide in due parti. La prima contiene il fatto: La seconda le ragioni, con le quali pretende F. Paolo di giustificare lo stesso fatto.

Quanto alla prima parte, bastarebbe per risposta il dire,

dire, che con l'allegare vn inconueniente non si scioglie la legge: farebbe di mestieri, che questo fatto fosse stato lodato, & approuato da gli huomini prudenti, affinche si potesse addurre in essempio, non basta adúque la lode, e l'approuatione di F. Paolo; ma quãdo s'hauesse da procedere in questa materia con essempi, assai più ne sono a fauore della Chiesa, che de' Prẽcipi: infinite prohibitioni di libri fauoreuoli alla giurisdizione temporale sono state da essi obedite. La Republ. medesima di Venetia non hà replicato alle prohibitioni dell' Historia di Pietro Giustiniano, e del Morosini, ne hà co' suoi editti vietati gli squittinij, e gli altri libri contrarij alla Maestà del suo Impero. Si leggerebbe la Republica del Bodino poco fauoreuole al gouerno di quello di Venetia, se da Sommi Pontefici non fosse stata prohibita. Il Botero nelle sue Relationi parlò male della Francia, ella non vietò il suo libro, ma procurò che dalla Sede Apostolica fosse prohibito, come seguì. La Spagna medesima fè prohibire le Relazioni d' Antonio Perez dal Sommo Pontefice: i buoni Prencipi Cattolici si sono seruiti di questo sãto mezzo riconoscendo nel Vicario di Christo l'autorità datagli da Dio.

Potrebbe rispondere F. Paolo, che si sono vietati in Roma i libri scritti in fauore dell' autorità de' Prencipi temporali, ma non già mai quelli, che inalzano la podestà del Sommo Pontefice. Replico, che questa risposta è vana, percioche niuno più del Botero hà sublimata l' autorità Pontificia. Niuno più del Martha ne

suoi

suoi trattati *De Iurisdictione* l'hà diffesa; e pure ambidue i libri di quegli Autori si leggono sotto le prohibizioni, infermandosi tall'hora S. Chiesa per amore de suoi figli. Scioccamente adunque F. Paolo allega l'esempio della prohibitione del XI. tomo de gli Annali del Baronio persuasa da Ministri poco pij a Filippo II. per dimostrare, che anco i Prencipi temporali hanno facoltà di prohibire i libri: egli è necessario di riconoscere, se con ragione ella è stata fatta, che sarà la secõda parte della sua obiezione. Dic'egli, che

A S. Pietro furon date le chiaui del Regno de Cieli l'vna di scienza, l'altra di podestà. Quella della podestà non deue esser intesa vniuersalmẽte, mà solo la concernente il Regno Celeste, ch'è la spirituale; perche la ciuile, Regale e temporale gli è stata espressamente prohibita da Christo, così la scienza non s'intende delle cose naturali, ne delle discipline, ne delle politiche ciuili, ò morali, essendo gli Ecclesiastici fatti Ministri, e dispensatori de Misterij di Christo solamente

La prima propositione intesa, come l'intende F. Paolo, è formalmente heretica, percioche egli vuole ridurre la podestà del Papa ad vna mera spiritualità, e priuarlo affatto di quell'autorità, ch'egli hà sopra tutt'i fedeli, i Rè, e gl'Imperadori Christiani, quãdo trauiano dal diritto sentiero della salute. Quest'autorità non solamẽte non gli è stata prohibita da Christo, mà gli è stata espressamente col precetto di pascere le sue pecore cõceduta, e cõmandata. Quindi è, che il Vicario di Christo hà castigato i Rè, e gl'Imperadori, gli hà priuati de' Regni, e dell'Imperio, l'hà trasferito di Gente in Gente, hà creati Rè, gli hà deposti, come narrano à piena bocca le Storie.

La seconda ragione è falsa, perch'egli è certo, che la chiaue della scienza non solamente chiude sotto di

se le materie di fede, mà pur'anco le naturali, ciuili, e politiche, e morali in ordine al fine spirituale. Dannò il Concilio di Costanza alcune propositioni Matematiche di Giouanni VViclef, per le quali indirettamēte si ristringeua la potenza Diuina. La san: mem: d'Vrbano VIII. hà condennata come heretica l'opinione del Galileo intorno al moto della terra. Così la Chiesa de Martiri condennò i libri de' Gentili non solamente perche poteuano tirare al culto de gl'Idoli i nouelli Christiani, mà perche poteano corrompere con le loro lasciuie i buoni costumi, e trattando con le regole della Filosofia della Mortalità dell'anima poteano istillare vn empio Atheismo.

Questa è quella scienza compresa sotto la seconda chiaue di Pietro, con la quale il suo Successore solamēte può sciegliere il pascolo buono dal reo in seruigio delle Pecore dell'Ouile di S. Chiesa.

Conchiudo con Gregorio di Valenza, che se bene il Sommo Pontefice non hà autorità di fare diffinitioni sopra le dimostrationi Matematiche, e sopra le propositioni Filosofiche, non gli è però totalmēte negata, quando le suddette non sono congruenti alla pietà, & alla Religione per la salute delle anime. Questi sono i passi co' quali han sempre stampate l'orme i Sommi Pontefici, e questo è il loro proprio officio di segregare il loglio, e l'ortiche dell'opinioni maluaggie del puro grano della Dottrina Euangelica, e Christiana, e di rintuzzare l'orgoglio dell'autorità temporale, quando rubelle all'Ecclesiastica, quasi carne allo spirito,

vuol

vuol trasgredire i termini, che gli hà Dio prefissi. Vero è, che la legge di gratia non hà tolta cosa alcuna alla natura, & alla ragione delle genti, l'hà ben sì perfezionate. Non hà priuati i Prencipi della loro podestà, l'hà ben regolata, & ordinata al fine sopranaturale, & hà dato a medesimi Prencipi vn Supremo Pastore nella persona del Sommo Pontefice, da cui possano esser corretti, & ammaestrati, qual'hora trauieranno da quella strada, per la quale deesi da essi caminare per acquistare il Regno de Cieli. Il Cardinal Baronio non vuol prouare la podestà, che risiede nel Papa di poter vietare i libri di qualsiuoglia scienza, perche gli Autori loro habbiano a lui dedicate semplicemente l'Opere: seruesi della ragione addotta da quei Sauij huomini, per la quale prima di publicare i loro libri, li commetteuano alla Censura del Vicario di Christo, cioè a dire, che egli solo in terra è quegli, in cui risiede l'autorità di approuare, e riprouare l'opere di chi che sia. Vdiamo ciò che dice Gottifredo VVittembergense, scriuendo in questo proposito ad Vrbano IV. a

a Spondanus in Epitome ad annũ 1186. n. 3.

Mentre io rimiro la grandezza della S. Madre Chiesa Romana, e considerando la maestà dell'eminenza sua, fra l'altre cose io veggio, esser necessario, che si com' ella sourasta a tutt'i Prencipi, così i Rè, e i Prencipi di tutta la Christianità deuono rimanere addottrinati dalla sua dottrina, e dal suo gouerno, & istrutti dalle regole della sua sapienza, come deriuante da' fonti della sua giustitia: ne può esser tenuta per autentica qualsiuoglia sorte di scrittura, s'ella da' fiumi della sua sapienza non deriua.

 Vuole

Vuol dunque la ragione, che ogni Scrittore d' Historia prima d' esporla in publico, sottoponga all' esame Apostolico, percioche se vi è cosa degna d' essere scritta, resti dal suo giudicio, e per ordine suo approuata, e riceua vigore, & autorità da lui, à cui è stata commessa dal Cielo la cura delle cose terrene, e Celesti.

Non sono parole queste d' vna semplice dedicatione di libro, ò d' Historia, sono parole, che ci dimostrano la ragione dell' autorità della Chiesa. Seguita lo Spondano nell' Epitome, e dice, che l' vso di sottoporre alla Censura del Sommo Pontefice l' Opere di qualsiuoglia scienza, fù antichissimo nella Chiesa Orientale, ed Occidentale, tratto da ciò, che fece S. Paolo, il quale sottopose all' approuazione di Pietro il Vangelo ch' egli fè scriuere, ancorche da Dio fosse stato à lui dettato.

Fà gran rumore F. Paolo contro il Cardinale Baronio, perche nella Sede vacante di Clemente VIII. fece vn' inuettiua contra que' Ministri, che nel prohibire il tomo XI. de suoi Annali, haueuan posto mano nell' autorità Ecclesiastica, & incolpa i Ministri de' Prencipi del prohibire i libri, perche riprendono le loro ingiustitie. Dice, che

D' vn misfatto si può parlare in due modi, l' vno in Thesi cioè in generale, senza che sia toccata, ne persona, ne luogo, ne tempo, L' altro in hypothesi cioè nel particolare d' vn caso nominar le persone, & altre circostanze. Nel primo caso non solo è permesso à qualunque persona di scriuere, mà sommamente gioua per l' estirpatione de' vitij: Nel secondo non è permesso, senon à i legitimi Giudice.

E di quà passa à riprendere il Cardinale, perche habbia tacciato il Rè di Spagna d' vsurpatore della Monarchia di Sicilia, ma non s' accorge con quanta temerità

merità parli di quel gran Cardinale. Tesseua egli gli Annali Ecclesiastici, onde legitimamēte poteua mostrare al mondo i fondamenti, sù quali credeua fabricata quella Monarchia, e sgridare contra quei Ministri, i quali secondo il suo parere, hanno adulterato i diplomi Pontificij, e data occasione a i Rè di quella Isola di tirare a se, quasi tutta la giurisdizione Ecclesiastica. Dourebbe però saper questo gran Theologo d'vna sì eccelsa Republica ciò, che dicono i Theologi in questo proposito, cioè che allo Scrittore d'Historia è lecito di narrare i fatti, da i quali ne risulti pur' anco l'infamia di coloro, de' quali scriuono, ò de' posteri loro. Questo assioma è tanto vero, e così pratticato in tutte l'Historie sacre, e profane, che non hà di bisogno di confermatione. Ne la dottrina, ch' egli adduce si può applicare alla persona del Cardinal Baronio: è bene a proposito per li Predicatori, e per coloro, i quali compōgono libelli famosi, e scritture in biasimo non solamente de' Prencipi, ma delle persone priuate. Dall' Historia si trahe la cognitione dell' operationi, come sono veramente state fatte, ne s'hà nel loro racconto da dar gusto a' Prencipi con alterarle con biasimeuole adulatione. L'Historia serue di specchio, affinche i potenti, mirando in esso le azioni gloriose de' loro Antenati, s'accingono ad imitarle, e pe 'l contrario, veggēdo le azioni biasimeuoli, s'astengono di seguiarle. Non deue l'Historico tesser menzogne, ma non s'hà da ritrarre dalla narrazione del vero. Se F. Paolo haueffe seguitate queste regole nella sua Historia, non l'

haurebbe

haurebbe ripiena di sfacciate bugie, e d'aperte calunnie. Fù dunque più sauio di lui, chi, come habbiamo accennato di sopra, mutò il titolo d'*Historia* in quello di *Discorso*. Soggionge, che

Merita vn poco di consideratione ciò, che dice il Cardinal Baronio, che li publi i Ministri non ponno prohibire à Librari, che non vendino i libri senza loro licenza, sotto pretesto, che non entrino libri d'Heretici con falsi titoli, poiche vedendo tal pericolo deuono operare humilmente, che li Vesconi lo facciano.

Mà veggiamo in quale di questi due assiomi il Cardinal Baronio s'è reso biasimeuole: fà di mestieri di ricordarsi, che la controuersia, di cui si tratta è, se sia lecito à i Prencipi secolari di vietare ne' loro Dominij i libri approuati dalla Sedia Apostolica. Dice il Cardinale Baronio, che questo diuieto non si può fare da i Prencipi secolari, poiche sarebbe vn togliere la chiaue della scienza dalle mani del Pontefice Romano, da cui depende la podestà d'approuare, e di reprouare ogni sorte di scrittura, e di stampa.

Col suppolto di questa verità sarà dũque cosa certa, che i Ministri laici non possono fare vna prohibitione generale à i Librari, che non vendano libri senza loro licenza, perche sotto di essa si contiene la vendita de' libri approuati dalla Sedia Apostolica. Mà, se tal prohibitione non hà altro fine, che l'impedire, che ne i loro Stati non s'introducano libri d'Heretici, dice ottimamente quel gran Cardinale, che questa cura spetta solamente al Vescouo, e non ad altri per la ragione tante volte da noi ridetta, che il delitto d'heresia, è meramente Ecclesiastico; e contenendo l'introduzione de' libri hereticali delitto spirituale, & Eccle-

siastico

siastico pel sospetto, che in se racchiude, ò d'heresia formale, ò di fautoria de gl'Heretici, ne siegue, che la cura d'ouuiare à tal delitto, e di castigarlo, tocca all'Ecclesiastico, e non al laico. Se dunque il Prencipe cō la prohibitione generale, che non possano i Librari vendere i libri senza sua licenza, vuol impedire la vendita di quelli, che sono approuati dalla Sede Apostolica, questo è vn volere sotto qualche color di bene, far vn male scopertamente. S'egli hà intentione, che non s'introducano libri d'Heretici, quest'è vn vsurparsi l'autorità della Chiesa sotto il pretesto di buon gouerno, & vn coprire il male con color di bene. Deesi dunque ricorrere al Vescouo, ò all'Inquisitore, à i quali tocca di ciò la cura; ne questa è imperfezione di gouerno, ma distintione vera, e reale dell'autorità di ciascheduno, accioche l'vno non s'vsurpi l'altrui. Vna è la Republica Christiana, la podestà temporale, e l'Ecclesiastica non formano due Regni politici, ne sono frà le diuisi in maiera, che sian distinti l'vno dall'altro. Rassembrano vn sol corpo, ma sì come lo spirito è superiore alla carne, così la podestà Ecclesiastica, ch'è lo spirito deue sourastare alla temporale, ch'è la carne; ma F. Paolo và diuisando il contrario, e i vuole, che la carne sia superiore allo spirito, e l'Ecclesiastico vada mendicando dal temporale le forze, e la virtù per la direzione del gouerno. Assiomi tutti perniciosi, da quali ne ritrahe vna propositione, che la Chiesa può ben far qualificare le dottrine de gli Scrittori, ma non hà podestà di prohibire i loro libri, toccando ciò al

Prencipe

Prencipe secolare. Errore già reprouato da Noi con l'Historia.

Conchiude F. Paolo, che.

Il secolare può prohibire nella sua giurisdizione ogni sorte di libro approuato da chiunque si voglia.

E noi pe'l contrario conchiudiamo, che la sua opinione è falsa, & erronea, percioche come più volte s'è detto, e s' prouato non può il secolare reprouare, ne prohibir que' libri, che la Sede Apostolica e 'l Vicario di Christo han dichiarato cōtenere buona, e sana dottrina, ne può approuar quelli ch'eglino han reprouato. Questa opinione è inserta nel cuore de' Prencipi pij e Cattolici, qual'è il Senato di Venetia, non essēdosi già mai vdito, ò veduto, ch'egli habbia seguitata quella di F. Paolo.

Resta per vltimo di rispondere ad vn'obiezione, ch'egli fà intorno a gli Editti de' Prēcipi secolari, ne quali vietano i libri: dice, che

Alcuni hanno inciampato in questa materia in vna grande assurdità, concedendo, che il Prencipe possa prohibir libri seditiosi, dishonesti, ouero famosi, mà la prohibitione deue osseruarsi per timore della pena temporale, non già perch'ella obighi in coscienza, in modo tale che colui, che li legge, ò li ritiene non hà veruna colpa appresso Dio.

Chiama egli questa opinione falsa, e peruersa, e contraria alla dottrina Christiana. Grandissimo zelo è questo di questo huomo, quando si tratta d'inalzare l'autorità del Principato temporale, vuol'egli, ch'ella sia Diuina, e Celeste, obblighi a pena & a peccato, e finalmente sia tutta buona, e tutta santa. Quando si tratta della giurisdizione Ecclesiastica vuole, che tutta sia inuentione humana, tutta ambitiosa, tutta terrena, e tutta vsurpata a' Prencipi: per autorizar quella,

feguita l'opinioni fatte probabili dall'adulatione; per atterrar questa rigetta le massime, le quali dalla ragione, e dall'autorità sono rese non solamente probabili, mà vere. Hora per rispondere à queste calunnie, e cauillationi, fà di mestieri di sapere, che si dubita alla gagliarda fra' Thelogi, se le leggi promulgate da' Prẽcipi temporali cõ appositione di pena, oblighino in coscienza. Molti di essi, e forsi la più sana parte, tẽgono, che simiglianti leggi non obligano à peccato: la ragione è in pronto, percioche nelle materie penali deesi far in dubbio la più benigna interpretatione, onde necessariamente si conchiude douersi interpretare, che il Prẽcipe con le sue leggi vuole obligare i trasgressori alla pena minore, che è la temporale, e non alla maggiore, ch'è la spirituale. Questa opinione è fondata sopra l'vso sempre da' medesimi Prencipi legislatori osseruato, poiche, potendo eglino inserire nelle loro leggi questo doppio legame di pena, e di peccato *a* già mai ve l'hanno inserto, ne l'han dato ad intẽdere con alcun segno esteriore; ne la consuetudine hà fatta tale interpretatione, se nõ quando cõ le loro leggi s'è accoppiata altra diuina, naturale, Euangelica, ò Canonica Costitutione, dalle quali si potesse trar argomento dell'obligo della colpa.

a P. Diana p. p. de legibus resolut. 17. Alphonsus de Castro loco supra citato.

Non è dunque questa opinione falsa, peruersa, e contraria alla legge Christiana; ne colui, che l'hà inuentata e ridetta, hà inciampato in alcuna assurdità, mentre la ragione, e l'autorità l'accompagnano; anzi vi e Autor graue *b*, che condanna il Soto per hauer

b P. Diana p. p. tract. de legibus resolut. 17. in fine.

 detto

detto essere opinione del volgo il credere, che le leggi de' Prencipi non oblighino in coscienza. Epilogando adunque quanto s'è detto, per rispondere in vna parola à i dieci Capitoli raccolti da Fra Paolo in questa materia, dico che la Republi. di Venetia è in obligo di far osseruare le Regole dell'Indice, come consecutiue à gli ordini del Sacro Concilio di Trento, e le dichiarationi fatte sopra di esse d'ordine della santa memoria di Clemente VIII. e non deue adherire alle nuoue peruerse politiche opinioni di Fra Paolo destruttiue dell'antica sua pietà, e del rispetto, che in ogni tempo ella hà mostrato verso i Decreti Pontificij, concernẽti e la Religione, e la Disciplina Ecclesiastica.

Termina F. Paolo la sua Chiosa cõ vn Corrolario, che

La prohibitione de' libri non vsata col douuto tẽperamento è di danno alla mercantia de' libri, & all'Arte della Stampa.

E và al suo solito calunniando la Corte di Roma, con dire, che

Sebene sarà stampato vn libro veduto dall'Inquisitore, e dal Vescouo, e da quelli approuato, non dimeno se à Roma vien trouata qualche cosa ben che leggiera, non contro la Religione (che in tal caso niuna cosa è leggiera) mà contro qualche rispetto della Corte, non penetrato dall'Inquisitore, che hà concessa la licenza, prohibiscono il libro con dãno di chi l'hà fatto stampare, che non vi hà colpa, hauendo l'approuatione dell'Inquisitore.

Dice di più, che

Tal disordine è frequente, per che ogni Corteggiano per acquistar merito, si mostra zelante in notare li pregiudcij della Corte; onde il giusto vorrebbe, che se in vn libro stampato con l'approuatione, si troua qualche cosa contro la Religione, fossero pagate le spese da chi l'hà approuato, per che il libraro non vi hà colpa; mà se si ritroua cosa, che per suoi rispetti non piaccia alla Corte, non par ragioneuole, che si permetta la prohibitone.

Questa è vna delle solite sue calunnie, poiche non si ritrouerà da 60. anni in quà alcun libro stampato in Italia con l'approuatione de gli Ordinarij, e de gl'Inquisitori

quisitori, che da Roma sia stato vietato. Può essere, che le Regioni Oltramontane habbiano partorito qualche mostro, colà per tale non conosciuto, ò per alcũ rispetto dato per parto legitimo, che poi trasportato a Roma sia stato da questo Cielo scoperto per figlio adulterino, e perciò prohibito. Ma dato che il Vescouo, e l'Inquisitore habbiano approuato il libro, Io nõ sò, che questa approuatione seco arrechi vn' obligo d'euizione, la promessa de' danni, & interessi. La prohibitione de' libri è per l'appunto, come il diuieto, che fà il Medico ad vn' Infermo, che non vsi d' vn cibo. Questo diuieto non è vna sentenza, che si dia contro il cibo, ne contro colui, che l'hà preparato: Egli è vn precetto che si fà all'Infermo, che ne deue vsare, dal Medico, che hà cura di reggere la di lui sanità. Non si tratta dunque del pregiudicio del Viuandiero, ma del beneficio dell' indisposto; e sì come può vn Medico più intendente d'vn' altro con molta ragione vietare vn cibo, ancorche sia stato da altro Fisico approuato per buono, senza che quegli, che l'approuò sia tenuto a risarcire alcun danno alla casa dell'Infermo, che per la di lui approuatione lo comprò, così il Sommo Pontefice il più sauio frà Medici spirituali, può, vsãdo della sua autorità vietare vn libro da altri approuato senza che il Libraro, ò altri possa dal Vescouo, ò dall'Inquisitore che l'approuorono pretendere il risarcimento de' danni, poiche niun torto riceue da colui, che vsa la sua ragione per beneficio vniuersale dell'anime Christiane. Cessano adunque le mal fondate ragioni

gioni, e le calunnie di F. Paolo, spiegate così lõgamẽte nella Chiosa di questo Capitolo per lo sdegno, di che egli arse contro la Sede Apostolica, quando prohibì i suoi perniciosi libri.

Alla Chiosa delli Capitoli XXX. e XXXI. ne' quali si tratta del precetto da farsi dal Inquisitore à gli Hosti, Albergatori, Beccai &c. e del giuramento, ch'essi hanno da prestare, è facilissima la risposta, percioche è trita la conclusione, che il Giudice Ecclesiastico, per ragione d'incidenza, può tirare al suo foro cause puramente laicali. Egli non è affatto incapace di sì fatta giurisdizione: Può ben'essere incompetente, ma questa incompetenza non gli toglie la giurisdizione, ch'egli hà in habito ed in potenza, la quale poi per ragione d'incidenza si riduce all'atto. Sia dunque separato l'incidente quanto esser si voglia; che sempre caderà sotto la giurisdizione del Giudice della causa principale, e per consequenza dell' Ecclesiastico, tanto maggiormente se l'incidente passa in natura di delitto Ecclesiastico, qual'è quello de' Bettolieri, e de' Macellari. Percioche vẽdendo, e sõministrando ne' giorni di Quaresima, ò in altri prohibiti cibi vietati, si rendon sospetti tall'hora di mala credulità, e tall'hora d' heresia; e se ben può essere, che ciò facciano per puro guadagno, il fatto però medesimo dà ragioneuole sospezione, che vi possa essere qualch'errore nell'intelletto, nella guisa che si rende sospetto di fede il Poligamo, quale se bene per lo più non hà altra intẽtione che di sfogare il proprio appetito, ò di carne, ò di robba, dà tuttauia sos-

ſoſpetto di ſentir male del Sacramento del Mattrimonio. Nel medeſimo modo deeſi procedere contra i Librari, percioche, ritenēdo, ò vendēdo libri d'Heretici, ſi rendon ſoſpetti d'heresia, ò d'eſſer Fautori loro; e come può l'Inquiſitore caſtigarli per ſimigliāti delitti, così può preuenire co' rimedij neceſſarij, acciohe coſtoro non incorrono in sì fatti errori, e queſti ſono gli editti, i giuramēti, egl'Inuentarij, e le licenze; ſēza che perciò fare ſia tenuto à ricorrere al Magiſtrato ſecolare. Sarebbe troppo imperfetta la giuriſdizione dell'Inquiſitore, s'ella non haueſſe da ſe ſteſſa il modo di prouede re ad vna coſa tanto neceſſaria, e doueſſe aſpettare il rimedio da' Laici, i quali ſogliono ſōminiſtrarlo ſecondo i loro intereſſi, e non ſecōdo il publico biſogno. Non vale l'eſempio del Confeſſore, e del Predicatore: Poſſono ben queſti ammonire, ma non commāndare. Il Predicatore non hà veruna giuriſdizione: il Confeſſore l'hà ſolamente nel foro della coſcienza. Ma queſta è nuoua inuentione eſagerata co' ſoliti ſuoi fini da F. Paolo, poiche negl'anni 1574. e 1575. l'Inquiſitore di Venetia ordinò à gli Hoſti, a' Pollaroli, a' Beccai, che non vēdeſſero, ne daſſero da mangiare carne, & altri cibi prohibiti la Quadrageſima, e le Vigilie commādate da S. Chieſa; & in quella di S. Matthia fece leuar loro molti polli, e li mādò a gli Hoſpidali: Fece pur anco altre prohibitioni a' medeſimi Beccai, affinche non vendeſſero ſecretamente la carne ſudetta in detti giorni a' Chriſtiani. A Doganieri poi, & a Librari ſono ſtate fatte in varij tempi tante prohibitioni, che ſe io

tutte

tutte quì registrar le volessi, farei troppo gran volume. Dirò solamente che dell'anno 1558. sotto li 9. di Febraro dall' Inquisitore di Venetia fù fatto decreto, che non si potesse estrarre alcun libro dalla Dogana, se prima non si daua la nota della quantità e qualità de' libri al Tribunale del S. Officio, la qual nota doueua restare nel medesimo Tribunale. Dell'an. 1582. l'Inquisitore di Venetia ordinò al Doganiero che non lasciasse vscir balle di libri, ne carte, ne fagotti senza sua licenza, ò d'altro Officiale del S. Officio. I Librari si dolsero di quest' ordine in Senato, & egli con molta pietà rimise la loro istanza al medesimo Inquisitore.

Al Capitolo XXXII. in cui si dispone, che

Gli Assistenti non debbano permettere, che dall' Inquisitore sia fatto alcun precetto, ò monitorio à qualsiuoglia Communità per qualunque rispetto si sia, ne meno ad alcuno Giusdicente in ciò, che s' aspetta al ministrare giustitia, mà tutto ciò, che procederà dalle Communità, e Fori giudiciali lo tratti col Rappresentante publico secōdo la Parte presa dal Senato dell'anno 1568. li 3. di Settembre.

Si può rispondere, che questa sia vna Parte tutta contraria a' Sacri Canoni, la dispositione de' quali in questa materia è altretāto antica, e ragioneuole, quanto quella della Parte presa dalla Republica è fuori di ragione.

Non hà dubbio, che il nome di Communità s' adatta ad vn corpo finto, questo come tale non può cadere in heresia, vi caderanno ben gli huomini, che costituiscano la Communità.

Se questi saranno rei d' heresia, egli è certo, che l' Inquisitore potrà procedere contra ciascheduno di essi in particolare. Se congregati insieme sotto nome di Communità faranno decreto, ò prenderanno Parte

contra-

contraria alla Cattolica Religione, non v'è dubbio, che l'Inquisitore potrà intimare à quella Communità che reuochi quel decreto, e quella Parte. Innocentio IV. e Clemente IV. Sommi Pontefici commandarono à gl'Inquisitori della Marca Triuigiana, della Lombardia, della Romagna, e di tutta Italia, che astringessero sotto pena di scommunica le Communità di quelle Prouincie à far registrare ne' loro Statuti le Costitutioni Pontificie, ed Imperiali contro gl'Heretici, e verso i renitenti fulminassero le cominate censure.

Alessandro IV. commandò à gl'Inquisitori, che astringessero sotto pena di scommunica i Giudici, e i Magistrati secolari ad eseguire le sentenze, da essi date contro i rei d'heresia. Il medesimo Pontefice ordinò à gl'Inquisitori di Lombardia, e della Marca Genouese che procedessero contro le Communità anco priuilegiate per le cause di fede. Innocentio VIII: commandò al Vescouo, & Inquisitore di Brescia, che procedessero con censure contro il Magistrato di quella Città, il quale ricusaua d'eseguire le sentenze del medesimo Inquisitore, pretendendo di veder prima il processo, sopra di cui s'erano promulgate quelle sentenze [a]. Diedero quei Pontefici tale autorità a loro Magistrati in vna materia spirituale, essẽdo loro stata data da Christo: S'ella possa esser ristretta dalle Parti, e da Decreti de' Prencipi, e de' Magistrati secolari, ogni buon Cattolico il potrà giudicare. Io non niego, che gl'Inquisitori non debbano in caso di delitto d'heresia commesso da Communità, ò da Magistrato secolare caminare

[a] Vt ex Cõstit. Apostol. prædict. Pontificum registr. per Pegnam &c. post. director. Inquisitorũ.

nare

caminare con molta circospezione; e prima di venire à i rigori consultare il caso al Sommo Pontefice: Dico bene, che non è lecito al Prencipe secolare di restringere cō le loro Parti la giurisdizione de gl'Inquisitori. Hanno essi autorità non solamēte di chiamare i rei, ò i testimonij astretti dal Giusdicente cō sigurtà; ma pur anco quelli, che sono trattenuti nelle carceri medesime, e'l Magistrato secolare non può negare la loro cōsegna. Il priuilegio delle cause di fede è tale, che sospende la prosecutione del giudicio d'ogni altra causa, benche grauissima: La ragione è chiara, percioche, se il Giudice secolare volesse per alcun delitto far' eseguire sentenza di morte contro vn reo heretico, ò sospetto d'heresia, prima ch'egli purgasse la sospezione con abiurationi, e fosse recōciliato a S. Chiesa, si perderebbe quell'anima, cosa sommamente aborrita dalla Religione, e pietà Christiana. Dice vn Autor Spagnolo scoperto nemico della giurisdizione Ecclesiastica, *a*, che giustamente i Sacri Canoni hanno dato questo priuilegio alle cause di fede, e le leggi secolari, le quali vietano sì fatte remissioni, qual'a punto è la Parte di cui si tratta, sono di niun valore, ne s'hanno da osseruare, percioche quando si tratta di causa d'heresia ogni Prencipe secolare deue obedire al Sommo Pontefice, & a suoi Delegati: non sono essi ò superiori, ò vguali in podestà all'Ecclesiastico, in queste materie sono inferiori, e soggetti. Quindi è che possono gl'Inquisitori annullare, reuocare, & interpretare gli Statuti, e le ordinationi de' Prencipi secolari, che sono di

a Sesse de inhib. cap. 30. à n. 68.

pre-

pregiudicio diretto, ò indiretto alle cause di fede, poiche oue *si* tratta di peccato, la legge secolare deue soggettarsi alla legge Pōtificia. Cōchiude il medesimo Autore, che da' Magistrati secolari s'hanno da fare le remissioni de gli Heretici a gl' Inquisitori, non ostante qualsiuoglia legge; i Statuti fatti in cōtrario siano pur generali quanto si uoglia, non comprendono le cause della fede; s'eglino sono particolari, & parlano espressamēte di esse (come parla la Parte di cui si tratta) non s'hanno da osseruare, come nulli ipso iure.

Conchiudo, che questa Parte non è stata posta in vso in Venetia, percioche nel Mese d'Ottobre dell' an. 1570. l'Inquisitore sequestrò nelle carceri del Senato Henrico Brauanello Giudaizante, e 'l fè rimettere à quelle dell' Inquisitione; e del medesimo anno si fè rimettere Girolamo Badouaro, che per lo spacio di 4. Mesi era stato ritenuto nelle Carceri secolari.

Nel Cap. XXXIII. e nella sua Chiosa si fà mentione de gli Editti, che soglionsi publicare da gl' Inquisitori, de quali fà di mestieri di ragionare, poiche dall' an. 1609. in quà sono sopra la loro publicatione frequenti le controuersie tra gl' Inquisitori, e i Rappresentanti della Republica.

Nel principio del loro officio soleuano gl' Inquisitori promulgare due sorti d' Editti, l' vno è assai generale, chiamato volgarmente l' *Editto di Gratia*. In questo Editto s' inuitano i rei a comparire spontaneamēte nel S. Tribunale, promettendoli loro vna libera assolutione del proprio delitto, & vna gratiosa spedizione

con alcune penitẽze salutari senz' altra pena, & in quel la guisa che da Confessori sono assoluti li penitenti nel foro della coscienza, così nell' vno, e nell' altro foro interiore, ed esteriore i colpeuoli, che cõpariuano nel termine prefisso dall' Editto, erano assoluti, e liberati.

Il secondo Editto chiamasi *di Giustitia*, con questo Editto s' obliga ciascheduna persona di qualsiuoglia grado, e conditione a denunciare gli Heretici, e i sospetti d' Heresia, e contiene alcuni altri ordini, e commandamẽti necessarij alla conseruatione della nostra S. Fede, & alla buona direzione delle cause del Santo Tribunale.

L' Editto chiamato di gratia, da molto tempo in quà è ito in dissuetudine, poiche hauendo i Sõmi Põtefici conceduto à rei, che compariscono spontaneamente in ogni tempo, e dicono intieramente la verità delle loro colpe, e de' loro complici, purche non siano preuenuti, gratia di quelle pene, nelle quali doueuano essere condennati, non si riputa più necessario il publicarlo, mentre in esso è ristretto a pochi giorni quel tempo, ch' è perpetuo,

L' Editto di Giustitia è restato in vso per la grande vtilità, ch' egli reca alla conseruazione della fede; onde ogni nuouo Inquisitore, giunto ch' egli è alla sua Inquisitione, suol publicarlo per tutto il Distretto della medesima Inquisitione.

Contiene quest' Editto, come s' è accennato di sopra, vn precetto sotto pena di scommunica di lata sentenza a qualsiuoglia persona, anco di grado eminente di de-

nun-

nunciare al S. Officio gli Heretici, sospetti, ò diffamati d' heresia, credenti, fautori, ò diffensori loro; quelli che hanno adherito alle Sette de Mahomettani, de Saraceni, de Giudei, ò d' altri Infedeli, & in qualsiuoglia modo apostatato dalla fede. Chì in qualunque maniera habbia inuocato, ò inuochi espressamente, ò tacitamente il Demonio; gli habbia prestato, ò presti honore, siasi ingerito, ò s' ingerisca in qualsisia esperimento di Magia, di Negromantia, d' Incantesimi, e d' altre simiglianti superstitiose azioni; e massimamẽte con abuso di cose sacre; chì hauesse hauuto ardimẽto di celebrare Messa non promosso all' Ordine del Sacerdozio, ò d' vdire le Confessioni Sacramentali.

Chì facesse conuenticole, & addunanze sopra materie di Religione, chì proferisce bestemmie hereticali contro Dio, e contro i Santi, e particolarmente contro la Beatissima Vergine, chì habbia impedito, ò impedisca l' Officio della S. Inquisitione, offeso, ouero offenda alcun testimonio, denũciante, ò Ministro di essa, chì tenga libri, ò scritture che contengono heresie; libri d' heretici, che trattino di Religione, e li legge senza licenza della Sedia Apostolica.

Chì habbia stampati, ò fatti stampare, ò diffenda sotto qualsiuoglia colore i detti libri, ò quelli di Negromantia, di Magia, d' Incantesimi, di Sortilegij, e di simiglianti superstitioni, massimamẽte con abuso di cose sacre.

Dichiarandosi in oltre, che per la mentione de' casi espressi, non si escludano gl' altri, che sono di cogni-

tione del S. Officio, compresi ne Sacri Canoni, e Costitutioni Pontificie.

Contiene di più alcuni precetti à gli Hosti, à i Macellari; à i Pizzicaioli di non dare da mãgiare, ò di vẽdere ne' giorni prescritti da S. Chiesa cibi vietati, sẽza licenza in caso d'infermità dell'Ordinario. A' Librari, à i Doganieri ne di vẽdere, ne di lasciar passare balle di libri, e di scritture senza licenza dell'Inquisitore, e si vuole che tal precetto comprẽda anco i Barcaruoli, e i Cõdottieri, e Saltãbanchi, & à simigliante sorte di gente di non vendere alcuna sorte di scritture, ò d'Imagini senza licenza dell'Inquisitore.

Con tali precetti, e diuieti fù sempre solito di publicarsi da gl'Inquisitori dello Stato Veneto l'Editto di Giustitia: ne tralasciauano tall'hora d'esprimere in esso secondo l'occasione gli altri casi di cognitione del S. Officio. Ciò si vede da gli Editti publicati in Crema da Monsig. Giacomo Diedo Vescouo, e da F. Alessandro da Vigeuano Inquisitore di quella Città nell'an. 1589 e dell an. 1594. e del 1603. dal medesimo Vescouo, e da F. Chrisanto Riua, e da F. Bonifacio Borgognone, quiui respettiuamente Inquisitori. Nel qual tẽpo essendo vscita in luce la Bolla di Clemente VIII. contro coloro, che andauano ne' paesi de gli Heretici senza licẽza della S. Sedia, fù nell'Editto publicato del 1603 inserto vn Capitolo in conformità della dispositione della sudetta Bolla.

Il medesimo per l'apunto s'osseruò nell' Editto publicato dell anno 1605. in Verona da Monsignor

Alberto

Alberto Valerio Vescouo di Famagosta Coadiutore del Vescouo di Verona, e da F. Agostino da Riualta colà Inquisitore.

Ne già mai fù fatta alcuna difficoltà nella publicatione di questi santi Editti, sinche da F. Paolo non fù disseminata la sua peruersa dottrina. Ma perche resti palese, non esser vero ciò, ch egli dice in questo Capitolo, che la Sedia Apostolica consentì, che nell' Editto di Giustitia si contenessero solamente sei capi da lui registrati, fà di mestieri di far' vn breue racconto di ciò, che successe nell anno 1608. nel qual tempo fù presa la Parte, che s accenna in detto Capitolo.

A F. Michele Natale Inquisitore di Bergomo, che volle nel principio, ch' egli entrò all' essercitio della sua carica publicare il solito Editto di Giustitia, s' opposero i Rappresentăti della Republica. Parue a F. Michele strana questa oppositione, non essendosi egli dilongato dal solito stile de suoi Predecessori, anzi che nel suo Editto assai più moderatamente procedeua. Tentò di persuadere quei Signori a togliere l' impedimento, ma gli fù risposto, che tutto staua bene, però per li passati accidenti non voleuano, che si publicasse l' Editto, e n' haurebbero scritto al Prencipe. L' Inquisitore diede informatione del fatto al Vescouo di Rimino Nuncio a quel tempo a Venetia, a cui mandò la copia dell' Editto, ch' egli voleua publicare, e de' publicati da suoi antecessori, ne quali si leggeuano espressi maggiori precetti, e prohibitioni.

Trattò il Nuncio più volte in Collegio la materia, e fi-

finalmente doppo molte difficoltà, ottenne, che si lasciasse publicare dall'Inquisitore di Bergomo l'Editto conforme al solito: di ch'egli diede parte al Signor Cardinal Millino con sua lettera in data delli 26. d'Aprile dell'anno 1608. del seguente tenore.

Doppo molte istanze, diligenze, e fatiche questa mattina in Collegio hò hauuta la rissolutione nel negotio di Bergomo, nel quale si è rissoluto in Senato, che non s'impedisca l'Inquisitore di publicar l'Editto conforme al solito, e come hanno fatto li suoi antecessori: ne hanno questi Eccellētissimi Signori scritto à Bergomo al Rettore, & io del tutto hò auisato l'Inquisitore di quella Città, si che credo, che in questo negotio non vi sarà altra difficoltà. Aggiungo, che il Prencipe mi hà fatto leggere la Parte sopra ciò presa, la quale contiene, che la dilatione e tardāza interposta non è proceduta da poco zelo, e pietà della Republica verso la Religione, mà perche gl'Inquisitori in simili Editti sogliono tall'hora aggiongere le cose di pregiudicio alla Republica, onde s'era voluta informare di quello, che s'è osseruato sin'hora nell'altre Città dello Stato, & anco nelle Città d'altri Prencipi, & hà poi risoluto, che si faccia la publicatione conforme al solito, come hanno fatto gl'Inquisitori antecessori: così si è dat'ordine a i Rettori di Bergomo, che non l'impedischino, si come desiderauano quei Signori che io ne dessi conto a Sua Santità. Questa era la sustanza della Parte, se bene detta più à lungo con parole molto honoreuoli verso Nostro Signore, & affettuose in matteria di Religione. Nella Parte non vi è alcuna restrittiua a gl'Ecclesiastici, mà al solito s'è

così

così scritto à i Rettori, e tengo certissimo che succederà: Se poi stabilissero qui ad vn modo, & à Bergomo succedesse altrimente, il che non credo, subito che io lo saprò dall' Inquisitore, à cui hò dato auiso del tutto, andarò à posta in Collegio per farne rumore.

Non hebbe effetto quest' ordine, perche i Rettori di Bergomo tentarono di persuadere all' Inquisitore, che publicasse vn' Editto simigliante ad vno, ch' era stato publicato in Piacenza, al ch' egli non volle accõsentire, essendo quello vn Editto di Gratia, nõ di Giustitia. Diede l' Inquisitore di tutto ciò parte al Nuncio, il quale parlò di nuouo in Collegio, e scrisse la seguente lettera al Cardinale Borghese sotto li 10. di Maggio del 1608.

Giouedì fui auisato dal P. Inquisitore di Bergomo, che il Rettore di quella Città haueua cercato di persuadergli, che publicasse lo Editto secondo la forma d' vno publicato dall' Inquisitore di Piacenza, e ch' egli per l' auertimẽto da me riceuuto, che s' era quì risoluto di far l' Editto al solito, e come il suo predecessore, e non altrimẽte, haueua ricusato. Nel che si è portato bene, perche quella forma di Piacenza, se bene è generale, e nõ ristretta à gli Ecclesiastici, come si dubitò, e però vna sola esortatione senza gli ordini e commãdamenti, che s' vsano da tutti gl' Inquisitori. Hieri mattina in Collegio dissi, essermi grandemente marauigliato di questo auiso dell' Inquisitore, perche non solo ad esso, mà anco à V. Sig. Illustriss. haueua dato conto, che senza difficoltà si saria eseguito quello, che quì mi era stato letto di publicarsi l' Editto conforme al

solito, e come haueuan fatto li predecessori, talche bastaua mutare il nome dell' Inquisitore, e la data. Hò essagerata in piu volte la conueniẽza, e necessità di questo Editto, dimostrato quanto haurà sodisfazione Nostro Signore, si come anco gli dispiacerà sentire questa nuoua difficoltà in un negotio, che s' haueua per terminato, premẽdo quanto sia possibile, che hoggi si scriua al Rettore, che lasci publicare questo Editto, come quello dell' Inquisitore predecessore, & in questa materia hò in più volte detto, e replicato tanto, che quasi credo essergli parso fastidioso, se bene mi son dichiarato, che questa e cosa tanto importante, e che così preme, che in ogni Collegio, e cõ ogni caldezza ne tratterò, e che tengo per fermo che N. Signore ne parlerà efficacemente al Signor Contarini. Il Doge anch' esso in piu volte mi hà replicato, che vedendosi varij Editti s' era eletta quella Copia per più ragioneuole, e che rinuangandosi di nuouo il negotio si potriano trouare in tutti essi Editti uarie cose non conueneuoli da commandarsi per gl' Inquisitori, e ch' era meglio non trattarne più, che la Religione in questo Stato camina bene, e che con tante diligenze si causa peggior' effetto. Hò risposto pienamente à questo suo discorso, e poi di nuouo instato, che quanto prima se ne tratti, e così sie restato con dirmi, che haurò la rissolutione.

Nel uscire hò parlato più efficacemente al Segretario del Collegio, al quale sò, che si conferisce ogni cosa cõ dirgli, che questo e vn negotio, che non è possibile, che mai finisca, se questi Signori non lasciano publicare l' Editto, come hò domandato, e che sarà vn continuo fastidio, & vn seme di disgusto, e di discordie.

Vedrò

Vedrò con vfficij particolari far dir qualche parola ad alcuni de Sauij grandi, & in somma non mãcherò di tutto quello sia possibile per la parte mia; e spero, che se Nostro Signore ne parlerà efficacemẽte, s'otterrà l'intento come uuole ogni ragione. Mà frà tanto io non posso tacerle, che è stato vn modo di procedere molto brutto il far leggere quì la parte in vn modo, e poi volerla esseguire in vn' altro per mettersi con tal' arte in possesso della publicatione di questo Editto nella forma, che ad essi piace; mà per l' auiso che io diedi all' Inquisitore di Bergomo non gli è riuscito il pensiero, e spero che all' vltimo si douranno rimettere à quello, che è ragioneuole

Non potè ottenere il Nuncio per quanti vfficij egli facesse l intento, se bene hauendo il Senato procurato d' hauer copia de gli Editti publicati in varij tempi da gl' Inquisitori dello Stato, ne fù ritrouato vno publicato in Crema li 15. di Genaro dell'anno 1608. in cui mancauano li precetti, soliti à farsi sopra i libri prohibiti à Stampatori, Librari, Doganieri, e Portinari; mancauano anco i precetti, che in materia de cibi vietati soglionsi fare à gli Hosti, & à Tauernieri, prese Parte, che in Bergomo si publicasse l' Editto nella forma, che si era publicata in Crema.

Replicò il Nuncio à quella Parte nella forma espressa nella seguente lettera, scritta al Sig. Cardinal Borghese li 31. di Maggio 1608.

Hebbi l' altr' hieri la copia dell' Editto publicato alcuni Mesi sono per il Sant' Officio di Crema, del quale mando l' alligata copia, e vedendo che in esso mancauano li pre-

cetti soliti a farsi per li libri prohibiti à Stampatori, Librari, Doganieri, e Portinari, e così anche gli altri precetti, che si fanno per occasione de cibi prohibiti a gli Osti, e tauernieri, parlai hieri di nuouo in Collegio, per ottenere, che questi Signori lasciassero supplire detto mancamento, e publicare l' Editto solito di Bergomo; e dissi, che in modo alcuno non conueniua diminuire il solito Editto, leuando quel Sant' Officio dal suo possesso, e da quello s' era osseruato per il passato per mantenere pura la fede Catthòlica Romana, si come mi persuadeuo che anche al presente era ne' Senatori l' istesso desiderio. Dissi, che se bene l' Editto di Crema prouedeua il riuelarsi gli errori, doppo ch' erano fatti, nondimeno era molto meglio preuedere, e prohibire, che non seguissero tali errori, al che si rimediaua con li detti precetti, e che la Parte lettami à 26 d' Aprile, che parlaua de' predecessori de gl' Inquisitori, non si poteua applicare, procedendosi sinceramente a gl' Inquisitori di Piacēza, e di Crema, mà à quelli di Bergomo aggiunsi, che lasciandosi d' impedire questa publicatione si faceua il seruigio di Dio, si daua sodisfazione à Nostro Signore, e si leuauano le occasioni di scādalo, e dettratione verso la Republica; e doppo lungo raggionamento conchiusi, che desideraùo, che di nuouo si parlasse della mia proposta nel Senato, aspettandone la rissolutione conforme alla mia giusta domanda e desiderio. Il Doge rispose con aggrandire la pietà, e Religione della Republica raggionando, che molti paesi erano infetti d' heresia, e disse, che l' Editto di che s' era contētata la Repub. doueua bastare, e che doueuo quietarmene. Io replicai, che sempre haueuo creduto il

medesimo

medesimo della Religione della Republica, e che mi spiaceeua, che con azioni simili a questa si dassero fuori occasioni di mormorare, e quanto a gli Heretici d'altri paesi dissi che quanto il numero era maggiore, tanto più si doueua quì prouedere, acciòche da luoghi infetti non fossero portat' heresie; e che se in quei luoghi si fosse prouisto a tempo, e bene forse l'heresie non haurebbero fatto progresso, e cõchiusi di nuouo, che quello, che haueuo detto era d'ordine di N. S. e così cõueniua, che io gli mandassi risposta del Senato, al quale apparteneua la deliberatione, confidando io grandemẽte nella bontà, e pietà di tutt' i Senatori. Questo concetto niente piace ad esso, ma molto a gli altri, che non vorriano, che si pigliasse tant' autorità, la quale tutta impiega per quanto può contro la S. Sede Apostolica; ond' è bene, quando si può, lasciare le sue risposte, e cercar d'hauere le risoluzioni del Senato. Io hò procurati alcuni officij particolari, & hò speranza, che s'haurà sodisfazione.

Riuscirono però vane queste speranze, percioche se bene il Nuncio più volte reiterasse viue, e gagliarde istanze, non volle il Collegio rimouersi dalla Parte presa, la quale conteneua, che l'Editto non si publicasse in altra forma, che nella publicata dell'anno 1608. in Crema, oue, come s'è detto, mancauano solamẽte i precetti à Librari, Doganieri, Hosti, Pizzicaiuoli, e Tauernieri.

Fù portata in lungo per alcun tempo la publicatione dell'Editto, ma stimãdo l'Inquisitore manco male il publicarlo in quella maniera, che lasciarlo affatto, lo publicò, senza prima hauer participato il suo pensi-

ero alla Sacra Congregatione, la quale informata della publicatione fatta in quel modo, lo riprese, essendo stata contraria a gli ordini del Cardinal Millino Segretario, e Prefetto di essa il quale durãte la controuersia haueua commandato al medesimo Inquisitore, che non publicasse Editto in altra maniera, che in quella ch'era solito di publicarsi in Bergomo.

Ne sono cessate quì l'esorbitanti pretẽsioni d'alcuni Rappresentanti poco pij, i quali auelenati dall'empie opinioni di F. Paolo, e particolarmente da quella, ch'egli cerca di persuadere, che non s'accettino nuoui Ordini e nuoue Bolle di Roma toccanti al S. Officio, come cõtrarie, dic'egli, à Cõcordati, hanno preteso, che nell'Editto non si possa aggiungere l'obligo di denũciare que' Sacerdoti, i quali abusando il Sacramẽto della Penitẽza, sollecitano ad atti impudici i loro Penitẽti per essere stato ciò cõmandato da alcuni Sõmi Pontefici, e frà gli altri da Gregorio XV. & altri, han voluto dar'interpretatione sconcie all'Editto nella Parte, in cui parla delle bestemie hereticali, e delle superstitioni.

Pochi Mesi fà hauẽdo l'Inquisitore di Capo d'Istria publicato il solito Editto di Giustitia non discrepãte dal publicato da suoi antecessori, ancorche lasciato correre in quella Città, dal Capitano di Pinguento luogo sottoposto a quella Inquisitione, ne fù impedita la publicatione sotto assai friuoli pretesti. Così per le pretẽsioni de' Rappresẽtanti delle Città dello Stato, lasciãdosi di publicare 'l Editto, andarà a poco a poco in dimẽticanza l'obligo della denuncia, cresceranno le

mal-

maluagità in materia di Religione, e Dio sà, che l'heresia non vi pianti la sua peruersa Insegna in maniera, che non habbia il Senato quelle forze d'estirparla, che si finge, e crede d'hauere; Caso infelice succeduto alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra.

De' Capit. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. e XXXVIII. poco parla F. Paolo, e Noi anco ce ne possiamo spedir breuemēte con dire, che questi Capitoli e gli altri deriuanti dalla sola autorità del Senato, sono di niun valore per le ragioni, tante volte da noi accennate, & anco perche supposta la tanto decantata Concordia frà la Sedia Apostolica, e la Republica non poteua questa senza il consenso di quella con nuoue ordinationi, e nuoue Parti alterarla; ancorch'elle fossero fauoreuoli al S. Tribunale.

Ne' Registri nostri non si ritroua appūtata in tempo di Giulio III. la dispositione del Cap. XXXIV. cioè, che occorēdo alcun caso nelli Castelli, e Ville sia trattato, e spedito nella Città con l'Assistenza ordinaria. Ma questo poco importarebbe, mētre per altro non si cercasse di ridurre à niente la giurisdizione de gl' Inquisitori.

Dice F Paolo, che.

Sopra il Capitolo XXXVI. e XXXVII. non è necessario di considerar altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpeuoli, la quale non può esser data dall'Officio, & è maggior fauore della fede, quanto più seueramente li contumaci sono castigati.

Torna costui (perche il fine corrispōda col principio della sua Opera) à voler persuadere, che il S. Officio non possa dar pena à gli Heretici, ma solamēte ciò tocchi al Magistrato secolare. Questa fù heresia antica

de' Donatisti, e ne' tẽpi moderni di Giouãni Hus, di Lutero e di Caluino *a*, õde non accade à replicar quello, che in confutatione di quest' errore habbiam detto di sopra. Dirò solamẽte, che i Prencipi secolari nelle pene, che s' impõgono da gl' Inquisitori à gl' Heretici, non vi hãno altra parte, che di semplici Ministri, & essecutori della podestà Ecclesiastica: dice eccelẽtemente il P. Suarez nel luogo allegato.

a Berlamin. tom. 2. lib. 3. de laicis c. 21. Suarez de fide disp. 23. sect. 1.

Ideò etiam hæc potestas, vt est in Principe sæculari, sub ordinata est spirituali potestati, & in Principe tẽporali est tanquam in exequẽte & modo ab alio, in Pontifice verò est tanquam in imperãte, & mouente.

E se così è, con qual ragione hà potuto il Senato del l'an. 1563. 1564. & 1568. pigliar le Parti, e le deliberationi che si contengono nelli Capitoli XXXVI. XXXVII. e XXXVIII. cioè à dire, ò di moderare le pene imposte da gl' Inquisitori, ò d' imporne delle nuoue? Certo è che i Magistrati secolari sono obligati e possono essere sforzati sotto pena di scõmunica ad esseguire le sentẽze de gl' Inquisitori senza dimora *b*.

b c. Vt Inquisitionis officium de hæret. in 6. Farin. latè q 186. §. 9. 162. & 163.

Dirò per vltimo dando fine à questa mia scrittura, che nella Chiosa del XXXIX & vltimo Cap. al suo solito F. Paolo và calũniando il S. Tribunale, mẽtre dice.

Esser costume ordinario dell' Officio dell' heresia di punire rarissime volte i calunniatori, e i falsi testimonij; ò se pure non si può fuggire di castigarne alcuno, si fà con leggieri pene, e pene spirituali.

Questa è mera bugia, percioche non vi è Tribunale, ò secolare, ò Ecclesiastico, in cui si castighino più seueramẽte i testimonij falsi, quãto si fà in quello dell' Inquisitione. In esso hà luogo la pena del Talione contro

tro i falsarij, sbandita da Giudicij anco profani. La minor pena, che si dia loro, è la Galera, quãdo siano huomini, e quando son femine la frusta: anzi si puniscono colle medesime pene i testimonij, i quali fallamẽte depongono a diffesa de' Rei. Questo spettacolo si vede frequentemẽte in Roma, ma più spesso a Napoli. Nella Città stessa di Venetia nell'an. 1567. nel dì 26. di Luglio furono dal S. Officio posti in Berlina due testimonij falsi, & vno di essi fù condẽnato in Galera per tre anni. Dell'an. 1573. à 27. di Giugno Emilio Manolese Dottor Veneto fù posto sù la porta della Chiesa con le mani legate, e con vn cartellone sul capo; oue a lettere maiuscole era scritto PER CALVNNIARE, indi fù bandito per 3. anni da Venetia, e suo Ducato. Dell' 1580. fù punito di pena simigliante vn Vincẽzo Scriua come subornatore di testimonij; e dell'anno 1594. furono banditi per cinque anni dalla medema Città di Venetia, e suo Ducato alcuni testimonij falsi.

Nell'altre Inquisitioni dello Stato è seguito il medesimo, & io potrei quì tessere lunga serie di casi; ma parmi, che per cõuincere F. Paolo bastino sol questi. Soggiungo ch'è tanto abhorrita la calũnia, e la falsità nel S. Tribunale, che Leone X. con vn suo Breue dato li 14. di Decemb. l'anno 1518. commãdò à gl' Inquisitori di Spagna, che procedessero contro i testimonij falsi sino alla traditione del braccio secolare, e con la medesima pena castigassero i subornatori e i presentatori de' falsi testimonij.

Quanto sin'hora hò detto è quello che tocca al fat-

to. Per quello, che spetta alla ragione, egli è certo, che se bene alcuni Dottori hãno posto in dubbio, se il Giudice Delegato possa castigare il testimonio, che auãti di lui hà deposto il falso; quando però si tratta dell'Inquisitore niuno, trattone il Bertazzolo nel Conseglio 72. lib. 1. lo priua di quest'autorità, sì perch'egli è Delegato d'vn Supremo Prencipe, e la sua Delegatione hà il priuilegio di Giurisdizione ordinaria *a*, per esser Delegato all'Vniuersità delle persone, ancorche per cause particolari, e finalmente perche l'vso hà introdotto, che nel Tribunale della S. Inquisitione si castighino i falsi testimonij, e i loro subornatori. Il Bertazzolo solamente fù il primo, che cacciasse alla luce la distintione, arreccata da F. Paolo, cioè a dire, che se la falsità può apparire dal processo formato dall'Inquisitore senz'altra nuoua formatione, in questo caso s'aspetta al giudicio dell'Inquisitore, ma se da quel processo la calunnia non può apparire, e vi hà bisogno di nuoua istanza, e processo, ò per querela, ò per officio il Giudicio è del foro ordinario, perche la calunnia, e la falsità non sono heresia, ne delitti Ecclesiastici, ma meri secolari. Quest'Autore vien communemẽte riprouato, & egli medesimo nel fine del suo conseglio cõfessa, che la sua opinione non fù riceuuta, percioche il subornatore fù posto al tormẽto; e perch'egli lo sostenne fù assoluto. Ma quando l'opinione del Bertazzolo fosse vera, ella non può ptatticarsi nelle falsità commesse nel S. Tribunale, poiciache, non potẽdosi dare gli atti, che quiui si fabricano a qualsisia Giudice,

a P. Diana p. 4. tract. 8. resol. 1.

riesce impossibile di prouare il corpo del delitto, il quale consiste nella depositione fatta nel S. Officio. E se bene la calunnia, e la falsità non sono heresie, sono però articoli depēdenti dalle cause d'heresia, dalle quali non si possono separare senza pregiudicio dell' autorità del S. Tribunale, e de Giudici delle causē della fede.

Fà dunque di mestieri, che il Nuncio, i Vescoui, e gl'Inquisitori dello Stato di Venetia, già sincerati delle bugie, addunate da F. Paolo nella sua Historia, e nel suo Discorso, stiano attenti per conseruare l'autorità della S. Inquisitione, e la Giurisdizione Ecclesiastica; e s'oppongano ad ogni nouità pregiudiciale per piccola ch'ella sia, percioche dalle piccole si passa alle grandi, e dalle grandi alla perdita di tutta l'autorità.

IL FINE.

LECTOR

LECTOR BENEVOLE.

QVVM primùm Opella hæc, Cedro digniſſima, inuecta eſt regionibus hiſcè noſtris, tàm longè à præſtantiſſimo eius Authore diſſitis, animum ſtatim eò intendi, vt, quàm emendatiſſimè poſſet, iterùm publico iuri concederetur. Sed res multò ſeciùs cecidit, ac foret in votis. Hebetudo plumbi, ex quo formæ confectæ ſunt, obtuſum fecit & qui eas pro editione componebat. Non modò alicubi literas inuertit, ſed & aliubi dictiones totas obliterauit. Excuſes, benè memor, typographiæ cognata eſſe ſphalmata, è quibus hìc tantum ponam ob oculos, quæ ſenſum immutando, tuam interturbare poſſint intelligentiam; reliqua lubens præteribo, quæ facilè pateſcendo, tuam exercere poſſint humanitatem.

Errata		corrige
pag. 11. lin. 26.	per ſuellere	per isuellere.
13. lin. 25.	decreto. Seguita	decreto, ſeguita
14. lin. 6.	de gl' Heretici à gl' Eccleſiaſtici	de gli Heretici à gli Eccleſiaſtici
lin. 19	manichei. In quelle parole	Manichei in quelle parole
23. lin. 2.	*Reatę*	*Reate*
42. lin. 20.	*habent*,	*habent*.
49. lin. 13.	*milleſimo quingenteſimo quinto*.	*milleſimo quingenteſimo quinquageſimo primo*.
68. lin. 12.	ſi concede	non ſi concede
27. lin. 21.	ribellarano	ribellarono
79. lin. 6.	eſſer ſtati	essere ſtati
109. lin. 15.	non vi è	vi è
135. lin. 12.	gli	li
136. lin. 10.	Liaci	Laici
lin 11.	cospicoui	coſpicui
150. lin. 31.	*nullo Dominio*	*nulli domino*
161. lin. 5.	trapassano	trapaſſino

Errata

pag.		Errata	corrige
165.	lin. 4.	*palacet*	*placet*
166.	lin. 27.	Malepeiro	Malepiero
	lin. 31.	mole	molte
180.	lin. 3.	(quando	quando
182.	lin. 28.	fede	fede?
184.	lin. 19.	haurebbe	non haurebbe
198.	lin. 2.	*hęresis*	*hæresim*
203.	lin. 6.	*mercum*	*mercium*
216.	lin. 6.	*Accederunt*	*Accedunt*
220.	lin. 19.	1578.	1571
221.	lin. 13.	*del Spirito*	*dello Spirito*
224.	lin. 1.	ſopra. Niuno	ſopra, niuno
225.	lin. 13.	e ſarà	e ſe ſarà
231.	lin. 25.	opioni	opinioni
237.	lin. 9.	rimedirui notifiatlo	rimediarui notificarlo
241.	lin. 9.	eſſer ſtato	eſſere ſtato
283.	lin. ult.	penſarano	penſarono
299.	lin. 8.	rare	tali
306.	lin. 15.	quello	quella
311.	lin. 25.	s'accingono	si accingano
	lin. 26.	s'aſtengono	ſi aſtengano
316.	lin. 32.	permet-	permetta
317.	lin. 9.	la	e la
336.	lin. 11.	*modo.*	*moto*

ALPHABETICO RISTRETTO

Di tutto 'l contenuto nel Componimento.

An-

Editti

Non

Morte

v.

FINE.

Liber
ijs, qui legerint.

An cunctis placuisse queam? Non omnibus vna
Mens est: Hic Spinas, colliget ille Rosas.